ATTI E MEMORIE

DELLA

R. ACCADEMIA DI SCIENZE LETTERE ED ARTI IN PADOVA

ANNO CCXCVII

1895-96

NUOVA SERIE - VOLUME XII°

PADOVA

TIPOGRAFIA GIOVANNI BATTISTA RANDI

1896

ART. 35.

L'Accademia non assume responsabilità per le opinioni espresse dagli autori e pubblicate nei suoi *Atti*.

ELENCO DEI SOCI

(Anno 1895-96)

PRESIDENTE

FAVARO PROF. ANTONIO.

VICE-PRESIDENTE

BONATELLI PROF. FRANCESCO.

Segretario per le Scienze
BELLATI PROF. MANFREDO.

Segretario per le Lettere
GNESOTTO PROF. FERDINANDO.

Amministratore e Cassiere
SACERDOTI PROF. ADOLFO.

SOCI RESIDENTI IN PADOVA.

SOCI EFFETTIVI

CLASSE DI SCIENZE
fisiche, mediche e matematiche

ORSOLATO dott. Giuseppe (1857).
KELLER prof. Antonio (1863).
VLACOVICH prof. Giampaolo (1870).
FAVARO prof. Antonio (1875).
LORENZONI prof. Giuseppe (1878).
DE GIOVANNI prof. Achille (1883).
ROMANIN-JACUR ing. Leone (1883).
SACCARDO prof. Pier'Andrea (1888).
BERNARDI prof. Enrico (1890).
BELLATI prof. Manfredo (1890).
OMBONI prof. Giovanni (1892).
VERONESE prof. Giuseppe (1892).
SPICA prof. Pietro (1893).
TAMASSIA prof. Arrigo (1894).
BREDA prof. Achille (1895).

CLASSE DI SCIENZE
morali, letteratura ed arti belle

GLORIA prof. Andrea (1861).
SACERDOTI prof. Adolfo (1880).
FERRAI prof. Eugenio (1885).
BONATELLI prof. Francesco (1885).
GNESOTTO prof. Ferdinando (1885).
LANDUCCI prof. Lando (1885).
BRUGI prof. Biagio (1889).
CRESCINI prof. Vincenzo Jac.° (1889).
TEZA prof. Emilio (1889).
POLACCO prof. Vittorio (1893).
FERRARIS prof. Carlo Franc. (1893).
GIRARDI Marco (1895).
RAGNISCO prof. Pietro (1895).
MEDIN prof. Antonio (1895).

Soci emeriti

BONATO ab. prof. MODESTO.
BORLINETTO prof. LUIGI.
PANIZZA prof. BERNARDINO.

Socio onorario

CAVALLETTO ing. sen. ALBERTO.

Soci straordinari

BERTINI ab. prof. PIETRO.
CANESTRINI prof. GIOVANNI.
CHIRONE prof. VINCENZO.
CIOTTO prof. FRANCESCO.
CITTADELLA-VIGODARZERE co. G.
COLETTI avv. sen. DOMENICO.
D'ANCONA dott. NAPOLEONE.
MUSATTI dott. EUGENIO.
ROSANELLI prof. CARLO.

Soci corrispondenti

ALESSIO dott. GIOVANNI.
ALESSIO prof. GIULIO.
ARRIGONI DEGLI ODDI nob. ODDO.
BASSINI prof. EDOARDO.
BIASIUTTI prof. ANTONIO.
BONOME prof. AUGUSTO.
BROTTO ab. prof. PIETRO.
BRUNETTI prof. LODOVICO.
CERVESATO prof. DANTE.
CISCATO dott. GIUSEPPE.
DA PONTE co. CLEMENTE.
DANDOLO prof. GIOVANNI.
D'ARCAIS prof. FRANCESCO.
FERRAI prof. LUIGI ALBERTO.
FRACCARO mons. BONIFACIO.
FRIZZERIN avv. FEDERICO.
GALANTI prof. FERDINANDO.
GASPARINI FRANCESCO.
GAZZANIGA prof. PAOLO.
GRADENIGO prof. PIETRO.
INVERARDI prof. GIOVANNI.
LEONI dott. GIUSEPPE.
LEVI-CATELLANI prof. ENRICO.
LORIA prof. ACHILLE.
LUSSANA dott. FELICE.
MAGGIA dott. MARCELLINO.
NASINI prof. RAFFAELLO.
PADOVA prof. ERNESTO.
PADRIN ab. prof. LUIGI.
PAOLETTI dott. GIULIO.
PENNESI prof. GIUSEPPE.
PERLASCA dott. ANGELO.
SILVESTRI prof. IACOPO.
TAMASSIA prof. NINO.
TIVARONI avv. CARLO.
TURRI prof. FRANCESCO.
VECCHIATO dott. EDOARDO.
VERSON prof. ENRICO.
VICENTINI prof. GIUSEPPE.

Ingegnere onorario

N. N.

Notaio onorario

N. N.

Avvocati onorari

COLETTI Sen. DOMENICO.
FRIZZERIN FEDERICO.

Custode-Bidello
BOLOGNIN Giovanni.

SOCI RESIDENTI FUORI DI PADOVA.

Soci onorarî

ALBINI prof. GIUSEPPE, Napoli.
BERTI prof. DOMENICO, Roma.
BOOT J. C. G., Amsterdam.
BÜDINGER prof. MAX., Vienna.
CALORI prof. LUIGI, Bologna.
CANTOR prof. MAURIZIO, Heidelberg.
COMPARETTI prof. DOMENICO, Roma.
CONTI prof. AUGUSTO, Firenze.
COSSA prof. LUIGI, Pavia.
CUERVO RUFINO GIUSEPPE, Parigi.
DARWIN prof. G. How., Cambridge.
DEL LUNGO prof. ISIDORO, Firenze.
FERRARIS prof. GALILEO, Torino.
FICKER prof. JULIUS, Innsbruck.
FRIDA prof. EMILIO, Praga.
GABBA prof. CARLO FRANCESCO, Pisa.
GAUDRY ALBERTO, Parigi.
GIBELLI prof. Giuseppe, Torino.
GÖPPERT ROBERTO, Breslavia.
HOLMGREN prof. C. A. V., Lund.
KELVIN (LORD), Glasgow.
LAMPERTICO sen. FEDELE, Vicenza.
MANNO bar. D. ANTONIO, Torino.
MESSEDAGLIA prof. ANGELO, Roma.
MEYER prof. PAOLO, Francia.
MIRAGLIA NICOLÒ, Roma.
MOMMSEN prof. TEODORO, Berlino.
MUSSAFIA prof. ADOLFO, Vienna.
NORDENSKIÖLD bar. prof. ENRICO.
NUNÈS DE ARCE, Madrid.
PARIS prof. GASTONE, Parigi.
RAVAISSON MOLLIEN CH., Parigi.
RIGHI prof. AUGUSTO, Bologna.
RIVIER prof. ALFONSO, Bruxelles.
SCHIAPARELLI prof. G. V., Milano.
SCHÖN prof. RICCARDO, Vienna.
TAIT prof. P. G., Edinburgo.
TAMIZEY DE LARROQUE, Gontaud.
TARAMELLI prof. TORQUATO, Pavia.
UNGER prof. GIUSEPPE, Vienna.
VERMONT AUGUSTO, Parigi.
VIRCHOW prof. RODOLFO, Berlino.
VOIGT prof. MAURIZIO, Lipsia.

Soci onorarî già effettivi

ABETTI prof. ANTONIO, Firenze.
LUSSANA prof. FILIPPO, Bergamo.
MANFREDINI prof. GIUSEPPE, Bologna.
MARINELLI prof. GIOVANNI, Firenze.
MAZZONI prof. GUIDO, Firenze.
POLETTO prof. GIACOMO, Roma.
ZARDO prof. ANTONIO, Firenze.

Soci straordinarî

BENETTI prof. JACOPO, Bologna.
DALLA VEDOVA prof. GIUSEPPE, Roma.
DI PIETRASANTA dott. PROSP., Parigi.
GIODA prof. CARLO, Roma.
LABANCA prof. BALDASSARRE, Roma.
LORIGIOLA dott. GUALTIERO, Genova.
LUZZATTI prof. LUIGI, Roma.
NACCARI prof. ANDREA, Torino.
TALLANDINI prof. LEANDRO, Venezia.

Soci corrispondenti

ALBERTI nob. GIULIO, Treviso.
ALBERTONI prof. PIETRO, Bologna.
ALPAGO NOVELLO dott. L., Bassano.
AMATI prof. AMATO, Milano.
BACCINI GIUSEPPE, Firenze.
BARDELEBEN prof. CARLO, Jena.
BARPI dott. ANTONIO, Treviso.
BARUFFALDI dott. L. A., Riva.
BASSANI prof. FRANCESCO, Napoli.
BATTELLI prof. ANGELO, Pisa.
BERSON prof. GIUSEPPE, Berlino.
BETTONI co. FRANCESCO, Brescia.
BODIO prof. LUIGI, Roma.
BOLLATI DI S.t PIERRE EMAN., Torino.
BOMBICCI prof. LUIGI, Bologna.
BONARDI prof. ANTONIO, Pavia.
BOVET ALFREDO, Valentigney.
CACCIANIGA ANTONIO, Treviso.
CERESOLI prof. FEDERICO, Viterbo.
CHABANEAU CAMILLO, Montpellier.

CIPOLLA co. prof. CARLO, Torino.
CLEMENTI BARTOLOMEO, Vicenza.
CLUNET prof. EDUARD, Parigi.
COCCHIA prof. ENRICO, Napoli.
COEN prof. ACHILLE, Firenze.
COHN prof. GIORGIO, Zurigo.
COLLIGNON ing. EDOARDO, Parigi.
CURTZE prof. MASSIMILIANO, Thorn.
CZYLARZ CARLO, Praga.
DA SCHIO co. ALMERICO, Vicenza.
DAL CANTON dott. VITTORE, Alano.
DE GREGORIO ANTONIO, Palermo.
DE KIRIAKI dott. ALBERTO, Venezia.
DE NOLHAC PIERRE, Versailles.
DE ROZIÈRE EUGENIO, Parigi.
DEL GAIZO prof. MODESTINO, Napoli.
DESIMONI CORNELIO, Genova.
DIEU cap. LEONE, Montfort.
DUMAS RAIMONDO, Parigi.
ENESTRÖM GUSTAVO, Stockholm.
ERIZZO avv. PAOLO FRANC., Genova.
FERRARI prof. SANTE, Genova.
FIORIOLI avv. GIOV. BATT., Arzignano.
FITTING prof. ERMANNO, Halle.
FORMONT prof. MASS.°, Bar sur Aube.
FORTIS LEONE, Roma.
GANDINO prof. GIO. BATT., Bologna.
GHIRARDINI prof. GHERARDO, Pisa.
GOTTI prof. ALFREDO, Bologna.
GÜNTHER prof. SIGISMONDO, Monaco.
HOLM prof. ADOLFO, Napoli.
HORTIS dott. ATTILIO, Trieste.
JEANROY prof. ALFREDO, Tolosa.
KRAUS prof. FR. S., Friburgo-Baden.
LABUS prof. CARLO, Milano.
LAISANT C. A., Parigi.
LANDSBERG prof. ERNESTO, Bonn.
LÉVY prof. EM., Freiburg in Breisgau.
LINDSAY JAMES, Kilmarnock (Scozia).
LUXARDO dott. OTTORINO, Venezia.
MALAGOLA prof. CARLO, Bologna.
MARCHESINI prof. UMBERTO, Firenze.
MARTELLO prof. TULLIO, Bologna.
MARTINELLI ing. GIACOMO.
MENDIZABAL TAMBORREL, Mexico.
MONTANARI prof. AUGUSTO, Reggio E.
MORELLI prof. ALBERTO, Modena.
MORSOLIN ab. prof. BERN., Vicenza.
MOŸ CARLOS M., Barcellona.
NICOLIS ENRICO, Verona.
PAPPENHEIM prof. MAX, Kiel.
PASCOLI prof. GIOVANNI, Bologna.
PASQUI prof. TITO, Roma.
PENCK prof. ALBERTO, Vienna.
PENZIG prof. OTTO, Genova.
PICCOLOMINI prof. ENEA, Roma.
PORTUGAL prof. AUR., Rio-Janeiro.
PROSDOCIMI prof. ALESSANDRO, Este.
PULLÈ prof. F. L., Pisa.
RASI prof. PIETRO, Pavia.
RICCARDI prof. PIETRO, Modena.
RICHTER prof. EDW., Vienna.
ROIG Y TORRES D. RAF., Barcellona.
ROMANO dott. GIO. BATT., Udine.
RONCONI prof. TULLIO, Siena.
ROUX AMEDEO, Parigi.
RUFFINI prof. FERDINANDO, Bologna.
SALVIONI prof. GIO. BATT., Bologna
SATHAS prof. COSTANTINO, Venezia.
SCARTAZZINI G. A., Fahrwangen.
SCHEFFLER dott. ERMANNO, Brunswich.
SCHENK prof. S. L., Vienna.
SCHNEIDER ALBERTO, Zurigo.
SORMANI prof. GIUSEPPE, Pavia.
STEVENSON prof. JOHN, New York.
TEICHMÜLLER prof. GUSTAVO, Dorpat.
TOCCO prof. FELICE, Firenze.
TONIOLO prof. GIUSEPPE, Pisa.
TONO ab. prof. MASSIMILIANO, Venezia.
VANZOLINI prof. GIULIANO, Pesaro.
VITELLI prof. GIROLAMO, Firenze.
WAGNER prof. ERMANNO, Gottinga.
WILLEMS prof. LUIGI, Lovanio.
WOHLWILL dott. EMILIO, Amburgo.
ZAMBALDI prof. FRANCESCO, Pisa.
ZEUTHEN prof. H. G., Copenaghen.

Nuova Serie. *Vol. XII. — Disp. I.*

Adunanza ordinaria dell'8 Dicembre 1895.

Presidenza del prof. comm. A. nob. FAVARO *Presidente.*

Sono presenti i Soci effettivi: Favaro, Bonatelli, Teza, Brugi, De Giovanni, Ragnisco, Breda, Omboni, Bernardi, Lorenzoni, Keller, Polacco, Girardi, Medin, Saccardo, Spica, Vlacovich, Landucci, Orsolato, Crescini, Bellati, Gnesotto; il Socio straordinario: Musatti; i Soci corrispondenti: Padrin, Vicentini.

Il Presidente comunica all'Accademia la notizia delle gravi perdite da essa fatte per la morte dei Soci onorari Bonghi prof Ruggero, Gneist prof. Rodolfo di Berlino, Bierens de Haan prof. D. di Leida e dice brevemente dei loro titoli scientifici e letterarî. Accenna inoltre alla perdita del Socio corrispondente prof. Augusto Tebaldi, toccando delle sue doti eminenti come studioso e come cittadino.

Il Presidente intrattiene poi l'Accademia intorno alla perdita dell'illustre storico prof. Giuseppe De Leva, mancato inaspettatamente alla fine del decorso mese. Ricorda come il De Leva instaurasse fra noi il vero indirizzo critico nello studio della storia; e com'egli sapesse, anche seguendo il suo metodo rigorosamente critico, rendere molto attraenti le lezioni, frequentate dai giovani di tutte le Facoltà; come infine eccitasse molti de' suoi allievi a coltivare con ardore gli studi storici.

Propone quindi che condoglianze a nome della r. Accademia siano presentate alla famiglia dell'illustre estinto e che il verbale della presente adunanza venga pubblicato negli *Atti,* listato a lutto.

L'Accademia approva ad unanimità tali proposte.

Letto quindi il verbale dell'adunanza del 30 giugno, giustificata l'assenza del Socio effettivo prof. C. F. Ferraris, ed indicati i titoli delle pubblicazioni mandate in dono alla r. Accademia, il Socio effettivo e Presidente, prof. A. Favaro, informa l'Accademia intorno agli argomenti principali trattati nella sua *Serie undecima di Scampoli Galileiani.*

Il Socio effettivo prof. Emilio Teza legge: *Sulla voce embrione;* lettera al prof. Achille De Giovanni.

Il Socio effettivo prof. Biagio Brugi informa l'Accademia del contenuto della memoria presentata dal Socio effettivo prof. C. F. Ferraris: *Il Sigillo storico dell' Università di Padova.*

Adunanza privata.

Il Presidente giustifica l'assenza del Socio effettivo prof. ADOLFO SACERDOTI e legge una lettera da questo inviata alla Presidenza.

L'Accademia accetta unanime la generosa e nobile disposizione fatta dal prof. A. SACERDOTI a favore di questa r. Accademia.

Quindi il prof. B. BRUGI propone che sia scritta una lettera al prof. A. SACERDOTI, e gli sia presentata, con le firme di tutti i Soci effettivi, in persona dal Presidente, allo scopo di esprimergli la gratitudine dei Soci stessi.

Anche questa proposta è approvata ad unanimità.

Si leva la seduta alle 14,38.

Adunanza ordinaria del 12 Gennaio 1896.

Presidenza del prof. cav. A. SACERDOTI, anziano tra i presenti della classe di Scienze morali e lettere.

Sono presenti i Soci effettivi: Sacerdoti, Teza, Brugi, Ferraris, Polacco, Omboni, Breda, Landucci, Spica, De Giovanni, Lorenzoni, Veronese, Orsolato, Bellati, Gnesotto; i Soci corrispondenti: Paoletti, Stefani, Vicentini.

Il Presidente prof. A. Favaro ed il Vice-Presidente prof. F. Bonatelli giustificano la loro assenza; così pure il Socio corrispondente prof. Nino Tamassia.

Il Presidente invita il Socio effettivo prof. Achille Breda a leggere la sua memoria intitolata: *Umorismo e Pelle - Retrocessioni, ipotesi vecchie, verità nuove.*

Terminata la lettura, il Socio effettivo prof. Achille De Giovanni, chiesta la parola, fa alcune osservazioni d'ordine generale intorno al metodo delle cure dermopatiche.

Il prof. A. Breda risponde che nel condurle si ha riguardo alle condizioni generali dell'organismo.

Il Socio corrispondente prof. Giuseppe Vicentini legge la sua memoria intitolata: *Intorno ad alcuni fatti risultanti da osservazioni microsismiche.*

Il Socio effettivo prof. F. Gnesotto presenta la memoria del Socio corrispondente prof. Antonio Bonardi, del r. Liceo di Pavia: *Una nuova redazione della vita di Ezelino di Pietro Gerardo.*

Adunanza privata.

Il Presidente, nella sua qualità di Amministratore-Cassiere, dichiara che la proposta per la modificazione di un articolo dello statuto, come non fu discussa, così resterà sospesa *sine die.*

Aggiunge pure che, d'accordo col Presidente, sarebbesi stabilito di fissare la somma di Lire 500, per ricordare, nel modo già stabilito, la ricorrenza del terzo centenario dalla fondazione di questa r. Accademia.

L'Accademia approva.

La seduta è levata alle 14,25.

SERIE UNDECIMA

DI

SCAMPOLI GALILEIANI

RACCOLTI DAL SOCIO EFFETTIVO

Prof. ANTONIO FAVARO

A chi ben consideri la copia dei lavori, ai quali ha dato finora argomento lo studio della vita e delle opere del fondatore vero del metodo sperimentale, non deve riuscire strano che la bibliografia galileiana si vada annualmente arricchendo di numerosi lavori, alcuni dei quali, inspirati ai dettami della moderna critica, porgono un pregevolissimo contributo alla conoscenza di tutto ciò che si riferisce a quel divino ingegno. E nessun contributo, per quanto lieve, deve risguardarsi come superfluo, quando per esso si completino e si perfezionino sotto qualche rispetto le nostre cognizioni intorno a così alto soggetto.

Gli è appunto con questi intendimenti, che, facendo seguito alle dieci (1) serie di *Scampoli Galileiani,* le quali fin qui trovarono cortese ospitalità negli *Atti* della vecchia nostra Accademia, io ve ne presento oggi una nuova, augurando ad essa la medesima gentile accoglienza che trovarono le precedenti, accoglienza che valse ad incoraggiarmi alla continuazione di questi studi ai quali ho con entusiasmo dedicati gli anni migliori della mia vita.

(1) *Atti e Memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova.* — Anno CCLXXXVII. Vol. II, 1886, pag. 11-29; Anno CCLXXXVIII. Vol. III, 1887, pag. 11-40; Anno CCLXXXIX. Vol. IV, 1888, pag. 111-131; Anno CCXC. Vol. V, 1889, pag. 11-38; Anno CCXCI. Vol. VI, 1890, pag. 57-93; Anno CCXCII. Vol. VII, 1891, pag 23-54; Anno CCXCIII. Vol. VIII, 1892, pag. 11-49; Anno CCXCIV. Vol. IX, 1893, pag. 9-48; Anno CCXCV. Vol. X, 1894, pag. 11-58; Anno CCXCVI. Vol. XI, 1895, pag. 11-43.

LXXII.

Notizia relativa all'invenzione del cannocchiale galileiano.

Nella occasione del congresso giornalistico tenuto in Heidelberg nel luglio 1895 fu pubblicato un fac-simile contenente la riproduzione di alcune pagine del « più antico giornale del mondo », il quale reca il titolo seguente:

« Relation: aller fürnemmen und gedenckwürdigen Historien, so sich hin unnd wider in Hoch unnd Nieder Teutschland, auch in Franckreich, Italien, Schott und Engelland, Hisspanien, Hungern, Polen, Siebenbürgen, Wallachey, Moldaw, Türckey, etc. Jnn diesem 1609. Jahr verlauffen und zutragen möchte. Alles auff das trewlichst wie ich solche bekommen und zuwegen bringen mag, in Truck verfertigen will ». Questo giornale veniva stampato in Strasburgo da un certo Johann Carolus, ed un esemplare ne è conservato nella biblioteca granducale dell'Università di Heidelberg (Cod. Heid. 366. 1. — 2. Handschriftenzimmer: Schaukasten XXIV. Nr. 4).

Nella seconda pagina del n.° 37, che è fra quelle riprodotte nel fac-simile, è contenuta una corrispondenza da Venezia sotto il dì 4 settembre 1609, nella quale si legge:

« Mit unserm Hertzog wird es täglich wider besser der soll wie die sag, willens sein, so bald er seiner Kranckheit völlig genesen, die regierung zu resigniren, und sich ins Kloster S. Georgen dess grossen Benedictiner ordens zu begeben. — Hiesige Herrschafft hat dem Signor Gallileo von Florentz Professoren in der Mathematica zu Padua ein stattliche berehrung gethan, auch seine Provision umb 100. Cronen jährlich gebessert, weil er durch sein embsigs studiren ein Regel- und Augenmasz erfunden, durch welche man einerseits auff 30 mei: entlegene ortt sehen kan, als were solches in der nehe anderseits aber erscheinen die anwesende noch so viel grösser, als sie vor Augen sein, welche Kunst er dann zu gemeiner Stattnutzen praesentiert hat ».

Abbiamo voluto riferire anche la prima parte della notizia che concerne la malattia del Doge Leonardo Donato, poichè a

suo luogo (1) abbiamo con molti particolari fatto osservare che, al tempo della presentazione del cannocchiale alla Signoria di Venezia, episodio illustrato con tanti dipinti, il Doge era gravemente ammalato.

LXXIII.

Giovanni Prévot, discepolo di Galileo in Padova.

Sembrami non sia per riuscire del tutto sprovveduto di interesse ed anche di importanza il raccogliere quante più sia possibile notizie intorno agli scolari che il sommo filosofo ebbe durante la sua vita, e ciò, tanto perchè si contribuisce per tal modo ad integrarne la biografia, quanto perchè sia reso meno malagevole il seguire il cammino delle dottrine galileiane e mettere in maggiore evidenza l'influenza esercitata dal di lui insegnamento.

Sopra uno scolaro di Galileo in Padova, il quale fu elevato egli stesso all'onore della cattedra nella Università stessa, fu richiamata alcuni anni or sono la mia attenzione dal defunto e compianto Rodolfo Wolf, tanto benemerito della storia delle scienze in generale e di quella letteraria della Svizzera in particolare. Nelle sue « Notizen zur schweizerischen Kulturgeschichte » al n.° 422 egli scrive: « In der auch sonst an Beiträgen zur Kulturgeschichte der Schweiz reichen Schrift « Louis Vautrey, Histoire du collège de Porrentruy (1590-1865). Porrentruy, 1866 in 8.° » findet sich unter Anderm eine Notiz über einen mir bis anhin unbekannt gebliebenen Schweizer, welcher in der Geschichte der Medicin eine ehrenvolle Stelle als ausübender Arzt, Professor und Schriftsteller einnimt, und zudem einer der wenigen, wo nicht der einzige Schweizer ist, der unmittelbarer Schüler von Galilei war, — nämlich über Jean Prévot (Délémont 1585 VII 4 — Padua 1631 VIII 3): Nachdem Prévot seine erste Studien in

(1) *Galileo Galilei e lo Studio di Padova* per ANTONIO FAVARO. Vol. I. Firenze, Successori Le Monnier, 1883, pag. 351. — *Galileo Galilei e la presentazione del cannocchiale alla Repubblica Veneta* per A. FAVARO. Venezia, coi tipi dei fratelli Visentini, 1891, pag. 19.

Pruntrut und Dôle absolvirt hatte, besuchte er die damals berühmte Universität Dillingen, wo er sich 1603 die Würde eines Magisters erwarb, und sich sodann von dem Bischof von Strassburg, einem Erzherzog Leopold von Oesterreich, bestimmen liess, nach Spanien zu reisen und dort Theologie zu studieren. Unterwegs gefiel sich jedoch Prévot in Padua sehr gut, ging zum Studium der Medicin über, hörte aber auch die mathematischen Vorlesungen von Galilei, erwarb sich 1607 den medicinischen Doctorhut, und begann nunmehr mit grossem Erfolge zu Padua zu practiciren. Im Jahre 1612 wählte ihn die « Natio Germanorum », d. h. die mit gewissen Freiheiten versehene Genossenschaft der deutschen Studenten, zu ihrem Arzte, und bald darauf wurde er von der Universität mit einer Vorlesung über Avicenna, später mit der Lehrkanzel über praktische Medicin betraut. Einen vortheilhaften Ruf nach Bologna ablehnend, blieb er in diesen beiden Stellungen bis zu seinem frühen Tode mit Auszeichnung thätig, und fand überdies noch Zeit, eine Reihe von Schriften medicinischen Inhaltes auszuarbeiten, von welchen namentlich seine « Medicina pauperum » und sein « Libellus de compositione medicamentorum » zahlreiche Auflagen erlebten. Sein Hinscheid in Folge eines heftigen Fiebers wurde ungemein bedauert, und sein Andenken durch ein Monument mit der Inschrift « Joanni Prevotio, Rauraco, philosopho ac medico insigni, practicae extraordinariae professori primario, civi et doctori desideratissimo, natio germana artistarum posuit anno MDCXXXIV » auch für die Folgezeit festgehalten » (1).

Alla squisita gentilezza dello stesso Wolf vado debitore della comunicazione della fonte (2) alla quale egli si richiama e di dove togliamo questi altri particolari. Dovette il Prévot i mezzi di seguire gli studi in Padova alla protezione di un patrizio padovano, Alessandro Vigonza, e con tale aiuto si dedicò agli studi

(1) *Notizen zur schweizerischen Kulturgeschichte*. (*Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich*. Redigirt von D.r Rudolf Wolf. Fünfunddreissigster Jahrgang. Erstes Heft) N. 422. Zürich, in Commission bei S. Höhr, 1890, pag. 99-100.

(2) *Histoire du Collège de Porrentruy* (1590-1865) par Louis Vautrey. Porrentruy, imprimerie et lithographie de Victor Michel, 1866, pag. 114-115.

di medicina con la guida di Ercole Sassonia, Eustachio Rudio, Tommaso Minadoi e Girolamo Fabrizio d'Acquapendente, l'ultimo dei quali concepì tanta stima per il Prévot da istituirlo legatario universale dei suoi scritti. La filosofia studiò sotto Cesare Cremonino, e le matematiche sotto Galileo: il Vautrey menziona fra i maestri del Prévot in Padova anche Giovanni Antonio Magini, ma noi sappiamo benissimo che questi non occupò mai la cattedra nello Studio di Padova.

Del Prévot trovasi naturalmente ripetuta menzione negli storici dello Studio (1) e con parole di altissimo elogio, anzi il Tommasini volle scriverne espressamente la vita (2). Apprendiamo di qui ch'egli se ne venne in Italia nel 1604 diretto in Ispagna: giunto però a Padova vi si trattenne, frequentando le lezioni dell'Università ed applicandosi allo studio della medicina con la guida di Ercole Sassonia, di Alessandro Vigonza, di Eustachio Rudio, di Tommaso Minadoi e di Fabrizio di Acquapendente. Caro in particolar modo a quest'ultimo fu eletto consigliere anatomico (3) e così addentro godette dei suoi favori da meritare che lo deputasse in testamento a divulgare le opere che lasciava inedite. La sua qualità di scolaro di Galileo è confermata anche dal Tommasini. Laureato in medicina, veniva addì 29 marzo 1613 chiamato ad occupare la cattedra del terzo di Avicenna: tre anni

(1) *Gymnasium Patavinum* Jacobi Philippi Tommasini episcopi aemoniensis libris V comprehensum, ecc. Utini, ex typographia Nicolai Schiratti, MDCLIV, pag. 50, 97, 305, 312, 314, 316, 329, 441, 443, 451, 454, 493. — *Fasti Gymnasii Patavini* Jacobi Facciolati opera collecti ab anno MDXVII, quo restitutae scholae sunt, ad MDCCLVI. Patavii, typis Seminarii, MDCCLVII, apud Joannem Manfrè, pag. 353, 358, 381, 402. — Il Coletti (*Ricordi storici della cattedra e del Gabinetto di materia medica nella Università di Padova.* Padova, tip. G. B. Randi, 1871), non menziona affatto il Prévot, e nel quadro finale avverte che tenne la « Custodia horti et ostensio simplicium » dal 3 ottobre 1616 al 24 novembre 1631, mentre invece era mancato ai vivi fino dal 3 agosto.

(2) Jacobi Philippi Tommasini patavini episcopi aemoniensis *Elogia virorum literis et sapientia illustrium ad vivum expressis imaginibus exornata.* Patavii, ex typographia Sebastiani Sardi, MDCXLIV, pag. 224-236.

(3) Archivio Universitario di Padova. — Atti della Nazione Alemanna artista vol. II, car. 343 *r.* — Del Prévot trovasi ancora menzione in questo volume a car. 342, 350, 351, 362 e nel terzo a car. 9, 31, 283, 315, 316, 348-350.

appresso veniva promosso al secondo luogo della pratica straordinaria di medicina, poco dopo succedeva a Prospero Alpino nella ostensione dei semplici e finalmente, pur conservando la custodia dell'orto insieme con quest'ultimo ufficio, veniva promosso addì 6 maggio 1620 al primo luogo della pratica straordinaria di medicina, essendovi ripetutamente confermato nel 1623 e nel 1628.

Mancò ai vivi addì 3 agosto 1631 e non di peste come trovasi scritto ripetutamente, ma di violenta febbre e fu sepolto nella Basilica del Santo « ad polonorum aram ». Le gravi preoccupazioni della pestilenza che allora infieriva impedirono che sorgesse sulla sua salma un monumento (1), ma lo ricordò la nazione germanica artista, la quale addì 27 dicembre 1633 decretava che il suo stemma fosse dipinto sulla parete dell'università e sotto vi venisse apposta la seguente inscrizione:

IOANNI PREVOTIO RAVRACO
PHILOSOPHO AC MEDICO INSIGNI
PRACTICAE EXTRAORDINARIAE
PROFESSORI PRIMARIO
CIVI ET DOCTORI DESIDERATISSIMO
NATIO GERMANA ARTISTARVM POSVIT
AN. M . DC . XXXIV.

LXXIV.

Istromenti relativi all'acquisto delle case sulla Costa di San Giorgio.

In un appunto contenuto nel catalogo dell'Archivio Galilei, presentemente nel R. Archivio di Stato di Firenze, e sotto il titolo « Descrizione delli Stabili di Casa Galilei » si legge:

« 1629. 20 dicembre. Contratto di Compra della Nostra Casa su la Costa di S. Giorgio fatta da Vincenzio Galilei per scudi settecentododici per Rogito di Messer Grazia Dio Squadrini ven-

(1) *Urbis patavinae inscriptiones sacrae et prophanae* a magistro Jacobo Salomonio ord. praed. ecc. *quibus accedunt vulgatae anno M.DC.XLIV* a Jacobo Philippo Tomasino, ecc. Patavii, M.DCC.I, sumptibus Jo. Baptistae Caesari typogr. pat., pag. 387.

duta da Marco Bramanti Boschi a tutte spese e gabella del compratore, esistente tutto l'affare nel nostro Archivio filza *B* n.° 2. Scudi 712 ».

Di tale acquisto stimo opportuno pubblicare qui appresso l'istromento relativo (1), perchè a suo tempo credo dovrà trovar posto tra i documenti galileiani.

In Dei nomine amen. Anno Dominicae Incarnationis millesimo sexcentesimo vigesimo nono, inditione XII die vero vigesima mensis decembris, Urbano 8.° Summo Pontifice et Serenissimo Ferdinando 2.° magno Hetruriae duce Dominante. Actum Florentiae in studio meae solitae habitationis in populo S. Jacobi super'arnum, praesentibus

Jacobo q.m dominici de manganis meo famulo et

Dominico Bartolomei de moris fabro ferrario testibus.

Pateat qualiter constitutus personaliter coram me et testibus Jacobus quondam marci de Bramantis Boschis, sponte, suo nomine proprio per se et suos heredes etc. iure proprio et in perpetuum etc. omni meliori modo etc. obligando et hipoticando in primis et ante omnia de consensu infrascripti multum magnifici et excellentis domini Vincentii multum magnifici domini galilei de galileis Civis Florentini S. C. Serenissimae mattematici infrascriptam domum vendendam multum magnificae dominae Sestiliae filiae multum magnifici et excellentis domini Caroli de bocchineris civis florentini et mihi uti publice personae pro ea recipienti et stipulanti et acceptanti ad hoc ut in casu restitutionis seu consignationis et quovis alio casu dotis dictae dominae sestiliae ipsa domina sestilia habeat absoluta meliora, anteriora, priora et potiora iura, et praeferatur omnibus et quibuscumque creditoribus dicti domini vincentii sui viri quantumvis anterioribus, prioribus, potioribus et privilegiatis, ex quavis causa privilegiata, pia, dotali, vel quavis alia maiori, et cum omnibus et

(1) Archivio Notarile di Firenze. Rogiti Graziadio Squadrini 1629, Protocollo n.° 59, car. 158 *r* - 160 *t* n.° 63. — Una copia di questo documento trovasi nella Biblioteca Reale di Bruxelles, e precisamente nella « Section des Manuscrits, Série II, 620 », ed appartiene ad una numerosa raccolta di documenti storici e letterari relativi all'Italia provenienti dal Daelli di Milano, morto a Parigi.

singulis favoribus, prerogativis et privilegiis et praeheminentiis dotalibus et ad favorem dotium ordinatis et factis tam a legibus imperialibus quam a SS. et statutis et ordinamentis municipalibus, et etiam cum omnibus et singulis favoribus et privilegiis quibus fruuntur et potiuntur dotes constitutae in fundo dotali, ad hoc ut effectus sit quod dicta domus sit, habeatur et reputetur ac si esset fundus dotalis et consigniata dicto domino vincentio a dicta domina sestilia pro fundo dotali, et sic cum dicta obligatione et hipoteca, et cum dictis privilegiis et favoribus et prerogativis omnibusque praedictis firmis et salvis stantibus et remanentibus, dd. Jacobus modo, quo supra et omni alio meliori modo etc. dedit et vendidit et ex titulo venditionis tradidit et concessit, et dat, vendit, tradit et concedit, habita infrascripta licentia a Jacobo de Zuccagnis de qua in fine praesentis instrumenti.

Praefato multo magnifico et excellenti domino vincentio dicti domini Galilei de galileis civi florentino praesenti et pro se et suis heredibus, salvis et firmis supradictis, recipienti, ementi, acceptanti et stipulanti, infrascriptam domum vulgari sermone descriptam, videlicet:

Una casa con orto, conserva de acqua et corte posta in Firenze su la costa di San Giorgio popolo di..... (*sic*) confinata primo via maestra, 2.° via detta la Cava, 3.°, 4.° Jacopo e Bastiano Zuccagni infra praedictos vel alios fines, si qui sunt plures aut veriores, quibus habeatur relatio etc.

Una cum omnibus etc. et cum omnibus, etc. omnique iure etc. ad habendum etc. cum constituto etc. constitutione procuratoris etc. et cessione iurium etc. promissione defensionis generalis et generalissimae etc. et evictionis in forma etc.

Quam venditionem, iurium cessionem, et omnia et singula suprascripta et infrascripta fecerunt et faciunt supradictae partes pro precio, nomine, veri et iusti precii florenorum septingentorum duodecim, auri monetae de libris septem pro floreno solvendorum hoc modo et pacto, videlicet:

Summam et quantitatem florenorum tercentum viginti similium convenerunt solvi debere dominis pasquino et Tommae de piovanellis Florentinis pro resolutione venditionis medietatis dictae domus facte cum pacto resolutivo quinque annorum et instrumento; quod dicitur rogatum a d. niccolao del chiaro notario

publico florentino de mense septembris anni domini 1628 (1), seu veriori tempore, qui pasquinus et tommas ante sibi ipsis factam numerationem, dederunt, cesserunt et transtulerunt, et dant, cedunt et transferunt eorum iura pro quanto capit dicta et infrascripta summa dd. fl. 320 dicto domino vincentio praesenti, recipienti, acceptanti et stipulanti, ad effectum se tuendi in dicta domu empta et in casu molestiae agendi et quae iura promiserunt esse penes eos integra, salva, inlesa, nemini cessa, affecta vel obligata, et talia manutenere, et qua cessione firma remanente dictus dominus vincentius de pecuniis dotalibus habitis pro dote dictae dominae sestiliae de bocchineris suae uxsoris, ut adseruit et adfirmavit, dedit, solvit et actualiter numeravit dictam summam dd. fl. 320 praefatis pasquino et tommae de piovanellis in tot monetis argenteis dictam summam constituentibus tot esse confitentibus ad semetipsos trahentibus et de quibus pro resolutione dictae venditionis dictae medietatis domus, se solutos, tacitos et contentos vocaverunt et fecerunt pactum de aliquid amplius non petendo, praesente dicto domino vincentio recipiente pro se et suis heredibus acceptante et stipulante, et stantibus praedictis dictus Jacobus de Bramantis Boschis ex una, et dicti pasquinus et Tommas de piovanellis ex alia resolverunt et resolvunt dictam venditionem et voluerunt et volunt haberi ac si facta non esset, quia sic ex pacto etc.

Summam [vero] et quantitatem florenorum tercentum quinquaginta duorum similium solvi convenerunt prout solvere promittit dictus dominus vincentius, seu deponere in monte pietatis dictae civitatis Florentiae, in creditum dicti Jacobi venditoris, cum

(1) Il documento quivi richiamato si trova nell'Archivio Notarile di Firenze, e precisamente a car. 145 *t* (num. 130) del volume segnato col n.° 2355.4 e contenente i rogiti del notaio Niccolò Del Chiaro dall'anno 1623 al 1629. Esso è del seguente tenore:

« 1628, 13 settembre in Firenze. Jacobus q. Marci de Bramantis alias de Boschis... populi Sancti Donati fra vecchietti et in via nuncupata de ferravecchi... dedit, vendidit, tradidit et concessit Pasquino et Tomma fratribus et filiis Michaellis de Piovanellis sutori et Valigario... la metà per indiviso d'una casa con orto suo et appartenentie posta in Firenze nel populo di San Giorgio in su la Costa, a primo via, a 2.° Jacopo Zucchagni sarto... pro precio scutorum tercentorum auri. » Ecc.

conditione quod dicta summa dd. fl. 352 non possit haberi, consequi seu levari a dicto monte pio, nisi ad effectum reinvestiendi in aliis bonis cautis et securis de consensu et licentia dicti domini Vincentii, cum praeambula hipoteca ad favorem dicti domini Vincentii pro securitate dictae emptionis dictae domus emptae per dictum dominum Vincentium a dicto Jacobo, ipse dominus Vincentius in bonis emendis praeferatur omnibus et quibuscumque creditoribus ipsius Jacobi, vel in casu praestationis fideiussoris ad satisfactionem dicti domini Vincentii et in casu discordiae ad declarationem DD. officialium montis dictae civitatis pro tempore existentium qui promittere debeat, in casu molestiae vel evictionis restituitionem precii praedicti depositandi, hoc est dd. fl. 352 et pro qua summa dictus Jacobus sibi reservavit et reservat dominium dictae domus quousque non fuerit soluta vel depositata dicta summa dd. fl. 352, in illo interim dd. Vincentius teneatur, prout promisit, solvere per dictos fl. 352 ad rationem florenorum quinque pro centenario, qua solutione vel deposito facto, evanescat et habeat acsi appositum non esset et remaneat dictus dominus Vincentius liberatus a dictis annuis quinque pro centenario ex pacto, etc.

Reliqum vero quod est summa florenorum quadraginta dictus dominus Vincentius dedit, solvit et actualiter numeravit dicto Jacobo venditori pro residuo totius dicti precii in tot monetis argenteis dictam summam constituentibus, tot esse confitenti ad se trahenti et de quibus florenis 40 se solutum, tacitum et contentum vocavit et fecit pactum de aliquid amplius non petendo, etc.

Quae omnia et singula, singula singulis congrue et apte referendo etc. ita ut utile per inutile non vitietur etc. promiserunt attendere et observare etc. sub pena etc. quae etc. qua etc. pro quibus etc. obligaverunt etc. et etiam etc. bona haeredum etc. renuntiantes etc. quibus et cuilibet eorum precepi observantes etc. per quarantigiam etc. rogantes etc.

Tenor vero licentiae de qua supra est quae sequitur, videlicet

Adì 20 dicembre 1629.

Io Jacopo Zucchagni dò licenzia a Jacopo Bramanti che possa vendere la sua casa, che faccia fatti sua, che mi è confina

alla mia e per fede di mia mano scrissi etc. ad hoc ut in casu molestiae vel evictionis.

Ego Gratiadeus q. Jacobi de Squadrinis Civis et notarius publicus florentinus Juris Universi Doctor de praedictis rogatus in fide subscripsi.

All'altra casa, pure sulla Costa di San Giorgio, che fu acquistata dalla famiglia Galilei in seguito a trattative, rispetto alle quali siamo entrati in minuti particolari in altra occasione (1), è relativo quest'altro documento (2), che qui appresso pure riproduciamo:

In Dei Nomine Amen. Anno Domini Nostri Jesu Christi ab eius salutifera Incarnatione 1634, indictione secunda, die vero decima octava mensis Augusti, Urbano 8° Summo Pontifice, et Serenissimo Ferdinando 2° Haetruriae Magno Duce Dominante. Actum Florentiae in Audientia Perillustrium DD. Officialium Pupillorum et Adultorum Civitatis Florentiae, in populo Sancti Stephani, presentibus infrascriptis testibus, videlicet

Johanne Gherardi de Manuellis Tabulaccino Comunis Florentiae et

Benedicto Michaelis de Nardis Domicello.

Pateat qualiter Perillustres DD. Officiales Pupillorum et Adultorum Civitatis Florentiae, in sufficienti numero congregati, in eorum solita audientia etc. Viso decreto facto ab Illustrissimis Dominis Locumtenentem et Consiliariis in Republica Florentina, tenoris infrascripti, videlicet

Adì 13 maggio 1633.

Il Serenissimo Gran Duca di Toschana, et per S. A. S. gl'Illustrissimi Signori Luogo Tenente et Consiglieri nella Republica Fiorentina, Per il molto Reverendo messer Alfonso Brocchardi

(1) *Galileo Galilei e Suor Maria Celeste* per Antonio Favaro. Firenze, G. Barbèra editore, 1891, pag. 195.

(2) Archivio Notarile di Firenze. Rogiti di Ser Bartolommeo Bussotti. Protocollo n.° 23. (Volume segnato sul dorso: 8518 — Bussotti Bartolommeo 1634-1635. — 149. 23). N.° 9, car. 12 *r.*-15 *r.*

creditore di maestro Jacopo Zucchagni di più somme di denari, come per decreto del Magistrato loro Illustrissimo del dì 29 ottobre 1632, veduta la domanda di executione del detto decreto presentata negli atti della loro cancelleria in dì 10 del corrente mese di maggio da detto messer Alfonso, per la quale fa instantia d'avanti loro Signorie Illustrissime ordinarsi, che si venda una casa di detto maestro Jacopo posta su la Costa a S. Giorgio, che si dice confina da una banda da detto maestro Jacopo, et dall'altra da messer Galileo Galilei, acciò con il ritratto di quella possa essere satisfatto di detti sua crediti, servatis etc. et ottenuto il partito etc.

Deliberorno e deliberando commessero et ordinorno ai Magnifici Offitiali de Pupilli della Città di Firenze che secondo gli ordini del loro Offitio subastino et al publico incanto vendino al più offerente la detta casa di detto maestro Jacopo Zucchagni posta e confinata come sopra, con ritenere appresso di loro il prezzo per seguirne quello che altravolta sarà deliberato e tratto (?). Mandantes etc. Giovanni Lapi Vice Cancelliere etc.

Visa deliberatione facta per dictos Dominos Officiales de dandis et vendendis suprascriptis bonis, tenoris infrascripti, videlicet

Adì 31 maggio 1633 li molto Illustri Signori Officiali de Pupilli et Adulti della Città di Firenze servatis etc., veduto il decreto dell'Illustrissimo Magistrato di che in filza, questo dì deliberorno vendersi all'incanto del Magistrato loro, precedenti li bandi soliti, la casa di maestro Jacopo Zucchagni posta in Firenze sulla costa di S. Giorgio fra li suoi vocaboli et confini, per tenere il prezzo a ordine di lor Signorie Illustrissime per seguirne quello che altravolta sarà deliberato da detti Illustrissimi Signori, Mandantes (?) etc. Visis tribus publicis bamnis factis et missis in locis et per loca publica Civitatis Florentiae per Michaelem Dominici de Benellis publicum Bamnitorem Comunis Florentiae, sub diebus 3, 8 et 13 Junii Anni Domini 1634 in tribus diversis hebdogmadis, descriptis ad quaternulum subastationum bonorum Pupillorum a 83. Visa notificatione facta per viam tabulectae dimissae et relaxatae foribus et Januae Officii Dominorum Officialium Pupillorum et in Foro novo per quindecim dies antequam subastarentur supradicta ac infrascripta bona, cum designatione

diei subastationis propterea faciendae, ut apparet ad dictum quaternulum a 83, iuxta Decretum Clarissimi Consilii Praticae secretae editum die 4ª Martii 1597 et Viso ultimo incantu et subastatione facta die 12 Maii 1634 ante ostium dictorum DD. Officialium, sono tubae praemisso, ut moris est, et residentibus ibidem suprascriptis DD. Officialibus, in qua et per quam Dominus Bernardus quondam Domini Antonii de Biaginis Civis Florentinus obtulit se in emptorem suprascriptorum ac infrascriptorum bonorum pro se et nominandis ab eo pro praecio florenorum ducentorum et unius quarti alterius floreni de libris 7 pro floreno ad omnem ipsius Domini Bernardi et nominandorum ab eo gabellam et expensas, prout per acta Cancelleriae dictorum Dominorum Officialium ad quae etc. Viso quondam Decreto Illustrissimi Magistratus ut infra, videlicet

Adì 2 Giugno 1634 servatis etc. et ottenuto il partito etc. deliberorno et deliberando commessero et ordinorno al Camarlingo dell'Incanto di detti Magnifici Officiali de Pupilli che il prezzo che ha appresso di sè della casa venduta di detto maestro Jacopo Zucchagni paghi et pagar possa et deva lecitamente et senza alcun loro pregiudicio al detto Sig. Alfonso o suo cessionario, a conto del credito che ha con detto Zucchagni, Mandantes etc.

Visa nominatione facta per suprascriptum Bernardum de admodum Magnifico D. Galileo de Galileis in emptorem suprascriptorum bonorum ex rogitu, ut dicitur, mei notarii, Volentes suprascripti Domini Officiales etc. praedicta omnia et singula debitae executioni demandare et alia facere ut infra etc.

Hinc est quod perillustres Domini, Illustrissimus Dominus Johannes Clarissimi Domini Augustini de Dinis Praepositus, Illustrissimus D. Silvester Domini Baccii de Aldobrandis, D. Ludovicus quondam Petri de Ansaldis et D. Vincentius Domini Americi de Gondis, Nobiles Cives florentini, ad praesens dignissimi Officiales Pupillorum etc. pro Tribunali sedentes etc. in eorum solita audientia etc. et solita protestatione praemissa, quod non intendunt neque volunt se suosque haeredes etc. et bona obligare, sed tantum suprascriptum Magistrum Jacobum de Zucchagnis et bona omnia etc., et firma stante dicta protestatione, et in executionem et pro executione suprascriptorum decreto-

rum etc., sponte etc. et pro suprascripto magistro Jacobo Zucchagnio eiusque haeredibus et successoribus et iure eius proprio etc. et in perpetuum etc. et omni meliore modo etc. dederunt et vendiderunt suprascripto Illustri D. Galileo de Galileis, nobili Florentino, licet absenti etc., sed Illustri D. Alexandro quondam Domini Caroli de Bocchineris, a secretis Eminentissimi Cardinalis Medices, procuratore suprascripti Domini Galilei ex rogitu, ut dicitur, ser Ulivi de Deis, praesente et pro dicto eius principale recipienti et stipulanti, infrascripta bona videlicet

Una casa con tutte sue habiture et appartenenze posta sulla Costa di S. Giorgio di Firenze, populo dello Spirito Santo, a primo via detta la Costa, 2° detto Sig.r Compratore, 3° 4° detto Zucchagni infra etc. una cum omnibus etc. et cum omni iure etc. ad habendum etc. cum constituti etc. constitutione procuratoris etc. cessione jurium etc. et promissione defensionis generalis et generalissimae et de evictione in forma amplissima et secundum magis amplum stilum notariorum florentinorum ac formularii florentini, quam quidem vendictionem, jurium cessionem et omnia et singula suprascripta fecerunt pro praecio et nomine veri et iusti praecii florenorum ducentorum et unius quarti alterius floreni de libris 7 pro floreno ad omnem gabellam et expensas suprascripti Domini emptoris etc. Quos in praesentia suprascriptorum DD. etc., mei etc. et testium etc. suprascriptus D. Alexander uti procurator praedictus et de pecuniis, ut dixit, suprascripti D. Galilei, licet absenti etc., dedit, solvit et actualiter et realiter numeravit suprascripto Domino Alphonsio de Brocchardis creditori praedicto, licet absenti, etc., sed Georgio Johannis de Fruchis uti eius cessionario, ex rogitu mei etc. praesenti etc. et ad se actualiter et realiter trahenti, in pecunia numerata et in tot monetis argenteis facientibus dictam summam et tantam esse confitenti, de quibus etc. vocavit se pro dicto domino Alphonsio bene solutum et satisfactum, tacitum et contentum omni meliori modo etc., et quos idem Georgius proprio nomine promisit reddere et restituere suprascripto D. Galileo licet absenti, sed dicto D. Alexandro d. n. praesenti et pro eo eiusque haeredibus recipienti in omni casu molestiae et evictionis, una cum rata gabellae et expensarum pro una vice tantum etc. Et praecibus suprascripti Georgii praesentis etc., consti-

tutus personaliter coram me etc. et testibus etc. D. Johannes Baptista..... [*sic*] de Laschis Civis Florentinus uti procurator suprascripti Domini Alphonsii de Brocchardis, sciens se d. n. non teneri etc. sed volens etc. fideiuxit et promisit suprascripto D. Galileo licet absenti etc. sed dicto D. Alexandro d. n. praesenti etc., quod dictus Georgius attendet, solvet et observabit omnia et singula per eum promissa, alias de suo proprio solvere, attendere et observare, quae omnia promiserunt suprascripti omnes etc. firma et rata habere et ea attendere et observare sub paena etc. quae etc. qua etc. pro quibus etc. obligaverunt etc. renuntiaverunt etc. quibus etc. per guarantigiam etc. et quibus omnibus sic peractis suprascripti DD. Officiales, pro Tribunali sedentes, eorum et Comunis Florentiae etc., quibus fungantur, authoritatem et decretum interposuere, volentes et mandantes quod praesens vendictio potiatur et gaudeat et potiri et gaudere possit omnibus et singulis beneficiis, favoribus et immunitatibus ac privilegiis, vigore statutorum et ordinamentorum Comunis Florentiae eorumque Magistratus, similibus vendictionibus concessis et omnibus illis quibus potiuntur et gaudent et potiri et gaudere possunt quaecumque aliae vendictiones factae authoritate Comunis Florentiae. In quibus omnibus etc. Rogantes etc.

Questo secondo acquisto procurò tuttavia non poche molestie a Galileo, anzi lo trasse ad una lite, rispetto alla quale ci limiteremo a riprodurre i seguenti documenti dei quali siamo venuti a cognizione:

Adì 5 settembre 1634 ex.ta (1)

A petitione et instantia del sig.r Galileo Galilei in suo nome proprio e d'ordine delli Ill.mi Signori Luogo Tenente e Consiglieri per sua A. S. nella Republica Fiorentina, e suo Ill.mo Magistrato, Giovanni Donzello di detti Ill.mi Signori referse alli medesimi et a me loro Cancelliere essere andato fino sotto dì 5 del

(1) Archivio di Stato di Firenze. Magistrato Supremo. Atti. 165. Agosto, settembre, ottobre 1634. — Filza 1491, car. 207. — Di questo documento si ha anche un esemplare nel n.° 31 dei « Nuovi acquisti galileiani » della Biblioteca Nazionale di Firenze.

presente mese di settembre 1634 et havere notificato in scrittis a M.ro Jacopo Zuccagni sarto che per l'avvenire riconosca per padrone il Sig.r Galileo Galilei della Casa venduta dal magistrato di detti Ill.mi Signori e da lui tenuta e che all'ultimo di ottobre prossimo avvenire 1634 quella relassi vacua e spedita al detto Sig.r Galileo, e sentendosi aggravato ricorra al magistrato in termine di giorni tre. E tutto referì haver fatto alla persona secondo gli ordini con dimissione di cedola etc.

Adì 12 settembre 1634 exib. (1)

Comparve avanti li detti Ill.mi Signori Luogo Tenente et Consiglieri per S. A. S. nella Republica fiorentina et loro Supremo Tribunale.

Il sig.r Galileo Galilei in suo nome senza revocatione et in ogni miglior modo che comparir bisognasse et per il presente atto notifica, intima, protesta et a memoria reduce Al molto illustre signor Alfonso Broccardi et al sig.r Gio. Batta del q. capitano Lorenzo Laschi suo Procuratore, a Jacopo Zuccagni et a Giorgio Fruchi et a ciascuno di loro la compera che già fece al publico incanto de Pupilli m. Bernardo di m. Antonio Biagini della casa già di Jacopo Zuccagni posta su la Costa di San Giorgio venduta ad instantia del detto s.r Alfonso come creditore del detto Zuccagni, qual compera detto Biagini fece per sè et per chi egli nominasse; e la nominatione dopoi fatta da detto Biagini della persona del comparente in compratore predetto et il pagamento et sborso fatto per detto signor Galileo del prezzo di detta casa in somma di S. 200. — a Giorgio di Luca Fruchi come cessionario del detto sig.r Alfonso; et la promessa fatta dal detto Fruchi et dal detto sig.r Alfonso mediante la persona di detto Laschi a favore del detto signor comparente per la restitutione di detta somma con gabelle e spese in caso di molestia o evictione di detta casa o parte di quella come per contratto rogato da m. Barto-

(1) Archivio di Stato di Firenze. — Magistrato Supremo. Atti. 165. Agosto, settembre, ottobre 1634. — Filza 1491, car. 241. — Di questo documento si ha anche un esemplare nel n.° 31 *bis* dei « Nuovi acquisti galileiani » della Biblioteca Nazionale di Firenze.

Nel margine si legge: « Notific.e di lite. Galilei con Zuccagni e altri ».

lomeo Bussotti in dì 18 agosto 1634 al quale si habbia relatione etc.

Et come dal detto sig.r Galileo sotto dì primo di settembre corrente 1634 fu fatto instantia alli detti Ill.mi per il possesso di detta casa e dalli medesimi Ill.mi fu decretato detto possesso e fatto precetto al detto Zuccagni per il relasso del libero possesso di detta casa fra certo termine con la clausula iustificativa che sentendosi gravato comparisse a dedurre le sue ragioni, et che è comparso nella cancelleria delli detti Ill.mi..... asserto genero del detto Zuccagni, allegando molte cose et in particulare ha opposto di ritenere detta casa come beni stabili consegnati in conto di dote da detto Zuccagni; alla qual comparsa et eccellentissimo sig.r detto comparente si è preparato voler rispondere; et in tal maniera viene a essere ritenuto al compratore rem et precium contro ogni termine di ragione. Però per il presente atto detto sig.r comparente reduce il tutto a memoria a detto Zuccagni personalmente et successivamente alli detti sig.re Alfonso Broccardi e suo Procuratore et al detto Giorgio Fruchi et a ciascuno di loro acciò non possino delle cose predette pretendere o allegare ignoranza et a ciascuno di essi per quanto sia tenuto di ragione et in conformità delli decreti del Magistrato Illustrissimo e forma e tenore delli detti instrumenti et atti se li protesta che quanto prima et al più infra otto giorni dall'havuta notificatione e protestatione devino havere fatto et operato si et in tal modo che al detto compratore sia dato et relassato il libero possesso della detta casa et quella vacua, espedita, consegnata al compratore et che comparischino in giuditio et avanti detti Ill.mi et piglino la difesa di detta causa e lite e del detto compratore per l'effetto che sopra, si et in tal modo che esso sig.r Galileo conseguisca detta casa libera, vacua, espedita come sopra, con espressa protestatione che, passato detto termine, non fatto quanto sopra, esso compratore contro detti protestati e contro ciascun di loro et loro beni agiterà et proseguirà le sue ragioni civilmente, criminalmente, ordinatamente (?), esecutivamente et per non fatto, etiam per via di turbata possessione, et come di ragione gli sarà permesso et leverà contratti, decreti e scritture a tutte spese di detti protestati, e piglierà procuratori, avvocati, sollecitatori et farà quanto gli bisognerà per sua difesa, con animo

et intentione di essere reintegrato di ogni spesa da detti notificati et da ciascuno di loro e loro beni, protestando loro di ogni suo danno, spesa et interesse patito e da patirsi in ogni miglior modo e domanda notificarsi il presente atto a ciascuno delli sopra nominati secondo li ordini etc., reservandosi etc., protestando etc. domandando (?) l'officio (?), deducendo (?) in ogni miglior modo.

Presente detto sig.r Galileo et le predette cose farsi domandante nelle parti favorevoli e non altrimenti nè in altro modo.

Adì 19 settembre 1634 exibita. (1)

A petitione et instantia del sig.r Galileo Galilei nel nome e nomi di che nelli atti et di commissione delli Ill.mi signori Luogo Tenente et Consiglieri per S. A. S. nella Republica fiorentina etc.

Bastiano — Donzello delli detti Ill.mi referì a me Cancelliere il dì 13 del corrente mese di settembre di questo anno 1634 havere citato maestro Jacopo Zuccagni sarto; il sig.r Alfonso Broccardi et per lui Gio. Batta Laschi suo Procuratore et per esso accettante, et Giorgio di Luca Fruchi et ciascuno de' predetti che comparischino in cancelleria di detti Ill.mi a vedere una comparsa fatta per detto sig.r Galileo protestatione et notificatione di lite et atti et sue continenze, e tutto acciò non ne possino pretendere ignoranza etc. et dette citationi referì havere fatte in questo modo:

Al detto Zuccagni alla persona.

Al sig.r Alfonso alla bottega del Laschi suo Procuratore.

Al detto Giorgio alla persona di detto Gio. Batta Laschi il dì 18 stante, quale disse per questa volta accettare per detto Giorgio al quale scriverebbe che faccessi un procuratore che lo difendessi in causa.

Non ci riuscì per ora di trovare altri documenti relativi a questa lite; nè sappiamo se ad essa si riferisca una scrittura legale stesa di pugno di Galileo intorno all'anno 1636 (2).

(1) Archivio di Stato di Firenze. — Magistrato Supremo. Atti. 165. Agosto, settembre, ottobre 1634. — Filza 1491, car. 277.

(2) Angelo De Gubernatis. *Carteggio Galileiano. Nuovi documenti inediti per servire alla biografia di Galileo Galilei.* (*Nuova Antologia*, serie II, vol. XVIII, pag. 30). — Roma, tip. Barbèra, 1879.

LXXV.

Ancora dal carteggio del Peiresc.

Ho già avuto ripetute occasioni di accennare ai tesori di notizie per la storia delle scienze, delle lettere e delle arti che stanno racchiusi nel voluminosissimo carteggio di Niccolò Fabri di Peiresc: un primo saggio di estratti, per ciò che concerne Galileo, ne diedi già parecchi anni or sono (1), vi accennai esplicitamente nel « Disegno » della Edizione Nazionale Galileiana, come ad una fonte la quale avrebbe dovuto essere consultata per il compimento del carteggio del sommo filosofo (2), ed in una più recente occasione ho dato alla luce parecchi estratti da quelli fra questi documenti che si conservano nella Biblioteca Nazionale di Parigi (3).

Già in quest'ultima circostanza m'ero giovato grandemente della colossale pubblicazione intrapresa dal Tamizey de Larroque (4), della quale più particolarmente approfitto ora per trarne tutto ciò che di quanto vi si contiene di relativo a Galileo mi pare più importante che sia portato a cognizione degli studiosi.

Di deliberato proposito mi sono poi astenuto dall'aggiungere illustrazioni, perchè, sia per la qualità di corrispondenti, come

(1) *Serie prima di Scampoli Galileiani* raccolti da ANTONIO FAVARO (*Atti e Memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova.* Anno CCLXXXVII (1885-86), Nuova Serie. Volume II, pag. 19-23). Padova, tipografia G. B. Randi, 1886.

(2) *Per la Edizione Nazionale delle Opere di Galileo Galilei sotto gli auspicî di S. M. il Re d'Italia.* Esposizione e Disegno di ANTONIO FAVARO. Firenze, tip. di G. Barbèra, 1888, pag. 31.

(3) *Nuovi Studi Galileiani* per ANTONIO FAVARO. Venezia, tipografia Antonelli, 1891, pag. 221-236.

(4) *Lettres de Peiresc aux frères Dupuy* publiées par PHILIPPE TAMIZEY DE LARROQUE, ecc. Tome troisième. Janvier 1634-Juin 1637. Paris, Imprimerie Nationale, MDCCCXCII.

Lettres de Peiresc publiées par PHILIPPE TAMIZEY DE LARROQUE, ecc. Tome quatrième. *Lettres de Peiresc à Borrilly, à Bouchard et à Gassendi. Lettres de Gassendi à Peiresc.* 1626-1637. Paris, Imprimerie Nationale, MDCCCXCIII.

per l'indole delle notizie da essi somministrate, sarebbe stato soverchiamente difficile il resistere alla tentazione di troppo lunghi commentarî, i quali avrebbero finito per costituire vere e proprie digressioni.

I.

NICOLÒ FABRI DI PEIRESC a GIAN GIACOMO BOUCHARD.

(Bibl. de l'École de Médecine de Montpellier. — Vol. H. 271, car. 205).

[novembre 1630].

Si vous passez à Florence, je crois bien que vous ne vouldrez pas manquer de voir le s.r Galileo, et quand mesmes les soupçons de la maladie de la Toscane vous empescheroient de le voir, vous vouldrez vous enquerir, je m'asseure, de l'estat de la santé de ce personage et des oeuvres qu'il avoit en main, dont je vous supplie trez humblement de me vouloir faire entendre ce que vous en aurez appris, et particullierement concernant le livre du flux et reflux de la mer où il avoit grandement travaillé, et qu'on disoit devoir estre imprimé à Pasques dernieres. Que si cela avoit esté faict, et qu'il s'en peusse recouvrer une coupple d'exemplaires, vous nous obligeriez infiniment de nous ayder à les recouvrer en blanc, plustost que reliez et les baillant à M.r de Bonnaire il r'embourceroit le prix et trouveroit commodité de nous les faire tenir seurement par amys ou par les barques de Martigues on de Marseille (1).

II.

Il PEIRESC al BOUCHARD.

(Bibl. de l'École de Médecine de Montpellier. — Vol. H. 271, car. 210).

5 settembre 1631.

Si vous allez à Florence, je vous prie de revoir encore le S.r Neratius, esperant que vostre peine ne nous sera pas inutile tout a faict. J'ay apprins de certains gentilhommes florentins qui pas-

(1) *Lettres de Peiresc*, ecc. Tome quatrième, ecc. pag. 62.

sèrent icy la semaine passée, que le livre du Galilée du flux et reflux est soubs la presse, qu'il y en avoit un tiers d'imprimé lors de leur despart, et que le libraire se promettoit de l'avoir achevé à la Toussains. Ils m'en dirent tout plein de jolies particularitez qu'ils en avoient veües aux feuilles ja imprimées. Cela sera bon à voir en son temps. Il est par dialogues et disputes pour et contra, sans rien resouldre de la mobilité de la terre et autres problèmes et n'est qu'en italien (1).

III.

Il Peiresc a Pietro Gassendi.

(Bibl. Nationale de Paris. Fonds français, nouvelles acquisitions 5173, c. 18).

26 febbraio 1632.

Le second [Galilei] escrit à M.r Diodati que le corps de son ouvrage est achevé d'imprimer et qu'il n'y a plus à faire que l'epistre et la table; mais quand nous pourrons le voir je ne sçay, si rares sont les commoditez qu'il y a d'avoir quelque chose de ce païs là (2).

IV.

Il Peiresc a Luca Holstein.

(Biblioteca Barberini in Roma. Volume 79, n.° 43).

2 giugno 1633.

Nous avons bien plaint le pauvre Galilée que l'on nous a voulu dire estre debtenu prisonnier au prejudice de bons et valables sauf conduits et des declarations reiterées qu'il avoit faictes aux officiers du Saint Office, de ne vouloir escrire que ce qu'ils auroient approuvé, comme ils l'avoient faict. Vous ne sçauriez croire comme cela esclatte partout, et comme on trouve estrange sa persecution, puisque c'est à ceux qui avoient esté commis à la

(1) Op. cit. pag. 72.
(2) Op. cit. pag. 259.

lecture de son livre qu'il eust fallu s'en prendre, s'il y pouvoit eschoir, plutost qu'à lui. Je pense que ce peres peuvent aller à bonne foy, mais ils l'auront de la peine à le persuader au monde (1).

V.

Il Peiresc al Gassendi.

(Bibl. Nationale de Paris. Fonds français, 12772, c. 79).

12 agosto 1633.

Vous aurez aussy une lettre que m'a escripte le bon P. Athanase Kircher, où il en a transcrit une aultre par lui reçeüe du P. Scheiner de Rome, ou vous serez bien aise de voir a quel poinct monte l'estime qu'il faict de vous, mais bien mortifié aussy de voir ce qu'il y dit du pauvre s.r Galilée, que je plains grandement, ce que je seroys bien d'advis de ne pas divulguer, si vous m'en croyez, pour bons respects, puisque la chose avoit esté tenüe dans Rome si secrette jusques à present. Si cela se doibt publier, il vauldra mieux qu'il vienne d'aultre main que de la nostre (2).

VI.

Il Gassendi al Peiresc.

(Bibl. Nationale de Paris. Fonds français, 9536, c. 222).

28 dicembre 1633.

Je vous remercie encore de ce que vous m'avez appris de l'estat du bon Galilée. Je luy escriroy volontiers un mot, mais je ne sçay comment l'entreprendre, tellement toutes choses sont chatouilleuses de ce costé là (3).

(1) Op. cit. Tome cinquième, ecc., pag. 406.
(2) Op. cit. Tome quatrième, ecc., pag. 342.
(3) Op. cit. pag. 404.

VII.

Il' Peiresc al Gassendi.

(Bibl. Nationale de Paris. Fonds français, 12772, c. 114).

5 gennaio 1634.

... le discours du P. Scheiner marquera touts les moments que vous y requerez, et qu'il ne tardera pas de se mettre au jour, si ce n'est qu'il voulust employer dans le livre qu'il faict *ex professo* contre le Galilée, à qui si vous voulez escrire, je ne pense pas qu'il soit deffendu, puisqu'il n'est en actuelle prixson, et croys qu'il y aura moyen de lui faire tenir voz lettres seurement. Mais je vous conseillerois bien de les concevoir en termes si reservez et si ajustez qu'il y ayt moyen d'entendre une bonne partie de voz intentions, sans que le sens litteral y soit si preciz (1).

VIII.

Il Peiresc al sig.r Dupuy.

(Bibl. Nationale de Paris. Collection Dupuy - Vol. 718, car. 5).

15 gennaio 1634.

Je n'ay pas veu la sentence de l'inquisition contre le Galilei. Car c'est que le sieur Renaudot a, comme je pense, affecté de ne me la pas envoyer nom plus que sa gazette par cet ordinaire aussy peu que celle du precedant, vraysemblablement pour me la faire desirer davantage sur l'occasion de cette sentance; mais j'entends qu'il y en a des exemplaires dans la ville, que nous verrons, je m'asseure, veuille t'il ou non, et quand bien ce sera un jour plus tard que s'il nous en avoit faict l'adresse, il n'y aura pas bien grande perte pour nous..... Une chose vouldroys je bien avoir apprinse de quelqu' un de ses supposts, s'il y eust eu moyen de la penetrer, de quelle part et de quelle main luy estoit venüe cette sentence contre le Galilei.

(1) Op. cit. pag. 410.

C'est sans doubte qu'elle a esté dans Rome tenüe si secrette que l'on n'y en sçavoit rien d'asseuré, parmi les personnes plus qualifiées, hors de ceux qui s'en pouvoient estre meslez. Et fault que ce soit une charité prestée et possible extorquée par la jalousie de quelques uns de ce païs de deça, puis que ces ultramontains ne l'avoient osé faire (1).

IX.

Il Peiresc al Bouchard.

(Bibl. de l'École de Médecine de Montpellier. — Vol. H. 271, car. 228).

27 gennaio 1634.

Je vous envoye une lettre de M.[r] Gassend, et de son ordre je vous faicts l'addresse d'un sien pacquet pour faire tenir, s'il vous plaict, par quelque voye asseurée, au s.[r] Galilée en main propre, s'il est possible, soit qu'il ayt eu la permission de se retirer chez luy, ou bien qu'il soit encores à Sienne chez M.[r] l'Archevesque, où M.[r] de S.[t] Amand me dict l'avoir veu en revenant de ce païs. Et s'il trouve bon de vous respondre, et adresser sa responce aux lettres cy joinctes de ses amys, vous me les pourrez faire tenir, s'il vous plaict, soubs les enveloppes du s.[r] Caval. del Pozzo (2).

X.

Il Peiresc al Gassendi.

(Bibl. Nationale de Paris. Fonds français, 12772, car. 121).

I febbraio 1634.

Je fis tenir par le dernier ordinaire de Rome à M.[r] Bouchard vostre lettre et celle du s.[r] Hortensius avec sa dissertation pour M.[r] Galilée, à qui j'escrivis par mesme moyen, puisque vous m'y engagiez aulcunement, et parce que vous m'aviez pareillement engagé envers ledict s.[r] Hortensius je me resolus aussy de luy

(1) *Lettres de Peiresc*, etc. Tome troisième, ecc. pag. 15.
(2) Op. cit. Tome quatrième, ecc. pag. 98.

escrire et ayant veu par sa lettre qu'il n'avoit encore peu recouvrer les Dialogues du Galilée, je mis ordre de lui en faire tenir un exemplaire, estimant que vous n'en seriez pas marry. Mais pour la lettre que vous escriviez au Galilée, je fis punctuellement executer ceque vous desiriez, et retins vostre autographe que je garderay pour l'amour de vous jusques à ce que vous le veuilliez retirer, n'ayant envoyé qu'une coppie escripte par mon homme, avec l'obmission des troys lignes que vous aviez cottées, en quoy j'ay grandement loüé vostre prudance et vostre franchise tout ensemble. Car selon le temps courant on en eusse peu laisser couller une moitié, mais à la proffession que vous faictes de ne rien dire contre voz sentimentz, il y falloit les derniers mots pour l'interpretation de vostre dire, lesquels pouvoient estre mal prins de personnes mal intentionnées et mal informées de ce qu'il fault sçavoir pour cela en la conjoncture presante, de sorte qu'il vault bien mieux en estre demeuré aux termes generaulx sur lesquels on ne scauroit jamais rien trouver à dire (1).

XI.

Il Peiresc al sig.[r] Dupuy.

(Bibl. Nationale de Paris. Collection Dupuy. — Vol. 718, car. 12).

6 febbraio 1634.

Je seray bien aise de voir aussi la sentence concernant le bonhomme Galilée, que le P. Mercene a laissé échapper de ses mains un peu trop facilement, si c'est de là que l'a tirée le s.[r] Renaudot pour en faire tant de bruict et de scandale contre l'intention mesme des autheurs qui l'avoient tenüe si secrette durant tant de temps, jugeants, comme je pense, qu'il valloit mieux obtenir par la douceur et par la longueur du temps une partie de leur intention que de porter les choses à l'extremité et engager possible trop de gents à chercher des contradictions ouvertes, cappables de faire de plus grands progrez que devant, ainsin qu'il est advenu en tant d'aultres affaires de plus grande con-

(1) Op. cit. pag. 428.

sequance, qui n'eussent esté rien ou beaucoup moings, si on n'y eust procedé avec tant de vehemence (1).

XII.

Il Peiresc al sig.[r] Dupuy.

(Bibl. Nationale de Paris. Collection Dupuy. — Vol. 718, car. 30).

2 aprile 1634.

Je vous renvoye enfin la sentence contre le pauvre Galilée, et y ay joinct un extraict que je vous supplie de ne communiquer poinct hors de ceulx de vostre maison, qu'à M.[r] Luillier, et de n'en pas laisser prendre coppie à personne, pour bons respects qui regardent non seulement la personne du dict sieur Galilée, mais aussy ses amys, et particulierement celuy à qui la lettre estoit escritte, lequel la vous communiquera possible luy mesme un jour. Mais elle avoit esté adressée ouverte à celuy qui nous en a donné cette communication avant que la faire tenir à son adresse, croyant qu'il ne manquera pas de l'envoyer et à vous et possible au bon P. Mercene, mais il luy fault laisser le plaisir tout entier de vous en faire part quand bon lui semblera, sans que vous fassiez semblant, s'il vous plaict, de l'avoir veüe, car je sçay bien que l'autheur a grand interest et desir que cette relation ne coure pas, et il luy en pourroit mezadvenir tost ou tard, ce qui empeschera peult estre celuy à qui la lettre est escritte d'oser la faire voir à persone. C'est pourquoy je n'ay pas voulu manquer de vous en faire part en toute façon (2).

XIII.

Il Gassendi al Peiresc.

(Bibl. Nationale de Paris. Fonds français, 9536, car. 239).

20 ottobre 1635.

Je n'ay point manqué de cercher la lettre de M.[r] Galilei touchant l'invention du père Linus, mais asseurement elle n'est

(1) Op. cit. Tome troisième, pag. 28.
(2) Op. cit. pag. 73.

point demeurée icy et je la vous ay sans doute renvoyée avec un grand fagot d'autres. Je seroy bien regretteux qu'elle fust perdue, parce que je n'ay point aussi retenu de memoire de l'invention du mesme Galilei approchante à mon advis de celle de l'autre. Mais il se pourra faire que vous la rencontriez quelque jour quand vous y penserez le moins (1).

LXXVI.

Intorno alla prima pubblicazione della sentenza contro Galileo.

Intorno alla grandissima diffusione data alla sentenza pronunziata contro Galileo io mi sono intrattenuto con moltissimi particolari in altra occasione (2), nella quale ho impugnata la affermazione del Martin, che asserì il testo vero esserne stato stampato a Liegi nel 1633 (3). A tale affermazione era stato assai probabilmente indotto il Martin dalla erronea interpretazione data ad una frase d'una lettera del Descartes nella quale si accenna ad una « patente sur la condamnation de Galilée, imprimée à Liège le 20 septembre 1633 » (4); e quanto appieno io fossi nel vero rimase luminosamente dimostrato quando finalmente si trovò la « patente » (5) menzionata dal Descartes e si riconobbe esser cosa affatto diversa dalla sentenza propriamente detta.

La quale del resto, come risultà da recentissime ricerche, sarebbe stata pubblicata per la prima volta, se anche non affatto integralmente, in lingua francese, e nel corso dell'anno stesso 1633

(1) Op. cit. Tome quatrième, pag. 556.

(2) *Miscellanea Galileiana Inedita.* Studi e ricerche di ANTONIO FAVARO. Venezia, tip. di Giuseppe Antonelli, 1887, pag. 97-112.

(3) *Galilée, les droits de la science et la méthode des sciences physiques* par TH. HENRI MARTIN. Paris, librairie académique Didier et C.ie, 1868, pag. 397. Cfr. anche pag. 134, 208, 252.

(4) *Oeuvres* de DESCARTES. Tome VI, pag. 245-246.

(5) *Notification de la condamnation de Galilée datée de Liège, 20 septembre 1633 publiée par le nonce de Cologne dans les pays rhénans de la Basse Allemagne.* Texte d'après une copie manuscrite avec remarques du docteur G. MONCHAMP. Saint-Trond, E. Moreau-Schouberechts, imprimeur-libraire, 1893.

nel quale fu pronunziata. Di una copia di tale traduzione andiamo debitori alla squisita gentilezza del sig.[r] Leopoldo Delisle, amministratore generale alla Biblioteca Nazionale di Parigi, e noi siamo ben lieti di poterla qui appresso riprodurre. Essa è tratta dal « Recueil des Gazettes nouvelles et relations de toute l'année 1633 dedié au Roy par Theophraste Renaudot. Paris, au bureau d'adresse, 1634 » e precisamente si trova essa alla pag. 531, alla fine del n.° 122 dell'anno 1633.

Per debito di scrupolosa giustizia aggiungerò che della esistenza di questa traduzione fui per la prima volta reso edotto da una nota apposta dal Ch.[mo] Ph. Tamizey de Larroque ad una lettera del Peiresc al Dupuy (1). Alla riproduzione del documento sono nella fonte citata premesse le seguenti parole: « Voilà pour les affaires de la guerre. Voyons-en une entre les mathématiciens. Pour ce que dans l'une des conferences tenües en ce bureau le 29 d'octobre dernier, et avant que nous sceussions ce qui en avoit esté decidé par le S. Siege, il fut disputé du mouvement de la terre, j'ay creu estre obligé de vous mettre ici la sentence rendüe dès le 22 juin dernier côntre Galilée, fauteur de cette opinion, mais qui n'a esté publiée que vers la fin de cette année (2). Et pour empescher que desormais cette question ne soit plus controversée: Nous etc. » Ed ora, ecco senz'altro la riproduzione del documento in questione:

« Nous Gaspar, du titre de S.[te] Croix en Jerusalem, Borgia. Fr. Felice Sentivo (3), du titre de S.[te] Anastasie, dit d'Ascoli. Guido, du titre de S.[te] Marie du peuple, Bentivoglio. Fr. Desiderio Scaglia, du titre de S.[t] Charles, dit de Cremone. Fr. Antonio Barberino, dit de S.[t] Onofrio. Laudonio (4) Zacchia, du titre de

(1) *Lettres de Peiresc aux frères Dupuy* publiées par PHILIPPE TAMIZEY DE LARROQUE. Tome troisième. Janvier 1634-Juin 1637. Paris, imprimerie nationale, MDCCC.XCII, pag. 15. — Quivi però è inesattamente riferito che il documento in questione si trovi nella Gazzetta dell'anno 1634.

(2) Di qui per verità parrebbe risultare che la sentenza fosse già edita, per quanto la parola « pubblicare » si presti a diverse interpretazioni: ad ogni modo ci terremo a constatare che tale pubblicazione è la « prima » allo stato presente delle nostre cognizioni a tale proposito.

(3) Centino.

(4) Laudivio.

S.t Pierre ez liens, dit de S.t Sixto. Berlingerio, du titre de S.t Augustin, Gessi. Fabritio du titre de S.t Laurent in pane e penna (1), Vecospi (2); tous prestres. Francesco Barberino, du titre de S.t Laurent en Damas, et Martio de S.ta Maria nova, Ginetti; diacres, par la misericorde de Dieu cardinaux de la S. R. E. et spécialement députez pour estre inquisiteurs géneraux de la sainte foy apostolique.

Comme ainsi soit que toy, Galilée, fils de Vincent Galilée, Florentin, aagé de 70 ans, ayes esté dénoncé de l'an 1613 (3) à ce Saint Office, pour ce que tu tenois pour véritable la fauce doctrine enseignée par aucuns, que le soleil soit le centre du monde et immobile et que la terre ne l'estoit pas, mais se remuoit d'un mouvement journalier, que tu enseigneois cette doctrine à tes disciples et l'escrivois aux mathématiciens d'Allemagne tes correspondans: avois fait imprimer un livre des taches du soleil et publié autres escrits, contenant la mesme doctrine, qui est aussi celle de Copernic (4). Les Théologiens et Docteurs ayans trouvé cette opinion non seulement absurde et fausse en philosophie, mais du moins erronée en la Foy. Ensuite de quoy, dès le 29 (5) Février 1616 dans la sacrée congrégation tenue devant Sa Sainteté, il fut décrété que l'Eminentissime Cardinal Bellarmin mettroit ordre que tu quitterois entièrement cette fausse opinion; A faute de quoy, le Commissaire du dit Office t'en feroit commandement, avec défense de l'enseigner jamais à aucun autre, ni de la soustenir, à peine de prison. En exécution duquel decret, le jour ensuivant, après benignes et familières remonstrances du dit Cardinal Bellarmin a toy faites dans sa maison, le dit commissaire assisté de notaire et tesmoins, te fit les commandemens et defenses sus dites, ausquels ayant promis d'obeir, tu fus envoyé, et un décret fait par cette congrégation, censurant les livres qui traitoient de telle doctrine contraire à

(1) perna.

(2) Verospio.

(3) 1615.

(4) Fin qui la traduzione è quasi testuale. Il periodo seguente abbrevia; poi riprende la traduzione testuale o quasi.

(5) 25.

la sainte escriture (1). Toutesfois, il a naguères paru un livre imprimé a Florence sous ton nom, intitulé *Dialogue des deux systemes du monde de Ptolomée et de Copernic,* auquel tu défens encore les mesmes opinions. C'est pourquoy nous t'avons appellé de nouveau, et sur tes confessions, recognoissances et productions, par sentence definitive rendue dans nostre tribunal, du conseil et avis du R. P. Maistre de la sacrée Théologie, et des Docteurs de l'une et l'autre loy, après l'invocation du S. nom de Jesus et de sa glorieuse mère tousiours Vierge, Entre le magnifique Carlo Syncero, Docteur ez deux loix, procureur fiscal de ce saint Office, demandeur et accusateur, d'une part; Et toy, Galilée, accusé et icy present, d'autre (2). Disons, prononçons et sententions que toy, Galilée, t'es rendu fort suspect d'hérésie, ayant tenu cette fausse doctrine du mouvement de la terre et repos du soleil, et que l'on pouvoit defendre comme probable une opinion après avoir esté declarée contraire à l'Escriture. Conséquemment, tu as encouru toutes les censures et peines des sacrez canons, desquels neantmoins nous te deslions, pourveu que dès maintenant, avec un coeur sincère et une foy non feinte, tu abjures, maudisses et detestes devant nous les sus dites erreurs et heresies, et toute autre erreur et heresie contraire à l'Eglise. Et toutesfois, afin que ta grande faute ne demeure tout à fait impunie, que tu sois plus retenu à l'avenir et serves d'exemple aux autres: Nous ordonnons que les Dialogues sus dits seront prohibez par Edit public: que tu seras emprisonné dans les prisons du dit S. Office, à nostre arbitre. Et pour penitence salutaire, t'enjoignons de dire trois ans durant une fois la semaine les sept psaumes penitentiaux: nous reservans la faculté de modérer, changer ou lever, en tout ou en partie, les sus dites peines et penitences.

A quoy le dit Galilée acquiesça le mesme jour, abjurant, maudissant et detestant la sus dite erreur de voix et par escrit dans le Couvent de Minerve: et promit à genoux, la main sur les saints evangiles, de n'aller jamais à l'encontre de la sentence sus dite.

(1) A partire di qui la traduzione nuovamente abbrevia e in modo notevole.
(2) La conchiusione che qui segue è data quasi testualmente.

LXXVII.

Procura di Galileo al figlio Vincenzio.

Affinchè la raccolta dei documenti galileiani, la quale, conforme il già fissato disegno, dovrà corredare la Edizione Nazionale delle Opere del sommo filosofo, riesca, per quanto è possibile, completa, noi siamo andati raccogliendo tutti i materiali a tale uopo necessarî: ne fa parte una procura di Galileo al figlio Vincenzio (1) la quale qui appresso riproduciamo:

In Dei Nomine Amen. Anno D. N. J. C. ab eius salutifera Incarnatione Millesimo sexcentesimo trigesimo nono, Indictione septima, die vero decima sexta mensis Junii, Urbano Ottavo Summo Pontifice et Ser.mo Ferdinando 2.do Magno Etruriae Duce feliciter Dominantibus.

Actum Florentiae in populo Spiritus Sancti in via quae dicitur su la Costa a S. Giorgio et in Domo infrascripti D. Vincentii de Galileis, praesentibus infrascriptis testibus:

Dominico q.m Marci de Bianchis et
Petro q.m Pauli de Ferrinis et
Ludovico q.m Thommae de Faloppis.

Pateat omnibus etc. qualiter constitutus admodum Illustris D. Galileus q.m D. Vincentii de Galileis sponte citra revocationem et omni etc. fecit et constituit etc. eius Procuratorem etc. admodum illustrem D. Vincentium de Galileis eius filium Juris Universi Doctorem praesentem et acceptantem etc. generaliter in omnibus et singulis causis agendum, causandum et defendendum etc. item ad petendum et exhigendum a quavis persona, loco, comuni, societate et universitate omnes summas pecuniarum et rerum quantitates debitas et in futurum debendas, et de exactis et receptis finiendum etc. Item specialiter et expresse ad nomen et pro dicto Domino Constituente petendum et exhigendum a

(1) Archivio Notarile di Firenze. — Rogiti di Andrea del Salvetto, 1639, car. 137 *r.* n.° 175. — Un esemplare se ne trova tra i « Nuovi Acquisti Galileiani » della Biblioteca Nazionale di Firenze sotto il n.° 38.

Monte Pio Civitatis Florentiae et eius Ministris fructus pecuniarum exhistentium super dicto Monte in faciem et creditum dicti Domini Constituentis decursos et decurrendos et pariter a depositeria Suae Celsitudinis Serenissimae solitas provisiones dicti Domini Constituentis decursas et decurrendas et ad faciendam quibusvis Dominis Ministris quietationem in eo modo et forma, et prout necesse erit. Item quoad debitores pensionarios et alios dicti Domini Constituentis solvere recusantes faciendum quascumque executiones, tam reales quam personales et sic factas licentiandum etc. et in praedictis faciendum omnia et singula requisita necessaria et opportuna, etiam si talia forent quae mandatum exhigerent magis speciale et generale etc. Dantes etc. Promittentes etc. Iurantes etc. Rogantes etc.

Ego Andreas del Salvetto q.m Gabrielis filius, Civis et notarius publicus florentinus de praedicto mandati Instrumento rogatus fui et in fidem me subscripsi.

Coll. per me Vincentium Peronum.

Joannes Bonius senator et conservator vidit.

LXXVIII.

Intorno alla pubblicazione dei lavori galileiani sopra i pianeti medicei.

Alla squisita gentilezza del prof. Ferdinando Jacoli vado debitore della comunicazione d'una lettera inedita di Eugenio Albèri al prof. Ottaviano Fabrizio Mossotti e concernente la *vexata quaestio* degli autografi galileiani relativi alle osservazioni ed ai calcoli dei pianeti medicei.

Col consenso del prof. Jacoli, il quale ne possiede l'autografo, dedico uno di questi miei *Scampoli* alla pubblicazione di tale documento, tanto più interessante perchè, precedente all'ordinamento definitivo di quei preziosi materiali, rispecchia esattamente ciò che a quel tempo se ne pensava.

Ecco senz'altro la lettera.

« S.r Professore.

Ripensando a tutta questa faccenda dei lavori Galileiani intorno le Medicee, io ho formato un criterio di quel che a me

paia ora convenirsi, il quale credo bene e conveniente renderle noto.

Consta ora che la fatica di Galileo intorno i Satelliti di Giove, ritenuta dal Viviani sino al Libri per distrutta, esiste nei Mss. Palatini.

Esistendo, ritengo che sia obbligo di chi ha assunto di condurre l'edizione completa delle Opere di Galileo il pubblicare anche questa, qualunque possa essere la sua utilità nel presente stato della scienza.

Sarà sempre una curiosità scientifica non meno importante di quel che sarebbe un nuovo componimento che si trovasse dei primi tempi della lingua, o qualche pittura di Simon Memmi e di Cimabue, da cui nessun giovamento ritraggon forse le arti, ma che pur si raccolgono con amore, non solo per averne la storia, ma per rendere giustizia a quei primi genitori dell'arte e delle lettere, senza i quali nè Dante nè Raffaello sarebbero stati.

E questo mi sembra tanto più vero nel concreto caso dei lavori Galileiani intorno le Medicee, in quanto che si tratta di uno dei più grandi uomini del Mondo, e di una delle più capitali scoperte nel regno dell'Astronomia. E non so chi non fosse per riguardare, non solo con riverenza, ma con amore i successivi studi e tentativi fatti in tale materia da un tanto Uomo, e dei quali possiamo seguire il successivo sviluppo dalla famosa osservazione del 7 gennaio 1610, che fece aperta a Galileo questa nuova ricchezza dei cieli, fino al 27 ottobre del 1619, che tutte abbiamo in quella scomposta vacchetta. Che se questa edizione delle opere di Galileo dovesse essere risguardata dal punto di vista della utilità che ne possa oggi derivare alla scienza, sarebbe, com' Ella m' insegna, S.r Professore, da ritenersi quasi tutta per inutile; e il medesimo dicasi di tutti gli altri antichi classici in scienza.

Secondo, adunque, questa mia maniera di vedere, che oso credere non erronea, parmi che tutta la questione debba vertere sul modo della pubblicazione. Intorno a che il P. Inghirami, il S.r Bianchi, il S.r Bianchi (*sic*), del quale Ella ha potuto apprezzare la capacità, ed io siamo venuti in questo convincimento, che nessun criterio definitivo possa stabilirsi finchè questa materia non sia prima ordinata come si è da noi incominciato a fare, ricopiando ogni osservazione e calcolo per schede, e classificandole

nell'ordine degli anni, mesi, giorni ed ore, e non senza aver prima percorso con ogni diligenza tutti i calcoli contenuti nel codice V della stessa parte 3.ª, i quali, o alcuni dei quali, ponno offerirci chi sa quanta comodità a scoprire veramente fin dove e per quali vie Galileo in quest'ordine di operazioni sia giunto.

Non le dissimulo per altro che, salvo a modificare o anche abbandonare del tutto questa idea che son per esporre, se la successione dei lavori ce ne desse motivo, io inclinerei a pubblicare nel loro rigoroso ordine tutte le osservazioni, calcoli e correzioni successive, e raccoglier poi le osservazioni, ridotte all'ultima correzione di Galileo, (giacchè talune portano tre o quattro di tali correzioni) in tavole, o mensuali, o bimestrali, o semestrali o annuali, secondo il numero loro, le quali rimarrebbero sempre, a mio avviso, un venerabile monumento delle fatiche dello scopritore di questo fatto e dello stato della scienza a quel tempo, indipendentemente dall'utilità vera anche oggi emergente da quante possono esservi osservazioni di occultazioni o altre che nessuno di noi ha finora potuto per avventura afferrare in quel laberinto.

E quanto ho detto dei lavori di Galileo intendo dire di quelli del Renieri. Mi è sembrato, S.r Professore, un obbligo nel presente stato delle cose esporle questo mio modo di vedere: dal che voglia ripetere la importunità di questa scrittura.

Passo al bene di rassegnarmele con sentimenti di profonda stima

Firenze, addì 16 aprile 1843.

Suo devotissimo servitore
E. Albèri. »

LXXIX.

Appendice seconda alla « Libreria di Galileo ».

« Quanti libri abbia posseduto Galileo, ed a quali autori egli si sia principalmente ispirato apparisce a prima giunta tutt'altro che agevole di stabilire in modo perfettamente determinato, poichè, se nei primi suoi studi, in gran parte tuttora inediti e quasi affatto ignorati, egli fece grande sfoggio di erudizione, in Galileo

adulto dell'erudizione se ne trova pochissima o punta. Anche Erone e Seneca, che pure erano i suoi Autori, non gli rammenta quasi mai: e degli antichi solo fa grazia di ciò a Platone, ad Euclide e ad Archimede. Eppure in più di una occasione, ed in particolare allorchè si tratta di qualcuna tra le questioni di priorità, le quali in tanto numero e con tanta acrimonia vennero sollevate a proposito degli scoprimenti galileiani, si affaccia spontaneamente il problema, alla soluzione del quale noi abbiamo tentato di recare col presente lavoro un qualche contributo ». Queste parole io premetteva otto anni or sono ad un mio lavoro nel quale sotto il titolo di « La Libreria di Galileo Galilei » (1) m'ero sforzato di trarre dalle opere di Galileo e dalla sua corrispondenza tutte le possibili indicazioni relative ai libri che il sommo filosofo possedette. Ero arrivato per tal modo a compilare un catalogo di ben 521 opere, ed a quel primo lavoro facevo seguire pochi mesi dopo una appendice (2) di altre 17 opere, comprendendovi pure la indicazione di esemplari, i quali nei rispetti galileiani presentassero alcunchè di notevole.

Un lavoro di simil genere non poteva certamente riuscire di primo colpo completo, e già nel dare alla luce quella prima appendice io annunziavo di sentirmi dalla accoglienza che gli studiosi vollero fare a' miei tentativi incoraggiato a proseguire le indagini per discoprire gli elementi i quali permettano di stabilire con l'appoggio di sempre maggiori documenti quali furono i libri che passarono per le mani di Galileo e che costituirono realmente la biblioteca da lui posseduta. Queste ulteriori indagini non riuscirono infruttuose, e perciò mi trovo già in grado di far seguire alla prima una seconda appendice contenente altre indicazioni, nella esposizione delle quali mi richiamo pur sempre a quelle contenute nei lavori precedentemente pubblicati intorno allo stesso argomento, usando delle medesime notazioni per indicare le fonti alle quali mi riferisco.

(1) *La Libreria di Galileo Galilei descritta ed illustrata* da ANTONIO FAVARO. Roma, tip. delle scienze matematiche e fisiche, 1887.

(2) *Appendice prima alla Libreria di Galileo Galilei descritta ed illustrata* da ANTONIO FAVARO. Roma, tipografia delle scienze matematiche e fisiche, 1887.

Non ho bisogno di aggiungere che sarò particolarmente grato a tutti coloro che vorranno venirmi in aiuto sia con rettifiche alle notizie da me fornite, sia con nuove indicazioni, poichè soltanto col concorde concorso di tutti coloro che si occupano di studi galileiani può sperarsi il raggiungimento pieno e completo del fine che mi sono proposto.

---

1 bis. — Vogliamo prender qui nota del notevolissimo esemplare di questa opera posseduto dalla R. Biblioteca Riccardiana di Firenze, segnato col n.° 10243, il quale ha la seconda carta costituita dalla bozza di stampa corretta nel *verso* di pugno di Galileo.

---

2 bis. — Rimanga qui memoria dell'esemplare posseduto dalla Biblioteca Universitaria di Padova ed ivi contrassegnato con la notazione « S. N. 11910 » notevole per recare la dedica autografa « Al M. Ill.re S. Riccardo Villobeo, l'Autore ». — Di questo personaggio ci siamo occupati nella occasione della solennità celebratasi in Padova per il terzo centenario cattedratico di Galileo. Cfr. Stemmi ed inscrizioni concernenti personaggi galileiani nella Università di Padova per A. Favaro. *Padova, Stab. Prosperini,* 1893, pag. 13-14. — On monuments to Cambridge men at the University of Padua. By G. H. Darwin M. A. (Reprinted from the Cambridge Antiquarian Society 's Proceedings and Communications for 12 march, 1894, pag. 339-343).

---

49 bis. — Prolusio philosophica habita in Pisarum celeberrimo Atheneo XI mensis Nov. 1633 a Hieronimo Bardio, ecc. antequam ad Platonem et Aristotelem explicandos accederet. — *Pisis, in aedibus Francisci Tanaglii,* 1634.
[A. X, 2].

---

57 bis. — Thomae Gianinii ferrariensis in patrio gymnasio primi philosophiae doctoris. De mentis humanae statu post hominis obitum, disputatio aristotelica. Ad Horatium Spinulam S. R. E. Cardinalem amplissimum, Ferrariae legatum et Genuae archiepiscopum. — *Patavii, MDCXIIII, apud Nicolam Albanensem ad signum S. Caroli.*
[Mss. Gal. Par. I. Tomo VII, car. 145].

---

97 bis. — Galilaeo Galilaeo linceorum duci, philosophorum primo, Jacobus Gaufridus salutem. — *Bononiae, typis Clementis Ferronij,* 1631.

[Mss. Gal. Par. I. Tomo X, car. 27].

---

105 bis. — Eclipticae synodus futurae anno Domini 1605 die 12 octobris. Aemulatio numerica. Ex arduis hypothesibus, sed fere prorsus inexorbitantibus Tichonis Brahe astronomiae instauratoris. Ad long. Venetiarum suppos. P. 32, n. 30. Hilarij Altobelli S. Theol. Doct. atque mathematicarum amatoris. — *Veronae, typis Angeli Tami,* 1604.

Un esemplare di quest'opera con la dedica autografa a Giovanni Antonio Magini è posseduto dalla Biblioteca Universitaria di Padova ed ivi contrassegnato con la notazione B.ª 631. 21; ed abbiamo voluto prenderne nota perchè, attese le ottime relazioni dell'Altobelli con Galileo, non dubitiamo che a questo pure ne avrà mandato un esemplare.

---

110 bis. — Discorso di Lodovico delle Colombe nel quale si dimostra che la nuova stella apparita l'ottobre passato 1604 nel Sagittario non è cometa, nè stella generata, o creata di nuovo, nè apparente: ma una di quelle che furono da principio nel cielo, ecc. — *In Firenze, nella stamperia del Giunti* 1606. *Con licenza de' Superiori.*

Un esemplare di quest'opera, senza segnatura, ma che al tempo in cui me ne fu resa nota l'esistenza era collocato provvisoriamente tra i manoscritti, era posseduto dal Principe D. Baldassarre Boncompagni, ed esso appartenne sicuramente a Galileo, perchè porta una interessante postilla di suo pugno, la quale stimiamo opportuno di qui riprodurre. Sul margine della pag. 48 e precisamente di fronte alle lin. 18-28 si legge infatti scritto di mano del sommo filosofo: « Vedi che il moto del cristallino, se è participato con lo stellato, non può mutar le sue parti rispetto alle stelle fisse; et se non ha participato dalla sfera stellata, come si è conosciuto tal moto? » Nel rovescio del primo cartone della legatura è un attestato firmato da Luigi Passerini, bibliotecario o prefetto della Biblioteca Nazionale di Firenze a dì 24 gennaio 1873, nel quale si asserisce, la riferita postilla essere di mano di Galileo.

---

117 bis. — De cometis libelli tres. I. Astronomicus, theoremata continens de motu cometarum, ubi demonstratio apparentiarum et altitudinis cometarum qui annis 1607 et 1618 conspecti sunt, nova et παράδοξος. II. Physicus, continens physiologiam cometarum novam et παράδοξον. III. Astrologicus, de significationibus cometarum annorum 1607 et 1618. Autore JOHANNE KEPLERO Sac. Caes. Majest. Mathematico. — *Augustae Vindelicorum, typis Andreae Apergeri, sumptibus Sebastiani Mylii, bibliopolae augustani,* MDCXIX.

[Mss. GAL. Par. I. Tomo XIV, car. 146, 150].

---

123 bis. — GUIDIUBALDI E MARCHIONIBUS MONTIS. Problematum astronomicorum libri septem. — *Venetiis, apud Bernardum Juntam, Jo. Baptistam Ciottum, et socios,* MDCVIIII. Superiorum permissu.

[F. II, 357-358].

---

127. — ERICII PUTEANI. De longitudinum locorum diorthosi a Michaele Florentio Langreno, mathematico regio, anno ∞.IↃC.XX.VIII Bruxellae inventa, ad Saxonem a Finia V. N. Regi Catholico in Conc. Status et arcano a secretis Epistola. (Senza note di stampa, ma data « Lovanii in arce » IV Kal. Maj. ∞.IↃC.XXXI).

[A. X. 384].

---

166 bis. — JOANNIS REMI, Quietani, Matthiae Imperatoris medici et mathematici, libellus de cometa anni 1618. — *Oeniponti,* 1618.

[C. 162].

---

187 bis. — Molto probabilmente GALILEO possedette tutta intera la raccolta dei *Discorsi astrologici* di GIOVANNI ANTONIO ROFFENI, poichè, così grande era la devozione di questo verso il sommo filosofo, che non avrà mancato di fargliene omaggio. Dalle fonti dirette abbiamo potuto trarre il documento che certamente quattro di essi, che registrammo sotto i numeri 184-187, fecero parte della libreria di GALILEO. A questi quattro devesi aggiungerne un quinto per la espressa menzione che ne troviamo in una lettera di GALILEO a CESARE MARSILI sotto il dì 17 aprile 1632 [A. VI, 391], dalla data della quale ci sembra poter conchiudere che il *Discorso* in questione sarà stato quello appunto per l'anno 1632, il quale purtroppo, non ostante le più diligenti indagini, non ci riuscì di trovare. Intorno a questi *Discorsi* del ROFFENI era anzi nostra intenzione stendere un apposito lavoro, ma disgraziatamente non ci riuscì di trovare se non i seguenti:

Bibl. Nazionale di Firenze. — 1609, 1610, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1626, 1637.
» » V. E. in Roma. — 1614, 1625.
» Casanatense in Roma. — 1624, 1630, 1636, 1637.
» Universitaria di Bologna. — 1619, 1621, 1622, 1623, 1636.
» Comunale di Bologna. — 1613, 1638, 1644.
» Estense di Modena. — 1621.
» Marucelliana di Firenze. — 1622.
» Nazionale Marciana in Venezia. — 1642.
Biblioteca del Principe D. B. Boncompagni in Roma. — 1611, 1616, 1618, 1627, 1634, 1646.
Biblioteca del Prof. P. Riccardi in Modena. — 1648.

---

219 bis. — VITELLIONIS mathematici doctissimi, de natura, ratione et proiectione radiorum visus, luminum, colorum atque formarum, quam vulgo Perspectivam vocant, libri X. — *Norimbergae,* 1551.

Un esemplare di quest'opera, postillato di pugno di GALILEO, trovasi registrato sotto il n.° 2022 del *Catalogo di una ricchissima e preziosa biblioteca di opere appartenenti alle scienze matematiche ed affini* in vendita a prezzo netto alla libreria D. G. Rossi. *Roma, Dario Giuseppe Rossi,* 1891.

---

275 bis. — GUIDI UBALDI E MARCHIONIBUS MONTIS. De Cochlea libri quatuor. — *Venetiis, apud Evangelistam Deuchinum,* MDCXV.

[F. II, 357-358. — A. VIII, 13].

---

480 bis. — Relazione del viaggio e della presa della città di Bona in Barberia, fatta per commessione del Sereniss. Granduca di Toscana in nome del Serenissimo Prencipe suo primogenito, dalle galere della Religione di Santo Stefano il dì 16 settembre 1607, sotto il comando di Silvio Piccolomini, Gran Contestabile di detta Religione, et aio del medesimo Prencipe. — *In Firenze, nella stamperia de' Sermartelli,* MDCVII. Con privilegio.

[F. II, 278].

---

480 ter. — Epigrammata in virorum literatorum imagines, quos ill.mus eques Cassianus a Puteo sua in biblioteca dedicavit. Cum appendicula carminum. — *Romae, excudebat Ludovicus Grignanus,* MDCXLI.

[A. VII, 356].

---

488 bis. — Simonis Starovolsci. Scriptorum polonicorum ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ, seu centum illustrium Poloniae scriptorum elogia et vitae. — *Venetiis, MDCXXVII, apud haeredes Damiani Zenarii.*

[A. X, 323, 329].

DAI GIAMBI DI ANDREA CHÉNIER

SAGGI

del socio effettivo E. TEZA

Eh bien, fais-moi donc vivre et cette horde impure
Sentira quels traits sont les miens.

Giambi sono codesti nell'andatura, che ascende, come dicono i maestri; solo che, al confrontarli con le usanze elleniche, con quelli archilochei, poichè si parla di frecce, non avvelenate ma bene aguzze contro ai cittadini guasti, s'avrebbe a dirli epódi; poichè ad un verso maggiore tiene dietro quello piccino (1). Alla lettera, con poche sillabe di meno, e serbando la giacitura delle rime, si poteva anche in italiano fare quello che in francese volle il Chénier: solo restavano altri scogli da evitare, e quelle parole che, sonate una volta in una lingua sorella, non trovano sempre eco fedele, nè sbandire si possono. Il ritratto, serbando i contorni, mutava il colore. Resta, nella stíchica che ho prescelta, il moto vario dei numeri, e il baciarsi interrotto delle rime; ma sparisce ogni ombra di strofa, di ordinato ritorno ad una stessa armonia: così si spegne e l'arte greca e l'arte francese (2).

(1) Quello ha dodici sillabe, e questo ne ha otto. Le rime s'incrociano.

(2) Prendo dall'edizione del 1879 (*Oeuvres poëtiques*, II, 301). Nella serie degli *Iambes*, questi versi che rifaccio hanno il numero XI. Dico *Giambi* e avrei potuto dare loro il nome di *Selva*.

GIAMBI.

Come all'ultimo raggio, e quando spira
l'ultima auretta, vien più bello il giorno,
tento, ai piè del patibolo, la lira
a cui mai forse non farò ritorno.
5 E forse, innanzi che, a sessanta passi
girando in cerchio, l'ora,
col piè sonante, vigile trapassi
il luccicante smalto che s'indora,
il sonno della tomba
10 sull'occhio mio già piomba;
forse, al verso che imprendo, una seconda
metade, al verso altiero
la prima non seconda
che mi coglie del fato il messaggero.
15 I negri d'ombre negre evocatori,
dentro a turpe coorte,
vanno gridando già dannato a morte
il nome mio per lunghi corridori.
Là, solo, a lenti passi, in mezzo a' rei
20 che si serrano intorno, i versi miei
aguzzo sul delitto,
fiacchi custodi e difensori al dritto;
ma la rima al mio labbro si contrasta
ed, avvinte le braccia,
25 una spada sovrasta
ed urta e preme i miei compagni e caccia:
qui nelle estreme angosce,
pria che volasse la novella rea,
ognun mi conoscea,
30 nessun più mi conosce.
Troppò vissi! — Di nobile baldanza
quali esempi, e di onore,
e di maschia costanza,
dolci ad intatto cuore?
35 e, sulle inique teste disdegnosa,

quale Temi tremenda? o pïetosa
lacrima, o quale sovvenir più fido
al beneficio e d'amistà qual pegno
santo faran mai degno
40 quest'ermo infetto lido
di un umano desio?
La livida paura è solo Iddio
in sulla terra e la viltate ed ebbre
voglie, e maligna febbre ......
45 Ahi, siam tutti codardi!
Ecco che al tetro mondo
dono l'ultimo addio. Perchè mai tardi
a liberarmi, o morte? Il grave pondo
dei mali non sopporta,
50 cede vinto il cuor mio. —
No, no,: viver vogl'io,
poichè a virtute la mia vita importa;
chè onesto petto e saggio,
o tra' ceppi o sull'orlo dell'avello,
55 vittima dell'oltraggio,
erge la fronte, la parola avviva,
e orgoglio generoso il fa più bello.
Che se scritto è nel cielo ch'io non viva,
come al cielo domando,
60 stringendo in pugno scintillante il brando,
intinta nell'inchiostro e dentro al fiele
un'altra arma fedele,
in aspra e lunga guerra,
servirà questa terra.
65 Giustizia, Verità, nell'alta sfera,
se la mia mano o 'l labbro o il più nascoso
de' miei pensier la lucida e severa
fronte fe' corrugar: se il furïoso
incalzare de' tristi e 'l riso atroce,
70 e se beffarda ingiurïosa voce,
e dello scellerato
il denso incenso e vile
vi turbò mai, così che acuto stile

v'abbia in lunga ferita il cor piagato,
75 mi salvate! Salvate questa mano
cui nulla al mondo arretra
che possa, e non invano,
scagliar le vostre folgori!
un amante salvate chi vi vendichi!
80 Ahi morire, non vuota la faretra!
e non tutti calpesti,
dentro al lor fango intrisi,
e trafitti ed uccisi,
questi sgherri funesti,
85 carnefici di leggi imbrattatori,
e foschi della patria traditori,
che s'addonta al servaggio dei banditi,
vermi pasti nei corpi imputriditi!
O mio dolce tesoro,
90 o penna, o fiele, Iddii della mia vita,
solo per voi non moro;
come la pece ignita
tra le vene ritenta,
la fiaccola ridesta mezzo spenta.
95 Il dolore mi preme, ma pur vivo:
per voi dalle mie pene
la speranza del bene
sovra l'ali mi porta; di voi privo,
come a veleno livido, non visto,
100 al dente del dolor l'anima mia
che serpa e 'l morda, in preda io doneria;
poichè, oppressi gli amici, e in seggio il tristo
mentitore omicida
che i buoni agita e guida,
105 sotto scettro di bronzo, a dura sorte
od al laccio di morte;
nell'onta del prostrarmi a quell'abietto
giogo, saria la vita
già tutta isterilita
110 o da me volto il mio pugnale al petto.
Nessun commove la severa Clio

sovra i giusti scannati
che alle vedove e a' figli sconsolati
dia ristoro l'istoria,
115 vendetta alla memoria?
E, frementi quei perfidi ladroni,
all'immagine negra che li pinge,
nei baratri d'inferno non si spinge?
Non fia che, tra' demoni,
120 il triplice flagello dunque attorca,
e vindice lo scuota
su schiene insanguinate e lo percuota?
sputi su' nomi ed alla turpe forca
levi il sorriso e il canto?
125 Cessa, mio cuore, il pianto,
tu pregno d'odio e a' giusti amico forte;
ma virtù pianga il dì della mia morte.

Nessuno dirà che la nostra sia generazione di infingardi e di smemorati: tanti sono, col lunario in mano, a celebrare la gloria dei trapassati, con le parole coi libri coi monumenti. C'è scambio di cortesia: e, chi bene consideri, vedrà che vince nella gara colui che sta nel sepolcro, dal quale lentamente, tutto polvere ed ombra egli si leva, per predicare ai quattro venti i nomi degli ignoti suoi lodatori. Chi farà la storia coi documenti potrà dire la verità alle altre generazioni del novecento; e dei discorsi fatti e non fatti, meravigliarsi: e indagare bene addentro, anche per questa strada, che cosa sia, nella umana natura, la nobiltà e la riconoscenza, che cosa sia la pusillanimità. Se ha forza il tiranno, nella vita di città o di chiesa, non si rammentano con feste le vittime che caddero un giorno, o sotto una scure o dentro ad un rogo, regnanti gli illustri predecessori di lui: se ne fa chiasso, senza paura, quando è spodestato. Il tiranno d'Europa è figliuolo di quello che poteva quasi ogni cosa nella Francia, e tutto a Parigi, nel 1794: il nonno morto aveva carnefici suoi, dentro al tribunale e al piede della forca: era signore, briaco di sangue, con due soli sentimenti nell'anima fatta negra, la vendetta e l'invidia. I servi umili de' suoi eredi hanno paura

di suscitarne di sotterra le vittime. I morti non tornano più, diceva il Barrère: ma se tornassero?

Martedì scorso, il 19 del mese *fiorito* (1), come dicevano quei feroci accademici, compiva un secolo da quando cadde sul palco la testa di Antonio Lorenzo Lavoisier. Non vorrei accusare i chimici di Francia, e quelli del mondo: ma forse non se ne sono avvisti che leggendo in silenzio le istorie della scienza: e anche il silenzio sarebbe segno di rispetto, se tra i fumi delle storte non si dileguò tutta l'ombra gloriosa.

Fra due mesi, il 25 del *riscaldatore,* verrà un giorno che rammenta, fra quei misfatti un altro misfatto, la morte di Andrea Chénier (2). La Francia *non aveva bisogno* di gloria, o negli orti della scienza, o nei giardini della poesia: strappava di terra i suoi alberi, spiccava con la radice i suoi fiori. I poeti si cantano da sè: ai nipoti resta solo raccoglierne le parole, ridirle nella casa loro, interpretarle fra gli stranieri con affetto e con riverenza.

E ancora si dovrebbe melanconicamente aggiungere che, passati i cento anni, in questi stessi primi giorni del maggio, s'alza di nuovo la mannaia, non di assassini, ma di giudici che difendono il diritto; e invece di un grande scopritore delle leggi di natura, cade uno scellerato, che dei trovati della chimica, imparando o insegnando, usa contro ai suoi cittadini, i quali male farebbero a perpetuarne, anche nella esecrazione, il turpe nome. La scure è alzata e sospesa: o con iniqua crudeltà, o con una indulgenza che non rassicura.

(1) Leggevo a' colleghi indulgenti il 13 maggio 1894.

(2) Per brevità posso ora rimandare ad una lista di nomi, o de' morti sul patibolo o dei fuorusciti, nei foschi giorni del Terrore. (Cfr. *Académie des sciences morales. Séances et travaux,* 1895, CXLIV, 471. *L'Institut de France, son origine* etc. par le comte de Franqueville).

IL SIGILLO STORICO DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA

NOTA DEL SOCIO EFFETTIVO

Prof. CARLO F. FERRARIS

I.

Il sigillo storico ora usato dall'Università di Padova in seguito ad autorizzazione data dal Ministero dell'Interno, su parere conforme della Consulta araldica, il 16 aprile 1894, è il seguente:

La targa in capo contiene lo stemma di Padova (croce rossa in campo d'argento); quella a destra è divisata colla figura di S. Caterina martire e cimata da uno svolazzante col motto DD. IVRISTARVM: quella a sinistra è divisata colla figura del Cristo risorgente e cimata da uno svolazzante, corrispondente all'altro, col motto: DD. ARTISTARVM. Nell'esergo (rosa) sta la leggenda: SIGILLVM VNIVERSITATIS PATAVINAE, da leg-

gersi coi due motti precedentemente ricordati: in basso sta la data della fondazione MCCXXII: la leggenda è divisa dal campo con un circolo perlato.

Avendomi persone coltissime espresso, in cortese colloquio privato, alcuni dubbi sulla perfetta corrispondenza del sigillo alle storiche tradizioni universitarie, ho pensato di aggiungere alcune osservazioni a quelle già fatte in miei precedenti scritti (1) per giustificare compiutamente l'opera mia di ricomposizione del sigillo storico.

II.

Col sigillo io mi proposi di ricordare:

1° la data più probabile della fondazione dello Studio;

2° il Comune di Padova, che coi suoi atti contribuì efficacemente a dargli vita ed ove ebbe permanentemente sede;

3° l'unità dell'ente ed in pari tempo la storica distinzione fondamentale interna di esso in due Università, l' *Universitas Iuristarum* e l' *Universitas Artistarum.*

Per la data della fondazione prescelsi quella accettata dalla maggior parte degli storici, il 1222.

Per ricordare il Comune di Padova bastava adottarne lo stemma, come fu fatto. Avvertirò di passaggio che anche nei sigilli di non poche Università straniere si trovano o la data della fondazione o lo stemma del Comune, ove hanno sede, o l'una cosa e l'altra. Altre poi vi hanno inserta l'immagine del Principe fondatore: ora pel nostro Studio, che appartenne al gruppo delle Università *civiche,* essendo il fondatore rappresentato in certo modo dal Comune di Padova, posso ben a ragione addurre anche quello straniero esempio per giustificare l'opera mia, l' inserzione dello stemma padovano nel sigillo.

1 Vedi la mia memoria « Il sigillo storico dell'Università di Padova » negli *Atti del R. Istituto Veneto* 1893-94, serie 7ª, tomo 5°, pag. 1157-1165, e la mia relazione sull'anno accademico 1893-94 stampata nell'*Annuario della R. Università degli Studi di Padova per l'anno scolastico 1894-95* (Padova 1895) pag. 8-13.

III.

Per rappresentare l'*Universitas Artistarum* è certo che dovevasi scegliere l'immagine del Cristo risorgente collo stendardo nella mano sinistra e benedicente colla destra. Che egli fosse ab antico il patrono degli scolari artisti risulta incontestabilmente dal fatto che la loro Università ne pose e ne conservò sempre l'immagine in tutti i simboli suoi, mazze, stemmi e sigilli (1).

Gli è vero che il *Sacrum Collegium Theologorum,* quando si costituì nel seno dell'Università degli Artisti, volle avere un sigillo a sè: ma l'immagine del Cristo risorto e trionfante rimase vuoi sulla mazza, portata dai bidelli nella solennità e simboleggiante l'intiera Università artista (2), vuoi nel sigillo di essa, ed ogni dubbio a tal proposito è tolto dagli Statuti dell'Università degli Artisti del 1465, ove nel primo libro si legge secondo il testo stampato nell'edizione del 1496 (3):

« *De sigillo Universitatis.* LXI. Statuimus, ut Universitas pro « suo sigillo: quo instrumenta privilegia, et litterae quas in uni« versitate scribere contigit (4) signētur (5), sit imago Domini

(1) L'Università artista celebrava anche solennemente negli ultimi secoli la festa di S. Tommaso d'Aquino e la prescrizione relativa forma una rubrica speciale degli Statuti: vedi ad es. la rubrica 43 del libro 2° degli Statuti editi nel 1648. Ma non risulta mai che egli sia stato chiamato *patrono,* come vedremo invece essersi fatto dagli scolari giuristi per S. Caterina martire.

(2) Vedine l'incisione nell'opera del Tomasini, *Gymnasium patavinum* (Udine 1654), pag. 64.

(3) Il Rashdall, nella recente grande opera *The Universities of Europe in the Middle Ages* (Oxford 1895), parlando della Università di Padova, scrive: the *Statuta Dominorum Artistarum Achademiae Patavinae* belong apparently to 1486 (vol. II°, parte 1ª, pag. 10). Basta aver sott'occhio la edizione di tali Statuti citata nel testo per accorgersi che tale affermazione è inesatta. Infatti alla fine del libro terzo si legge: *Laus Deo Finis. Milles. CCCC.LXV* e segue il decreto del Doge *Christophorus Mauro* che li conferma, datato *die.* XIIII. *Martii. indictione.* XIII. *M.CCCC.LXV.* Poi vengono i *Nova Statuta,* approvati dal Doge *Augustinus Barbadico* con decreto datato *die.* X. *Iulii. indictione.* XIIII. M.CCCC.LXXXXVI. Dunque gli Statuti sono del 1465 con addizioni del 1496.

(4) *Contingit* nelle edizioni 1607 e 1648.

(5) *Signentur* nelle edizioni 1595, 1607 e 1648.

« nostri Iesu Christi gloriosa ex sepulchro resurgentis, sicuti pin-
« gitur cum vexillo crucis rubae (1): sit majoris quantitatis quam
« ducatus figurae rotundae, circa quod ex litteris antiquis sint
« scripta haec verba: Sigillum universitatis (2) philosophorum
« et medicorum Studii patavini, vel similis sententiae ».

Non ho potuto per verità riscontrare se tale prescrizione si trovi nelle antiche redazioni degli Statuti anteriori al 1465, perchè nessuna ho potuto procurarmene: ma essa corrisponde talmente alle tradizioni dell'Università artista, del resto assai conservatrice nei suoi ordinamenti, che lo si deve affermare con tutta sicurezza fino a prova contraria, tantopiù da che gli Statuti del 1465 sono nulla più che una revisione degli Statuti preesistenti, revisione già in parte compiuta (come risulta dalla introduzione e dal cap. 45 del libro 3°) nel 1461 dal rettore *Ludovicus Podocatharus* e non vi è il minimo accenno a mutazioni introdotte nel sigillo, che sicuramente l'Università già adoperava. Si rinviene poi immutata la rubrica stessa nelle edizioni del 1589, del 1595, del 1607 e del 1648 (3), che si possono vedere nella nostra Biblioteca universitaria. Solo è a notarsi, che, nelle due ultime, alle parole *figurae rotundae* è aggiunta una nota, la quale dice: *nunc est figurae similis ovi ut differat a sigillo DD. Iuristarum,* proprio quindi la forma riprodotta, con alcune varianti nel contorno, sul frontispizio della edizione del 1607, nella storia del Tomasini (4) e in una stampa

(1) *Rubrae* nella edizione 1648.

(2) Nelle edizioni del 1607 e del 1648 prima della parola *philosophorum* stanno i DD. (dominorum).

(3) Questi Statuti sono anche notevoli per mostrare quanta varietà di designazioni si usava per indicare l'intiero Ateneo e le sue parti. Gli Statuti editi nel 1496 sono intestati: *Statuta Dominorum Artistarum* ACHADEMIAE PATAVINAE. — Nella citata rubrica 61 del loro libro 1° si dice: *Universitatis philosophorum et medicorum* STUDII PATAVINI. — Quelli editi nel 1589 e nel 1595 portano in fronte: *Statuta almae Universitatis D. Artistarum et Medicorum* PATAVINI GYMNASII. — Quelli del 1607 dicono: *Statuta almae Universitatis DD. Philosophorum et Medicorum cognomento Artistarum* PATAVINI GYMNASII. — Infine quelli editi nel 1648, più solennemente e compiutamente di tutti, hanno: *Statuta et Privilegia almae Universitatis D. D. Philosophorum, Medicorum ac Theologorum cognomento Artistarum celeberrimi* ARCHIGYMNASII PATAVINI.

(4) Op. cit. pag. 66.

applicata a molti volumi del nostro Archivio antico contenenti atti dell'Università degli Artisti.

Dunque non vi è dubbio possibile sul contenuto del sigillo dell'Università artista. Ed anche potrei aggiungere che sul contenuto del sigillo speciale dei Teologi esiste qualche incertezza. Il Tomasini scrive (1): *est sigillum Collegii theologorum cum effigie S. Hieronymi ejusdem Collegii Patroni:* ma poi ci presenta nella pagina seguente, in un'incisione, un sigillo a forma di mandorla, coll'immagine del Cristo dall'ombilico in su, nudo, sorgente dal sepolcro, coronato di spine e con una grande aureola, da cui emanano raggi riempienti quasi intieramente la parte interna del sigillo limitata dall'esergo, nel quale sta la scritta: *sigillum theologorum.* Quale delle due immagini era dunque incisa sul vero sigillo?

Ma se anche tale incertezza, aggiunta agli argomenti sopra addotti, non ci avessero consigliato di trascurare, nella ricomposizione del sigillo universitario, quello dei teologi, occorre considerare che la distinzione dei filosofi e medici dai teologi riguardava piuttosto i professori e dottori che non gli scolari, ed ancora che l'esistenza, solo parzialmente di fronte al Rettore autonoma, del Collegio dei Teologi non aveva rotta la grande unità dell'*Universitas Artistarum* come corporazione di scolari, tale essendone il carattere fondamentale; così simbolo di questa non era e non poteva essere che l'immagine del suo antico e permanente patrono, il Cristo risorgente. E questa fu inserta nel sigillo rinnovato.

IV.

Il problema fu più difficile a risolversi rispetto all'*Universitas Iuristarum.* Ma anche qui la scelta dell'immagine di S. Caterina martire per simboleggiarla è perfettamente corrispondente alle tradizioni universitarie.

Occorre fare un po' di citazione di documenti.

(1) Op. cit. pag. 65

Nel libro sesto degli Statuti dell'Università dei Giuristi del 1331, con addizioni anche posteriori, si legge (alla rubrica 31) (1):

De sigillo Universitatis. Rubrica.

« Scire debet citramontanorum rector, quod Universitas habet « sigillum, quod ultramontanorum rector penes se tantum digno- « scitur conservare, ex cujus rei facto consequitur, quod citra- « montanorum Universitas pro necessitate caret [ejusdem] exer- « cicio atque usu, ultramontanorum Universitate inde pro volun- « tatis libito copiam optinente. Unde hoc videtur michi necessario « faciendum, videlicet quod ut Universitas cytramontanorum pro- « prium habeat sigillum constituatur, cui[us] pro voluntate recto- « rum omnes habeant copiam pleniorem ».

Leggiamo ora subito quanto sta scritto negli Statuti dell'Università dei Giuristi del 1463 (2):

« Sigila Universitatum nostrarum olim duo esse consueverunt, « eo videlicet tempore, quo citramontanorum Universitas ab ul- « tramontanis divisa erat. Nunc autem in signum vere unionis « unum tantum sigilum esse statuimus: et sit in eo ymago do- « mini nostri Iesu Christi in ea majestate et forma, in qua se- « renissimum ducale dominium Venetorum, sub cuius suavissima « umbra viget hoc studium paduanum, in suis duchatis imprimi « fecit » (3).

Da questi due documenti risulta con tutta certezza:

1° che ab origine l'Università dei Giuristi aveva un solo sigillo, sulla cui forma e contenuto però io nulla ho potuto rin-

(1) Pag. 521 dell'edizione datane dal Denifle, *Die Statuten der Iuristen - Universität Padua vom Iahre 1331* nel vol. VI (1892) dell'*Archiv für Literatur - und Kirchen - Geschichte des Mittelalters* (Freiburg i. B.).

(2) Cioè nel libro 3°, cap. 3°, ed al foglio 55 del manoscritto conservato nel Museo civico di Padova. Cito secondo la lezione datane dal Gloria, *Donatello fiorentino e le sue opere mirabili nel tempio di S. Antonio di Padova* (Padova 1895), pag. 15.

(3) Tali parole sono riprodotte nel cap. 3° del libro 3° degli *Statuta spectabilis et almae Universitatis Iuristarum Patavini Gymnasii* stampati a Padova nel 1551 (nel frontispizio sta 1550, ma la prefazione del rettore *Paulus Michael Vincentinus* ha la vera data, il 1551); essi sono gli Statuti del 1463, riveduti nel 1485 e nel 1549.

venire nell'Archivio universitario e negli storici dell'Università: esso era custodito dal Rettore degli Ultramontani;

2° che nel 1331 o in quel giro di tempo, per togliere gli inconvenienti derivanti dall'essere unico il sigillo, mentre due erano i Rettori, si formò un secondo sigillo consegnato al Rettore dei Citramontani;

3° che questi due sigilli, dei quali pure non ho potuto accertare la forma ed il contenuto, durarono in uso fino al 1463, nel quale anno si ritornò all'unico sigillo;

4° che in questo nuovo unico sigillo si inserì l'immagine di Gesù Cristo, non nudo, come nel sigillo degli Artisti, ma vestito di paludamento lungo tutta la persona, con un libro nella mano sinistra, benedicente colla destra, col capo circondato da aureola, con due righe di stelle disposte ad ellissi, metà a destra e metà a sinistra, dalla testa ai piedi della figura, l'immagine insomma del Cristo in gloria, come si può vedere dall'incisione che del sigillo diede il Tomasini (1). L'adozione della immagine del Cristo in gloria non fu fatta però continuando o rinnovando una tradizione universitaria, ma per imitazione, come dice esplicitamente il secondo dei testi sopra citati, del conio dei ducati (2) della Repubblica Veneta, che nel sigillo è perfettamente riprodotto. L'Università così riconosceva in certo modo il nuovo Governo succeduto sul principio del secolo ai Carrara (3) e gli manifestava la propria gratitudine per l'incremento avuto dalla sua liberalità e saggezza. Ma si trattava, quanto al contenuto del sigillo, di una vera e propria novità, perchè, come vedremo, quell'immagine non rappresentava punto il patrono dell'Università giurista.

(1) Op. cit. pag. 66.

(2) Sono quelli piccoli d'oro da mezzo, da uno e da due zecchini, e quelli piccoli d'argento da un quarto di zecchino. In quelli maggiori sia aurei che argentei l'immagine del Cristo è riprodotta con una piccola variante: nella mano sinistra porta un globo sormontato da una croce invece che un libro: però non mancano anche pezzi, in cui porta il libro e non il globo.

(3) Se anche si volesse sostenere che l'unico sigillo del 1463 non fosse una completa novità, ma uno dei due prima usati dai Rettori giuristi, non si potrebbe in nessun modo crederlo anteriore al 1405, perchè soltanto in tale anno cessò la signoria dei Carraresi, i quali non avrebbero certamente permesso che l'Università imitasse esattamente nel suo sigillo la moneta di un altro Governo, ostile per giunta.

E si potrebbe anche apporsi al vero asserendo che, dovendosi sostituire un solo sigillo ai due precedenti, si abbia avuto ricorso allo spediente di crearne uno affatto nuovo, imitando le monete dello Stato, piuttostochè eliminarne uno e conservare l'altro dei preesistenti, il che avrebbe potuto apparire un'ingiustificata preferenza e destare opposizioni.

Ignorando ad ogni modo il contenuto dei sigilli anteriori al 1463, se io avessi proposto di adottare, come simbolo dell'Università dei Giuristi, il sigillo creato *ex-novo* in tale anno, io avrei posto in non cale il periodo anteriore al 1463 della storia del nostro Studio, mentre l'adozione dell'immagine del Cristo risorgente per l'Università degli Artisti ci riportava per lo meno all'epoca della costituzione di questa cioè ai primi anni della seconda metà del secolo XIV. Avrei così messi insieme due simboli non corrispondenti cronologicamente.

Vi è poi un fatto curioso.

Le citate parole, relative al sigillo, degli Statuti dei Giuristi del 1463 riprodotte ancora nell'edizione del 1551, sono sparite da tutte le edizioni posteriori alla revisione degli Statuti fatta nel 1562 dal Rettore *Petrus Macciolenus bergomensis* e nel 1564 dal Rettore *Ioannes Zamoscius polonus,* i quali dicono nella introduzione (1): *multa quae obsoleta erant delevimus,* dimodochè si potrebbe supporre che fossero *obsoleta* anche le disposizioni relative al sigillo, se essi le radiarono.

Ma tale ipotesi non regge, perchè esiste nel Museo Civico di Padova un unico esemplare di quel sigillo colla figura del Cristo in gloria e la data 1657, il che prova che esso nella seconda metà del secolo XVII rimaneva ancora in uso quale fu ordinato nel 1463.

Ad ogni modo per poter risalire anche per l'Università dei Giuristi, come fu fatto per quella degli Artisti, all'epoca più remota che si potesse e dovesse, cioè a quando si stabilì la storica distinzione delle due Università, al secolo XIV, rimaneva un solo spediente: inserire nel nuovo sigillo, per raffigurare l'Università dei Giuristi, l'immagine del Santo patrono antico e permanente di essa, proprio come fu fatto per l'Università degli Artisti.

(1) Vedi pag. 2 della 3ª impressione degli Statuti riveduti, fatta nel 1588.

E l'immagine si presentava spontaneamente, quella di S. Caterina martire.

Che essa fosse patrona dei Giuristi già *ab antico* non può più negarsi dopo la pubblicazione dello Statuto, che forma l'ultima addizione al libro 5° degli Statuti del 1331 dell'Università dei Giuristi (1). Esso è intestato: *Nos Iohannes de Ungaria, prepositus Strigoniensis, dominorum ultramontanorum famosi studij Paduani rector et nos Iacobus de Burgisellis de Fano in jure canonico licenciatus, dominorum citramontanorum venerabilis studii Paduani rector, universis et singulis venerabiibus doctoribus et scolaribus in dicto studio commorantibus salutem* ecc.

La rubrica dello Statuto è: *De festivitate sancte Katherine scolarium patrone per Universitatem cum cereis et candelis processionaliter honoranda.*

Poscia incomincia lo Statuto:

« Christiane religionis devocio auctori suo tunc grata est, « cum spontaneo cordis amore, ex cujus fonte cetera progre- « diuntur, noscitur emanare. Idcirco, cum pre cunctis scolares « scienciam erga deum affectantes, a quo omne bonum, omne « donum omnisque sapiencia procedit, ad cunctos sanctos ipsius « et potissime sancte Katherine Christi sponse scolariumque pa- « trone, ut divina gracia eorum precibus conservetur, specialem « universa[le]mque devocionem ac affeccionem gerere debeant « et habere teneantur: requisito itaque premissorum intuitu et « prius habito solempniter debito et uniformi consensu Universi- « tatis ejusdem dominorum ultramontanorum et citramontanorum « et consciliariorum ipsius, ordinamus, decernimus et statuendo « disponimus atque mandamus [et] statuimus ut singulis annis « festum prefate sancte Katherine ad ecclesiam ipsius positam « in civitate Padue in porta pontis curvi in die, quo eius festum « celebratur, hora celebracionis missarum, rectores qui pro tem- « pore fuerint, cum cereis non acscensis vel cum alia solempni- « tate per Universitatem processionaliter celebretur » ecc.

Segue una serie di prescrizioni sul cerimoniale, sull'obbligo dei dottori giuristi e degli scolari di partecipare alla solennità, pena una multa, ecc.

(1) Si trova nella citata edizione Denifle, pag. 511-513.

E poi troviamo la data dello Statuto: « Datum Padue in « communi nostro auditorio Universitatis predicte a Nativitate « Domini nostri Iesu Christi millesimo III^c LXXVII, indiccione « decima quinta, die lune decimo sexto mensis novembris, et pon- « tificatus sanctissimi in Christo patris et domini domini Gregorij « undecimi sacrosante Romane et universalis ecclesie pape dignis- « simi anno sexto (1) », quindi proprio il 16 novembre 1377.

Adunque il patronato di S. Caterina martire per l' *Universitas Iuristarum* fu, come ora direbbesi, ufficialmente confermato nel 1377 dal predetto Statuto: e dico *confermato,* perchè dal contesto, ove la Santa è chiamata già *scolarium patrona,* risulta che essa era già prima come tale riconosciuta: lo Statuto regolò soltanto più minutamente le cerimonie della festa patronale.

E il patronato durò nei secoli posteriori, come lo provano gli Statuti dell'Università dei Giuristi, ove sta scritto costantemente: *statuimus ut singulis annis festum S. Catherinae processionaliter Scholarium patronae per Universitatem celebretur* e ciò tanto nel cap. 34 del libro 2° degli Statuti stampati nel 1551, quanto nel cap. 23 del libro 2° degli Statuti riveduti alle date sopra indicate, e ristampati nel 1588, 1638, 1645, 1674 e 1676, edizioni tutte che si trovano nella nostra Biblioteca universitaria.

Potrei aggiungere che l' immagine scolpita della Santa sta ancora oggi a testimoniare il suo patronato sopra le colonne fronteggianti la porta maggiore e chiudenti l'atrio del palazzo universitario.

V.

La conclusione del mio discorso è ora pienamente provata.

Adottando nel sigillo l' immagine di S. Caterina martire per simboleggiare l' *Universitas Iuristarum* e quella del Cristo risorgente per simboleggiare l' *Universitas Artistarum* sono risalito il più e meglio, che si potesse e dovesse, verso le origini del nostro Studio e cioè fino alla seconda metà del secolo XIV, al solenne e decisivo momento, nel quale divenne definitiva la distinzione dello Studio in quei due enti, ed ho scelto i simboli dav-

(1) Gregorio XI fu eletto papa nel 1371.

vero permanenti e perfettamente storici della vita di quelli considerati nella loro organica unità interna ed in pari tempo come le due grandi parti dello Studio.

Ed anche pella leggenda e pei motti scritti sugli svolazzanti ho adottati i caratteri in uso nel secolo XIV, cosicchè il sigillo è una ricostruzione che presenta una compiuta esattezza ed unità storica anche nei minimi particolari.

Credo quindi del tutto meritata l'approvazione data a quel sigillo dalla Consulta araldica e la sua adozione come sigillo ufficiale dell'Università nostra. E colla certezza di aver fatto cosa rispondente alle tradizioni universitarie, esprimo l'augurio che quel sigillo possa accompagnare la esistenza dello Studio nostro almeno per altrettanti secoli quanto esso già ne conta, e possa sempre ornare atti così gloriosi come quelli che gli diedero meritamente fama mondiale.

UMORISMO E PELLE

RETROCESSIONI - IPOTESI VECCHIE - VERITÀ NUOVE

MEMORIA DEL SOCIO EFFETTIVO

Prof. ACHILLE BREDA

La dermatologia, attesa la esteriorità dell'organo che contempla, i nuovi mezzi forniti ai numerosi, alacri, suoi cultori dai rami medici affini, e dalle scienze ausiliarie, ha, in questi ultimi anni, di molto progredito: le cause delle malattie della pelle non sono però ancora tutte conosciute; quelle accettate da talune scuole sono tutt'altro che indiscutibili, nè da tutti si è preso un partito definitivo a proposito di taluni vecchi preconcetti, quali, ad esempio, la teorica delle temute retrocessioni morbose. Intorno a quelle prime, vanno stabilendosi alcuni fatti, che possono fornire materia a giudicare di queste: e degli uni e dell'altre merita se ne parli.

I medici antichi, ignari dell'anatomia della pelle, delle funzioni che la fregiano, della generale patologia, della stretta colleganza fisio-patologica della cute colla intera economia, riguardavano la pelle come un insensibile involucro dell'organismo; come un ricettacolo passivo della scoria, degli escrementi morbosi di esso; il segnacolo, l'avvisaglia di vizî più profondi; una guarentigia, se malata, per la salute di organi e visceri giudicati più nobili; l'ilota della costituzione; la vittima senza diritti dei quattro umori fondamentali patogeni, oltrecchè degli errori del malato ed, eventualmente, pur anche del medico. Le

scoperte geniali di Malpighi, Valsalva, Morgagni, Mascagni, Santorio intorno al mirabile contesto; la portata di talune sue funzioni, le proteste di solitari, l'ecclettismo raffazzonato dallo ingegno poderoso di Boerhaave, le dottrine geniali e meccaniche e vitalistiche, che agitarono la seconda parte del passato secolo, non crollarono le ipotesi umorali; cosichè nel 1777 il fondatore della dermopatologia francese, il Lorry, poteva affermare nocivi alla pelle la bile acre, la bile corrotta (atrabile degli antichi) la linfa, il siero acre, il muco, l'umore scrofoloso, il latte ed il grasso inagriti ecc. e reputava « *morbos omnes cutis in umoribus sedem figere* » e « *per leges physicas probari posset, impossibile difficile esse, ut stante vigenteque morbo cutis depuratorio, alia causa allium accersat morbum* » e che « *a simili depurationi possit etiam podagra persanari* », e che « *fere omnibus haec perpetuo metuenda repercussionis alaea* » ripercussione riscontrata possibile « *apud omnes Evi medicos* »... « *formidata pariter ab omnibus, saepe nec praevertenda nec per artem eluctabilis* ». Avverte che essa « *vel subita est vel fit sensim et per gradus* », causa di morte nel primo caso, addivenendo solo origine di spavento nel secondo; concetti fondamentali tutti questi in pieno accordo con quelli raccolti e sanciti, 2000 anni prima, dal saggio di Coo; concetti alla portata delle intelligenze le più modeste, e che, pur in appresso, persistettero radicati nella mente del popolo e mantennero acceso il pensiero dei medici che maggiormente ve li ribadirono.

In Francia dominarono ognora. Si considerassero separate gotta e reumatismo, o fossero assimilate e fuse (Bazin ed Hardy); vi avesse una diatesi erpetica (Hardy), oppure si ammettesse una malattia costituzionale artritica ed una erpetica (Bazin); fosse questa ultima una individualità autonoma, oppure una risultante bastarda e secondaria della scrofola, artritismo e sifilide (Pidoux 1861 al 1864); la si ritenesse forma degenere dell'artritismo (Guenau de Moussy), o risultasse l'erpetismo da una accolta di prodotti escrementizî nel sangue (urati, ossalati, ippurati, xantina, creatina ecc.) motivata da perturbazione isolata o simultanea della nutrizione e della orinazione (uricemia di Gigot-Suard, 1870-75), si amoreggiò sempre più volentieri coll'umorismo, piuttosto che colle dottrine meccaniche e vitalistiche. Più recente-

mente si rinneghino le teorie di Bazin come oggidì al Saint-Louis di Parigi o si dia posto maggiore al reumatismo, come fanno Besnier e Bouchard; o si calcoli maggiormente la influenza della gotta, si è tuttora agli umori, che si concede, pur con formule nuove, colla impronta cioè di un vagheggiato ed in parte raggiunto positivismo, una notevole coefficienza nella genesi dei morbi della pelle. Ora per quanto si ammetta dal Guibout (1883) e da altri molti, che una qualunque diatesi possa essere attenuata, arrestata nella sua evoluzione ed anche guarita; sebbene, a confessione dei più ritrosi, il campo delle metastasi in generale debba essere notevolmente ridotto; in onta che a parlare di retrocessioni in altri incontri, nei quali le si ammettevano ciecamente (così quella del latte a spiegare l'insorgere della febbre puerperale), ci sarebbe da attirarsi poco gradito giudizio, tuttavia persone autorevolissime, Besnier, Brocq, Thibierge ecc. nei loro lavori, anche i più recenti, vi si trattengono nei riguardi delle dermatosi, e con accento di grave convinzione.

Giovi però immediatamente avvertire, che mentre da una parte le indeterminate ipotesi dei chimiatri, si sono precisate in formule di biochimica; dall'altro si è reso limitatissimo il numero delle dermatosi, che si presumono atte a retrocedere. Ma per valutare l'intrinseco dei due, termini necessita esporre talune premesse.

La pelle, che difende l'organismo colle sue sensibilità, impermeabilità e collo scambio respiratorio, concorre altresì a liberarnelo da detriti organici varî, complessivamente il doppio di quelli che escono attraverso il polmone; vi può uscire acqua perfino per un sessantaquattresimo del peso del corpo. Fuggono attraverso la pelle alcune materie gazose, cloruri, fosfati ecc.; varî composti organici (palmitina, stearina, colesterina, acidi grassi - specialmente formico buttirico, acetico, propionico, caprilico - traccie di albumina simile a caseina; prodotti orinosi - oltre al 0.10 % - tra i quali perfino, eccezionalmente, acido urico ed urea (1) ed acidi biliari). Nel sudore fetido dei piedi si riscon-

(1) Hanno constata la presenza della urea nel sudore Schattin, Drasche, Treitz, Hirschsprung, Kaup, Jürgensen; e dell'acido urico Tichborne, Schattin, Drasche. Quella della urea è stata osservata nella occlusione intestinale, ne-

trarono leucina, tirosina ed ammoniaca e, nelle stadio sudorale delle intermittenti, si rinvenne un buttirato acido di calce, nella febbre puerperale l'acido lattico, ecc. Stampano la loro traccia sulla pelle (1) come fuoriescono la digitale, l'aconito, la santonina, la morfina, l'atropina, il fosforo, la pilocarpina, il mercurio l'arsenico, il cloralio, l'iodio, il benzoe, i balsamici, la chinina, ecc. Arrossamenti, trasudazioni, pigmentazioni segnalano la presenza o l'uscita di siffatti corpi.

Come poi sanno suscitare modificazioni sulla pelle le attività offese dell'asse cerebro spinale, del sistema del gran simpatico, dei nervi periferici, delle cellule soprarenali, della tiroide ecc.; altrettanto, solo per vie e con modi meno oscuri, ve le segnano i turbamenti dello apparato digestivo; quelli concernenti il lavorio intimo, incessante dei più diversi elementi anatomici; la presenza di microrganismi e tossine infettanti; le offese degli organi escretori incaricati della epurazione dell'organismo.

Alcune sostanze improprie o peggio tossiche introdotte cogli alimenti o svoltesi da questi, o derivate dai prodotti di secrezioni fisiologiche, o da putrefazione intestinale, per via diretta od attraverso a sconcerti funzionali, si accusano con fioriture alla pelle. Notisi che gli alimenti, anche i più innocui in apparenza, come la carne, possono diventare tossici per le materie minerali, in prima linea la potassa, e che lo estratto di carne putrefatto nello intestino, può riuscire mortale, come possono addivenirlo le feci per la potassa e l'ammoniaca loro; meno invece per i loro principî organici, compresi gli alcaloidi (2). Le fermentazioni digestive poi, sopratutto le intestinali, determinano eritemi, orticarie, pruriti, eczemi, foruncoli, ecc.; predispongono alle affezioni suppurative (Bouchard). La occlusione intestinale chirurgica può, secondo Humbert, determinare: meteorismo, vo-

frite scarlattinosa, avvelenamento per fosforo, mielite acuta, cancro uterino; più spesso nel mal di Brigt, cholera, nefrite suppurativa. Annuncia di solito la morte in 2-5 giorni. Si ebbe guarigione in un caso di nefrite scarlattinosa.

(1) I glomeruli sudorali non sono semplici filtri, ma organi dializzatori delicati, sotto controllo nervoso (Renaut).

(2) La putrefazione intestinale sviluppa: acido carbonico, idrogene, idrogene solforato, carburo d'idrogene, azoto, ammoniaca, fenolo, scatolo ecc.

mito, dolori, abbassamento della tensione arteriosa, prostrazione, collasso, tinta terrea e perfrigerazione della pelle. Lepine e Daniele Mollière, in un caso di occlusione intestinale, notarono fenomeni simulanti la intossicazione per atropina, cioè, rossore scarlattiniforme, midriasi, accelerazione del polso. Si vuole, per converso, che le persone abituate da lungo tempo alla diarrea, soffrano, tosto che quella venga a cessare (1).

Elaborazioni nocive, conseguenti auto-intossicazioni, con lesioni della pelle, partono altravolta dal lavoro di reintegrazione e disintegrazione, di neoformazione e disfacimento, da parte di quelle efimere mollecole viventi, che sono le cellule degli organi e visceri diversi. Predisposizioni ereditarie; turbe trofiche acquisite e nella consuetudine allargate ed accresciute, riescono a ingenerare o a non distruggere principî che turbano il bilancio della economia ed impressionano del pari la tela cutanea, lastra sensibilissima. I fattori che rallentano gli scambi; che intorpidiscono la combustione o ne la esagerano fuori misura, occasionano la presenza nel sangue dell'acido urico, che non è tossico; dell'ammoniaca, che circola dal luogo di produzione sino al fegato, dove, per sintesi, viene trasformata in urea, che è di quella 22 volte meno tossica, e che in sè riassume pressochè intero il detrito organico. Nella offesa del commercio intimo trovano loro radice la gotta ed il diabete mellito. Questo riverbera sulla cute l'asteatosi, il prurito, l'acne, flogosi catarrali flemmonose e necrotiche, dovute anche al prosperare più facile, per il fatto della glicemia, non solo del bacillo della tubercolosi e del pneumococco, ma anche degli stafilococchi piogeni. Si tradisce alla pelle la gotta mediante eritemi, eczemi, eresipele, foruncoli; come si rivela d'altra parte il reumatismo acuto con sudori (aventi un odore caratteristico), con eritemi nodosi, ed emorragie.

Queste ed altre malattie, da alterato ricambio, ledono maggiormente la pelle se è turbata la circolazione fecale o la funzionalità dei polmoni e più ancora dei due massimi emuntorî il fegato ed i reni, organi soli capaci di prevenire il continuo pe-

(1) Nella orina vi sono per lo meno sette sostanze tossiche: Bouchard, Semaine Med. 1895, n. 13.

ricolo di auto-intossicazioni, allora che l'organismo è in stato igiologico e più quando versi in condizione morbosa. Una grave rapida compromissione del fegato non può essere compensata: la pelle i polmoni deggiono assistere i reni, ma non li possono rimpiazzare: alla salute dell'organismo fa mestieri il lavoro sinergico di tutti i detti epuratori; pregiudicata bruscamente ed estesamente la pelle la vicarietà renale, termina collo ammalare i reni, che possono allora far peggiorare la stessa pelle. Anche il fegato rapidamente offeso trova tempo, in onta all'opera eliminatrice di quelli, di occasionare pruriti, eczematizzazione, ecc.: ma i reni, che eliminano i due terzi dei materiali solidi, sopratutto minerali, e molte materie azotate provenienti in massima dai detriti della ossidazione organica, sono stretti collo emuntorio cutaneo in una mutualità più rapida e più evidente.

Attaccano altresì la pelle, con offese varie, le malattie generali microbiche. La difteria provoca eritemi polimorfi, espulsioni papulo-pustolose; la febbre puerperale (streptococcia puerperale) eritemi scarlattiniformi, alle volte emorragici (Girode); il tifo eritemi, foruncoli, flogosi cutanee suppurative e necrotiche, superficiali e profonde; altrettanto il tifo ricorrente (Netter): il cholera si estrinseca alla pelle con eritemi e gangrene: la blenorragia più di tutto con eritemi semplici (Finger, Bollet, Landouzzy, Mesnet ecc.), alle volte però con eritemi nodosi, orticati o vescicolosi e con espulsioni di porpora (1).

Non è possibile precisare in siffatte parvenze quanto spetti, oltrecchè alla innervazione ed ai materiali circolanti ecc., alle tossine da un lato, ed ai microbi dall'altro. Sappiamo però che il siero di vitelli ed altri animali sani, il liquido di cisti di echinococco, il siero antidifterico e, meglio ancora, la linfa Koch, sono in grado di provocare eritemi lisci, pomfi, vescicole, bolle, ecc. talfiata numerosissime; che lo stesso siero vaccinico, nel corso dei tre primi giorni dopo la sua iniezione, lasciò talfiata verificare delle efflorescenze alla pelle eritematiche, vescicolose, bollose, e che dopo la comparsa delle papulo-vescicole vaccinali, determina talora eritemi morbilliformi, o scarlattiniformi, porpore,

(1) Traité de Med. et Ther. publié sous la Direction de Brouardel, vol. I e II.

oppure orticarie o forme pemfigoidi ecc. (Malcolm-Morris. *Espulsioni vaccinali*) (1).

Per soprasello ci risulta che nei morbi infettivi generali i microbi patogeni corrispondenti li si possono rintracciare in seno agli stessi focolai morbosi cutanei. Effettivamente Eiselberg, Brunner, Gärtner, Tizzoni in ammalati di osteomielite e di piemia ne hanno segnalata la presenza in seno a pustole ectimatose, foruncoli ed ascessi (2). Brunner, in un piemico, riscontrò lo *staphylococcus albus* nel sangue e nel sudore; Eiselberg lo *staphylococcus aureus* in un focolaio articolare, nei vasi e nel derma ad un tempo; Tizzoni e Bernabei in un caso di reumatismo poliarticolare il primo, di febbre puerperale il secondo, sia nel contenuto di vescicole migliariformi, sia nel secreto uterino rilevarono identici stafilococchi il primo, e streptococchi il secondo (Riforma Medica, 1891 n. 100). Il Camperer in 14 casi di *herpes labialis,* nel contenuto ancora trasparente, delle vescicole, discovri o pneumococchi, o strepto o stafilococchi, secondo che la malattia prima, che avea suscitate le vescichette era stata la pneumonite, la influenza oppure l'angina, ecc. (3). Nel giugno ultimo scorso Unna riferì sopra un caso di dermatosi vaiuoliforme, susseguita ad un tifo, nel qual caso, alla necroscopia, si trovarono streptococchi nei tessuti della bocca, nel parenchima del fegato, nei reni; inoltre una vera embolizzazione da analoghi streptococchi alla pelle (4).

Riassumendo, ecco dunque che alimenti alterati e sani, medicamenti, materiali di incongrua od eccessiva disintegrazione, lesioni di quasi tutti i visceri ed organi, degli organi epuratori in prima fila, malattie da rallentato ricambio organico, elementi batterici e tossine alle prese colla pelle, sono atti, direttamente od indirettamente, a suscitarvi alterazioni infiammatorie di grado, estensione e durata diverse; diverse conforme lo possono imporre la potenza della causa e la durata della sua azione da un lato,

(1) Rivista di Patologia e Terapia - Napoli 1891 n. 8.

(2) Traité de Med. et Therap. Vedi sopra.

(3) Baumgarten - Jahresbericht über die fortschritte in der Lehre v. d. pathol. Microorganis. 1893.

(4) Deutsche Medicinal Zeitung, 1895 n. 52.

le condizioni di resistenza varia della pelle dall'altro. Non deve qui essere dimenticata la possibilità, che disposizioni gentilizie, nervosità, trascuratezza, professioni, simbiosi parassitiche, ecc. contribuiscano a far metter radice ad una malattia originaria espressione di turbamenti interni; l'altra possibilità, che la dermatosi persista dappoi autonoma, pure cessata la cagione, che le avea dato il primo impulso; e ancora, che la causa interna dapprima sufficiente, conferisca in ultimo alla pelle da sola già offesa, un grado di vulnerabilità da rendernela in seguito vittima di tali agenti esteriori, che, in altri tempi, non sarebbero stati valevoli ad ammorbarla. Non v' ha poi taciuto, che in pratica quelle che molti medici qualificano siccome recidive, non sono che comuni, semplici ricadute; e che ciò sia, oltre ad alcuni reperti istologici, lo dimostra un esame attento e sereno del, a torto, giudicato guarito.

In quella guisa, che di una malattia interna può sopravivere staccato un frutto localizzato alla pelle, rimane talora nei visceri una eco isolata di una dermopatia pregressa.

Ma vediamo anzitutto quali rispecchiature nei visceri sanno avere gradatamente alcune protopatie della pelle. Checchè si dica o scriva la pitiriasi versicolore, l'erpete circinato, le più lievi irritazioni termiche, cromatiche (solari), elettriche (3) ecc. danno una reazione, che attinge parte della sua impronta dalle condizioni nutritizie del soggetto. Quando la irritazione esteriore aumenta o si potrae, in allora le vie linfatico-sanguigne, le distribuzioni nervose se ne risentono; la sfera di reazione si allarga, gli emuntorî possono comparteciparvi. La barba di una penna, che velichi la pelle, un bruco che vi cammini sopra, possono destare moti vascolari riflessi e maggiori assorbimenti linfatici. Una semplice irritazione cutanea può suscitare albuminuria. Non è azzardato ritenere che germi patogeni inerti, diventino attivi allorquando digiuni, patemi, veglie, ecc. abbiano minorata la resistenza del velo cutaneo; che alcune tossine, solo in allora, sappiano aprire un varco nella pelle a flogosi o a granulomi infettivi. Come la stafilococcia ematica riesce a diventare cutanea, pensa Babès sappia il bacillo della morva, specialmente se coadiuvato

(3) Charcot e Foucault hanno osservato eritemi cutanei da luce elettrica.

da strofinazioni, schiudersi la via attraverso la pelle per infettare l'intero organismo. Garrè (1885), Schimmelbusch (1888), Rath (1888), Machnoff e Vasmuth (1892) hanno illustrato la permeabilità della epidermide e dei follicoli cutanei rimpetto a culture di streptococchi (1). Brocq e Jacquet opinano, che microrganismi giacenti sopra la pelle infiammata, possano spingere le tossine loro entro l'organismo, per accendervi eczemi, psoriasi, pitiriasi rossa ecc. (2). Mircoli osservò, in quattro individui, una infezione generale acuta da piogeni, penetrati nel sangue per lesioni insignificanti della pelle delle mani e delle braccia (3). Mya, in un caso di lesione superficiale della mucosa del naso, sostenuta dallo *staphylococcus piogenes albus,* vide seguirne pneumonite e nefrite setticemica montale (4). In tre casi, narrati da Giovannini e Tizzoni, una eruzione di impetiggine contagiosa, aprì la via ad una infezione emorragica acuta maligna (porpora), stante la quale, due morirono ed il terzo dovette la salvezza ad una energica cura antisettica locale (5). Preto ebbe un caso di stafilococcemia da foruncoli multipli (6); Legender e Beaussenet (7) e Netter (8) da affezioni auricolari; Rabin e Leredde videro una stafilococcia labiale suscitare un erpete, quindi pleurite essudativa ed ascessi polmonali multipli. Bernheim in un bambino eczematoso, morto improvvisamente, rilevò nella epidermide cornea e nel derma e nello ipoderma la presenza di molti diplococchi e nei visceri quella dello *staphylococcus pyogenes albus,* del *citreus* e del *diplococcus albicans tardus* di Unna e Tommasoli (9), non dimostrò peraltro che fosse stato uno di questi a provocare l'eczema. Guajta s'imbattè in due bambini, che morirono improvvisamente (1884 e 1890) per nefrite parenchimatosa, conse-

(1) Baumgarten - Jahresbericht ecc., 1892.
(2) Pathol. Gen. cut. - Encyclop. d. Aides-Memoires.
(3) Baumgarten - Jahresbericht, 1893. Gazz. d. Ospit. 1893 n. 113.
(4) Baumgarten - Jahresbericht, 1893. Sperimentale, n. 93.
(5) Atti dell'Accademia di Scienze di Bologna, marzo 1889.
(6) Riforma Medica, 1892.
(7) Semaine Medicale, 1892.
(8) Societé Med. del Hopitaux, 1892.
(9) Centralblatt f. Bakteriologie ecc., 1884.

guente ad eczema impetigginoso (1). Thalamon ci narra un caso di malattia di Brigt succeduto ad un eczema generalizzato a ripetizione annua (2). Besnier, che riespone questo caso, non sa nascondere il timore che ha, che cioè certi eczemi protratti, offendano la compage di visceri; e Thibierge e Saint-Philippe più specificatamente dichiarano che come gli esantemi così le impetiggini, gli eritemi ed eczemi diffusi possono occasionare più o meno gravi nefriti (3): è notevole ripetiamo in bocca dello stesso Besnier analoga riflessione dello ammalare cioè, di visceri in causa di eczemi protratti, così come avviene per i reni in forza di scottature alla pelle. Salvioli, Bluhm, Müller narrano casi di nefrite consecutivi ad eczemi; ben sette ce ne offre di suoi originali il Bruhns (4). Ora diciamo noi, se in questo ultimo caso si deve far i conti colla lesione nervosa e coi prodotti della emolisi, allora poi di una estesa dermatosi molesta, abbiamo offese le funzionalità della pelle, alterata la innervazione ed oltre a ciò abbiamo pure prodotti abnormi per qualità intrinseca e per quantità, che dagli interstizî si insinuano nelle vie linfatico-sanguigne, prodotti coi quali possono addentrarsi pur anche elementi irritativi, leucomaine, tossine, batteri, questi ultimi o giacciano prima nella epiderme e vi abbiano preso speciale sviluppo, o vi giungano di fresco attraverso piccole effrazioni spontanee o traumatiche. Ora nulla impedisce che il viscere, turbato dai nuovi arrivi, reagisca. Succeda questo od altrimenti si accenda una flogosi viva di un viscere, per le nuove insorgenze magari per effetto curativo, può succedere che la dermatosi si cancelli, guarisca e rimanga isolatamente alterato quel viscere, quell'organo che essa per prima avea turbato.

Da tutto il sin qui detto risulta: che mentre ogni uomo porta con sè un grado di predisposizioni alle dermatosi, che varia per grado e qualità secondo lo sviluppo reciproco dei varî elementi costituitivi del contesto cutaneo da una parte, e secondo i rapporti mutui di nutrizione e funzionalità, che inter-

(1) Archiv. f. Dermat. ŭ Syph., 1891.

(2) Besnier - Annotazioni alla Traduzione della Path. di Kaposi.

(3) Thibierge - Therap. d. Malad. de la Peau - Paris 1895.

(4) Ann. de Dermatol. et Syph., 1895 n. 10.

cedono tra la pelle e le varie altre parti dell'organismo dall'altro, possono poi irritazioni termiche, elettriche, meccaniche, influenza di nervi, di tossici (alimentari o medicamentosi o di riduzione organica), di organismi animali e vegetali, leucomaine e tossine, ferire la circolazione e nutrizione della pelle.

La diatesi o costituzione erpetica ha ormai conseguiti gli ultimi onori nello stesso Saint-Louis, dove era sorta; il concetto della imperfezione degli scambi, siccome elemento di malori cutanei comprende oggidì oltre il reumatismo, la gotta, il diabete, ecc. varî altri stati non ancora precisati i quali si compendiano in altrettante auto-intossicazioni (il morbo Addison, il mixoedema, tra questi): ai microbi, alle tossine loro, va accordato un nuovo larghissimo posto. La separazione delle dermatosi in quelle da causa esterna ed in altre da causa interna, se si vuole dirla illusoria, come taluno ama qualificarla, egli è dacchè è fuggevole e precario il lavoro esteriore isolato degli agenti esterni, pronta la compartecipazione degli interni e, perchè, effettivamente, talune malattie interne, alcune volte cessano dopo avere, triste eredità, offesa in modo più o meno duraturo la pelle; in quella stessa guisa che l'ultimo atto di una dermatite può essere una visceropatia grave ed anche mortale: il lavoro degli emuntori ha una parte considerevole nella salute della pelle, questa ed i reni non si possono sostituire l'un l'altro, ma si sussidiano: malato l'uno aumenta il lavoro dell'altro e, con ogni probabilità, se il *surmenage*, affievolisce e turba questo secondo, il primo vieppiù rimane offeso.

Questi concetti, penetrati passo passo nell'animo dei medici, hanno sciolte alcune titubanze ed hanno così allargato il novero delle malattie della pelle, che si debbono il più prontamente possibile estirpare, la rubrica di quelle che si possono curare impunemente e ciò avvenne (in mezzo talora pur a dissensi teoretici), col consenso di medici, che osservarono e meditarono in una stessa scuola. A non dire delle deformità delle zoo-e micodermie, di dermatiti infettive acute febbrili, di neoplasmi, ma non v'è chi non rimarchi la foga con la quale si attaccano i granulomi infettivi, compreso il *noli me tangere;* la fretta e la fermezza nel soffocare e far abortire le efflorescenze del vaiuolo, specie alle parti scoperte, e così pure dei più mobili eritemi

compresa la capricciosa orticaria; il pemfigo, le ulcerazioni diverse, le ipertrofie, le nevrosi sono oppugnate con farmaci e mezzi talora esclusivamente locali dalle più differenti scuole; tutti concordano ormai nello impiego di topici energici contro quella psoriasi e quel lichene, che, collo eczema, formano la triade e artitrica e erpetica; triade a proposito della quale maggiormente signoreggiava ed incuteva timore il pericolo della retropulsione. La seborrea, la impettigine, gli stessi Besnier e Brocq suggeriscono s'abbiano una medicazione locale energica; non temono ugualmente ed a ragione la cura locale energica della disidrosi.

In correlazione con questa ultima bisogna avvertire che Mondiére avrebbe riunite assieme quarantadue osservazioni di malattie prodotte da soppressione di sudore. Figura in testa della lista la tisi polmonare, seguono poi la corizza, la pneumonite, la pleurite, la diarrea, l'otorrea, l'imbarazzo gastrico, la leucorrea, il reumatismo acuto, alcune nevralgie, ecc., quasi non fosse più semplice e logico lo spiegare un fatto e l'altro colla sola influenza reumatica, e non fosse questa in grado di occasionare i catarri, la tubercolosi, le nevralgie anche senza prima, o nel contempo, influire sulla diaforesi. La iperidrosi e la bromidrosi trovano nello unguento diachylon, che la diminuisce e la toglie un efficacissimo innocente farmaco; si può reprimere l'iperidrosi locale senza danno pel paziente del resto sano, afferma il Besnier. Nelle varie scuole, nei vari eserciti si combatte ad oltranza la bromidrosi dei piedi.

Riguardo alla possibilità o meno di fatti metastatici, il pomo della discordia, il terreno residuo unico conteso si è l'eczema: parteggia per la possibilità di fatti metastatici specialmente la scuola di Parigi. Il capo di quella ancora nel 1893 ne ripete, che certi eczemi rappresentano una specie di emuntorio, e che si deve adottare contro di essi una cura prudente, lenta, non ommettendo i derivativi negli eczemi dei bambini, dei mentecati, degli enfisematici, asmatici, bronchiettasici, tubercolotici, caso mai l'eczema occupi il tronco: maggiori riguardi negli individui affetti da insufficienza renale od epatica, ed in tutti gli eczemi intensi. Avverte subito che i fatti di ripercussione sono estremamente rari, e che si deve esaminare la situazione speciale del

paziente, e comportarsi secondo le circostanze di quello e non secondo una formula assoluta. Brocq (1) esterna analoghe apprensioni; si spinge decisamente più avanti quando asserisce, che vi sono casi nei quali turbe viscerali sarebbero cessate parzialmente od interamente, al comparire di uno eczema, che in allora non si dovrebbe assolutamente toccare. Nel caso di aggravamento viscerale avvenuto dopo la scomparsa od attenuazione della espulsione, Besnier e Brocq vogliono l'impiego dei revulsivi: e Brocq nel 1890 avrebbe veduta una grave malattia cerebrale, sorta dopo improvvisa scomparsa di uno eczema, cedere all'applicazione di vescicanti. Al Congresso di Parigi (1889) Gaucher contro il deciso parere di Petrini (di Bukarest) e di Schiff (di Vienna), dichiarò temere molto la soppressione degli eczemi nei bambini, mentre la esperienza insegna poi a Besnier, che per la prima infanzia l'eczema è talora direttamente od indirettamente causa di morte. Secondo il parere di Thibierge (2) tutte le dermatosi devono essere curate; molte volte la terapia non deve sopportare il peso e l'onore di aver guarita la pelle e feriti i visceri, in quanto che questi possono essere stati vittime di un colpo di freddo, di un disordine di regime, della gotta, ecc.; che se poi si ritiene una malattia provenga da diatesi, la cura esterna dovrà, a suo avviso, associarsi alla cura interna.

Per noi l'eczema è « una enchidermatite superficiale non contagiosa, polimorfa, pruriginosa, per lo più tendente a cronicità ed a diffusione, facile a recidivare e che non lascia di solito cicatrici (Breda) » (3). Varie cause esterne lo possono suscitare, quando incontrino nella pelle una cotale impressionabilità nervosa. Può emanare in via riflessa da turbamenti di visceri, da alterazione negli scambî organici, da ingesti tossici (alimenti o farmaci) e da batteri. Come altrove abbiamo detto, collocando al loro giusto posto talune dermatosi affini, nonchè la eczematizzazione, che talora le avviluppa e maschera, il numero degli eczemi si assottiglia di molto e tutto non è ancora oggi falcidiato. Non ci sentiamo d'ascrivere la malattia a speciali paras-

(1) Traitement d. Malad. d. la Peau - Paris 1892.

(2) Therapeutique d. Malad. d. la Peau - Paris 1895.

(3) Atti dell' XI Congresso Medico Internazionale vol. V.

siti. L'apprezzamento, che condurrebbe a tale ammissione non è tolto dai criterî morfologi più accettati: se la teorica del resto si avverasse, l'eczema esigerebbe, come le piodermiti, una cura locale rapida ed energica e le scuole vi si dovrebbero acconciare. Intanto ha torto chi non attacca direttamente le intertrigini esulcerative e gangrenose, le gangrene umide dove i saprofiti vi possono sviluppare ammoniaca, idrogene solforato, acidi grassi volatili (gangrena enfisematosa di Cohnheim), le piodermiti capaci di successioni viscerali gravi e letali, la seborrea punto di partenza nei bambini di irritazioni chimiche e microfitiche della pelle, e nei soggetti vecchi di neoformazioni maligne, forme tutte che talfiata si accompagnano all'eczema.

Non vi può esser dubbio sulla ragionevolezza ed utilità di medicare, sia pure col regime ed i soli mezzi esterni, l'eczema primitivo, quello da turbe evolutive (dentizione, catarri ecc.) fugaci, trascorse; e da forme infettive o tossiche ormai tramontate, quando esso solo resti a rammentarcele.

Ora per la pluralità dei casi quali vantaggi e quali svantaggi possono sorgere dal vincere o meno una espulsione eczematosa?

Col suo persistere, specie in bambini ed in nevrotici, può un'eczema diffondersi, invadere tutta la pelle, gli orifici e tratto degli atrî mucosi; suscitare perdite abbondanti di siero, ragadi dolorosissime, emorragie, gangrena della cute, inquietudine, insonnia, eccitabilità estrema, tumefazioni e suppurazioni dello ipoderma e di ghiandole linfatiche, eresipela, pachidermia, leucemia, deterioramento della nutrizione generale, impossibilità per la sede, o per la estensione del male, per la irritabilità che apporta, di attendere alle proprie occupazioni, può minorare la resistenza nervosa o quella di altri organi o dello intero organismo affrettando malattie d'altra specie. Come il batterio della eresipela, quello della tubercolosi, i piogeni ecc., offesa che sia la vernice impenetrabile, che è l'epidermide cornea, di leggeri arrivati sulla pelle, possono transitarla, di qui i pericoli per la salute dei visceri, che i fatti esposti ci hanno mostrato sapersi verificare. Frequentemente vediamo ragadi alle labbra, che rendono dolorosa, l'alimentazione, otiti esterne e medie e taluna interna occasionate da eczemi, e riniti e congiuntiviti; in due bambini abbiamo veduto derivarne cheratite, perforazione, vuota-

mento del bulbo, irrimediabile, in uno, completa cecità. Farebbe certo crediamo una delle più gravi impressioni lo studio che si facesse sulla influenza nella nutrizione e temperamento, che possono avere gli eczemi trascurati, della prima infanzia.

Quali pericoli possono verificarsi per effetto della medicazione di un'eczema spinta fino alla sua guarigione?

Certo che il bambino non è preservato per questo dal morbillo, dalle sofferenze della dentizione, dai catarri gastro-intestinali; certo che se è vaccinato gli può venire ugualmente la febbre da vaccino. Cosa si compie allora nel posto della eruzione? Immediatamente dopo il sorgere della febbre, la pelle eczematosa si prosciuga, così come si modificano le varie altre secrezioni fisiologiche e patologiche; si deprime, impallidisce, magari poi si desquamma; e, se la febbre si rinnova tre, quattro o più giorni, la pelle sembrerebbe ormai risanata; viceversa, come cessa la breve febbre, lo eczema si ridesta e, se trascurato, ritorna ai mali passi di prima, oppure peggio che mai, sia pure per i piogeni delle pustole vacciniche pervenuti accidentalmente entro ai suoi confini.

In modo analogo si comporta la pelle fosse magari, il suo un cosidetto eczema sostenuto da acari, dopo che fosse iniziato il lavoro di una meningite o pneumonite o di un tifo ecc. L'alternarsi, il bilanciarsi di un eczema con un'affezione interna non presuppone l'intervento la egemonia diatesica; se si sottragga un'abbondante copia di sangue da un eczematoso; se a furia di purgativi si porti ai visceri una larga copia di sangue, oppure come si susciti la febbre per lesione di visceri lo spostamento sanguigno, la derivazione che ne conseguita si fa sentire necessariamente ischemizzando, turbando la pelle rapidissimamente, talora *ex-abrupto,*

Chi si reputasse capace di dominare e vincere uno eczema, che erompe; di guarirne uno che da mesi o da anni tormenta una pelle, con quella rapidità, con la quale esso si affievolisce e scompare in seguito ad una flussione derivativa viscerale febbrile, sia per una enterite, una bronchite ecc., vorrebbe dire che quel cotale non sa osservare, non sa interrogare il magistero della natura convenientemente; oppure che è così male prevenuto, che non riesce a farlo come si deve.

Ognuno sa quale mitezza di topici reclama un eczema acuto, che può aver caratteri da simulare una eresipela; e conosce del pari la tenacia, la quasi invincibilità, e nei bambini e negli adulti, di talune forme eczematose croniche. I mutamenti nella sede degli essudati, quelli del circolo non si effettuano in via normale che lentissimamente; per quanto abbiamo detto, alla dermatosi non rimane estraneo, di solito, l'organismo: provvedimenti igienici sono mai sempre indispensabili; non è la pelle l'emuntorio più temibile; peraltro quando è infiammata può tenere a contatto del circolo degli escrementi, delle tossine ecc., che se essa fosse sana potrebbe eliminare, o non fissare, coadiuvando il lavoro degli altri emuntori. La elaborazione di materiali, da parte di essa ammalata, rappresenta una limitazione o sospensione di funzione igiologica, e nel concatenamento delle funzioni epuratorie, alle quali è affidato la nostra salute, non ci appare questo fatto scevro da inconvenienti.

Pur troppo vediamo eczemi ostinati in figliuoli di genitori tubercolotici, fratelli ad altri, morti di tubercolosi, ma come v'incontriamo dei lupus, delle fistole anali. Se lasciamo di curare queste forme, avremo lo stesso danno che sorge dal non medicare la sifilide perchè penetrata nel corpo di un emoftoico.

L'asma, la bronchite, ecc. li vediamo coesitere collo eczema nei gottosi, nei reumatici. Non ommettiamo di combattere la causa comune delle varie localizzazioni, e potremo trattenerle e vincerle tutte ad un tempo. In due signori malati uno di bronchite ricorrente sub-acuta diffusa, l'altro, da un trentennio, di bronchite diffusa, acutizzata, capillare, ebbimo a lottare, nel contempo, contro un eczema generalizzato. I due pazienti presentavano ateroma diffusissimo; l'uno, avea 64, l'altro 81 anno. Abbiamo assalito ad un tempo le due localizzazioni; quella ai bronchi continuava a decrescere allora che l'eczema, grado grado, era ormai svanito completamente. Bambini di pochi mesi, ragazzetti senza numero ed adulti ci hanno presentato spesso le due forme simultaneamente, e le abbiamo guarite entrambe senza inconvenienti per l'organismo. Conosciamo di converso dei ragazzetti, che vediamo tratto tratto, i quali molestati dai primi giorni di vita da bronchiti ed eczemi impetigginosi, questi guarirono spontaneamente dopo tre, quattro, cinque anni lasciando cicatrici

deformazioni, molestie; quelle più o meno persistettero e in taluni non accennano peranco a dileguare, sibbene in uno di sette anni mostrano anche al presente esacerbazioni minacciosissime. Si è attribuita ad un medico la gracilità di un ragazzetto curato, nella età infantile, di un eczema alla faccia; ma quel ragazzetto prese dappoi un invidiabile sviluppo, che è molto lontano dal godere un suo fratello di quattro anni più giovane che non ebbe mai espulsioni, mai malattie degne di menzione.

Una bambina di quattro anni accolta nella nostra Clinica per una impetiggine facciale trascurata, e del resto, in apparente perfetta euforia, mancò ai vivi *improvvisamente* quattordici ore dopo l'ingresso, prima che si iniziasse una qualunque cura. Alla sezione rilevammo gravissima nefrite non recente, con tutta probabilità postscarlattinosa. Ma, si avesse iniziata la medicazione e non ci fosse stato il controllo necroscopico, sta a vedere, con certe teorie, come si avrebbe potuto fantasticare. Al contrario in due persone madre e figlio sofferenti da anni di bronchite cronica, con frequenti accessi asmatici, abbiamo tolti via i fonticoli inutili, che tenevano da due anni, ed abbiamo medicata la dermite eczematoide, che si era costituita intorno. Non peggiorarono nè l'una nè l'altro. La madre morì settantenne, dieci anni dopo, per bronchite; il figlio, sono passati dalla cessazione della suppurazione cutanea quasi venti anni, e li visse tutti meglio dei precedenti.

La evidenza dei fatti si fa strada anche tra il popolo e vi attenua sempre più il timore che alla guarigione di un eczema debba tener dietro una malattia sostitutiva interna. Il rimuovere uno eczema da un bambino o da un adulto, che, ai più, appariva una imperdonabile temerità, quella medicazione, che or sono venti anni, non ci si concedeva che a stento d'intraprendere, da varî anni, ci è richiesta per centinaia e centinaia di bambini ogni anno, e ciò con tranquilla fiducia, spesso con sicura insistenza.

Da quanto abbiamo detto scaturiscono spontanee le seguenti conclusioni:

1° Agli umori male determinati o ipotetici degli antichi, la bio-chimica, l'anatomia patologica hanno sostituiti (a tacere delle lesioni dei solidi) degli elementi abbastanza o affatto determinati. Questi sono contenuti o promanano dagli alimenti, o dai

medicamenti, o dalle secrezioni, o dalla riduzione organica, o da fermentazioni, o da microrganismi infettivi, o da alterate eliminazioni. L'uricemia, l'uratemia, la glicemia, alcune tossiemie e tossinemie sono condizioni non meno precise della scrofola, della sifilide, dello scorbuto, ecc. colle quali contendono la salute alla pelle; l'erpetismo ha tocchi gli ultimi onori, anche là dove è nato.

2° Dermiti da causa esterna di rado e per breve periodo decorrono inavvertite dagli organi interni; talune poi svaniscono lasciando sopravivere una visceropatia da esse provocata: al contrario, alcune dermiti rimangono sole in luogo di lesioni viscerali, che le hanno suscitate e che si sono ormai estinte.

3° Non le sole dermatiti e dermatosi isolate, ma tutte le dermopatie, vengono oggi sottoposte a cura; tutte si aspira a vincere pur dai dermatologi più circospetti: non si risparmiano le medicazioni, magari le più energiche e le solo esterne, perfino contro il lichene e la poriasi, ritenuti morbi più disposti alla metastasi come da taluni si vorrebbe tuttora lo fosse, in casi molto più rari l'eczema, morbo il quale con quelli è sempre stato avvinto in una stessa classe dai medici delle diatesi o costituzioni vogliasi artitrica o erpetica od entrambe.

4° Noi vagliati e ponderati i guai probabili emergenti dal trascurare uno eczema; i beneficî certi, che compensano la sua cura; in attesa di fatti sufficienti a persuaderci che il cosidetto avvenimento metastatico non è coeffetto della stessa causa, e l'attenuazione della dermatosi il primo turbamento indispensabile; pensando d'altra parte che anche in dermopatici si possono verificare quelle « lesioni viscerali inevitabili e fatali » (1) delle quali si parla da Lorry a Guibout, siccome di metastasi terminali, abbiamo sempre curato e curiamo sempre gli eczemi; (come del resto i diatesisti hanno sempre medicato le affezioni della bocca, naso, vescica ecc. tutte le pur ritenute diatesiche, favorite dal vantaggio solo di risiedere fuori della pelle). Il trattamento deve essere esterno o interno o misto; ispirato al singolo caso; esauriente per evitare

(1) Guibout - Nosographie et Therapie des Maladies de la Peau - Paris 1883.

le facili ricadute, ritenute troppo spesso recidive. Questo è stato sempre il nostro modo di procedere nella terapia delle dermatosi, e riteniamo gli stessi concetti, rafforzati da nuovi analoghi veri, informeranno il nostro programma avvenire, col quale, potremo, crediamo e speriamo, infrenare e prevenire varie alterazioni interne, sia circoscritte che diffuse.

INTORNO AD ALCUNI FATTI

RISULTANTI DA OSSERVAZIONI MICROSISMICHE

MEMORIA DEL SOCIO CORRISPONDENTE

Prof. GIUSEPPE VICENTINI

Sono due anni (1) che mi occupo di osservazioni sismiche con un apparecchio registratore che ho chiamato microsismografo.

Nel costruirlo fui spinto specialmente dalla idea che lo studio dei movimenti del suolo provocati da scosse lontane, deve servire meglio di quello dei movimenti violenti destati all'epicentro a farci conoscere le leggi colle quali si manifestano le perturbazioni sismiche.

Nell' impianto del primo microsismografo nell' Osservatorio che va unito all' Istituto di Fisica della R. Università di Siena, fui spinto oltre a ciò dalla considerazione che data la frequenza colla quale in varî punti del territorio senese si manifestano deboli scosse di terra, mi sarebbe riuscito agevole registrare tutti quei movimenti che accompagnano e forse precedono all'epicentro i terremoti; movimenti l'analisi dei quali riesce impossibile colla semplice osservazione delle indicazioni fugaci dei tromometri.

(1) Osservazioni e proposte sullo studio dei movimenti microsismici. *Atti della R. Accademia dei Fisiocritici*, serie VI, vol. 5, marzo 1894, Siena. — Microsismografo a Registrazione continua. *Bollettino della Società Veneto Trentina di Scienze Naturali*, tomo VI, n. 1, 1895. Padova. — *Bollettino della Società Sismologica Italiana*, vol. I, pag. 66, 1895.

Nella costruzione del mio microsismografo (l. c.) riuscii ad ottenere una grande amplificazione, evitando i forti attriti, ed i movimenti decomposti secondo due direzioni ad angolo retto, vengono registrati da due esilissime pennine di vetro sopra un nastro di carta lucida leggermente affumicata, che si svolge di moto uniforme.

Fino dal 1894 ho descritto (1) molti diagrammi forniti dall'apparecchio e fra breve ne illustrerò altri importanti ottenuti nel 1895 a Padova, con un apparecchio di migliore costruzione, il quale specialmente per il maggiore svolgimento della carta permette una analisi più sicura delle sue registrazioni.

I singoli diagrammi meriterebbero uno studio a parte lunghissimo e difficile, ma null'ostante anche senza cimentarmi ad esso, in seguito al ripetersi in quelli di determinati caratteri, posso comunicare fino da ora alcuni risultati nel desiderio che altre osservazioni, anche con apparecchi diversi, possano mostrare se specialmente alcuni fatti siano accidentali oppure rappresentino una regola costante.

Movimenti lenti.

Indipendentemente dalle segnature corrispondenti ai terremoti il microsismografo manifesta un andamento giornaliero periodico del pendolo, che non si altera che col mutare repentino delle condizioni atmosferiche.

In condizioni normali a partire dalla posizione che il pendolo possiede al principio di ogni giorno esso si muove più o meno regolarmente per raggiungere un massimo spostamento verso le 6 dalla parte di Sud; ritorna indietro ed attorno alle 16 raggiunge un nuovo massimo spostamento verso Nord e poscia retrocede.

Rarissime volte alla fine del giorno il pendolo si trova nella posizione che aveva al principio; anzi in generale rispetto ad essa si manifesta uno spostamento.

(1) Osservazioni sismiche. *Atti della R. Accad. dei Fisiocritici*, note 3, 1894. *Nuovo Cimento*, serie III, tomo 36, pag. 40 e pag. 208, 1894.

Colle improvvise e prolungate variazioni di temperatura esterna, si notano delle forti variazioni, che spesso fanno sparire il movimento periodico giornaliero.

Questi lenti movimenti sono certo da ascriversi specialmente alle azioni termiche sulle parti esterne dei muri ai quali è fissata la trave di ferro di sostegno della massa pendolare; ma ad essi non deve essere estraneo anche un movimento del suolo. Ho seguìto per alcuni mesi l'andamento giornaliero del pendolo e potrò in seguito discutere il materiale di osservazione.

Movimenti accidentali.

Data la grande sensibilità del microsismografo e causa la poca opportunità del luogo nel quale fui costretto a collocarlo, esso è in continua agitazione.

Il passaggio dei carri sul ciottolato delle vie attigue all'Università; il suono della campana sull'alta torre dell'edificio stesso; il soffiare del vento, sono altrettante cause di perturbazione.

Il passaggio dei carri pesanti provoca vibrazioni rapide delle pennine, che lasciano nei tracciati dei forti ingrossamenti accompagnati da piccole oscillazioni del pendolo.

Il vento ha azione differente a seconda della direzione. Quando batte contro i muri ai quali è adattato l'apparecchio, si hanno oscillazioni attorno ad una linea irregolare, le cui estese sinuosità durano quanto le singole folate, manifestando che essa linea sinuosa è causata dalle minime inclinazioni alle quali sono soggetti i muri colpiti dal vento. Se il vento soffia in direzione tale da non agire direttamente che sulle parti più lontane dell'edificio, le oscillazioni sono più regolari e si formano sempre attorno alla posizione normale di equilibrio del pendolo.

Movimenti anormali.

Accade spesso che il microsismografo si mostri agitato senza che all'esterno sia manifesta una qualche causa perturbatrice.

Per limitarmi alle osservazioni fatte a Padova, descriverò quanto ho osservato a riprese nel mese di maggio.

Nella sera del 18 maggio dello scorso anno, rimasi impressionato per un comportamento speciale del microsismografo. Ogni qual tratto venivano registrati dei gruppi di oscillazioni regolarissime, che incominciavano minime, aumentavano gradatamente, gradatamente diminuivano, formando col loro insieme fusi regolari di lunghezza e di ampiezza più o meno grande.

Un andamento così curioso e per me inspiegabile durò oltre un'ora. Più tardi l'apparecchio registrò un magnifico diagramma corrispondente alla prima forte scossa di Firenze.

Nei giorni dal 23 al 25 maggio il microsismografo è stato in continua agitazione. Secondo tutte e due le componenti vennero registrate continue oscillazioni irregolari, ogni qual tratto molto ampie ed accompagnate da spostamenti del pendolo sempre in una data direzione. Fui talmente colpito da questo comportamento che riteneva dovuto a cause sismiche, che ne avvertii l'Ufficio Centrale di Meteorologia, supponendo che anche altrove fosse osservabile qualche cosa di anormale.

Il giorno 25 avvenne una scossa a Rovigo che provocò la registrazione di un diagramma che si può riguardare come la riproduzione ingrandita di molte delle segnature dei giorni precedenti.

Le oscillazioni anormali continuarono ancora per qualche tempo, ma poi scomparvero.

Terremoti locali deboli.

I microsismografi di Siena e di Padova si sono trovati più volte nella occasione di registrare deboli scosse locali.

Una caratteristica che subito risulta dai diagrammi ad esse corrispondenti si è che durante tutto il periodo del movimento sismico, il suolo subisce delle sensibili inclinazioni.

Al principio del movimento si manifestano anzitutto rapide vibrazioni, le traccie delle quali mascherano le oscillazioni pendolari; queste si vedono subito dopo, ampie ed in generale at-

torno ad una posizione di riposo del pendolo, la quale muta continuamente, in modo da indicare che *il suolo va soggetto ad una inclinazione che dopo avere raggiunto un massimo valore sparisce più o meno lentamente.*

Pare che dopo questo primo movimento speciale ne seguano altri minori dello stesso carattere, accompagnanti le ultime oscillazioni pendolari; ma nel caso di terremoti deboli sono così poco accentuati, da riuscirne incerta la interpretazione.

Di questi movimenti, qui mi limito a descriverne diffusamente uno osservato a Padova nella circostanza della debole scossa di Rovigo anzi accennata, avvenuta alle 12 e 43 m. del giorno 25 maggio dello scorso anno.

Trattandosi di un movimento del suolo assai debole e quindi dell'ordine di grandezza di quelli ai quali è specialmente destinato il microsismografo, il diagramma risultò nitido e completo in tutte le sue parti. Fotografato ed ingrandito con un apparecchio di proiezione del Duboscq, mi ha fornito un disegno che si studia con facilità e sufficiente sicurezza.

In esso si osservano dapprincipio lievi oscillazioni pendolari, accompagnate da rapidi spostamenti del suolo e poi le oscillazioni molto ampie che si presentano, non si formano più simmetricamente alla linea retta tracciata dalle pennine quando sono in quiete, ma attorno ad una linea molto diversa indicante una posizione di equilibrio del pendolo sempre differente.

Unendo i punti di mezzo delle oscillazioni segnate rispettivamente dalle due pennine si hanno le due linee componenti della traiettoria lungo la quale si sarebbe spostato il pendolo, se durante il movimento sismico avesse seguito lentamente, ma senza oscillare, le variazioni di inclinazione del suolo.

Determinate queste due componenti, ho tracciato con facilità la traiettoria in parola e mi è risultata approssimativamente una retta di direzione NNW, formante col meridiano un angolo di circa 32 gradi.

Per avere poi una idea del modo col quale è variata la inclinazione del suolo durante il movimento, ho tracciata la curva (vedi figura) degli spostamenti successivi del pendolo rappresentando sulle ascisse i tempi in minuti primi e secondi e sulle ordinate (con un ingrandimento di 560 volte) gli spostamenti

del centro della base della massa pendolare nella direzione anzidetta.

La curva mostra che nei primi 10 secondi la inclinazione del suolo fu lenta; nei 12 successivi aumentò rapidamente; in altri 10 il suolo ritornò pure rapidamente verso la posizione originaria, ma questa non raggiunse che dopo altre piccole oscillazioni, della durata di quasi 20 secondi l'una.

La inclinazione massima subita dal suolo la ho calcolata di 6 secondi d'arco.

Non credo superfluo accennare che movimenti analoghi furono registrati nel caso di altri terremoti quasi locali.

Terremoti di epicentro lontano.

Col crescere della distanza dell'epicentro di un terremoto, varia la forma del diagramma dato dal microsismografo. Più è lontano e più si prolunga il primo periodo di vibrazione del suolo. Le vibrazioni minime ma continuate, portano il pendolo in lieve oscillazione molto prima che giungano le onde che lo

fanno oscillare ampiamente. Per il fatto che il pendolo per i rapidi movimenti funziona quasi da massa astatica, le vibrazioni sono rese manifeste da un ingrossamento notevole delle linee segnate dalle pennine.

In generale le vibrazioni e contemporanee piccole oscillazioni, si fanno attorno ad una linea indicante lievissima inclinazione del suolo.

Se all'epicentro la scossa è stata semplicemente forte, questo primo periodo precede di poco (circa un minuto) quello delle oscillazioni pendolari ampie che seguono, ma anche in queste compariscono ogni qual tratto delle interferenze con spostamenti rapidi del suolo. Le oscillazioni ampie assumono varî massimi; ed è interessante osservare come ognuno si presenta improvvisamente ed è seguito da oscillazioni che hanno la tendenza a cessare rapidamente e questo certamente non per effetto di attrito.

Se all'epicentro la scossa fu disastrosa, in modo che le vibrazioni arrivino più sensibili sul luogo di osservazione, le piccole oscillazioni alle quali danno origine, sono molto marcate.

Al secondo periodo (delle oscillazioni pendolari ampie) che in questo caso dura di più, segue un terzo periodo caratterizzato da piccole oscillazioni irregolari molto più lente delle pendolari, ma da queste però accompagnate ad intervalli.

Le oscillazioni pendolari del secondo e del terzo periodo in generale si formano attorno ad una posizione di equilibrio del pendolo continuamente variabile, *come se durante il movimento sismico, si propagassero attraverso al suolo delle onde lunghe, lente, del periodo di almeno due decine di secondi.*

È specialmente dalla durata del primo periodo e da quella del terzo che si può giudicare della intensità e della lontananza del terremoto rappresentato da un diagramma.

Terremoti disastrosi di epicentro lontanissimo.

Del massimo interesse riesce l'esame dei diagrammi che si ottengono in corrispondenza a terremoti fortissimi, che hanno il loro centro ad enormi distanze, come fu ad es. per quelli del

Giappone, dell'Argentina ed altri, che negli ultimi due anni furono segnati dai miei microsismografi. Nei diagrammi corrispondenti a questi terremoti io trovo registrate le varie sorta di movimenti destati nella crosta al momento di una scossa, ma col vantaggio grandissimo di essere separate le une dalle altre.

Come risulterà dalla illustrazione, che è in corso di stampa, di varî diagrammi, in questo caso prime ad essere segnate sono le vibrazioni, rese manifeste da ingrossamenti dei tracciati delle pennine, da bruschi spostamenti simili a quelli provocati da urti e da piccole oscillazioni pendolari.

Dopo questo primo periodo le linee si fanno irregolari e sono accompagnate da sinuosità molto estese, sulle quali sono pure segnati spostamenti repentini, ma di piccola ampiezza. Gradatamente i tratti si fanno di bel nuovo regolari e sono seguiti da linee sinuose che indicano che *il suolo assume una lenta e regolarissima oscillazione con un periodo di circa 30 secondi.*

La durata complessiva di questi movimenti può variare da una a due ore circa.

A spiegazione di diagrammi così caratteristici, si può ammettere che all'atto della rottura dell'equilibrio instabile della crosta terrestre in un determinato punto, rottura che provoca un terremoto fortissimo, tutto attorno si propaghino con grande velocità delle vibrazioni (oscillazioni longitudinali di breve periodo) e che contemporaneamente per la variazione istantanea di livello che avviene all'epicentro, si sviluppino per la elasticità colla crosta, onde trasversali estesissime di minore velocità di propagazione.

In queste onde lentissime che arrivano al microsismografo molto dopo il periodo di vibrazione, secondo me si può trovare la conferma delle variazioni di livello del suolo, che ho osservate nel caso di terremoti locali, e del continuo suo ondeggiamento che è posto in evidenza dai diagrammi molto complicati prodotti da terremoti forti di epicentro non molto lontano.

La ipotesi della formazione di onde longitudinali e trasversali fu già avanzata dal Wertheim nel 1849; il dott. Cancani (1)

(1) A. Cancani. - Sulle ondulazioni provenienti da centri sismici lontani. *Annali dell' Ufficio Centr. di Meteorologia e Geodinamica*, vol. XV, parte I.

ha cercato di comprovarla ricorrendo ai dati di osservazione che si possiedono relativamente a recenti terremoti; le osservazioni continuate con apparecchi molto sensibili come i miei, potranno certo stabilire se le due sorta di onde corrispondano in tutto a quelle che la teoria fa prevedere.

UNA NUOVA REDAZIONE DELLA VITA DI EZELINO

DI

PIETRO GERARDO

MEMORIA DEL SOCIO CORRISPONDENTE

Prof. ANTONIO BONARDI

Il codice 293 dei mss. latini della Marciana (1) contiene: « Michaelis Cavichii adversaria historica, praesertim veronensia autographa ». Il primo di questi scritti (f. 1-22) è intitolato: « Gesta Ezelini tertii saevissimi tyranni et eius praecessorum de « prosapia Onarae ex oppido Romano oriundi in Pedemonto agri « trivisani sito, per me Michaelem C. ex lingua vernacula in « latinum valde incultum, cursim legendo traducta ». Sebbene il Cavicchio non accenni in alcun luogo al nome dell'autore, che traduce, tuttavia non v' ha dubbio che questa è la versione della Vita d'Ezelino di Pietro Gerardo, di cui io sostenni l'autenticità (2), come riesce evidente dall'esame dei pochi brani di detto codice, messi a confronto coi corrispondenti della Vita del Gerardo in appendice del presente scritto.

La traduzione finisce con queste parole della stessa mano, che scrisse tutto ciò che precede: « Explectum ad annum Orbis « redempti milesimum quingentesimum quadragesimum primum « pridie cal. Quintilis ».

(1) Secondo il catalogo del Valentinelli - Biblioth. manuscripta ad Sancti Marci ecc. Venetiis, 1873, tomo VI, pag. 262.

(2) A. Bonardi - Della Vita et gesti di Ezzelino terzo da Romano scritta da Pietro Gerardo in Miscellanea serie II, tomo II, della R. Deputazione Veneta di storia patria.

Osservo subito, che la prima edizione del Gerardo è del 1543 (1), il che prova che, due anni prima, il testo volgare ms. di questa Vita correva fra le mani degli eruditi. Ciò soltanto basterebbe ad invalidare l'opinione di quei dotti, i quali ritennero, che l'editore della Vita, Sebastiano Fausto da Longiano, avesse fatto passare, sotto il finto nome di Pietro Gerardo, una sua traduzione poco fedele in volgare di Rolandino (2). Ma il testo del Cavichio, oltracciò, ci svela l'esistenza d'una redazione della Vita in volgare, diversa dai mss., finora conosciuti, e dalle stampe (3), inquantochè vi sono ommesse alcune notizie, che si trovano in questi (4), ma ve ne sono ben molte altre, che ivi indarno cercheresti. Ho detto: redazione della vita in volgare, poichè mi sembra poco probabile che il traduttore Cavichio sia andato a spigolare qua e là notizie, per inserirle nella sua traduzione. Alcune di queste aggiunte devono avere una fonte comune cogli Annali Veronesi di Parisio da Cereta, come difatti risulta dal confronto fatto più sotto. Una è la sentenza di Federico II°, già pubblicata dal Biancolini, dal Verci, e più tardi dal Bréholles, ma che in questo codice apparisce con molte e notevoli differenze. Di altre aggiunte non ho scoperto l'affinità con altre cronache.

(Cavichio f. 4 v.) * Fr. Iohannes... super campanea Veronae ubi dicitur Paquara, ubi erant *tercentum mortalium milia* magnatum Lombardie et Marchie trivisane *cum episcopis cuiusvis populi singulum carocium habentibus cum suis vexilis, super*	*(Ann. Ver.)* (5)

(1) A. Bonardi - op. cit, pag. 12.

(2) A. Bonardi - op. cit., pag. 1-2.

(3) A. Bonardi - op. cit., pag. 8-12.

(4) Per esempio manca nel ms. il fatto di Piove di Sacco (vedi Gerardo ecc. Venezia, 1543 pag. 76, 77), e qualche altra omissione si nota in seguito, specialmente riguardo ai condannati a morte o al carcere da Ezelino.

* N. B. Mancano per questo brano e pei seguenti in Gerardo soltanto le notizie date dalle parole scritte in corsivo.

(5) Mon. Germ. hist. S. S. XIX.

amnem, duobus pontibus structis, suggestum ascendit et imprimis pacem meam do vobis pacem meam dixit relinquo vobis, adeo quum universos ad lacrimas commovit et omnes huius pacis conservatores benedixit et omnes contemptores Cesari faventes maledixit tamquam ecclesie rebelles: et ita declamandi finem fecit, *et inter co. Rizardum et estensem ac suam factionem hinc, et Ezelinum de Romano et Monticulos ac suos factiosos illinc pax firmata est cum aliquot capitulis publicatis. Qui horum exemplo mutuos sibi amplexus iungunt et dextre invicem dextre tangunt jureiurando. His actis ad sexaginta utriusque sexus hereticos, comburi fecit et matrimonium inter Raynaldum estensem et Alberici Ezelini germani filiam publicavit.*

pag. 9..... et facti fuerunt duo pontes super flumen Atacis....

(Ann. Ver. pag. 8) 21 Julii [*a. 1233*] dictus frater Joannes fecit comburi et cremari in foro et glara de Verona 60 ex melioribus inter masculos et foeminas de Verona, quos ipsos condemnavit de haeretica previtate . . . .
(pag. 9) pronuntians etiam matrimonium inter Rainaldum marchionem estensem et quamdam filiam domni Albrici de Romano eidem traditam in uxorem.

(f. 4 v.) Quo anno 1234 ingens rigor viguit et vites, arbores et *animalia* perierunt, *et omnia flumina se glaciarunt, adeo quod cum plaustris super glaciem Mestre Venetias ibatur. Placatis casibus multae aedes ab integro fuerunt structae cum aedificiis publicis: Ponsque prede alias pons aque celade nominatus cum fundamentis moliri cepit.*

Negli Annali Veronesi non v'ha menzione di questi fatti. Però si nomina un ponte, che potrebb'essere identificato col precedente: *(pag. 8 l. 10 - a. 1232)* « .... et Mantuani destruxe-

« runt pontem Praedae idest lapidis Beurariae de Verona; et « statim Veronenses fecerunt eum de ligno ».

(f. 7 v.) Sub idem prope tempus Salvaza Caesaris filia ex Pulia Ceretam perventa in ecclesia villae cum non mediocri comitiva undecim dies consedit Ceretanorum et Lessiacensium impensa. Ezelini sponsa hoc ipso mense a fronte templi sancti Zenonis ab hoc Caesare manu capta eam Ezelinus desponsavit et in aedibus Co. Bonifatii de Panego nuptias celebravit. Cibusque et potus in Campo Martio nemini prohibiti sunt.

(Ann. Ver. pag. 10) 1238, 12 Maii quaedam nobilis domna filia dicti imperatoris, nomine Salvaza, cum maxima comitiva stetit in ecclesia villae Ceretae per 11 dies ad expensas communium Ceretae, et Leniaci, ibidem honorifice pertractata; et 22 Maii ivit Veronam; et in die pentecostes ante ianuam sancti Zenonis de Verona idem imperator eamdem domnam Salvazam eius filiam tradidit in uxorem domino Icerino de Romano, quum idem domnus Icerinus guadiavit et desponsavit, et eam conduxit in Veronam in domo habitationis comitis Bonifacii de Panico cum solemnitate maxima nuptiarum. Eodem anno imperator praedictus Veronam venit a Cremona, et in monasterio Sancti Zenonis 22 Maii hospitatus est. In eodem die pentecostes in campo marcio magnam curiam celebravit, cibo et potu reficiente se et eosdem qui in solemnitate praedicta aderant.

Dai fogli 8 v. - 10 v. è contenuta la suddetta sentenza di Federico II, emanata contro molti ribelli all'Impero. Il testo della sentenza, come ci è conservato dal ms. del Cavichio, riuscirebbe affatto incomprensibile per molti errori (di simili errori già ne abbiamo dei saggi più sopra) ed ommissioni, se non fosse stata pubblicata più correttamente dal Biancolini (1), dal Verci (2) e

(1) Dei Vescovi e governatori di Verona - Dissertazioni due. Verona, 1757 pag. 145-149.

(2) Storia degli Ecelini - Bassano, 1779 tomo III, pag. 271-275. Doc. CLII 1239, 13 giugno. Ex quodam rotulo membranaceo in Archivio magnificae Civi-

dal Bréholles (1). La sentenza, quale ci è data da questi tre autori, è una copia conforme (come dichiararono i due notai, che la fecero, in calce alla medesima) (2), tratta, nel 12 gennaio del 1307, dagli atti del notaio Ultramarino di Corrado, per incarico di Bonaventura di Altercherio, giudice console del Comune di Verona, essendo podestà Simeone di Engelfredo Padovano. Però il testo del Cavicchio contiene una parte, che indarno cercheresti negli altri tre esemplari a stampa, come pure la dichiarazione del notaio imperiale, ch'ebbe a redigere l'atto, col relativo segno del tabellionato (f. 10 v. in margine a sin.), ed ha i nomi dei testimoni e dei condannati in parte diversi e più numerosi. Perciò credo opportuno mettere a riscontro i due testi della sentenza nei luoghi, ove si differenziano, e trascrivere le aggiunte, che si trovano nel Cavichio.

tatis Veronae. (C. 12 M. 1 n. 1). Valendoci del testo del Cavichio, ad onta dei suoi errori, possiamo proporre due emendamenti sicuri a quello del Biancolini e del Verci. « .... In concione .... coadunata .... per *cos* domini Petri de Vinea .... » si legge in questi due autori; invece, come dev'essere, nel Cavichio si legge « .... per *os* domini Petri de Vinea .... ». In un altro luogo nei due primi si legge: « .... ut populus et universa comunitas Veronensis *habuit* generali statuto aquiescerent »; nel Cavichio invece giustamente: « .... *huic* generali statuto .... ».

(1) Huillard-Bréholles - Historia dipl. Friderici secundi tomo V, parte I pag. 318-323. Parisiis, 1857 - H. Bréholles, collazionando la copia della sentenza dell'Archivio di Verona legge « per *os* » e non per « *cos* domini Petri de Vinea », come stamparono il Biancolini e il Verci. Però legge « .... habuit *(sic)* generali statuto .... ». In un altro luogo tutte e tre le stampe della sentenza recano: « .... perseverantes in tanta contumatia hinc ad praefixum terminum non veniant *manituri* ». Accanto alla voce « *manituri* » il Bréholles vi pone un *sic*, perchè difatti tale lezione non ha senso. La vera, a mio avviso, è quella data dal Cavichio, cioè « *parituri* ». Detta sentenza è menzionata in Böhmer-Ficker (Regesta Imperii, tomo V, parte I, Innsbrück, 1881 pag. 491 n. 2444), ov'è citato il seguente luogo degli Annali Veronesi, che si riferisce alla medesima: *(pag. 11 lin. 30)* « Eodem anno 13 Juni idem imperator bannivit et in banno cridari fecit omnes de parte comitis Rizardi; et confiscata fuerunt et publicata eorum bona in communi Veronae, nisi ad octo dies se personaliter comparerent ».

(2) Le dichiarazioni notarili sono riportate integralmente dal Biancolini, in parte dal Verci, e sono ommesse del tutto dal Bréholles.

(Cav. f. 8 v.) Dum haec agerentur Foedericus Caesar stans ante ecclesiam Beati Zenonis protectoris in praesentia domini Thomasii comitis de Cereta, Thadei judicis imperialis aulae Roberti de Castegione Apulorum, comitis de Braimate Ezelini de Romano *(f. 9 r.)* Bonifatii comitis de panego, Valoti de Drimbertis de Bergamo judicis comunis Veronae, Buzacherini de castro novo, Salvagni de Turisendis, Bonaventurae de Albertis Martii de Castello; Ameti de Illasio, atque Ubaldi de Pulice, boni de Pitaina causidicorum, Thebaldini de Clavica Ultramarini notarii de Castello, Zordani Coloniensis, Achillis de Vinelo de Henrico Salexerio, Costantini filii d. Omeboni causidici, Henrici de blundis, Clareli de Montecleda notarii hominum (?) et aliorum. . . . . .

(Huill. Bréholles) (1) Anno domini millesimo ducentesimo trigesimo nono indictione duodecima. Sententia serenissimi domini nostri imperatoris die lune tertio decimo intrante mense Iunio in Verona, ante ecclesiam Beati Zenonis confessoris in praesentia domini Thomasii comitis de Cereta, Thadei judicis imperialis aulae, Roberti de Casteione Aprilorum, Coni de Bramonte, Eccelini de Romano, Bonifatii comitis de Panico, Verloti de Detombertis de Pergamo tunc judicis comunis Veronae, Buzacherini de castro rupto, Galvagni de Turisendis, Bonaventurae de domino Alberto de Martio de Castello, Dominici de Illaxio, Benvenuti de Ilaxio atque Ubaldi de Pulice, Boni de Pitagna causidici, Thebaldini de Clavica, Gordani Coloniensis, Archilicie de Venco Sartore, Gambani de Henrico Salexesio, Costantini filii quondam d. Omneboni causidici, Henrici de Biondio, Clarelli de Montecleda notarii testibus et aliis . . . . .

Intanto poniamo mente ai fatti seguenti, cioè, che il testo del Cavicchio fa menzione d'un notaio - *Ultramarino de Castello* - ommesso nell'altro testo, che dagli atti d'un *Ultramarino di Corrado* i notai del 1307 trassero copia della sentenza, e che infine v'ha un luogo di essa, che non offre varianti di rilievo nei due testi, così concepito: « *(f. 9 r.)* . . . . . Imperialis *(f. 9 v.)* maiestas . . . . . . praecepit cuilibet tabellioni qui adesset ibidem ut ex universis et singulis praedictis conficere possit

(1) Riporto il testo del Bréholles, perchè è più preciso.

publicum Instrumentum ». Adunque è certo che il notaio *Ultramarino di Castello,* presente all'atto, prese copia del medesimo, ed è probabile ch'egli sia un tutt'uno con *Ultramarino di Corrado nominato dai notai del 1307.* Procediamo nell'esame di questo documento:

(Cav. f. 9 r.) .... sane serenissimus noster princeps Foedericus dei gratia Romanorum Imp. semper angustus Hierusalem Ciciliae rex et justitiae zelo auctus in concione publica eius praecepti ad sonum campanae et vocem praeconum coadunata ibidem per os domini Petri de vinea judicis imperialis aulae. In Azonem Marchionem, Ugocionem com. vicentinum, Petrum Comitem de Montebello Rizardum Comitem Sancti Bonifacii et Ugucionem de Pileo et universos et singulos infrascriptos eorumque filios et sequaces, eo domino Imperatore semper tunc ibidem astante et iubente, talem indixit sententiam promulgari. Qui d. Petrus predictus de Vinea sedens super equum iussu praedicti imperatoris sic dixit alta voce, et legere fecit Azonem novellum Marchionem estensem Ugucionum comitem Vincentiae Petrum comitem de Montebello etc.

(*Huill. Brèholles* op. cit.) ..... sane serenissimus (1) noster princeps Fredericus dei gratia Romanorum Imp. semper angustus Hierusalem Ciciliae rex, equitatis et justitiae zelo ductus in concione publica eius praecepto ad sonum campanae et vocem praeconum coadunata ibidem per os domini Petri de vinea judicis imperialis aulae. In Azonem marchionem hestensem Ugucionem com. vicentinum Petrum Comitem de Montebello Rizardum Comitem Sancti Bonifacii et Ugucionem de Pillio et universos et singulos Infrascriptos eorumque filios et sequaces, eo domino Imperatore semper tunc ibidem astante et iubente, talem indixit sententiam. Qui d. Petrus predictus de Vinea sedens super equum iussu dicti domini imperatoris six dixit alta voce. Imperare fecit Azonem novellum marchionem estensem, Linationem comitem Vincentiae,

(1) L'illustre prof. C. Cipolla in una sua recensione, (Rivista storica italiana vol. XII, fasc. 2°, anno 1895) di cui gli so grado, perchè mi spinse a fare nuove ricerche, mi muove parecchie serie obiezioni riguardo all'autenticità ed antichità di Gerardo. Però, tra alcune osservazioni sulla lingua e lo stile di questo scrittore, nota anche ciò: « Non so spiegarmi neppure come un contemporaneo « di Ezelino potesse scrivere: serenissimo imperatore.... ». Ma che si scrivesse allora anche così, è prova evidente la frase della sentenza « *serenissimus noster princeps* », e l'intitolazione di essa « *Sententia serenissimi domini nostri imperatoris* ».

[*Qui segue la specificazione della condanna, e poi v'ha la lista dei condannati, che ora riporteremo, mentre nel testo di fronte la disposizione invece è invertita*].

(f. 9 v.) Azo Novellus marchio Estensis
Ugucius Co. Vicentiae
Petrus Co. de Montebello
Ugucius de Pileis De Verona
Rizardus Co. s. Bonifatii de s. Saluario
Turisendus de Turisendis de Orsenigo
Michael de turisendis eius filius de s. Michaele ad portas

Assessor Judex q. Guidonis
Claribaldus Alberthi
Milabranchus
Thebaldus q. Bonzonelli
Bonzeno
Isnardus
Crostucius
} omnes de Crescentiis de contrata Crescentinorum nunc eorum descendentes in Bonadico rurales et agrestes

Gandulfus q. Gandulfini
Bombertinus
Raynerius eius filius
Monferarius eius nepos
Aicus nominati Gandulfi
} de Gandulfis de castro veteri sive s. Faustini

Dominus Petrus de Felonega
Isnardinus
Philippus
Constantinus
} q. Aleardini de ponte petre

Petrum comitem de Montebello Rizardum comitem Sancti Bonifatii, Ugutionem de Pillio et filios eorumdem, Pecorarium de mercato novo et ejus filios, Bonacursium et Henricum de Mozambano fratres et suos filios, Danesium de Mozambano et Rigeiolum Barufaldum et socium eius filios et filios eorumdem, Balzanellum Frescanovellam et suos filios Riprandum de Hugo, et Bonfanctum et Marcolum eius filios, et filios eorumdem, Albertum de Castronovo et suos filios, Mucium de Castronovo et suos filios, Albertum Crucifixum et suos filios, Costantinum et Isnardinum fratres filios quondam Aleardini de capite pontis et suos filios, Marchesium et Bartholomeum de Bonaguisis et suos filios Guillielmum, Guidonem, Trescum, Gerardum atque Henricum fratrem filios quondam Domini Malladalpelle et filios eorumdem, Nicolaum de Locio et suos filios, Guillielmum de Cellis et suos filios, Valerianum de Mancino et suos filios, Robertum et Guillielmum fratres filios quondam Conradini de Basta de Orto et suos filios, Bonifacium Boccafalsam, Bartholomeum de Guantis de Cereta, et suos filios, Gillium de Garimbertis de Cereta et suos filios, Isnardinum de Lendenaria quondam de domino Albrico et suos filios, Manuellum de Lendenaria et suos filios, Rodulfum de Lendenaria et Crosmum et Bernardinum eius filios, et filios eorumdem, Rizardum et Albertinum fratres

Ugucius, Rizardus, Albertus — q. Fulchoni maioris
Bernardinus Rodulfi
Isnardinus, Manoelus — Albrici
Ubertinus Fulchonis minoris
Turinus de s. Stephano
— omnes de Lendinaria

Alberthus
Raynaldus ejus filius de s. Sebastiano
— de Marchariis

Ognibenus, Thadeus, Litifredus — q. Flamberti de contrata Flamberthorum — de Flamberthis

Rizardus, Alberthus — q. Fachuni de contrata s. Petri in castello — de Flambertis

Rigetus, Antonius — Balzani
Balzanellus f. nominati Rigeti de s. Benedicto
— de Mazolis

Bonaventura, Gilberthus, Nicolaus — q. Maraboti de s. Thoma

Cavazanus, Delavantius — q. Zenonis de s. Silvestro de Cavezanis

filios quondam Folcolini de Lendinaria et suos filios Antonium . . . . filios quondam domini Guillielmi de Lendenaria et suos filios, Bragnum quondam domini Bonacursii de Bonadomano et suos filios, Guillielmum, qui dicitur Bocaleca, et Isnardinum quondam domini Bazallerii de Sumaripa et suos filios, Crescentium de Passapareto, et suos filios, Bonzenum Brutamassaram de Crescentionibus et suos filios, Filios quondam Clarimbaldi de Albareto de Crescentionibus et filios eorumdem, filios quondam Alberti de Bugerini de Albareto, et filios eorumdem, Monferarium de Castroveteri de Crescentionibus et filios eorumdem, Thebaldum Bongenellum de Crescentionibus et eius filium, Millebrachi et suos filios Turisendum de Ussonico et suos filios Zacolam de Brentino et suos filios, Danielem de Scanarolis, Iohannem de Scanarolis et suos filios, Delavitum notarium comitis Sancti Bonifatii, Icerinum Notarium filium quondam Bonzanini de Mercatonovo, Insulanum et Cavalcasellam fratres de Insulo Veronae et filios, Advocacinum de Villapicta et suos filios, Filippum de Grego de Moratica et suos filios, Cuchellum de Petrofixo et suos filios, Bonovantium et Guiselbertum de Cavazanis et suos filios, Iohannem de Monciolo, Bonaventuram et Dyonisium fratres filios quondam Maraboti de Castello et suos filios, Iacobum Rubinum, Bonaventuram et Bonazuntam fratres

Azolinus
Guillelmus } q. Bonifatis de Zerlis de s. Nicolao

Rufinus et
Iacobus } q. Petri de s. Salvario } omnes de capite pontis

Zavarisius
Foedericus filius
Rodolfinus
Armericus } de vicecomitibus de contrata s. Syri

Bonacursus Arigeti
Brunamontus
Isnardus
Antonius } q. nominati Brunamonti
Foedericus
Bonifatius } q. Bastardi } de Pegorariis de Mozambano de Mercato novo

Zebestus
Guillelmus } de s. Syro
Comodus de s. Vitale } de vicecomitibus

(f. 10 r.)

Petrus q. Johannis
Thomasinus } de Hengoni maioribus de s. Agnete intus

Danesius
Petrus
Alberthinus } q. Isnardi de Malacarnis De Insulo Infra

Julianus
Bonincontrus
Bartholomeus
Franciscus
Joannes Bonincontri } de Osta de Beuraria

filios quandam Domini Ecerini de Musto et suos filios, Zavarisium de Vicecomitibus, et Federicum ejus filium, et suos filios, Princivallum de Capris et suos filios, Paganotum de Tosexatis de Roncho et suos filios, Egualum de Brenola et suos filios, Gascum Causidicum de Ylaxio et ejus filium, et Choldum et Nepotem et filios eorumdem, Salardinum de Ylaxio cum filiis, Dexideratum de Magnanis de Ylaxio, Nicolaum Henricum Notarium civilem de Tuncianis de Ilaxio, Thomeum de Dino de Ylaxio, Ghoianum cum filiis de Ylaxio, Ierardum de domina Comitissa cum filiis, Litifredum quondam Xonchi, Albrigetum notarium de Pasqueto, Ugonem de Marchesio cum filiis, Bonafeminam filium Stanfe de Ylaxio, Bonaventuram de Domina Vita, Balzam de Ottonello de Buga, Bernardum Notarium de Santo Petro Incariano . . . .

Bonifatius dictus bocha falsa Portalegna Ruberthus Gullielmus	de Portalegnis de contrata Aleardorum
Bartolomeus dictus Salvaterra Zalius dictus dorcha	de Galombertthis de ponte petre
Aleardinus archipresbiter de domo dei Balzanellus Balzanelli Bonacursus ejus filius Trivisus Cossus Sonus, Ottus — de Frescanovellis	omnes de s. Anastasia
Isolanus Cavalcasella Franciscus	de Insulo Infra de Cavalcasellis
Saverus Salengozus Guido et Daniel	de S. Maria ad Fratam de Porzetis
Aldrigetus Floravantus	de Aldrigetis de S. Faustino

Valerianus de Minerbeo et Filii de Bragantio de s. Michele ad portas Nicolaus dictus bireta et Filii de Insulo Infra

Pitifredus Justamontus Arianus Nicolaus Henricus Salandinus Gullielmus et Joannes	de Trucianis de Illasio de contrata Falsurgi

Lanfranchus filius presbiteri de Trucianis de Illasio de falsurgo.
Renoardus notarius dictus Gafarelus.

Petrus Ioannes eius filii	de Gafarelis de s. Petro in Cariano

Gullielmus Banzalerii Ognibenus filius Bianchinus Bonacursi Ottonelus dictus Zucolinus Cyprianus dictus Zuchola	de belucaris de s. Stephano

Daniel Joannes Antonius	q. Montagnarii

Avogarius Daniel Avexanus campsor	de Guidotis de s. Ioanne in valle

Iacobus Spicialus de S. Marco

Tonazontus Bonaventura Jacobus et Ruberthus	q. Icerini de musto de s. Nicolao

Aprilis Centurionus	de Paparotis de Beuraria

Ripandus
Bonifatius
Marchetus et
Franciscus
} de vago de s. Maria ad frattam

Icerinus notarius dictus Brigada
Delaidus notarius
Cyprianus dictus Zuchola
} omnes de Bongavisiis

Antonius
Isnardus
Pegorinus
} q. Servidei qui fuerunt conb.
Aleardus de la cha vechia de s. Georgio

138

Ciò che segue si trova soltanto nel ms. del' Cavichio:
(f. 10 v.) « Statutum et ordinatum est quod omnes praedicti uni-
« versi et singuli tanquam auctores et principes capitaneos *(sic)*
« tractatores de instringendo pacem juratam inter Veronenses
« extrinsecos et intrinsecos volentes et affectantes toto eorum
« iussu et posse destruere civitatem et populum et districtum
« Veronae et subiugare ipsam Civitatem et populum et districtum
« Veronae dominio comitis s. Bonifatii et Marchionis estensis per-
« petuo debeant esse banniti extra treugam comunis Veronae et
« quod omnia eorum bona mobilia et immobilia et nomina (?)
« eorum in comuni Veronae sint publicata et in comuni Veronae
« perpetuo debeant permanere, et aliquo tempore seu modo causa
« seu ingenio non debeant poni in treugis comunis Verone sive
« absolvi a banno in quo positi sunt et publicati, et si alia per-
« sona magna vel parva dixerit aut concionata fuerit in aliquo
« consilio magno vel parvo sive in arengo vel concione quod
« praedicti banniti vel aliquis eorum recipiantur ad mandata
« comunis Veronae seu absolvantur a dicto banno aut ponantur
« in treugis comunis Verone sive quod possit restituatur eisdem
« si fuerit miles puniatur in quingentis libris veronensibus pro

« qualibus et qualibus vice et non solverit puniatur in persona
« et condemnetur.

« Ego Bonjohannes de diverso Domini Foederici secundi no-
« tarius rogatus legi et publicavi (1) ut superius legitur. Anno
« domini milesimo ducentesimo trigesimo nono Inditione duode-
« cima 13 Ian. (?) in salla majoris consilii comunis Verone po-
« sita versus meridiem cum figuris et imaginibus eorum » (?).

Fatto il confronto dei nomi dei due testi della sentenza, notatene le differenze, ed osservata l'aggiunta del Cavichio alla medesima, riesce evidente che qui non si tratta di modificazioni prodotte dal passaggio del testo della sentenza per una lunga trafila di amanuensi, ma di una vera e propria alterazione di essa deliberatamente voluta. Però chi abbia alterato il testo originale, e per quale scopo, è impossibile stabilire. Accontentiamoci di osservare che la sentenza di bando del 1239, com'è concepita nel documento dell'Archivio Veronese, doveva aver valore anche nel 1307, anno, in cui, come abbiamo visto più sopra, fu copiata da due notai per invito ufficiale, perchè si estendeva per parecchi ribelli ai figli dei figli, mentre così non è nel Cavichio, ove son coinvolti nella condanna i figli soltanto di alcuni ribelli.

Ecco un altro luogo, che non trovi in Gerardo, e che non ha alcun riscontro negli Ann. Ver. già citati, se non pel nome di *Leonardo Nascinguerra,* che anche qui è menzionato (2):
(f. 11 v.) « Coram quo (Ezelino) et Gubertho de Vivario Veronae
« praetore in domo q. d. Leonardi de Nascinguerra die 13 iulij
« 1245 inita fuit pax inter D. Azonem de Castrobarcho et D. Pom-
« piliam eius uxorem filiamque ipsius Leonardi eius heredes,
« Monticulos, Quattuorviginti et alios nobiles Veronenses et eo-
« rum factionem hinc: et illos de Vallipolisella et praesertim
« de Marano ac alios de agro illinc circa arborum amputationes,
« direptiones, rapinas, vulnera, incendia et caedes Veronensibus
« per illos de Marano illata. Qui ad mandata comunis Veronae
« per hanc pacem conficiendam venerunt...... ».

(1) Alle due ultime parole della sentenza sono aggiunte come postilla marginale della stessa mano le due parole « praedictos pictos » che formano, a mio avviso, il complemento oggetto del « publicavi ».

(2) Op. cit. pag. 9 lin. 35.

Ma di nuovo ci abbattiamo in consonanze tra il ms. del Cavichio e gli Annali Veronesi, come risulta dai fatti seguenti:

(f. 14 v.) [*1253*] . . . . Item in Verona haud aliter raptari fecit hos Veronenses postea decapitari videlicet Ugonem de s. Juliana nuper praetorem - Carnerolum monticolum coniure praefectum, Pegorarum de mercato novo, Montesmum et fratres, Rigetum notarium, Firmum de Cereta, Petrum a Bono et fratres, Johannes de cendamo et filios, Florium de verla et filios, Alberthum Brebegum et ejus spurium, Foedericum filium Firmi de cereta, Caciera et fratres, Andriolus notarius, Menapasius cerete potestas de mesa, Tasium da castro rupto, Viso de becho et filios, Thomasium de grazano, Thomasium ab ocha, Leonem de mesa, Thomasium suspigognam, Leardinum de mesa, Leonem eius fratrem. Rizardus co. de S. Bonifatio hoc anno februari mense nature concessit et in monasterio Brixiae praedicatorum humatus est (1).

(Ann. Ver. pag. 14) 1252. dominus Icerinus de Romano fecit capere Carnarolum de Monticulis, Visum de Beto, et eius filium Pecorarium Mantesi et eius fratres, Petrum de Bonis et eius fratres, Joannem de Cendamo et eius filios, Florum de Verla, et eius fratres, Albertum de Bebege et bastardum eius et Henrigetum notarium de Panciera, fratres de Cacetis, Andriolum notarium et plures alios de Verona, et cum eis Ugonem de sancta Juliana cum multis Paduanis; et de mandato ipsius domini Jcerini condemnati fuerunt omnes praedicti per domnum Bonusium iudicem de Cereta, et trainati per civitatem Veronae, deinde decapitati in mercato Veronae de mense . . . . millesimi praedicti. 1253 Rizardus comes sancti Bonifacii obiit in civitate Brixiae in domo fratrum praedicatorum de mense Februarii

. . . .

1254 domnus Icerinus fecit capere Taxium de Castro rupto, Thomasinum de Grezana, Thomasinum de Ocha, Menapacem, Leonem, Aleardinum fratrem de Messa, Firmum de Cereta, et Fredericum eius filium, Thomasinum Suppicognam et alios multos de Verona, et eos fecit trainari per civitatem Veronae, et in mercato Veronae eos fecit interfici et comburi.

(1) In margine della stessa mano si leggono le seguenti parole: « Rizardus Co. de S. Bonifatio obiit dictus de la Stella ».

Concludendo, questa redazione della Vita di Ezelino, ammesso, come s'è fatto da principio, che non sia stato il traduttore ad inserirvi le notizie nuove, mi sembra anteriore a quella finora conosciuta, prima perchè è più larga nella sua contenenza, e poi perchè in alcuni luoghi, come si può rilevare dall'appendice, la redazione già nota sembra un'amplificazione retorica dell'altra. Infine la redazione del Cavichio viene ad allentare i vincoli di dipendenza della *Vita* dalla Cronaca di Rolandino, perchè registra parecchi fatti non notati dal cronista padovano (1), mentre le fa contrarre una nuova parentela cogli Annali Veronesi. Perciò ora non mi sembra più tanto ardita l'ipotesi che l'autore della Vita non abbia avuto dinanzi a sè la Cronaca di Rolandino, ma soltanto insieme con costui abbia attinto da una fonte comune. Ad ogni modo la questione non si può risolvere in fretta, ma richiede maturo esame, e vuol essere trattata particolarmente.

APPENDICE

N. B. La traduzione del Cavichio procede senza distinzione in trattati o libri, mentre in nove trattati i mss. ed in nove libri son divise le stampe della redazione in volgare conosciuta (2), e detta traduzione, in margine di ciascuna pagina, contiene cenni sommarî dei fatti narrati.

(Cav. f. 1 r.) Ad annum domini centesimum decimum super millesimum Marchia Trivisana in maxima pace et quiete manebat, et omnes urbes, Cesaribus parentes in libertate se regebant, nec populi factionibus gelfis et gibelinis erant infecti mercaturis et divitiis affluentibus.

(P. Gerardo - ed. 1543 pag. 3) Negli anni della salutifera incarnatione del figliuolo d'Iddio mille e cento, la Marca Trivisana si stava in grandissima quiete, et pace, tutte le città si reggevano in libertà, dando agl' Imperadori obedienza, et tributo honesto. Per il che i popoli non essendo aggravati viveano in somma felicità, attendeva ognuno a soi essercitij, et a sue professioni. Ne an-

(1) Ciò prova il mio studio più volte citato.
(2) A. Bonardi - Op. cit. pag. 4.

chora infetti i popoli da le passioni de le parti guelfe, et gibelline onde tutte le città abbondavano di nobiltà, di popoli, di mercantie e di ricchezze.

(f. 1 v.) ..... Inter has duas prosapias *(Camposampiero e da Romano)* ad arma ventum fuit ad octuaginta hominum millia hinc et inde ....

(Gerardo - pag. 10)
..... fra queste due famiglie fu principiata grandissima briga, et questione: seguivano ogni dì grandissime pugne, et già erano morte d'una banda, et da l'altra molte persone, tal che era cominciato un ballo, molto pericoloso, non solo a queste due potentissime famiglie, ma etiandio a tutta la Marca Trivisana; perchè già una parte et l'altra s'era ingrossata, col mezzo de suoi parenti, et amici, et a la giornata s'ingrossavano più, et stavano in evidente pericolo di venire ad un sanguinulento conflitto, erano in arme più d'ottanta millia homini.

f. 11 v.) Videns Cesar difficile esse eius vota, Ezelini auctoritate, executioni mandare, tentavit quonam pacto populus se movebat, cum duce Austriae egit, eius conscio ut in suis hospiciis cum nonnullis Veronensibus rixarent: Itaque acta cruenta pugna inter populum et germanos quidam nepos ducis cesus est *inter pontem Aque cellade nunc Pontem prede* (1) et quia certamen adolebat Imp.

(Gerardo - pag. 62)
Ma vedendo *(l'imperatore)* esser cosa impossibile mandare ad effetto li suoi dissegni per essere Ezzelino tanto forte, stava malcontento: pur deliberò far un tentativo per veder come si moveva quel popolo. Fece che il duca d'Austria consapevole de tutti li secreti, ne li suoi alloggiamenti fece attaccare una question con alcuni Veronesi, dove già essendo at-

(1) Richiamo l'attenzione del lettore su questo dato della località, che manca nel Gerardo in volgare: essa è precisamente quel ponte già altrove nominato nel Cavichio (vedi pag. 3).

penitentia ducto. Ezelinus ab eo rogatus pugnantes sedavit barbaris dirrepis (?)

tacata una sanguinolenta pugna et il popolo tutto in arme, et morti molti Tedeschi, fra li quali fu un valentissimo giovane nepote del detto duca d'Austria, et ogn'ora crescere il popolo, lo Imperatore pentito d'haver voluto tentare la fortuna, pregò Ezzelin che in quel tempo era a corte che andasse ad acquietar il popolo, andò, e cacciatosi innanzi col cavallo, fece segno, che ogn'un se acquietò, e lasciata la pugna ogn'un andò a casa.

(f. 12 v.) Qui *(Ezelino)* Paduam reversus captivari fecit Giberthum Artusinum et Uberthum filios q. Iacobi de Deslemaninis eorum potentia et divitiis suae tyrannidi adversarios, alia causa fuit una eorum soror nomine Palmeria comiti Cavalchabovi de Cremona nupta fuit, quae dum esset vidua Co. Rizardus de S. Bonifatio Borsio de trotis suo intimo amico matrimonio eam copulavit. Quod Ezelino non placens hos fratres admonuit ut hoc matrimonium revocarent qui Matheum de Almedura judicem et suum silentiarium in Lumbardiam continuo transmiserunt illud eis non placebat et solveret, at mulier suis fratribus noluit conscentire non ignorans unde hoc oriebatur. Qui Matheus reversus et Saramazzam, ubi erant hi fratres, profectus ipsis omnia retulit, quot dum invicem consultarent ad Ezelino respondendum. Interim gens ab eo trasmissa et omnes quattuor in

(Ger. pag. 67) . . . . *(Ezelino)* tornò a Padoa, e fece subito pigliar Giberto, Artusino, et Uberto figli del quondam Iacomo de Deslemaini. Due cause furono dette haver mosso Ezzelin a far questo, una fu la ricchezza et potentia, che haveano questi tre giovani, che li fece dubitare che potesse essere molto contraria a la sua tirannide, la qual havea in animo, e publicamente e palesemente essercitava, l'altra causa fu, che havendo li detti fratelli per mezzo d'Ezzelino per inanzi maritata una sua sorella nomata Palmirea al conte Cavalcabò da Cremona: e poi essendo restata vedoa, il conte Ricciardo da san Bonifacio la havea maritata a Borso de trotti suo grandissimo amico, per il che non piacendo tal cosa ad Ezzelin fece intendere a li prefati fratelli, che dovesser impedir tal cosa. Questi subito mandorno in Lombardia Matheo d'Almeruda giudice, et

castro de Zilie positos captivaverat et Matheus tortus in tormentis perijt et mortuus in plathea delatus fuit decapitatus.

suo secretario per far intender a la sorella non esser de suo piacere tal maritaggio, ma tutto fu indarno, perchè la donna non volse compiacere ali fratelli sapendo bene dove nasceva tal cosa. Ritornato Matteo, et andato a Sarmazza, dove erano li prefati fratelli, e riferitoli quanto havea fatto. Mentre erano in consulto di andare a rispondere ad Ezzelino la conclusione del fatto giunse molta quantità di gente mandata da Ezzelino, e presero tutti quattro, li tre fratelli furno posti in castello ne le Zilie, e Mathio fu dato in mano del Podestà, al qual fu dato tanta corda che morì sul tormento, non volendo confessare che li tre fratelli di Deslemaini sopranominati fossero stati consenzienti al secondo matrimonio de la sorella, e così morto fu portato in piazza e fu decapitato.

(f. 17 v.) . . . . . Hoc modo *(Ezelino)* in padoanus venenum regessit.

(Ger. 95 r.) . . . . . et a questo modo il crudelissimo tiranno vomitò il suo crudelissimo veleno ne la infelice natione padoana: la qual havendo havuto in men d'anni otto da questo arrabbiato tiranno tante persecutioni restò come eradicata, si di huomini, qual de beni: perchè in questo ultimo anno fu da lo essercito del legato d'ogni suo haver spogliata, ma questo fu tolerabile, perchè gli beni di fortuna ritornano, ma gli huomini morti, mai più non rinascono, si che passarono molti di innanzi che questa città habbi levato il capo.

(f. 22 v.) Itaque hec potentissima prosapia de Romano exitum habuit, a Deo missa pro flagello Marchie trivisane et Lumbardie que ultra annos 50 eis fuit universalis terror, et ab omnibus principibus Christianis et maxime Cesaribus fuit respectata tantum sevitiam ferentibus ipsius Imperialibus civitatibus dominium habentibus et leges condentibus ac monetas cudentibus non aliter quam si ipsi Imperatores fuissent et si divina providentia non fuisset quod egit quod Pontifices pietate moti tot nephandis crudelitatibus afflictis populis auxilium miserunt aliter principes totius Lumbardiae incunctanenter effecti essent: Laus deo Opt. Max.

(Ger. 121) . . . . E così hebbe fine questa potentissima famiglia da Romano mandata da Dio in questo mondo per flagello de la Marca Trivisana. Questa per anni cinquanta, e più fu universale terrore a tutte le città di Lombardia et de la Marca Trivisana fu etiandio rispettata da tutti li principi christiani, et massime da l'Imperatori li quali sopportando tante crudeltà ne le sue imperiali cittadi dove haveano dominio: condeano leggi statuti, et battevano monete: et non altrimenti che hariano fatto essi imperatori; et non si fosse stata la divina providentia, che fece, che li Pontefici mossi a pietade di tante, et così nefande crudeltà mandarono soccorso a li miseri popoli in poco sariano fatti signori di tutta Lombardia.

LA PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI NELL'ANTICA ROMA

MEMORIA DEL SOCIO EFFETTIVO

Prof. LANDO LANDUCCI

SOMMARIO.

I

Tutti gli scrittori moderni, che si occupano dell'argomento di cui mi sono proposto d'intrattenermi, insegnano che nell'antica Roma non era necessario un atto apposito di pubblicazione. Le leggi entravano in vigore appena approvate con le debite formalità dall'assemblea competente, tolto il caso che altrimenti disponessero esse medesime. Si usò, è vero, essi aggiungono, di inciderne alcune in legno o di scolpirle in lastre metalliche, ma non fu obbligo giammai, nè fu considerato mai elemento essenziale della loro validità.

Un tal fatto, se vero, sarebbe senza dubbio non soltanto biasimevole, ma inconciliabile con tutto il meccanismo, se mi si passa la parola, legislativo romano, e con i principî fondamentali di quel magistrale diritto sulla conoscenza delle leggi, ed, in conseguenza, sull'errore di diritto, che ne è un corollario.

Nè, cosa essa pure sorprendente, lo affermano solamente gli espositori del diritto odierno, i quali, per lo più, ne parlano, com'è

naturale, alla sfuggita, di seconda mano, ed in modo indiretto ed accidentale, ma anche gli specialisti del diritto romano, in ispecie nell'ultimo cinquantennio, sieno essi scrittori di storia del diritto romano o di diritto romano pubblico o privato; tali, per ricordarne alcuni e fra i più insigni, il Savigny (1), il Rudorff (2), il Krüger (3), il Willems (4), il Lange (5), e, soprattutto, il Mommsen (6).

L'inverisimiglianza della cosa era tanta, che, postomi a studiare le singole fonti ad essa relative, ho dovuto convincermi, che non soltanto a Roma fu estremo della validità della

(1) *System des heutigen römischen Rechts*, Berlino, 1840 sgg., III pag. 125 sgg. (Vers. italiana dello Scialoia, Torino, 1886 sgg. III pag. 325 sgg.) Il grande giureconsulto non vi si occupa mai, a dir vero, in modo diretto della pubblicazione delle leggi; ma da tutta la sua splendida trattazione del tema dell'errore e dell'ignoranza di diritto risulta che aderiva alla prevalente, o, a dir meglio, alla generale opinione.

(2) *Römische Rechtsgeschichte*, Lipsia, 1857, I, pag. 18. Lo storico valoroso è ivi impreciso oltre ogni dire: « Für die Verkündigung, egli dice, « und Aufbewahrung war von Alters her unvollkommen gesorgt; erst die *Lex* « *Licinia Iunia* 691 scheint die übliche Anheftung der Bronzetafeln im Aerar « geboten zu haben ». Ed a sostegno di queste sue asserzioni cita, nelle note 12-14, Cic. *de leg.* III, 20 e *ad Att.* XIV, 12, Plaut., *Trinum.* IV, 3, 32, 33 e lo *Schol. Bob in Or. pro Sextio* pag. 310, 8 ed. Orelli. Esaminerò più oltre tutti questi passi; vedremo come nulla provino di quanto afferma il Rudorff, soprattutto come sia insostenibile riferire la legge Licinia Giunia al deposito delle leggi incise in bronzo; fin d'ora basti avvertire, che essa trattava d'ogni legge mentre in bronzo se ne scolpivano pochissime.

(3) *Geschichte der Quellen und Litteratur des Römischen Rechts*, Lipsia, 1888 (che fa parte del *Systematisches Handbuch der Deutschen Rechtswissenschaft*, diretto dal Binding), pag. 18: « Eine öffentliche Aufstellung zur « Kenntnissnahme war nicht Bedingung der Geltung, nur für völkerrechtliche « Verträge war sie vorgeschrieben ». Egli segue del tutto l'opinione esposta dal Mommsen nell'apposita monografia, che citerò fra poco.

(4) *Le droit public romain ou les institutions politiques de Rome depuis l'origine de la ville jusqu'à Justinien*, Lovanio, 6ª ed., 1888, pag. 184.

(5) *Römische Alterthümer*, Berlino, Weidmann 2ª ed., 1876 III pag. 266.

(6) *Sui modi usati da' romani nel conservare e pubblicare le leggi ed i senatoconsulti* negli *Annali dell' Instituto di corrispondenza archeologica* XXX, pag. 181 sgg; e *Römisches Staatsrecht* nel *Handbuch der römischen Alterthümer* del Mommsen e del Marquardt, Lipsia, Hirzel, 1885 sgg., I, 3ª ed., pag. 255, III, pag. 418.

legge la pubblicazione sua, ma che presso nessun altro popolo lo fu con maggior rigore, sia per il tempo in cui aveva luogo, sia per le formalità, che l'accompagnavano (7): essa infatti consisteva nella trascrizione del testo della legge nei pubblici registri all'*aerarium* (8). Inoltre, anche se questa non fosse esistita, v'erano tre atti precedenti, vale a dire la *promulgatio* o pubblica esposizione del progetto di legge, la votazione nelle assemblee popolari e la *renuntiatio* del magistrato presidente dopo la votazione, che avrebbero ciascuno, e più tutti e tre insieme, potuto bastare a raggiungere lo scopo, che si propone la pubblicazione della legge (9).

(7) Esposi già questo mio modo di vedere, sebbene in maniera un po' titubante, sia perchè non era ivi possibile dirne le ragioni, come ora faccio, sia per l'alta ed unanime autorità degli scrittori d'opposto parere, sia per l'indole del libro destinato piuttosto a riprodurre lo stato odierno della scienza, che le idee subiettive dell'autore, nella mia *Storia del diritto romano dalle origini fino a Giustiniano*, Padova, Sacchetto, 1895, 2ª ed., § 22 n. 12, pag. 65. Mi è parso conveniente di svolgere in un'apposita monografia le ragioni per cui dissento da tutti gli altri storici, per attirarvi di nuovo l'attenzione loro e, ove il mio modo di vedere fosse accettato, per insegnarlo in seguito come prevalente, sia dalla cattedra, sia in una nuova edizione, se vi sarà, della mia *Storia*.

(8) Secondo me questa era la sola e vera pubblicazione della legge; tuttavia mi preme dimostrare nel seguito di queste mie ricerche, che, anche non essendo persuasi, come non lo sono i miei contraddittori, della sua esistenza, non si potrebbe asserire che nell'antica Roma mancasse una conveniente giustificazione della presupposta conoscenza delle leggi.

(9) Crederei di fare un torto al lettore se insistessi a dimostrare che qui si tratta delle *leges* in senso tecnico, vale a dire delle deliberazioni legislative dei comizi, e non delle *leges* imperiali, trasformazione degli antichi editti, che ebbe luogo dopo Diocleziano, cioè oltre tre secoli dopo la completa scomparsa dei comizi. Tolte le *leges* (*generales* come si usa dire), le *leges datae*, commesse ne' primi tempi dell'impero dai comizi agli imperatori, pari nell'efficacia e nelle formalità alle *leges* antiche, e le *pragmaticae sanctiones*, che possono esser loro eguagliate, le altre e senza pari più numerose categorie di costituzioni imperiali, le *orationes*, gli *edicta*, i *decreta*, i *rescripta*, i *mandata* e le *epistulae*, sfuggono del tutto, per la diversa indole loro, persino alla possibilità di questa ricerca. Le *leges generales* e le *pragmaticae sanctiones* avevano necessità d'un'apposita pubblicazione; sebbene non manchi chi ne dubita, pure la *communis opinio* lo ammette, a differenza di quanto fa per le vere *leges* nel senso antico. Forse non sarebbe ozioso un apposito studio neppure rispetto alle *leges generales* ed alle *pragmaticae sanctiones*; ma non è qui

L'opinione dominante si spiega con un equivoco, con un giudizio sulla *promulgatio,* sulla votazione e sulla *renuntiatio,* ispirato a idee troppo moderne, e con una errata interpretazione del passo principale delle fonti relative alla disputata legge Licinia Giunia, che introdusse o rese obbligatorio il vero modo di pubblicazione, vale a dire il deposito e la trascrizione all'*aerarium* del testo della legge votata.

L'equivoco consiste nel confondere la pubblicazione, atto destinato, non importa il modo che sia stato prescelto, a far sì che ogni cittadino possa prendere conoscenza della legge, per cui anzi, come suo dovere, si supponga che l'abbia presa, con una esposizione permanente in un luogo pubblico ed in una forma ed in una materia capaci di sfidare le ingiurie del tempo; il concetto moderno sta nel credere che la pubblicazione non possa risultare che da un atto posteriore all'approvazione della legge ed estraneo all'assemblea che l'approvò (10); l'errata interpretazione si ha nel riferire la legge Licinia Giunia alla promulgazione, cioè alla esposizione dei progetti di legge, invece, come non mi pare possa dubitarsi, che alla pubblicazione della legge (11).

certo il caso di farlo. Basta aver notata la diversità delle due specie di *leges,* che impedisce le illazioni dalle une alle altre; in ogni modo se per l'affinità di nome e d'efficacia si volesse fare un parallelo fra le une e le altre, o il dubbio che esiste così rispetto alle antiche che alle moderne gli toglierebbe importanza, ovvero l'opinione molto più diffusa della necessità della pubblicazione rispetto alle seconde, cioè alle leggi imperiali, non potrebbe che ridondare a vantaggio della mia presente dimostrazione, vale a dire della sua esistenza anche per le *leges* antiche.

(10) Il deposito all'erario, come credo che lo ordinasse la legge Licinia Giunia, aveva luogo appunto dopo la completa approvazione della legge, quindi corrispondeva perfettamente a questo concetto moderno. L'osservazione che faccio nel testo vale dunque soltanto per chi non si persuadesse dell'esistenza di cotesto deposito, nella quale ipotesi ritengo, come ho detto, che la *promulgatio,* la votazione e la *renuntiatio* avrebbero potuto ben fare l'ufficio della pubblicazione.

(11) Mi si permetta di ripetere e completare il concetto che ho esposto nella nota precedente; chiedo scusa se abuso della bontà del lettore, ma è essenziale per la chiarezza delle idee, che su questo punto non nasca confusione di sorta. I tre motivi dell'opinione avversa servono tutti e tre a spiegarla, e sono tutti e tre in modo implicito o esplicito invocati dai vari scrittori, che la di-

II

Molte volte, anzi quasi sempre, quando erano di molta importanza, si usò esporre le leggi in luogo pubblico, perchè più viva e certa ne rimanesse la memoria. In qual tempo questo costume incominciò mal si può determinare, ma fu antico senza dubbio.

È molto controversa l'autenticità del racconto di Dionigi, il quale ci narra che Anco Marzio, non essendo ancora in uso il bronzo, fece incidere le leggi, già raccolte nei registri regi da Numa, in tavole di legno, e le fece esporre nel fòro, (12); anche minor fede si può prestare allo stesso autore quando afferma che fosse inciso ed esposto il trattato d'alleanza di Romolo con i Veienti (13). Ma invece non può impugnarsi che in un clipeo di legno, coperto di cuoio, fosse scritto il trattato de' tempi de' Tarquini fra Romani e Gabini (14), anzi non si può dubitare nemmeno di quello di Tullo con i Sabini, che, insieme al precedente, Orazio enumera fra gli antichi monumenti, che attiravano l'ammirazione degli archeologi de' suoi tempi (15).

fendono. Per dimostrare l'opinione mia basta provarne inattendibile uno solo, vale a dire il terzo; se ne riesca la prova cade ogni necessità di distruggere gli altri due. In conseguenza la dimostrazione, che segue, è subordinata ed ipotetica; solo per il caso che l'ultimo, cioè la prevalente interpretazione delle fonti relative alla legge Licinia Giunia, non sembrasse a sufficienza distrutto, combatto in precedenza gli altri due; per chi invece aderisca al mio modo di vedere sull'ultimo sarebbe superfluo aggiungere altro. Ciò, ben s'intende, per lo scopo della presente ricerca, perchè, astraendo da essa, a me sembrano del pari inattendibili tutti e tre.

(12) Dion. III, 36. È più verisimile il racconto di Livio I, 32, 2, secondo cui quel re ordinò al pontefice di esporre nell'albo soltanto le regole relative ai *sacra publica*, introdotte da Numa.

(13) Dion. II, 55. Il Mommsen nella citata monografia, pag. 195 n. 2, dice appunto: « A quello di Romolo con i Veienti nessuno vorrà prestar fede ».

(14) Festo pag. 56 ed. M.: *Clypeum antiqui ob rotunditatem etiam corium bovis appellarunt, in quo foedus Gabinorum cum Romanis fuerat descriptum.*

(15) *Epist.* II, 1, v. 23-26:

. . . .

Sic fautor veterum, ut tabulas peccare vetantes,
Quas bis quinque viri sanxerunt, foedera regum
Vel Gabiis vel cum rigidis aequata Sabinis,
Pontificum libros . . . . . .

Per una sola classe di leggi una pubblica esposizione in tavole era richiesta obbligatoriamente per antichissimo costume, vale a dire per i trattati internazionali, in quanto almeno erano confermati da un apposito voto popolare (16).

Per le altre l'uso si estese sempre più, ma non fu nè obbligatorio nè seguito frequentemente. In quanto alla materia è noto che dapprima si adoprava il legno (17), come fu fatto in origine per le XII tavole, poichè la notizia di Pomponio che si adoprasse l'avorio non può essere che un errore del copista (18), poi per

(16) MOMMSEN, l. c., III, pag. 198 sgg.

(17) Tutti sanno i versi (396-399) dell'Arte poetica, in cui Orazio ricorda tale uso fra gli esempi dell'antica sapienza:

« .... Fuit haec sapientia quondam,
« Publica privatis secernere, sacra profanis,
« Concubitu prohibere vago, dare iura maritis,
« Oppida moliri, *leges incidere ligno* ..... »,

alle quali ultime parole servono di degna interpretazione quelle dello pseudo Acronio: « Primum *leges ligno incidebantur,* cum propter inopiam aenearum « tabularum apud antiquos usus non erat », e quelle di Porfirio: « Aereis enim « *tabulis* antiqui non sunt usi sed *roboreis; in has incidebant leges,* unde adhuc « Athenis legum tabulas axones vocantur ». Cf. pure DIONYS. III, 36.

(18) L. 2 §. 4 D. *de or. iur.* I, 2: « ..... quas in tabulas *eboreas* per- « scriptas pro rostris composuerunt... ». Il racconto è incredibile; non basta per certo a confermarlo la testimonianza dell'*Epitome legum* (ZACHARIAE, *Ius graeco-romanum,* II, pag. 278), come sembra che creda il Mommsen nelle note alle sue edizioni delle Pandette; essa non è secondo ogni verisimiglianza che una versione greca dello stesso passo di Pomponio. È molto probabile l'ipotesi dello Scaligero (oggi attribuita da molti al Voigt), seguita dai più, che quell'impreciso scrittore copiasse, trascrivendo dalla sua fonte, probabilmente Varrone, *eboreae* invece di *roboreae.* Il MOMMSEN, *Annali* cit. pag. 197 n. 1, ritorna all'altra antica ipotesi che invece di *aeboreas* debba leggersi *aereas;* ma, oltre la maggior differenza di lezione, che rende meno naturale l'equivoco di Pomponio, Livio, che cita il Mommsen stesso, piuttosto le contraddice invece di venirle in sostegno. È molto verisimile che i decemviri le pubblicassero con un editto, quindi con le norme e sulla materia, che si adoprava per gli editti. È tuttavia sicuro che subito dopo caduti i decemviri furono incise in rame: LIV., III, 47, 10, DIONYS., X, 57, DIOD., XII, 26. Sulla materia, che servì a pubblicare le XII tavole veggansi del resto: SCHOTT, *Vindiciae Pomponii de materia XII Tabularum,* Lipsia, 1765; VERNSDORF, *De materia XII tabularum,* Vittemberga, 1771; ZIMMERN, *Geschichte des römischen Privatrechts,* Eidelberga, 1826, I, §. 31 pag. 100 sgg., VOIGT, *XII Tafeln,* Lipsia, 1883, I §. 7 pag. 51, KRÜGER, l. c, pag. 9.

lo più il bronzo, e già da tempo antico, poichè lo sappiamo della *lex Pinaria Furia de mense intercalari* del 282 di R. (472 av. Cr.) (19) e della *lex Iulia de Aventino publicando* del 298 di R. (456 di Cr.) (20); la pietra non fu adoprata mai, sicchè anche quando venne in uso per altre iscrizioni, e fu tardi, l'incisione in bronzo rimase una particolarità delle leggi (21).

Tuttavia che questa forma di pubblicazione stabile, duratura, dispendiosa non fosse necessaria, risulta non soltanto dal trovarla ordinata in alcune leggi e ricordata dagli scrittori come prova dell'importanza d'alcune altre (22), ma dalla indole medesima indeterminata, oscillante, varia della materia legislativa, se è lecita la frase, nella classica antichità.

A Roma, com'è risaputo, non fu mai stabilito quali argomenti dovessero essere regolati da leggi e quali facessero parte della competenza dei magistrati (23).

Ve ne furono gelosissimi, di capitale importanza, i quali ne' concetti moderni non si concepirebbero nemmeno affidati al potere esecutivo e giudiziario, che a Roma furono considerati parte integrante dell'*imperium* del magistrato; non merita nep-

(19) Macrob., *Sat.* I, 13, 21.

(20) Dionys., X, 32.

(21) Il Mommsen, *Annali,* cit., pag. 197, osserva che nessuna legge ci fu tramandata incisa in pietra; per trovarne un esempio bisogna scendere agli Ostrogoti. Le scoperte epigrafiche posteriori non hanno smentito cotale asserzione.

(22) Mommsen, *Annali,* cit. pag. 193 sgg., e *Römisches Staatsrecht,* cit., I pag. 255.

(23) I soli magistrati ebbero il diritto di presentare progetti di legge e fu loro sempre riconosciuto libero arbitrio di domandare l'approvazione dei comizi soltanto sugli argomenti sui quali sembrava loro opportuno. Alcuni storici del diritto romano sostengono invece, che v'erano argomenti riservati di diritto ai comizi, *Reservatrechte der Bürgschaft,* come direbbe il Mommsen; ma in primo luogo è molto dubbio se vi fosse un vero divieto per i magistrati di fare a meno di ricorrervi, in secondo luogo essi costituirebbero un limite minimo, se mi si passa la frase, oltre il quale i magistrati avevano senza dubbio piena balìa di domandare o di non domandare l'approvazione dei comizi. Si aggiunga inoltre che gli argomenti riservati alla cittadinanza sarebbero stati in gran parte di tale indole, da escludere appunto ogni verisimiglianza, che si incidessero in bronzo; tali sarebbero stati la concessione della cittadinanza o dell'*ius suffragii* e così via.

pure riferire esempî, tanto corre rapido al pensiero il ricordo che la massima, più sapiente e più gelosa parte del diritto privato fu o creata o ampliata o modificata, fino alle più radicali trasformazioni, dai magistrati, in ispecie dal pretore, senza alcun intervento del potere legislativo; ciò non soltanto dopo la legge Ebuzia, ma anche prima, e non unicamente in quel campo, nel quale la legge Ebuzia esercitò la sua efficacia, ma anche relativamente all'*imperium*, rispetto al quale il magistrato ebbe sempre piena balìa. Il che è indiscutibile per chi accetta il mio modo di vedere, che la legge Ebuzia desse al pretore ed agli edili esplicita facoltà di allontanarsi dal diritto in vigore per mezzo delle formule; ma sarebbe anche più vero e riuscirebbe anche più degno di nota se la legge Ebuzia non avesse dato cotesta facoltà al magistrato, ma si fosse limitata ad introdurre le formule, vale a dire un nuovo modo, tutto estrinseco, di procedura (24).

D'altro lato oggetto di leggi furono argomenti di minima importanza, che in altri tempi e con altri costumi male si concepirebbe che dovessero occupare il potere legislativo; innumerevoli e notissimi sono anche gli esempî di questa fatta e sarebbe assurdo e risibile credere che fossero o che avessero dovuto essere scolpite in bronzo le leggi loro relative.

Sono quindi pienamente convinto col Mommsen e con tutti gli odierni storici del diritto romano, che un obbligo legale d'incidere in bronzo le leggi, e tanto meno nel senso che fosse condizione alla loro efficacia, non esistette mai. Ma non ne discende per nulla che mancasse una diversa forma obbligatoria di pubblicazione (25); perchè ciò ne conseguisse, bisognerebbe che non

(24) Il mio modo di vedere sulla legge Ebuzia, che fu di così singolare momento, è esposto e difeso nella mia *Storia del diritto romano*, I § 30 pag. 96, § 180 pag. 470. Soltanto con esso mi pare che si eviti la necessità d'imaginare una usurpazione del pretore, inaudita sia in sè, sia perchè non si concepirebbe come il popolo avrebbe potuto sopportarla. Sieno come si voglia le cose, qui importa soltanto ricordare, che la più splendida parte dell'edificio giuridico privato romano non fu opera delle leggi.

(25) L'errore mi sembra appunto, che stia tutto in questa conseguenza, che ne traggono il Mommsen e gli altri, e che non è per nulla necessaria. Vi insisto a scanso d'equivoci: una pubblica esposizione delle leggi in tavole di metallo non fu obbligatoria giammai; ma l'atto della pubblicazione loro non

si potesse concepire altro modo di pubblicazione, che la esposizione permanente della legge in tavole di bronzo, o che altro non ne avessero imaginato i romani, o che infine il concetto della pubblicazione considerato in sè, fosse così ristretto, come senza dubbio niuno vorrà sostenere.

III

Che i romani avessero tutt'altro concetto dell'atto della pubblicazione e dei mezzi per tradurla in pratica, lo mostra quanto avveniva nei senatoconsulti, per i quali, come unanimi insegnano gli storici, almeno dall'ultimo secolo della repubblica, la pubblicazione era indubbiamente obbligatoria (26).

È noto che Cesare introdusse l'obbligo di trascrivere i singoli senatoconsulti, insieme a tutto il processo verbale delle sedute

è necessario che consistesse in ciò, come in ciò non è consistito in molti paesi ed in tempi vari, come non sta in ciò nel mondo moderno. Era logico anzi non confondere mai l'una ricerca con l'altra; insomma l'una non costituisce argomento di sorta per dedurre decisive conseguenze rispetto all'altra.

(26) MOMMSEN, l. c., III pag. 1010 sgg.; WILLEMS, l. c., pag. 204 ecc. Si ha esplicito ricordo che ciò avvenisse in tempo molto antico; la validità giuridica dei senatoconsulti era condizionata al loro deposito nel tempio di Saturno, ove li custodivano i questori; dal 305 di Roma (449 av. Cr.) fu permesso agli edili della plebe di prenderne copia e conservarla nel tempio di Cerere, seppure non ne fu trasferita loro senz'altro la cura, togliendola ai questori, come vari scrittori vorrebbero, basandosi sulle parole di Livio III, 55. Checchè sia di ciò, una forma di pubblicazione fu necessaria sempre non solo, ma la plebe ne pretese o esclusivamente o in concorso con i questori una conoscenza diretta. Il deposito avveniva di regola subito dopo la redazione scritta del senatoconsulto per opera della relativa commissione; la sola eccezione nota è quella introdotta nel 774 di R., 21 dopo Cr. (TAC. *ann.* III, 51, DIO. LVII, 20) per cui il deposito, quando il senatoconsulto conteneva una sentenza capitale, doveva aver luogo almeno dieci giorni dopo la sua approvazione: ... *factum senatus consultum*, dice Tacito nel citato luogo, *ne decreta patrum ante diem (decimum) ad aerarium deferrentur idque vitae spatium damnatis prorogaretur*. Alla loro volta i magistrati non avevano un termine massimo, entro cui dovessero depositare il senatoconsulto; soltanto, se non lo facevano prima della fine del loro ufficio, il senatoconsulto perdeva ogni valore. Avvenuto il deposito, i questori o gli edili facevano copiare il senatoconsulto dai pubblici scrivani negli appositi registri *(per scribam publicum in tabulas publicas referebant)*.

in cui erano stati approvati, nei protocolli del senato, e di renderli pubblici nel più ampio senso della parola (27). Se Cesare dichiarasse tale pubblicazione elemento della validità dei senatoconsulti è molto disputabile (28); ma è certo che la sua innovazione non alterò lo stato precedente delle cose, vale a dire la necessità per la validità loro che fossero depositati all'erario di Saturno, allo scopo che chiunque potesse averne contezza (29).

Chi ignora che il senatoconsulto del 9 febbraio 710 di R. (44 av. Cr.) intorno agli israeliti dovette esser rinnovato dopo la morte di Cesare, perchè non ne era stato fatto il deposito (30)? Chi non ricorda l'invettiva di Cicerone, rivolta a Catilina, d'avere

(27) Lo afferma in modo esplicito Svetonio, *Iul.* 20: *Inito honore* (vale a dire nel 695 di R.,59 av. Cr.) *primus omnium instituit, ut tam senatus quam populi diurna acta confierent et publicarentur;* questa ufficiale pubblicazione fu abolita da Augusto, come dice lo stesso Svetonio *Aug.* 36: *Auctor... fuit... ne acta senatus publicarentur.* Al proposito mio non conviene discutere sulla indole di questa pubblicazione, diffusa per Roma a guisa dei nostri giornali, nè sulla esistenza sua prima di Cesare, nè sulle controversie consimili relative agli *acta populi* o *urbis.* Basta tener conto anche di questo noto fatto come conferma della larga pubblicità che davasi in Roma alle deliberazioni del senato. Le maggiori notizie sugli *acta senatus et populi,* per chi abbia vaghezza di studiare questo singolare punto della vita romana de' tempi di Cesare e d'Augusto, si possono trovare del resto nel Hübner, *De senatus populique romani actis,* Lipsia, 1860, nel Mommsen, *Römisches Staatsrecht* cit., II pag. 863 sgg., nel Willems, *Le Sénat de la république romaine,* Lovanio, 1888, 2ª ed , II, pag. 204 sgg., nel De Ruggiero, *Dizionario epigrafico di antichità romane,* Roma, 1895, I pag. 45 sgg., e nel Kubitschek nella *Real Encyclopädie der classischen Alterthumswissenschaft* del Pauly (ed. del Wissowa) I pag. 287 sgg.

(28) È una indagine di grande momento, che non si propone alcuno degli scrittori citati nella nota precedente, nè degli altri che ho potuto consultare. Lo scopo di Cesare fu senza dubbio, e tutti ne convengono, di porre un freno all'alterazione dei senatoconsulti, che nemmeno i questori e gli edili valevano ad impedire; cotale intento non sarebbe stato raggiunto, se questa nuova garanzia non fosse stata obbligatoria e condizione alla validità stessa dei senatoconsulti. Se realmente fu così, la pubblicazione obbligatoria sarebbe stata duplice, vale a dire dapprima negli *acta senatus,* poi per opera dei questori negli annuali volumi, che essi custodivano nel tempio di Saturno.

(29) Che questo deposito fosse condizione alla validità dei senatoconsulti non può essere contraddetto; veggansi Tac., *Ann.*, III, 51, ed i passi citati nelle note seguenti.

(30) Flav. Ios., XIV, 10 §. 10.

pronto il senatoconsulto, ma nascosto ancora, non depositato all'erario: « Habemus enim huiusmodi senatus consultum, verum in« clusum in tabulis, tamquam in vagina reconditum, quo ex senatus « consulto confestim interfectum te esse, Catilina, convenit » (31).

È disputa quando questo obbligo sorse; ma certo non si può negare che esistesse due secoli innanzi Cristo per la testimonianza esplicita di Livio (32). E poichè non esiste alcuna fonte che lo neghi per i tempi precedenti, non sarebbe azzardato, secondo lo spirito e le vicende del diritto romano, asserire che fu sempre necessario, o almeno che la consuetudine ne sorse da tempi antichissimi (33).

Ma non è qui il caso d'insistere su ciò; certo è che nel tempo della maggiore attività legislativa romana, in quei due secoli in cui nel diritto penale e nel pubblico, nella economia politica e nella procedura tante leggi furono emanate, soprattutto per rogazione di Silla, di Cesare e d'Augusto, in quel tempo della massima e più delicata attività dei comizi, i senatoconsulti si

(31) Cic., *In L. Cat.*, I, 2 §. 4. Una riprova se ne ha anche nel noto e singolare passo di Svetonio, *Aug.*, 94: « Auctor est Iulius Marathus, ante « paucos quam nasceretur menses prodigium Romae factum publice, quo de« nuntiabatur, regem P. R. naturam parturire; senatum exterritum censuisse, « ne quis illo anno genitus educaretur; eos qui gravidas uxores haberent, quod « ad se quisque spem traheret, *curasse ne senatus consultum ad aerarium « deferretur* ».

(32) XXXIX, 4.

(33) Invece non è sicuro se fosse condizione della validità del senatoconsulto il suo deposito nel tempio di Cerere agli edili plebei. Cotesto costume sorse subito dopo la caduta dei decemviri, come narra Livio. Io, con i più, credo che questo nuovo obbligo non escludesse quello più antico del deposito all'erario di Saturno; è probabile che fosse limitato soltanto ai senatoconsulti relativi ad interessi della plebe, e che, almeno per essi, costituisse una seconda condizione legale della loro validità. E forse tuttociò si potrebbe sostenere incluso nelle parole, d'onde ne abbiamo notizia, di Livio III, 55 §. 13: « Institutum etiam ab isdem consulibus, ut senatus consulta in aedem Caereris « ad aediles plebis deferrentur, quae antea arbitrio consulum supprimebantur « vitiabanturque ». Una discussione minuta su questo punto uscirebbe dalla mia ricerca; per lo scopo che essa si propone in ogni modo è sufficiente l'obbligo del deposito nell'erario di Saturno, vale a dire, se è lecito adoprare, come del resto fanno insigni storici, frasi moderne, nell'archivio dei consoli, nel più solenne archivio di Stato, che Roma aveva.

dovevano, per esser validi, depositare all'erario, dovevano cioè esser pubblicati, dopo esaurite tutte le formalità costituzionali necessarie alla loro approvazione, perchè avessero giuridica validità (34).

Ora è egli logico che ciò non avvenisse per le leggi? non è invece necessario ammettere senz'altro che per esse dovesse avvenire a più forte ragione? La legge infatti obbligava i cittadini tutti, privati o rivestiti di pubblico ufficio che fossero, mentre i senatoconsulti non avevano alcun valore legislativo (35), erano semplici consigli dati al magistrato relatore. Venne molto tardi tempo in cui in casi eccezionali e per necessità di cose alcuni senatoconsulti ebbero valore di legge; ciò accadde dopochè i comizi non si raccoglievano più, vale a dire dopochè *leges* nel senso tecnico più non esistevano (36).

(34) È il periodo in cui i senatoconsulti, per quanto autorevoli, non avevano mai valore di legge ed i comizi erano attivissimi; la pubblicazione necessaria per quelli doveva essere senza dubbio elemento essenziale per le deliberazioni di questi, vale a dire per le leggi. Purtroppo, sia il soverchio numero dei senatoconsulti, che, col correre degli anni costituiva un ammasso enorme di documenti, sia le modalità della loro redazione resero impossibile, nonostante tutte le cautele legali, d'impedire che fossero alterati; le fonti sono piene di lamenti per cotale detestabile abuso, di cui furono rei consoli ed altri magistrati superiori fin dai tempi più antichi.

(35) Erano eccezione, secondo me, quelli relativi alla *patrum auctoritas,* necessaria perchè le leggi avessero efficacia. Ma mi pare che nuocerei alla chiarezza di questa mia ricerca se mi occupassi, anche alla sfuggita, della *patrum auctoritas,* che rimane uno de' più ardui problemi del diritto pubblico romano. Osservo soltanto che avveniva senza dubbio il deposito all'erario dei senatoconsulti che concedevano la *patrum auctoritas,* e che sarebbe estremamente inverosimile che non avesse avuto luogo anche delle leggi, alle quali quei senatoconsulti servivano di elemento costitutivo.

(36) I senatoconsulti legislativi furono una tarda eccezione; mentre la maggior parte degli storici vi trova una nuova usurpazione del senato, anzi la più grande di tutte, io, come ho cercato di dimostrare altrove (*Storia del diritto romano,* I §. 34 pag. 78 e §. 253 pag. 553), son d'avviso che provenissero da un naturale processo storico per l'assorbimento del potere legislativo nella *auctoritas patrum,* sola frazione che ne rimaneva in vita, dopo la scomparsa totale dei comizi. Considerando il quesito, che mi occupa, anche rispetto ad essi, sarebbe strano che le leggi comiziali mancassero d'alcuno degli elementi, come appunto la pubblicazione, che avevano questi, vale a dire i senatoconsulti legislativi, sostituiti appunto alle leggi comiziali.

Finchè leggi esistettero, i senatoconsulti non ebbero valore legislativo di sorta; furono autorevoli quanto si vuole, servirono a dirigere la cosa pubblica, parteciparono alla fama, che illustrava la memoranda assemblea, la quale al mondo stupefatto della potenza romana appariva la sua più saggia e più energica rappresentante, ma legalmente, o, come oggi diremmo, costituzionalmente, non eccedettero mai il valore di consigli, che i magistrati potevano liberamente seguire o non seguire. Carattere di legge non ebbe nemmeno il più terribile di tutti, l'usurpazione più ardita e indifendibile del senato, di cui si valse durante i più gravi torbidi civili, cioè il *senatusconsultum ultimum,* che consigliava ai magistrati di considerare inesistenti le leggi di provocazione, palladio della romana libertà, massima tutela dei diritti dei cittadini, corollario della cacciata dei Tarquini e pietra fondamentale dell'ordinamento consolare, onde, smossa cotesta pietra, doveva la repubblica esser tratta a ruina, vale a dire trasformata nell'impero. Tanto era ciò vero, che quel senatoconsulto rivoluzionario non bastava a salvare il magistrato, che se ne fosse prevalso, dall'accusa di violatore del fondamentale istituto della *provocatio* ed eventualmente dalla relativa condanna (37).

Tornando al nostro tema, è assurdo ammettere che un apposito atto di pubblicazione fosse richiesto quale elemento essenziale della loro validità per i senatoconsulti, semplici pareri, e non fosse necessario per le leggi, obbligatorie nel senso più rigoroso della parola, la cui conoscenza era presupposta sempre e che rappresentavano nel modo più alto e solenne l'autorità politica, il comando e la volontà del popolo (38).

(37) Le opinioni su questo gravissimo senatoconsulto « *Videant* o *dent* « *operam consules, praetores, tribuni plebis ... ne quid detrimenti respublica* « *capiat* » sono disparate; ma nessuno sostiene che avesse valore di legge; tanto meno quindi, anzi senza pari meno lo avevano gli altri senatoconsulti.

(38) Certo il parallelo fra i senatoconsulti e le leggi non si può spingere troppo oltre. Anzi non intendo di fare alcun parallelo, ma soltanto di mostrare la logica necessità che, se un modo di pubblicazione era richiesto per i senatoconsulti, doveva *a fortiori* esistere per le leggi, fosse pur consistito nella sola presenza di tutti i cittadini nei comizi, di cui mi accingo a fare speciale ricordo, la quale mancava evidentemente nel senato.

IV

Non si deve dimenticare che, se anche il mondo romano non avesse conosciuto alcun atto speciale di pubblicazione, si sarebbe potuto sostenere implicito nel voto stesso dei cittadini, dal quale risultava la legge.

Infatti i tre comizi curiati, centuriati e tributi comprendevano tutti i cittadini, tutto il *populus;* intervenirvi era considerato un alto dovere morale, onde costituzionalmente non sarebbe stato illogico che si fosse presupposta la presenza di tutti e nel voto stesso, sia palese prima della legge Papiria, sia dopo essa a scrutinio segreto, si fosse considerata compresa in modo implicito la pubblicazione (39).

Non posso nascondere che un simile modo di vedere si collegherebbe ai gravi dubbi che esistono relativamente alla composizione dei comizi; non è pacifico se nei comizi curiati intervenivano i plebei e nemmeno se nei tributi erano ammessi i patrizi (40). In secondo luogo è certo che in realtà tutti i cittadini nel senso stretto della parola non erano compresi nei comizi centuriati, onde la pubblicazione almeno delle leggi centuriate avrebbe mancato d'un suo elemento essenziale, qual'è quello d'esser pos-

(39) Com'è risaputo, al voto presso i romani parteciparono sempre tutti i cittadini raccolti nei comizi, divisi in curie, in centurie o in tribù. In ognuna di esse vinceva la maggioranza; e la proposta era approvata o respinta secondochè era stata favorevole o contraria la maggioranza delle curie, delle centurie o delle tribù. La sola novità fondamentale fu il voto segreto, vale a dire per mezzo di tavolette *(tabellae)* sostituito a quello palese; esso fu introdotto per la votazione delle leggi dalla *lex Papiria tabellaria* del 623 di R. (131 av. Cr.), proposta dal tribuno Caio Papirio Carbone; a me del resto importa soltanto che e prima e dopo di essa tutti i cittadini partecipavano al voto.

(40) Rispetto ai comizi tributi il dubbio si riferisce soprattutto al tempo in cui i plebisciti, vale a dire le loro deliberazioni, non erano parificati alle leggi. Dopochè cotesta parificazione avvenne, cioè dopo le leggi Valeria Orazia del 449 av. Cr., 305 di R., Publilia di Filone del 339 av. Cr., 415 di R., ed Ortensia del 286 di Cr., 468 di R., l'intervento dei patrizi alle loro discussioni ed alle loro votazioni non si può negare, sebbene non manchi chi lo combatta, con fondamento di verità; per l'indole di questo lavoretto si può senza dubbio ritenere cosa sicura, senza bisogno d'insisterci di più.

sibile d'averne conoscenza ad ogni cittadino, qualunque sia il grado della sua cittadinanza, soprattutto indipendentemente dai diritti politici rappresentati nel concetto e nel linguaggio romani dall'*ius honorum* e dall'*ius suffragii.*

Tuttavia la maggioranza degli storici è contraria a cotesti dubbi. Molti opinano infatti, e, mi sembra, a ragione, che nei comizi curiati intervenissero tutti i cittadini (41); anche maggiore è il numero di quelli, i quali reputano, che lo stesso avvenisse, sia dall'origine, sia da tempo antico nei comizi tributi; infine l'eguaglianza del *populus,* dell'*exercitus* e del *comitiatus maximus* era un concetto, corrispondesse o no alla realtà, indiscusso presso i romani; la riforma stessa di Servio Tullio era mossa non dall' idea di escludere alcuno dall'esercizio dei diritti politici, ma da quella di disporre e nel censo e nell'esercito e nel comizio i cittadini in tal guisa che ne provenisse una proporzione diretta fra la posizione economica, i diritti e i doveri politici (42).

In conclusione mi sembra quindi che l' ipotesi della pubblicazione insita nella presenza di tutti i cittadini nei tre comizi non sarebbe assurda e potrebbe esser sostenuta con molti e non lievi argomenti: ma non conviene insistervi, sia perchè la storia legislativa di Roma ci ricorda altri veri e precisi modi di pubblicazione, sia perchè è opportuno evitare la grave obiezione, che la pubblicazione deve essere un atto indipendente dalle formalità essenziali, che costituiscono la legge, o almeno dal voto, che ne è la vera origine.

V

Non mi par dubbio che, dato l'ordinamento politico romano, un sufficiente modo di pubblicazione, nell' ipotesi che ne fosse mancato

(41) Per la storia di questa antica controversia e per i motivi, che mi inducono ad accettare l'esposta opinione, rinvio alla mia *Storia del diritto romano* I §§. 218 e 231 pag. 511 e 528.

(42) Con le centurie aggiunte alle 188 fondamentali anche in pratica erano ben pochi i cittadini, che non prendevano parte al comizio; il che divenne anche più vero dopo la celebre riforma, la quale ne snaturò lo scopo, i mezzi e la natura. Pure sovra tali punti veggansi le citazioni e le particolarità nella *Storia* cit. §§. 126-130 e 222 pag. 391 sgg. e 516.

uno apposito, sarebbe stata la *promulgatio* (43), la qual parola, come ci è riferito da Festo, equivaleva appunto a *provulgatio* (44).

Per promulgazione della legge a Roma s' intendeva un atto molto dissimile da quello che con tal parola si indica oggi (45). Ivi designava la pubblicazione, per mezzo d'un apposito editto (46),

(43) Della *promulgatio* si sono occupati a lungo il LANGE nel *Rheinisches Museum*, XXX, pag. 350 sgg., il BARDT nel *Hermes*, IX, pag. 305 sgg., ed il KARLOWA, *Rechtsgeschichte*, Lipsia, 1885, I, pag. 389-395.

(44) FESTUS, ed. Müller del 1839, pag. 224 (nel BRUNS, *Fontes iuris romani antiqui*, 6ª ed., Friburgo, 1883, II pag. 29): « *Promulgari* leges dicuntur, quum « primum in vulgus eduntur, quasi provulgari ».

(45) Oggi promulgazione è un atto posteriore alla perfezione della legge, col quale le si dà effettiva efficacia; a Roma invece precedeva le eventuali discussioni e la necessaria votazione nel comizio, era anzi il primo di tutti gli atti preparatori nella procedura, se è. lecita la parola, legislativa.

(46) Che la *promulgatio* dovesse aver luogo con un editto nulla toglie senza dubbio al suo carattere di pubblicità; anzi molto aggiunge, perchè i romani non conoscevano modo più solenne e, se mi si passa la parola, più ufficiale di rendere noto alcunchè al popolo, che l'editto di magistrati. La *promulgatio* avveniva quindi con tutte le norme usate nell'esercizio dell'*ius edicendi*, vale a dire nel luogo consueto in cui il magistrato esponeva i suoi editti, in tavole di legno imbiancate *(album)*, a giusta altezza, affinchè con comodo potesse esser letto *(apud forum, unde de plano recte legi possit)* il progetto di legge, che era copiato nell'editto (*Lex repet.* v. 15 e 18). Ad indicare la materia con cui era fatto l'albo, gli scrittori latini adoprano la parola *tabula*, i greci le parole πινάκιον e σανίς DIO CASS. XLII, 23, 32; non comprendo, sia detto per incidenza, il motivo per cui l'ultima sembra impropria o dubbia al Mommsen, *Staatsrecht*, III pag. 371 n. 2, mentre è appunto quella che Isocrate e Demostene usano col significato preciso, rispetto alle leggi greche, della *promulgatio* romana. La *promulgatio* romana non fu sottratta mai alle regole in vigore per gli editti; anche su questo punto mi sembra che il Mommsen, *Staatsrecht*, III pag. 371, cada in equivoco. « Die Promulgation, « egli dice, wird, wie die edictale Aufstellung überhaupt, *der Regel nach* auf ge- « weissten Holztafeln stattgefunden haben; *indess sind dafür in späterer Zeit auch « die zur bleibenden Aufstellung bestimmten Kupfertafeln verwendet worden* ». Di una simile eccezionale pubblicazione d'editti non v'è mai traccia nelle fonti; i due passi che il Mommsen invoca (ivi n. 3) non autorizzano certo a cotesta deduzione. L'uno è tratto da quella splendida invettiva del grande oratore romano contro P. Clodio, là ove in difesa di T. Annio Milone (XXXII, 87) esclama esser meraviglioso che per tanti anni quell'agitatore sfrenato avesse potuto insultare alla repubblica, e ne dipinge con mano maestra i biechi disegni intesi a dar di piglio con gli artigli rapaci ai beni altrui, a liberare gli schiavi e ad aggiudicar loro i loro padroni « .... *incidebantur* iam domi *leges*, quae nos servis nostris addicerent

del progetto di legge *(rogatio)*, allo scopo appunto che tutti i cittadini ne avessero contezza, potessero con sicura coscienza dare il loro voto, e non fosse ammissibile che in alcuna parte l'ignorassero, nè prima della votazione, nè dopo se fosse stato approvato.

« nihil erat cuiusquam, quod quidem ille adamasset, quod non hoc anno suum fore « putaret ». Come è possibile dedurre dalle parole scritte in corsivo che la promulgazione aveva luogo in tavole di bronzo? Cicerone dice soltanto che Clodio, sicuro in precedenza d'ottenerne con le sue male arti l'approvazione dai comizi tributi, faceva già inciderne il testo; vi parla delle leggi e non della promulgazione, la quale avrebbe fatta certamente (posto che la cosa fosse vera e non una diceria di cui l'insigne oratore si valeva per il suo fine) nel modo consueto, con un editto scritto nell'albo. E tanto meno prova l'asserzione del Mommsen l'altro passo, che è fondamentale anche per l'assunto principale che mi propongo di dimostrare con questo mio lavoretto. Svetonio, ove narra *(Divus Iulius, 28)* dei motivi che condussero alla guerra civile, delle contese fra la parte popolare rappresentata da Cesare, e gli ottimati, ai quali erano a capo Pompeo ed il senato, dice: «... Marcus Claudius « Marcellus consul edicto praefatus, de summa se re publica acturum, rettulit ad « senatum, ut ei succederetur ante tempus, quoniam bello confecto pax esset ac « dimitti deberet victor exercitus; et ne absentis ratio comitiis haberetur, quando « nec plebi scito Pompeio postea *obrogasset*. (Acciderat autem, ut is legem de iure « magistratuum *ferens* eo capite, quo petitione honorum absentis summovebat, ne « Caesaren quidem exciperet, per oblivionem; ac mox, *lege iam in aes incisa et in « aerarium condita, corrigeret errorem)* ». Qui è anche più sicuro che si tratta non d'un progetto di legge, ma della legge medesima, debitamente votata. La legge *de iure magistratuum*, cui allude Svetonio, fu proposta da Pompeo come console ai comizi tributi nel 52 av. Cr., 702 di Roma; M. Claudio Marcello invece fu console, insieme al celebre giureconsulto Servio Sulpicio Rufo nell'anno seguente, vale a dire nel 51 av. Cr., 703 di Roma. Posto ciò, la narrazione di Svetonio è d'una chiarezza insuperabile; Pompeo si era dimenticato di escludere Cesare dal divieto di presentar candidature se non di persona; la legge era stata approvata, ne era stato fatto il deposito all'erario, secondo l'obbligo introdotto dieci anni prima, vale a dire nel 62 av. Cr. 692 di Roma, dalla legge Licinia Giunia, ed era, per la sua grande importanza, stata anche incisa in bronzo. Ma più tardi Pompeo pentito aveva trovato modo di cambiarne il testo, vale a dire di correggerne l'errore non soltanto nell'incisione, ma anche nella copia depositata all'erario. Perchè sforzare il senso di quel chiarissimo passo e sostenere che la correzione fosse fatta nel progetto di legge prima della sua approvazione? Si aggiunga che Svetonio dice che il plebiscito avrebbe dovuto essere obrogato da un nuovo plebiscito; *obrogare* è parola tecnica, che presuppone l'approvazione del plebiscito o della legge precedente. Se così non fosse stato, a causa della alterazione del progetto, tutta la legge sarebbe stata nulla e avrebbe dovuto essere *rogata* di nuovo, non *obrogata*. Ulpiano nelle

Affinchè lo scopo potesse essere raggiunto, la *promulgatio* per antica consuetudine doveva aver luogo per un periodo di tempo molto lungo, cioè almeno per 24 giorni, come omai ammettono i più, o per 17 giorni, come era prevalente opinione prima (47).

Questo costume era stato violato più volte; per impedirlo per l'avvenire, fu reso dovere giuridico dalla legge Cecilia Didia del 656 di R. (98 av. Cr.) (48).

È cosa molto dubbia se il progetto di legge doveva per consuetudine, che la legge Cecilia Didia avrebbe eventualmente con-

sue *Regulae* § 3 dice appunto: « Lex aut rogatur, id est fertur;... aut *obrogatur,* id est mutatur aliquid *ex prima lege.* » Questa interpretazione del passo di Svetonio, che si affaccia al pensiero di qualunque lettore, non dominato da alcun preconcetto, potrebbe avere, mi sia permessa la digressione, se non errò, molta importanza sul giudizio intorno alla celebre contesa fra Cesare ed il senato, ed essere un nuovo argomento per riprenderla in esame, quantunque se ne sieno occupati scrittori autorevolissimi, quali il MOMMSEN, *Die Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat,* Breslavia, 1857, il GUIRAUD, *Le différend entre César et le Sénat,* Parigi, 1878, il FUSTEL DE COULANGES, *La question de droit entre César et le Sénat* nel *Journal del Savants,* 1879, pag. 437, 199, ed il GENTILE, *Cesare ed il Senato,* nella *Rivista storica,* II pag. 294 sgg.

(47) L'intervallo per lo più nelle fonti è indicato con le parole *trinum nundinum;* se voleva dire tre giorni di mercato, *nundinae,* che ricorrevano ogni otto giorni, il periodo sarebbe di 17 giorni; se tre periodi di otto giorni, in cui era diviso tutto l'anno anche nel calendario ufficiale, sarebbe di 24 giorni; il MOMMSEN, *Römische Chronologie,* pag. 230 n. 36, e *Staatsrecht,* III, pag. 375 n. 2, ha dimostrato, nonostante le imprecisioni delle fonti, che questa seconda opinione è preferibile, e con argomenti, che mi sembrano inconfutabili; *nundinum* e più tardi *nundinium* indicava infatti il periodo degli otto giorni, come oggi settimana quello dei sette. L'opinione del Mommsen è oramai seguita dai più autorevoli scrittori, per es. dal KARLOWA, l. c., I pag. 392, dal WILLEMS, *Droit public,* p. 162 ecc.

(48) Fu proposta dai consoli Q. Cecilio Metello Nipote e T. Didio ed approvata appunto nel 98 av. Cr., 656 di Roma. « ... *Caeciliam autem et Didiam, quae iubebat in promulgandis legibus trinundinum tempus observari*... Scol. Bob. 310 Or. La stessa legge, come è risaputo, vietava le *leges saturae,* quelle cioè che contenevano disposizioni relative ad oggetti diversi, perchè la votazione essendo complessiva il comizio nel pronunciarsi sull'argomento principale si trovava costretto a coinvolgervi il secondario, spesso contro la sua volontà CIC. *de domo* XX, 53: « Quae est, quaeso, alia vis, quae sententia Caeciliae legis et Didiae « nisi haec, ne populo necesse sit in coniunctis rebus compluribus aut id, « quod nolit, accipere, aut id, quod velit, repudiare? »

fermata, essere in copia depositato all'erario di Saturno. Nessuno dei recenti storici del diritto romano lo afferma; ma, mentre tutti gli altri passi delle fonti non ne fanno alcun ricordo, ve ne è uno di Cicerone, che lo dice nel modo più esplicito ed indubbio. Esso tuttavia si trova nei libri delle leggi, in cui, come ognun sa, il grande oratore non intendeva esporre il diritto positivo della sua patria, ma una costituzione astratta, ideale, com'egli avrebbe vagheggiato per l'ottima delle repubbliche. Potrebbe darsi in conseguenza che il deposito del progetto promulgato all'erario non si facesse, ma lo scrittore lo considerasse conveniente per impedire ogni alterazione del suo testo. E se d'altra parte in realtà cotesto uso esisteva, nulla avrebbe di contradittorio o d'inverosimile, nè alcun sufficiente motivo esisterebbe per forzare o alterare il senso di quelle chiare parole; in quanto a me, propendo a credere che in realtà avvenisse e non fosse soltanto un desiderio di Cicerone (49).

Era pure indiscusso principio che il progetto di legge non si poteva alterare in alcun modo, doveva essere sottoposto al voto del comizio tal quale il proponente, o, come si diceva, il roga-

(49) Cic. de leg. III, 4, 11: « Qui agent, auspicia servanto, auguri publico « parento, *promulgata, proposita in aerario,* cognita agunto, nec plus quam « de singulis rebus semel consulunto, rem populum docento, doceri a ma« gistratibus privatisve partiunto . . . Lex recitata est. Discedere et tabellam « iubebo dari ». Non vi si parla mai della legge, ma del progetto e della procedura comiziale sino alla votazione a scrutinio segreto. Debbono, dice Cicerone, esser compiti questi atti: 1° Ispezione degli auspici; 2° Interrogazione degli àuguri ed obbedienza alla loro eventuale *obnuntiatio;* 3° Promulgazione del progetto; 4° Deposito suo all'erario; 5° Esposizione sua almeno per ventiquattro giorni; 6° Esclusione di disposizioni disparate, sicchè non sia saturo; 7° Discussione in opportune *contiones;* 8° Sua lettura nel comizio; 9° Distribuzione delle tavolette ai cittadini raccolti nella centuria o nella tribù relativa. Certo è che del terzo, del quinto e del sesto di questi atti si occupava la *lex Caecilia Didia;* è molto probabile, ripeto, che essa ordinasse anche il quarto, cioè il deposito all'erario. Se anche si trattasse d'una semplice consuetudine considerata buona da Cicerone e ch'egli la vagheggiasse trasformata in legge, non ne diminuirebbe l'importanza; concorrerebbe sempre a dare alla *promulgatio* anche più spiccato il carattere e gli elementi della pubblicazione, come la intendiamo nel tempo moderno. In quanto a me, come ho detto nel testo, propendo a credere che si depositasse nell'erario anche il progetto, e che fosse un'antica consuetudine, cambiata in obbligo giuridico dalla legge Cecilia Didia.

tore lo aveva promulgato. Questi avrebbe potuto ritirarlo, ma non modificarlo neppure in una parte, benchè minima (50).

Anzi nemmeno il comizio poteva recarvi alcuna alterazione; doveva accettare il progetto nella forma precisa presentatagli dal magistrato presidente o respingerlo. Nessuna modificazione era possibile mai, niuna discussione era lecita; il progetto doveva senz'altro ed in blocco, se mi si permette di usare questa parola, essere approvato o respinto (51).

Stando così le cose, non si può certo negare che la *promulgatio* fosse una forma di pubblicazione; infatti per effetto d'essa ogni legge era stata pubblicamente esposta con convenienti garanzie almeno per 24 giorni; la mancanza di tale formalità non soltanto, ma anche qualunque alterazione del progetto dal momento della promulgazione a quello della votazione, avrebbe reso radicalmente nulla la legge.

Esistono in cotesti atti tutti gli elementi della pubblicazione. Nè vale obiettare che il progetto poteva essere ritirato dal proponente prima della votazione, o poteva per altro motivo, soprattutto perchè respinto, non giungere in porto. È facile rispondere; la stessa ricerca della pubblicazione presuppone una legge pienamente valida; se tale non è, non è il caso di indagare se fu pubblicata, ma di impugnarne la validità per il difetto che la rende nulla; allora manca ogni pericolo, ogni motivo d'equità, che la pubblicazione è destinata a toglier di mezzo; soltanto quando la legge è esistente, è utile ricercare se era avvenuta, ed allora la *promulgatio* ben risponde al suo scopo. Nè mi sembra di maggior

(50) MOMMSEN, *Staatsrecht,* III pag. 371 n. 5; KRÜGER, *Geschichte der Quellen,* pag. 17 ecc. Risulta da argomenti siffatti, diretti e indiretti, che è ingiustificato ogni dubbio. I pochi, fra cui il WILLEMS *Droit public,* pag. 183 n. 10, che lo negano, cadono in un doppio equivoco; citano un passo di Cicerone, *ad Att.* I, 19, 4, che non parla di modificazioni introdotte dal rogatore, e scambiano l'alterazione del progetto col suo ritiro e con la susseguente presentazione d'un nuovo.

(51) Com'è noto le discussioni *(suasiones* e *dissuasiones)* non avvenivano nell'adunaza solenne, destinata al voto, o *comitium,* ma in apposite riunioni o *contiones,* che avevano appunto lo scopo di guadagnare i cittadini al partito dei favorevoli o dei contrari al progetto *(rogatio)* o di spingere il rogatore a ritirare il progetto stesso, non mai di modificarlo in alcun modo.

peso l'obiezione, che ha per sè l' alta autorità del Mommsen, che la *promulgatio* non era atto legislativo, ma nei concetti di diritto pubblico romano era un semplice editto (52). Ciò non può in alcun modo contestarsi; ma non è dimostrato che la pubblicazione debba esser un atto in sè legislativo; può benissimo essere d'altra indole amministrativa, come lo sono i modi che si usano ai giorni nostri; inoltre si potrebbe respingere l'argomento anche osservando che nel concetto romano tutti gli atti che concorrono a formar la legge sono atti del magistrato, perchè tutti rientrano nell' *ius agendi cum plebe* o *cum populo*.

VI

V'era un'altra forma di pubblicazione, alla quale, nella ipotesi che si ammettessero per valide le ragioni che si sogliono opporre ai modi precedenti, e non si volesse riconoscere l'esistenza del modo proprio e speciale, di cui parlerò per ultimo, non vedo quale obiezione sufficientemente valida potrebbe essere opposta.

Alludo alla *renuntiatio*. Essa consisteva, avvenuta la *relatio* o esposizione del resultato del voto, nella lettura e proclamazione del progetto omai divenuto legge (53).

Siccome nel comizio era radunato tutto il popolo, è indubitabile che la *renuntiatio* si potrebbe considerare come una forma di pubblicazione. Nè si può opporre, come lo si sarebbe potuto per il voto stesso, che non è lecito considerare pubblicazione l'atto fondamentale medesimo che crea la legge, poichè la *renun-*

(52) Anzi nella vita pubblica romana non esisteva, come ho già avuto occasione d'osservare, alcun mezzo più sicuro e più ufficiale degli editti di rendere pubblico alcunchè; in altre parole l'editto era il modo di pubblicazione per eccellenza.

(53) Mentre la *relatio* dell'esito della votazione delle singole divisioni del comizio era fatta dal magistrato presidente, la *renuntiatio* o proclamazione del resultato definitivo con la lettura del testo della legge avveniva per mezzo di un precone o pubblico banditore.

tiatio sussegue a tutti gli atti preparatori e costitutivi della legge, e ne è quasi il coronamento ed il suggello (54).

V'è una considerazione, non abbastanza posta in evidenza dai trattatisti del diritto pubblico romano, la quale dimostra che la *renuntiatio* era atto indipendente dalla legge e ad essa successivo, vale a dire che la legge era in completo vigore prima che la *renuntiatio* avesse luogo, onde si potrebbe considerarla come un atto estraneo e successivo, e ritenere una vera e propria pubblicazione.

L'intercessione dei tribuni e dei magistrati di pari o di maggior potestà poteva essere opposta, adunato il comizio per il voto, a tutti gli atti, che vi si compievano; poteva essere impedita la lettura del progetto, la domanda del voto, il voto stesso, persino la *relatio* del resultato; un solo atto le sfuggiva, appunto la *renuntiatio* (55); il che indica che esisteva la legge in precedenza, che aveva già tutta la sua forza, e che l'atto successivo si potrebbe considerare, per quanto essenziale alla sua pratica validità, una solenne forma di pubblicazione.

Si è negata l'obbligatorietà della *renuntiatio;* se ciò fosse vero sarebbe escluso senza dubbio il carattere fondamentale che deve avere la pubblicazione, quello cioè di provenirne, se mancante, l'inefficacia della legge.

Ma non esiste alcun passo delle fonti che disconosca tale obbligatorietà. L'unico argomento invocato per negarla è che nelle leggi, di cui possediamo il testo, non se ne fa menzione; ma poichè l'esistenza sua è comprovata da numerose ed unanimi fonti, la mancanza del suo ricordo non può provenire se non dal riflesso che essa era successiva alla legge (56), e dall'esistenza d'un fatto posteriore, vero, proprio ed esclusivo mezzo di pubblicazione, in cui il ricordarla era molto più a proposito.

(54) Lo stesso Mommsen, che nega l'esistenza d'un modo obbligatorio di pubblicazione delle leggi romane, dice (*Römisches Staatsrecht,* III, pag. 418): « Die römische Orduung kennt keine andere allgemeine Publicationsform des « Volksschlusses, als die Renuntiation ».

(55) Mommsen, l. c., I pag. 271-272, e sovratutto pag. 272 n. 2.

(56) Willems, *Droit public romain,* pag. 169 n. 7.

VII

Cotesto fatto è senza dubbio il più disputato, ma è anche il più importante di tutti; anzi per chi, come me, è persuaso della sua indiscutibile esistenza, cade la necessità di ricorrere agli atti che ho esaminati fin qui. Alludo alla nota legge Licinia Giunia del 692 di Roma (62 av. Cr.), intorno a cui le non troppe fonti han dato origine a tante e sì vive dispute (57).

Tuttavia a chi le esamini senza preconcetti non possono riuscir dubbie.

Quella fondamentale si legge negli scôli alla orazione *pro Sestio* di Cicerone (58); *(lex) Licinia et Iunia consulibus auctoribus Licinio Murena et Iunio Silano perlata illud cavebat ne clam aerario legem ferre liceret, quoniam leges in aerario condebantur* (59). Chi legga questo passo non può non riferire la innovazione introdotta dalla legge Licinia Giunia alle *leges* nel senso tecnico ed il più stretto della parola.

(57) Questa legge fu approvata, su proposta dei consoli *Dec. Iunius Silanus* e *L. Licinius Murena* nel 62 av. Cr., 692 di R. Veggansi sovr'essa: REIN nella *Real-Encycl.* del Pauly IV pag. 364 sgg. 982-983; WALTER, *Römische Rechtsgeschichte,* I §. 116, 2ª ed., pag. 135 (vers. it. del Bollati, Torino, 1851, pag. 151); RUDORFF, *Römische Rechtsgeschichte,* cit., I pag. 18-19; MOMMSEN negli *Ann.* cit. pag. 187 n. 1, *Rechtsfrage* cit. pag. 48 e *Staatsrecht,* cit. II pag. 546, pag. 586, III pag. 371; BEKKER-MARQUARDT, *Handbuch der römischen Alterthümer,* Berlino, 1849 sgg., II, pag. 59, oltre gli autori ricordati poc'anzi a proposito della *lex Caecilia Didia.*

(58) *Scol. Bob. pro Sestio* pag. 310 Orelli. Nel passo, cui si riferisce lo scoliaste, Cicerone lamenta che Clodio disprezzasse le leggi Cecilia Didia e Licinia Giunia: LXIV, 135 « ... *Caeciliam Didiam, Liciniam Iuniam contempsit....* ».

(59) Non è qui il caso d'insistere sulle lezioni varie de' codici, poichè non hanno importanza per il mio proposito; così *clac* che, senza sufficiente dimostrazione, il KLOTZ, *Reden* su *Cic.* III pag. 1019, vorrebbe cambiare in *clauso,* invece che in *clam,* così l'emendazione del *ferre* in *inferri* tentata dal Halm e respinta a buon dritto dal Mommsen ecc.

Coordinandolo con gli altri passi, su cui non insisto, perchè non contrastano certamente al mio modo di vedere (60), ne discende che la legge Licinia Giunia trasformò in obbligo legislativo l'antica consuetudine di depositare le leggi all'erario, allo scopo che ne fosse sicuro il testo, e chiunque potesse averne con-

(60) Nessuno degli altri passi, in cui è ricordata la legge Licinia Giunia, contrasta all'unica sicura notizia del suo contenuto, che abbiamo nel passo riferito nel testo. Essi sono i seguenti: 1° Cic., *ad Att.* II, 9, 1: «... improbitate « istorum, qui auspicia, qui Aeliam legem, qui Iuniam et Liciniam, qui Cae- « ciliam et Didiam neglexerunt... ». L'acerbo lamento si riferisce alla violazione delle tre leggi, che si occupavano della regolare procedura delle funzioni legislative. La *lex Aelia* si riferiva all'usò della *obnuntiatio* (cfr. nella mia *Storia* §. 30 n. 1 XV, §. 31 n. 48, 27 e §. 151 n. 8); di essa le violazioni erano così frequenti, che Clodio un anno dopo la lettera di Cicerone ad Attico, vale a dire nel 58 av. Cr., 696 di R., ne ottenne l'abrogazione. L'ordine con cui le tre leggi son ricordate ben si confà alla proporzionale gravità della loro violazione; la *lex Aelia* si riferiva ad un divieto d'indole religiosa, la *lex Iunia et Licinia* ad un elemento essenziale della legge, la *lex Caecilia Didia* alle formalità della promulgazione; abusi gravi tutti, ma, per i concetti romani, di gravità maggiore il primo, minore il secondo e minore ancora il terzo; — 2° Cic. *ad Att.* IV, 16, 5: « Nunc de ea, quae quaeris de « C. Catone. Lege Iunia et Licinia scis absolutum... » Catone era stato accusato di violazione della legge Giunia Licinia ed era stato assoluto. Probabilmente l'accusa si riferiva alla *lex Maria Porcia de triumphis,* approvata nell'anno 62 av. Cr, 692 di Roma, che Catone non avrà depositata debitamente all'erario o almeno non sarà a' suoi avversari sembrato compito cotesto atto nel debito modo; nè è meraviglia che si tentasse di scuotere l'efficacia d'una legge malvisa al sommo grado agli avversari di Catone, poichè tendeva ad impedire le notizie false sull'esito delle battaglie; — 3° Cic., *in Vat.* XIV, 33: « ... postulatusne sis lege Licinia et Iunia? edixeritne C. Mem- « mius praetor ex ea lege, ut adesses die tricensimo?... » P. Vatinio era stato accusato in forza della legge Licinia Giunia e con le modalità da essa imposte; Cicerone con uno splendido squarcio oratorio, inteso a porne il carattere in cattiva luce, gli rimproverò d'esser ricorso per isfuggire a quel processo all'aiuto dei tribuni della plebe e, quel che è peggio, a quello, che era la peste di quell'anno, la furia della patria, la rovina della cosa pubblica, a P. Clodio. A me importa soltanto avvertire che le leggi Vatinie, in seguito ad una delle quali, dovette essere accusato Vatinio, son tutte del 59 av. Cr. 695 di R., *(lex Vatinia de colonia latina Comum deducenda, lex Vatinia de foederibus, lex Vatinia de provincia Caesaris, lex Vatinia de reiectione iudicum, lex Vatinia de Vetii iudicio),* vale a dire precedenti di tre anni il discorso di Cicerone; è quindi possibilissimo in sè, certo secondo me, e, spero, per il lettore, che base

tezza, esaminarle e prenderne copia (61), impose di fare cotal deposito con forma palese così da escludere ogni inganno, e determinò sia l'inefficacia della legge, sino a che tal deposito non fosse avvenuto, sia la minaccia d'un *iudicium publicum* contro chi non l'avesse eseguito (62).

Non riesco nemmeno ad imaginare una notizia più esplicita, più chiara, più sicura di questa. Le leggi per consuetudine in-

dell'accusa era la mancanza della regolare pubblicazione dopo l'approvazione della legge; — 4° Cic., *Phil.* V, 3: « ... 7. Etiam hanc legem populus romanus accepit? « quid? promulgata fuit? quid? non ante lata quam scripta est? quid? non ante « factam vidimus quam futurum quisquam esset suspicatus? 8. Ubi lex Caecilia « et Didia? ubi promulgatio trinum nundinum? ubi poena recenti lege Iunia et « Licinia? Possunt ne hae leges esse ratae sine interitu legum reliquarum?... » Cicerone parla del noto plebiscito *de provinciis consularibus* del 44 av. Cr., 710 di R., il quale, derogando alla legge di Cesare, per cui le provincie consolari non potevano essere date per più d'un biennio, fissò un termine di cinque anni (Cicerone dice sei, perchè per arte oratoria calcola anche l'anno del consolato) al proconsolato d'Antonio e di Dolabella. Afferma che la proposta fu tradotta in legge in un lampo, divenne esecutoria prima che alcuno avesse neppur supposto, che potesse essere approvata. Fu *presentata* e *scritta* contemporaneamente, nè vi fu *promulgazione* di sorta; se questa mancò, il lamento che fosse ad un tempo presentata al comizio *(lata)* e *scritta*, non può riferirsi che al deposito all'erario non avvenuto dopo l'approvazione con le debite formalità. La mancanza di queste formalità giustifica l'accusa che non si fosse applicata la pena della legge Giunia Licinia, come la mancanza della *promulgatio* meritava l'accusa d'aver violata la legge Cecilia Didia.

(61) Le ultime parole dello scolio Bobiense presuppongono quanto qui affermo. *Quoniam in aerario leges condebantur*, indica che era una preesistente consuetudine; la innovazione fu *ne clam in aerario legem ferri liceret*, che cioè dovessero esservi portate apertamente, con convenienti garanzie, onde divenissero palesi a tutti, servissero in una parola appieno allo scopo della pubblicazione.

(62) L'inefficacia della legge, nel caso che non si fosse fatto il deposito all'erario nel debito modo, risulta dalle modalità del deposito e dalle parole di Cicerone nei passi riferiti nella nota 60, in cui sostiene che le leggi, rispetto alle quali la disposizione della Licinia Giunia non era stata eseguita, avrebbero dovuto ritenersi per nulle. Essi mostrano anche l'esistenza d'una pena contro i rogatori delle leggi che non le avessero debitamente depositate e la istituzione d'un'apposita *quaestio* e quindi d'uno speciale *iudicium* per giudicarne. Questi due punti sono stati oggetto di molte controversie relativamente alle loro modalità di carattere penale e procedurale, sulle quali qui non insisto per non uscir troppo dal mio tema.

veterata e perchè non ne mancasse una solenne pubblicazione, si depositavano all'erario. Ma gli abusi erano stati molti; i questori o ne avevano avuta poca cura o avevano secondato biechi interessi non curando il deposito d'alcune o facendole scomparire o permettendone delle alterazioni o non confrontando a dovere la precisa corrispondenza loro col progetto, che ne era stato promulgato ed approvato (63).

I lamenti erano grandi, lo sconcio deplorabilissimo. Si pensò ai rimedi. Nel 98 av. Cr. (656 di Roma) i consoli Q. Cecilio Metello Nipote e T. Didio fecero approvare una legge, per cui era resa obbligatoria la promulgazione o pubblica esposizione del progetto di legge per 24 giorni almeno ed il suo deposito all'erario (64); per tal modo la conoscenza del progetto ed il

(63) È noto il passo di Cicerone *de leg.*, III, 20, 46: « . . . Legum custo- « diam nullam habemus. Itaque eae leges sunt, quas apparitores nostri volunt: « a librariis petimus, publicis litteris consignatam memoriam publicam nullam « habemus. Graeci hoc diligentius, apud quos νομοφύλακες creantur . . . . . » Questo passo, come già osservò il Mommsen negli *Annali* cit. pag. 183, non esclude che avesse luogo il deposito all'erario secondo le norme della legge Licinia Giunia (il Mommsen allude al deposito della *promulgatio* per l'errore, che lo domina di riferire ad essa la legge Licinia Giunia e non alla vera legge, come spero d'aver dimostrato che si deve fare), ma lamenta che non se ne tenesse una collezione bene ordinata, sicchè bisognava affidarsi agli *apparitores* ed ai *librarii*, vale a dire ai pubblici scrivani dell'erario. Cicerone avrebbe preferito che la costodia delle leggi fosse stata affidata ai censori: *de leg.*, III, 4, 11: « *Censores fidem legum custodiunto* . . . », seppure queste parole non si riferiscono alla tutela generale del rispetto delle leggi che i censori esercitavano col loro *regimen morum*, cosa molto più probabile.

(64) A dir vero il deposito all'erario delle rogazioni non risulta che dal passo di Cicerone, riferito nella nota 49, e potrebbe essere, come ho già detto prima, un suo desiderio, come forse lo era quello esposto da lui pochi versi dopo, che la custodia delle leggi fosse affidata ai censori. In ogni modo io, ripeto, lo ammetto per vero, sia perchè non ripugna, sia per esuberanza di dimostrazione; infatti, anche concesso che i progetti di legge dovessero essere depositati all'erario, non discende alcuna necessità di forzare il testo dello scoliaste, relativo alla legge Licinia Giunia, perchè poteva bene doversi fare il deposito e dei progetti e delle leggi, dopo approvate. Tutta la dimostrazione del Mommsen e dei suoi seguaci si riduce a questo sillogismo: Cicerone nel *De legibus* parla del deposito del progetto promulgato, dunque anche la legge Giunia Licinia, di cui ci riferisce il contenuto lo scoliaste deve riferirsi

suo confronto col testo approvato divenivano molto più agevoli e sicuri.

Ma questi provvedimenti non riuscirono sufficienti. Il testo della legge si portava o no all'erario, v'era tenuto con molta trascuratezza, cosicchè spesso era dubbio se il progetto era o no stato approvato, e mancava il documento ufficiale della pubblicazione, con cui prender notizia sia dell'esistenza della legge, sia delle singole sue disposizioni.

Per toglier di mezzo anche cotesti sconci Licinio Murena e Dec. Giunio Silano, trentasei anni dopo, vale a dire nel 62 av. Cr. (692 di R.), proposero, essendo consoli, ed ottennero l'approvazione di una legge, con cui non soltanto esplicitamente si rendeva formula legislativa l'obbligo consuetudinario di depositare il testo della legge, appena approvata, nell'erario di Saturno, ma si imponeva anche di recarvelo con testimoni, di farne cioè il deposito con le debite garanzie, affinchè avvenisse a dovere e non si potesse negare in alcun modo.

A meno d'un preconcetto, non si riesce a capire come un racconto così esplicito e così logico possa esser negato o qual altro senso gli si possa attribuire. Ma il preconcetto c'era ed era sorto per uno strano equivoco; poichè era insostenibile che d'ogni legge fosse obbligatoria una pubblica esposizione in tavole di bronzo (65), si volle concluderne che mancava a Roma ogni modo di vera pubblicazione delle leggi, quasichè essa non potesse avvenire in altra maniera.

Posto su questa via, il Mommsen, che poi gli altri han seguito, sostenne che la legge Licinia Giunia non si riferiva alle leggi, ma ai progetti di legge o meglio alla promulgazione delle

non alla legge ma al progetto. Può imaginarsi sillogismo più debole, parlando lo scoliaste in modo esplicito della legge e non del progetto? I due passi non si contraddicono e la conseguenza non è necessaria; il deposito doveva avvenire e del progetto e della legge approvata, ecco tutto.

(65) Ho già detto che ciò avveniva soltanto in casi eccezionali, per le leggi di maggior momento. Questo costume ricordano Ovid. *Metam.*, I, 91, Plin., *HN.*, XXXIII, 9, 29, e Venuleio nella *l.* 10 (8) D. *ad leg. Iul.* XLVIII, 13. Tale pubblica esposizione della legge si indicava con la parola *figere;* se era abrogata, si portava via, e si diceva *refigere* Cic., *Phil.* II, 36, 91. XII, 5, 12. XIII, 3, 5; *ad fam.* XII, 1, 2, *ad Att.* XVI, 1, 1.

leggi. E siccome qualunque altro appoggio sarebbe mancato, con la consueta conoscenza delle fonti, lo storico valentissimo invocò la testimonianza di Cicerone, nel noto e già ricordato passo *de legibus* (66), e di Svetonio in un passo della vita di Cesare (67).

In essi, si parla della promulgazione delle leggi, dunque, argomentò, anche in quelli relativi alla legge Giunia si deve discorrere della promulgazione; non fu la legge che fu obbligo di depositare all'erario con debite garanzie, ma il progetto di legge.

È invece cosa sicurissima che il passo di Svetonio si riferisce non ad un progetto, ma ad una legge già votata (68). Tuttavia voglio ammettere, per esuberanza di dimostrazione, che ciò non sia e che in realtà anch'esso, come quello di Cicerone, sul senso del quale non può esser dubbio di sorta (69), si riferisca alla promulgazione della legge. E che perciò? vuol dire che il deposito all'erario doveva avvenire e del progetto di legge e del testo della legge votata; qual necessità obbliga l'interprete ad alterare il senso naturale d'un passo quando, anche ammettendolo, non v'è contradizione di sorta con gli altri?

Il deposito all'erario era stato reso obbligatorio dalla legge Cecilia Didia per i progetti di legge; la legge Licinia Giunia lo dichiarò obbligatorio anche per le leggi approvate e lo circondò di convenienti garanzie. Questa disposizione era veramente un corollario e un completamento di quella della legge Cecilia Didia, sicchè, considerate nel loro insieme, le due leggi costituiscono nel diritto romano la legislazione sulla pubblicazione dei progetti di legge e delle leggi, riproduttrice d'antiche e ben pensate e ben coordinate consuetudini (70).

(66) Lo ho riferito sopra nella n. 49.

(67) Lo ho riferito sopra nella n. 46.

(68) Vedi appunto la nota 46.

(69) Vedi la citata nota 49.

(70) Non deve far meraviglia che i poeti e, in genere, gli scrittori non giureconsulti, simboleggiassero spesso la legge nella sua esposizione in tavole di rame, perchè era il modo che più si adattava a colpire la fantasia dei lettori, che meglio riproduceva la solennità e l'inflessibilità delle leggi, e che

V'è inoltre un passo di Servio (71), che conferma nel modo più sicuro questa antica consuetudine, cambiata in obbligo legislativo dalla legge Licinia Giunia: « Hunc deum (Saturnum) « et leges recipere et legibus praeesse docet antiquitas; *nam ideo « et acceptae a populo leges in aerario claudebantur,* quoniam « aerarium Saturno dicatum erat, ut hodieque aerarium Saturni « dicitur »; sono parole così esplicite, che qualunque commento ne diminuirebbe l'efficacia.

Non soltanto, a meno di rinunciare alle più sicure e più evidenti regole d'interpretazione, la legge Licinia Giunia disciplinò in modo definitivo ed obbligatorio la pubblicazione delle leggi, regolata per lo innanzi dalla consuetudine, ma non si sa neppur vedere un plausibile motivo per tentare di darle altro significato. Essa rese obbligatoria nel senso più stretto e più moderno della parola una forma sicura e permanente di pubblicazione della legge, vale a dire il deposito all'erario, affinchè ogni cittadino potesse consultarla e conoscerla a dovere.

VIII

Concludo che non solamente i romani ammisero la necessità d'un modo di pubblicazione della legge, ma che niun popolo ne ebbe maggiore e più gelosa coscienza, poichè la pubblicazione fu praticata in varie maniere, vale a dire, anche tacendo della presenza di

si riferiva alle leggi di maggior momento, sovrattutto d'indole penale o strettamente politica. Così s'intendono Plaut, *Trin.*, IV, 3, 31, 32:

> « Eae (leges) misere etiam ad parietem sunt fixae clavis ferreis
> « Ubi malos mores adfigi nimio fuerat aequius »,

Ovidio, *Mit.*, I, 91: « Verba minacia fixo aere legebantur » e Plinio, *HN.*, XXXIII, 9, 29: « Tabulis aereis, in quibus publicae constitutiones incidebantur ». Il giureconsulto Venuleio parla invece soltanto delle tavole in cui alcune speciali leggi erano scolpite: *l.* 10 (8) D. *ad leg. Iul.*, XLVIII, 13: « Qui tabulam aeream, « leges formamve agrorum aut quid alium continentem refixerit vel quid inde « immutaverit, lage Iulia peculatus tenetur ».

(71) *In Aen.* VIII, 322. Ed. Thilo e Hagen, Lipsia, 1884, II, pag. 246.

tutti i cittadini nello assemblee legistative, indirettamente con la *promulgatio* almeno per 24 giorni in un pubblico editto del progetto di legge, oltre il suo deposito all'erario, e con la *renuntiatio* o lettura a tutto il popolo della legge approvata, direttamente col deposito obbligatorio, e con debite garanzie di pubblicità, del testo della legge appena votato all'erario medesimo.

Le conseguenze della mia dimostrazione non mi sembrano scarse nè prive di importanza. Infatti:

1° la presupposizione della conoscenza della legge e la conseguente inescusabilità dell'errore di diritto perdono molto di quella asprezza che avrebbero altrimenti;

2° la procedura legislativa romana non manca più del suo corollario e nulla ha da invidiare alle più perfette e progredite moderne;

3° cade la necessità di sforzare o respingere qualsiasi passo degli scrittori romani;

4° si comprende perchè varie leggi, votate secondo le debite norme, poterono essere ritenute nulle, sia in alcuni casi, sia definitivamente, rimanendone finora la causa un enigma e soggetto di perpetue controversie fra gli storici;

5° ne discende un'altra riprova della estrema cautela con cui conviene asserire presso gli antichi lacune e difetti, poichè molto spesso gli errori loro imputati non sono che equivoci moderni, causati da molteplici motivi, fra cui qualche volta l'amore soverchio del sistema, che sostituisce un che di meccanico allo svolgimento organico della vita d'un popolo, e la stessa esuberanza d'ingegno e di dottrina, che rendono agevole trasformare in obiettivo ciò che non è se non concetto, che spesso val quanto dire preconcetto, subiettivo.

Gli atti necessari per la completa efficacia della legge nell'antica Roma, dapprima per consuetudine, poi per esplicita conferma delle leggi Cecilia Didia e Licinia Giunia erano dunque i seguenti:

1° La *promulgatio* o pubblica esposizione della *rogatio* o progetto di legge e contemporaneo deposito all'erario almeno 24 giorni prima della votazione;

2° La votazione complessiva della *rogatio* in una delle assemblee romane, legalmente convocata e adunata, e la sua approvazione;

3° La mancanza della intercessione, sia d'una *maior* o *par potestas*, sia, soprattutto, dei tribuni della plebe;

4° La *renuntiatio* o solenne comunicazione del testo della legge approvata al popolo;

5° La pubblicazione, che si compieva col deposito del testo approvato, con testimoni e altre convenienti garanzie, nell'erario di Saturno, che era, per dir così, l'archivio de' più solenni documenti dello Stato.

Nuova Serie. *Vol. XII. — Disp. II.*

Adunanza ordinaria del 9 Febbraio 1896.

Presidenza del prof. comm. A. nob. FAVARO *Presidente.*

Sono presenti i Soci effettivi: FAVARO, TEZA, BRUGI, FERRARIS, RAGNISCO, LORENZONI, KELLER, GIRARDI, POLACCO, MEDIN, LANDUCCI, SPICA, SACERDOTI, ORSOLATO, BELLATI, GNESOTTO; i Soci corrispondenti: GALANTI, VICENTINI, STEFANI, CISCATO.

Letto ed approvato il verbale dell'adunanza del 12 gennaio, il Presidente invita il Socio effettivo prof. GIUSEPPE LORENZONI a leggere la sua memoria intitolata: *Il Castello di Padova e le sue condizioni verso la fine del secolo XVIII.* Note varie.

Il Socio effettivo prof. EMILIO TEZA legge: *Come si possa tentare un ringiovanimento « dal Romanzo della Rosa ».*

La seduta è levata alle ore 14, 36.

Adunanza ordinaria dell' 8 Marzo 1896.

Presidenza del prof. comm. A. nob. FAVARO *Presidente.*

Sono presenti i Soci effettivi: Favaro, Teza, De Giovanni, Breda, Polacco, Ragnisco, Landucci, Crescini, Brugi, Lorenzoni, Bellati, Sacerdoti, Gnesotto; i Soci corrispondenti: Vicentini, Silvestri, Nino Tamassia.

Letto ed approvato il verbale della precedente adunanza, il Presidente invita il Socio effettivo prof. Biagio Brugi a leggere la sua memoria intitolata: *Usi giuridici greci e norme giuridiche romane.*

Legge quindi il Socio corrispondente prof. Nino Tamassia: *Un passo di Svetonio e gli Evangeli.*

La seduta è levata alle ore 13, 40.

DAL ROMANZO DELLA ROSA

DI

GUGLIELMO DE LORRIS

VERSIONE DEL SOCIO EFFETTIVO

E. TEZA

Seguo la lezione preferita da Francesco Michel (1); appena appena scelgo qualcuna delle poche varianti che abbiamo nella edizione del Kaluza. Perchè antica, e che forse non inventa ma ricopia altri versi francesi, do una occhiata anche alla versione inglese (2). Quello che io faccio da italiano, fece nel nostro secolo un tedesco (3) per i suoi cittadini: forse altri per altre lingue. Del *Fiore,* e de' sonetti, non è bisogno che io parli.

Una misura più corta si poteva scegliere (4); ma il verso con l'ultimo accento sulla ottava sillaba, che è il francese, diventava

(1) *Le Roman de la Rose.* Paris, Didot 1864.

(2) *The Romaunt of the Rose.* Edited by Max Kaluza. [London]. *Chaucer Society,* 1891. — Su questo libro sono a vedere molte dispute del Ten Brink, dello Skeat, del Kaluza, del Lounsbury; nè sfuggirà una noticina del Kaluza negli *Englische Studien* (XX, 338). Secondo questo critico Goffredo Chaucer avrebbe tradotto dal primo verso al v. 1700 (o 1800), poi dal v. 5811 alla fine: quello che sta nel mezzo sarebbe d'opera di scrittore venuto più tardi e che muove più libero (E. S. XVIII, 104). Il Lindner, che trovava nel poema inglese due autori, senza dire se l'uno fosse il grande poeta, e che ne partiva l'opera al v. 5816, cede con garbo alle proposte del Kaluza (E. S. XVIII, 104). Così nel *Romaunt* il nostro « Galateo » sarebbe di anonimo, di un postchauceriano; ma il Lounsbury vuole invece che di Goffredo sia ogni cosa. — Veggasi ancora quello che dice lo Skeat (*Academy,* 19 july 1890), dopo le parole del Furnivall (id. 5 july), il quale accetta, per una parte, i giudizi del Kaluza.

(3) *Das Gedicht von der Rose. Aus dem Altfranz. des Guillaume de Lorris übersetzt von H. Fährmann.* Berlin 1839. La introduzione è di F. Enrico von der Hagen, un nobile padrino.

(4) I numeri rimandano all'originale: così si vedrà che una volta (v. 2179-2185) ho leggermente accorciato quello che diceva il poeta.

presso a noi quell'inusato e inarmonioso novenario che non ebbe fortuna, e non la meritò. Tenermi alle otto o alle sette sillabe era già mezzo tradimento: e perchè, anche nel male, non andare sfacciatamente alla fine, senza evitare rimproveri e castighi? Contro a me debbo dire che la disuguaglianza nei versi, quale che ne sia la misura, scema il fastidio, ma toglie insieme il colorito dell'originale; che va a passi ordinati, piccini, uguali, nè fa a quando a quando un salto, una sgambata. Potevo ristringermi, ma, per imperizia e impazienza, avrei ristrette anche le immagini del poeta: la fedeltà mi istecchiva: e de' suoni primitivi mi contentai a serbare quel non mutato echeggiare che fa un verso all'altro, baciandolo armoniosamente.

Un'altra accusa è questa: le parole sono più vive delle idee: l'uomo del ducento non diceva così: ed io, per quanto vecchio, sono più giovane di lui e non so nasconderlo. Una terza accusa... ma la terza, e quelle che seguono, sono nel cervello, nella lingua e nella penna dei lettori, dove si degnino di usarne per me.

Et lecto carmine doctus amet.

[*Dice l'amante*]:

Le sue leggi mi die' d'Amore il dio
e ve le dono anch'io,
alla parola, se mi state a udire
2070 come il romanzo ve le sa chiarire.
Amor chi voglia e chi all'Amore intenda
il romanzo lo emenda,
e giovagli ascoltare
se trova chi gliel sappia ben contare,
2075 chè la fine del sogno è molto bella,
di materia novella.
Chi del sogno la fine sentirà
io vi so dir potrà

di Amore e de' suoi giochi il tutto apprendere,
2080 solo ch'ei voglia attendere
ch'io gli inromanzi quel che fa bisogno
per ispiegare il sogno.
La verità coperta
gli sarà allora aperta,
2085 mentr' io gli espongo quello che si sogna,
senz'ombra di menzogna.

All'amante l'Amore dà le regole
che questo bel romanzo scrive e predica.

Per prima cosa io vo' che villania,
dice l'Amore, sia cacciata via,
e ti comando la debba sbandire
2090 se al tuo signore tu non vuoi fallire.
Io scomunico, esecro e maledico
l'uom che di villania si faccia amico.
Villania fa il villano;
ch'io l'odi non è strano.
2095 È spïetato, pieno di nequizia,
non sa di servitù nè d'amicizia.
Guardati ben dal fare altrui sapere
quel che giova tacere.
Di maldicenza fa che tu non pecchi,
2100 ma in Gheis il siniscalco ti rispecchi,
che, se in turpi motteggi e' passò il segno,
odio colse e disdegno;
come Galvano, per la cortesia,
è il più pregiato in corte che ci sia,
2105 così biasmato è Gheis, ed ha la voce
di triste e di feroce,
sparlatore mordace e menzognero,
più ch'altro cavaliero.
Soave nel parlare e ognor prudente,
2110 sii cortese alla gente,
a' grandi ed a' minori;
e, quando tu vai fuori,

ti devi assuëfare
ad esser sempre il primo al salutare.
2115 Se un altro ti saluta,
non stia la lingua muta:
come a ognuno è dovuto,
rendi tosto il saluto.
Non dir parola mai che sozza sia,
2120 o di ribalderia,
chè per cosa villana a te non tocca
dischiudere la bocca:
nè ad alcuno do il nome di cortese,
se laïdezza apprese.
2125 Le donne onora senza ch'io tel dica,
ed in servirle poni ogni fatica:
se offendere le senti,
in mezzo a' maldicenti,
rimprovera il maligno e di' ch'ei taccia:
2130 poi fa, quanto potrai, cosa che piaccia
a dame e damigelle,
che possano sentir buone novelle
di te dire e contare,
ed in gran pregio ne dovrai montare.
2135 Dall'orgoglio ti guarda.
Chi bene intende e guarda,
è gran follia l'orgoglio ed è peccato:
che, dove l'uom d'orgoglio sia macchiato,
il cuor non sa piegare
2140 più le donne a servire e a supplicare.
Ognora fa il contrario l'orgoglioso
del perfetto amoroso;
ma chi all'amore attende fra la gente
deve condursi grazïosamente.
2145 Chi cerca il cuor d'amabile fanciulla,
senza la grazia non avrà mai nulla.
Grazia orgoglio non è,
ma il grazïoso vale ognor per tre,
da superbia purgato,
2150 non sciocco o trascurato.

Secondo la ricchezza tu avrai cura
di vesti e calzatura;
se vaghe vesti ed ornamenti avrai,
e più bello sarai.
2155 I panni devi dare
a chi di garbo sappiali tagliare,
le punte ben lisciate,
le maniche sfoggiate:
con i nastri le scarpe, e stivaletti
2160 nuovi, lucenti, e stretti,
che il piede vi si pigli
tanto che il villanzone meravigli
come tu c'entrerai,
e come n'uscirai.
2165 Guanti, di seta la lemosiniera,
e una cintura di bella maniera;
che se quattrini non avessi mai
per farne acquisto, ti ristringerai;
purchè sia roba fina,
2170 senza andar in ruïna.
Ghirlanda a poco prezzo di bei fiori,
e una rosa che odori,
alla Pasqua di rose con certezza
comprarle puoi, chè non ci vuol ricchezza.
2175 Ad esser lindi s'ha da stare attenti;
mani lavate, risciacquati i denti,
bianche l'unghie e raschiate,
capelli lisci, e maniche allacciate.
2180 Gettare ogni belletto non ti incresca,
ch'è un'usanza donnesca,
o di que' goffi che, per mala ventura,
fan contro alla natura.
2185 Ti devi rammentare
riso e gioia serbare,
facendo sempre mostra d'allegrezza,
ch'uomo triste l'Amore non l'apprezza.
Gli è un male assai garbato e non molesta,
2190 e ognuno gli fa festa;

così l'innamorato, in un momento,
prova gioia e tormento;
chè il mal d'amore per un tempo è caro,
e per un tempo amaro.
2195 Il mal d'amore troppo spesso eccede:
ora in festa si vede
l'amante ed ora in pianto,
e si mutano i gemiti nel canto.
Or, se uno scherzo tu sai fare e dire,
2200 e gli altri divertire
io ti comando di mostrare il gioco;
chè ognuno, in ogni loco,
dà fuori quel che meglio gli si affà,
e lode e pregio e grazia egli ne avrà.
2205 Che se ti senti assai leggero e lesto,
al saltare sii presto:
e se in dosso al cavallo stai con arte,
spronalo in ogni parte:
e se la lancia sei destro a spezzare,
2210 c'è plauso a guadagnare:
e se nell'arme molto esercitato,
dieci tanti sarai da tutti amato:
e se chiara è la voce da cantare,
non te ne dei scusare
2215 quand'altri ti fa invito.
Bel cantare è gradito;
e ognor che il giovanino
suona di vïolino
o di flauto, ed è agile alla danza,
2220 questo molto lo avanza.
Arpía non ti far dire,
per non te ne pentire:
ragion è che gli amanti
della roba sien larghi tutti quanti,
2225 più che villano stupido e melenso.
D'amore non ha senso
chi non gode al donare:
e chi dietro all'amor vuol faticare

da tirchieria conviene che si guardi.
2230 Chi d'una bella per i dolci sguardi,
ed il sorriso amabile e sereno,
dònò il suo cuore appieno,
dopo dono sì ricco e prezïoso,
non sarà per il resto generoso?
2235 Or brevemente io voglio rammentarti
i miei detti, non abbiano a scapparti:
configgonsi più forte
le parole, se corte.
Sia, chi vuole maestro aver Amore,
2240 cortese, umile in cuore,
tutto grazia, festoso,
per larghezza famoso.
Ancora ti vo' dare in penitenza
che la notte ed il dì con diligenza
2245 a bene amar tu drizzi la tua mente:
pénsavi di sovente:
di quell'ora soave in te ridesta
la memoria, onde gioia in cuor ti resta.
Perchè fido tu sia,
2250 comanda e vuole la dottrina mia
che in un sol luogo il cuore tuo si posi,
che fuggirne non osi,
ma intero resti, senza frode e inganno.
Cuori partiti a chi mai piaceranno?
2255 Se il cuore in molti luoghi si comparte
per ogni luogo ce n'è poca parte:
nè ho punta paura
di chi a posarlo intero ha molta cura,
tutto depositato,
2260 non già che sia prestato.
Se in prestito il darai
mala cosa farai;
ma se tu doni in pieno dono il cuore,
il merito è maggiore.
2265 La cortesia di chi non dà che a presto
la si ripaga presto,

ma d'un regalo intero
il guiderdone non sarà leggero.
Dona da liberale,
2270 e con garbo, che è quello che più vale:
perchè la grazia è intera,
fatta con buona ciera;
e un dono a malincuore, ben ti dico
che non lo conto un fico.
2275 Il cuor quando avrai dato,
come t'ho predicato,
t'avverranno venture
che gravi sono per gli amanti e dure.
E quando del tuo amor ti sovverrà,
2280 spesso ti toccherà
partir da tutti per necessità;
nessun veder potrà
i mali che ti stringono ed il duolo,
e andrai da parte abbandonato e solo.
2285 Sospiri e pianti allora usciran fuori
ed i tremiti, i brividi, i dolori;
sarai per mille modi in gran distretta,
ghiaccio e fuoco ti aspetta,
e mala febbre la ti salta addosso,
2290 ed ora ti fa pallido, ora rosso,
peggio che la continua e la quartana,
e mai non si risana.
Così d'amor saggi le pene, e molte,
e se t'avvenga poi parecchie volte
2295 che, pensando, dimentichi te stesso,
e lungo tempo e spesso
sembri una statua muta
che non si scuote nè di posto muta,
nè piedi o mani o dita può agitare,
2300 muover gli occhi, parlare,
al fin de' conti in te ritornerai,
tutto trasalirai,
ripigliando lo stato di natura
com'uom ch'abbia paura;

2305 e dal cuore sospiri più profondo.
Così, sappi, fan tutti in tutto il mondo
ch' hanno il dolor provato
che adesso t' ha domato.
È giusto poi che dentro a te tu dica
2310 che lontana è l'amica:
e allor dirai: — Son ben cattivo, o Dio,
chè dove è il cuore non ci vado anch'io;
perchè mandarvi il cuor, se e' non si vede?
Sempre ci penso, e pur non muovo il piede.
2315 Posso i piedi invïare
e 'l cuore accompagnare:
chè, se gli occhi non van dietro al mio cuore,
quel che veggon per me non ha sapore.
Che hanno da restare?
2320 Nemmen per sogno: debbon visitare
quel santuario bello e prezïoso
ond'è il mio cuor voglioso;
se il cuore ne ha talento
non posso già andar lento,
2325 e se al mio cuore non m'accosto a un tratto,
Dio m'aiuti, e' mi par d'essere un matto.
Io vado a lei, nè più la lascerò,
nè tranquillo sarò
ch' io non ne vegga un segno. —
2330 Mettiti dunque in via, com' io t' insegno;
ma ben stolto saresti
se credi sempre aver quel che vorresti:
i passi molte volte getterai,
la donna che più brami non vedrai,
2335 e ti convien tornartene al più presto,
molto pensoso e mesto.
Sarai di nuovo in gran melanconia:
ed ecco in fede mia
trafitture, sospiri ed un capriccio
2340 che punge più del riccio.
A chi nol sa può dirlo sull' istante
il più leale amante.

Il cuor non puoi chetare,
e novamente corri ad assaggiare
2345 se mai per avventura
colei tu vegga ond'hai cotanta cura.
Se tanto sai durare
che a rivederla tu possa tornare,
bada bene che, al fine dello strazio,
2350 l'occhio assai si ripasca e ne sia sazio:
dimolta gioia avrai
della dolce bellezza che vedrai,
ed al soave sguardo
il tuo cuor friggerà come nel lardo,
2355 e, all'amoroso gioco,
fissando gli occhi tu ravvivi il fuoco.
Chi la sua bella di guardar non lassa
il cuore iscalda e ingrassa:
egli arde, dà scintille e fa infiammare
2360 color che sanno amare.
Ogni amante costuma
quella fiamma seguir che lo consuma:
più la sente vicina
e più lesto cammina.
2365 Negli occhi dell'amica gli occhi infigge
e il fuoco lo rifrigge,
quanto d'amare è più ansïoso, e quanto
egli le sta più accanto:
lo sa il savio e lo sa lo scioperato,
2370 chi più s'accosta al fuoco è più bruciato,
Ma tanto che l'amica tu vedrai
partirne non vorrai;
che se partir conviene,
per tutto il giorno ti rammenta bene
2375 quello che avrai veduto,
quel che avresti potuto:
e dovrai dir mi pento,
perchè ti mancò il cuore e l'ardimento
di volgere alla bella la parola:
2380 non ne hai detta una sola,

restandole da lato
muto ed impappinato.
Fu colpa grande, sulla fede mia,
non dirle nulla anzi che andasse via.
2385 Danno grande ne avrai, povero matto!
Almeno avessi tratto
da lei gentil saluto,
che cento scudi ti saria valuto!
Ora ti tocca scendere,
2390 ed una nuova occasïon attendere
di passar per la strada
e colei riveder, se la ci vada,
a cui parlar temesti.
A casa sì vi andresti
2395 di buona voglia, se il destin lo porta:
davanti a quella porta
gira intanto e rigira tutto il giorno
alla sua casa attorno;
ma fuggi dalla gente,
2400 che da intender non abbia per nïente
qual ragione ti guidi.
Prudenza vuol che di nessun ti fidi!
Se ti vien sotto gli occhi
la tua dama, in un luogo che ti tocchi
2405 insieme salutarla e ragionare,
colore in viso avrai da rimutare:
i sensi fremeranno,
il senno e le parole mancheranno
al primo incominciare.
2410 Che se ti riesce a tanto di avanzare,
e n'escan le parole grazïose,
ove abbi a dir tre cose
dirai due cose appena;
chè vergogna t'infrena.
2415 Nessuno è così destro e così attento
che molto non gli sfugga, in quel momento,
dove e' non usi inganno:
e i falsi amanti invece conteranno

le loro baie, senza aver paura,
2420 piaggiando per natura;
l'uno hanno dentro e l'altro metton fuori,
felloni traditori.
Tu, finito il ritrovo, vieni via
senza dir motto che spiacevol sia,
2425 e tienti per istolto e isvergognato
d'aver dimenticato
cosa che fosse molto acconcia a dire,
e n'avrai gran martire.
Ecco qui la battaglia, qui l'arsura,
2430 e la contesa che a ogni tempo dura.
Non ha l'amante mai quel ch' e' desia,
qualcosa manca, pace scappa via:
e, cerchi pur quïete in sulla terra,
mai non ha fin la guerra.
2435 Giunta la notte, avrai
pene e travagli assai:
ti getti sopra il letto,
ma senza aver diletto:
che proprio quando credi di dormire
2440 ti sentirai morire,
col fremere e 'l tremare e 'l dimenarti,
dando volta nel letto per chetarti,
or boccone, or supino,
dalla sera al mattino,
2445 come chi ha male a' denti, e rivedrai
la bella faccia e gli atti onesti e gai
della donna cui nulla rassomiglia.
Or ho a dirti una grande meraviglia:
talor ti sarà avviso
2450 aver la bella dall'amabil viso,
stringerla fra le braccia,
come se teco giaccia,
quasi vera consorte,
e ti godrai di quella lieta sorte,
2445 ch'è un castello nell'aria e proprio nulla
tu ne godi, pensando alla fanciulla;

non è che un sogno vuoto, una bugia,
e in poco d'ora tutto fugge via;
ed ecco che frattanto
2460 ti desti e dai nel pianto:
— Ho io sognato, o Dio?
che cosa è questa? dove mai son io?
dove fui? donde venne quel pensiero?
Chè cento volte al giorno per davvero
2465 io vorrei la tornasse per empirmi
di gioia, per nutrirmi
della buona ventura!
Ohimè son morto, che sì poco dura!
O mio Signore, mi vedrò più mai
2470 nel luogo ch'io pensai?
Ben lo vorrei, col patto
ch'io poi morissi a un tratto;
perchè la morte non mi turba mica,
se in braccio io posi della dolce amica!
2475 Come gravi d'amor sono i tormenti!
Alzo pianti e lamenti,
ma dove amor mi dia
intera gioia dell'amica mia,
ben sarà riscattato ogni mio danno.
2480 Ohimè troppo richieggo e invan m'affanno,
nè di prudenza ho cura,
e passan le mie brame ogni misura.
Giova frodato sia
chi domanda follia.
2485 E dirlo come l'oso?
se prode valoroso
terrebbe a grand' onore
un premio assai minore?
Ma senz'altro, se un bacio solamente
2490 la bella a me consente,
tosto sarà guarita
la pena che ho patita.
Ma non potrà accadere;
e folle m'ho a tenere

2495 che in luogo posi il cuore
che mai profitto non men rende Amore.
Non son che di stordito i detti miei;
che un guardo di colei
più val che d'altra donna gioia intera:
2500 e come volentiera
io la vedrei, se a Dio fosse gradito!
Uom che la vegga è subito guarito.
Quando fa il giorno, o Dio?
Troppo indugio nel letto e uscir vogl'io:
2505 giacere non desiro
quand'io non ho colei ver cui sospiro.
Troppo è cosa noiosa
s'uomo non dorme e posa,
e si turba la mente
2510 che l'alba non ispunti immantinente.
Che la notte trapassi ben vorrei,
perchè mi leverei.
O vago sol, per Dio, ti vo' affrettare,
non ti devi arrestare:
2515 caccia la notte oscura
ed il travaglio che assai tempo dura. —
Così la notte tu se' smanïoso,
e poco avrai riposo,
s'io le pene di Amor conosco bene:
2520 e, non durando più le lunghe pene,
sovra il tuo letto, ad un lungo vegliare
t'avrai da apparecchiare,
calzarti e rivestire
in fin che il dì non vegga comparire.
2525 Or di soppiatto, appena è chiaro in cielo,
con la pioggia e col gelo,
muovi alle case della dolce amica;
ma desta non è mica,
a te non pensa nè di te le importa:
2530 e tu, dietro alla porta,
se mai restasse aperta cauto esplori,
e quindi n'esci fuori,

alla pioggia ed al vento
e cerchi, avanti all'uscio, lento lento,
2535 ci fosse mai fessura,
finestra o serratura,
per tendere l'orecchio e per sentire
se tutti quanti ancor stanno a dormire.
Che se veglia sol ella,
2540 io ti consiglio e lodo che la bella
e piangere ti senta e lamentare:
sappia che riposare,
per amore di lei, non puoi sul letto.
Ben dee la donna aver pietade in petto
2545 di chi per lei s'affanna,
se crudele non è la tua tiranna.
Or quello ti dirò che ti conviene
far per la donna cui vuoi tanto bene,
per cui pace non hai.
2550 Al partire quell'uscio bacerai:
e perchè, nella casa o per la via,
chi ti vegga non sia,
bada ad esser tornato
prima che in cielo il sole sia spuntato.
2555 Questo andare e venir, questo vegliare
e poi poter parlare,
a causa delle belle,
fanno agli amanti dimagrir la pelle:
e te ne accorgerai.
2560 Se vuoi dar retta a me, ti impinzerai
con cura, perchè Amore
toglie agli amanti il grasso ed il colore.
E a questo si conosce quello sciame
di tristi che corbellan le lor dame
2565 e giurano, per voglia di adulare,
che non possono bere nè mangiare,
laddove ho da vedere que' scellerati
più grassi dei prïori e degli abati.
Ti raccomando (cosa che assai vale)
2570 che ti faccia tener per liberale

dall' ancella di casa:
vesti regala, che sia persuasa
che regalar tu puoi.
L'amica e tutti i famigliari suoi
2575 onora, abbili cari,
chè certo gran profitto ti prepari.
Chi le sta sempre allato
le narrerà che tu se' costumato,
e cortese e valente;
2580 il doppio allor ti stimerà la gente.
Non partirtene mai, nemmen per sogno;
ma, se ce n'è il bisogno,
che troppo ti dilunghi io non vorrei,
e fa che il cuor rimanga presso a lei.
2585 Spicciati, torna presto,
e bada molto a questo:
mostra che aneli, da fido amatore,
tornar a lei che in custodia ha 'l tuo cuore.
T' ho detto in che maniera
2590 servir mi dee chi sta alla mia bandiera:
compi ogni cosa, se il tuo cuore ispera
aver della tua bella gioia intera.

IL CASTELLO DI PADOVA E LE SUE CONDIZIONI

VERSO LA FINE DEL SECOLO DECIMOTTAVO

NOTIZIE VARIE

raccolte dal socio effettivo

Prof. GIUSEPPE LORENZONI

DIRETTORE DEL R. OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PADOVA

(con quattro tavole in fotozincografia)

Talvolta l'azione del tempo favorita dall'umana incuria, e più spesso l'opera cosciente dell'uomo, eccitata da nuovi bisogni e dalle sempre nuove esigenze del progresso civile, sono quelle che fanno scomparire, o trasformare così da renderle irreconoscibili, molte cose che la natura, o l'arte, o questa e quella unite aveano prodotto e che, essendo collegate più o meno strettamente, per un verso o per l'altro, alla storia loro contemporanea, vengono dagli scrittori ricordate.

Questo fatto mette non di raro il lettore dell'età successiva nella necessità di tentare nella propria mente la ricostruzione delle cose che furono, giovandosi de' materiali che il caso pietoso abbia per avventura salvato dalla distruzione e ciò affine di meglio intendere i fatti che vi sono connessi, od anche solo di soddisfare al bisogno istintivo e al desiderio, lodevole in chi si occupa di simili studî, di conoscere sotto uno od altro aspetto il mondo quale fu e col paragone trarne una migliore conoscenza del mondo presente.

Ed è quando lo studioso, stimolato da un tale bisogno, va in cerca dei materiali per cotesta ricostruzione ideale, che egli si trova nel caso di apprezzare al giusto valore l'opera modesta e paziente di quegli altri studiosi che con religiosa cura vanno

raccogliendo le sparse memorie del passato; è allora ch'egli può rettamente valutare l'utilità dei musei e degli archivî e in modo speciale quando sieno bene ordinati e diretti da persone intelligenti e competenti.

Benchè non cultore per professione degli studî storici e loro affini, ho considerato come cosa non aliena dal mio ufficio di curatore del nostro ormai più che secolare Osservatorio astronomico, quella di occuparmi occasionalmente della sua storia e, se non di scriverla, almeno di raccoglierne i documenti affinchè altri possa farlo con conoscenza di causa. Con ciò non intendo dire soltanto la storia scientifica, in quanto essa aspiri (superba aspirazione in vero) a formare un capitolo di storia del progresso scientifico, ma anche la storia aneddotica, potendo questa servire talvolta a rendere ragione di fatti, anche di ordine scientifico, che al lume di criterî soggettivi e di altro tempo potrebbero venire giudicati erroneamente.

Ma al còmpito modesto di raccogliere indicazioni e documenti circa la topografia dei luoghi vicini all'Osservatorio, tali quali essi erano intorno all'epoca in cui l'Osservatorio venne fondato, mi sono stati occasione ed eccitamento, fra altri incontrati qua e là, taluni accenni, ai luoghi ora detti, che si leggono nella Trigonometria del Toaldo (1). Ivi, per esempio, è detto che la

(1) Delle Tavole Trigonometriche precedute da un compendio di Trigonometria Piana e Sferica del Toaldo, la Tipografia del Seminario di Padova diede quattro edizioni. La prima è del 1769 e porta il titolo:

Tavole Trigonometriche | Edizione accuratissima, | con una | Introduzione | che contiene un compendio | di | Trigonometria Piana | e sferica | applicata alla pratica | con molte altre Tavole e rischiaramenti | utili in queste materie.

La seconda è del 1773 e s'intitola:

Tavole Trigonometriche | con un compendio | di Trigonometria piana e sferica, teorica e pratica | di | Giuseppe Toaldo | Professore di Astronomia, Geografia e Me|teorologia nell'Università di Padova | Edizione seconda | corretta ed accresciuta, in particolare d'una Tavola | de' Logaritmi iperbolici.

La terza edizione è del 1794 e non presenta differenze notevoli dalla secondo, se tolgasi una breve aggiunta (stampata in fine del volume) al n.° 86 della Trigonometria. — La quarta edizione è del 1808 ed è in tutto eguale alla terza, salvo una piccola variante alla pag. 22 dove non si legge più come nella terza, che la specola astronomica *attualmente si fabbrica sopra la maggior torre del Castel Vecchio.*

specola astronomica si fabbricava allora (cioè nel 1769) sopra la maggior torre del castel vecchio, dando così a capire che vi era almeno una torre minore, la quale ora più non interamente si vede: si parla di una base misurata sopra la mura vecchia della città a partire dalla galleria congiunta alla specola fino alla torretta che sta sopra la porta di S. Tommaso; ma *galleria* e *porta* ora si cercherebbero invano e così via.

Le notizie che ho raccolto, traendole in gran parte da documenti inediti, rispondono a molte domande che taluno potrebbe farsi appunto circa la ubicazione, l'aspetto e la destinazione nei varî tempi dei luoghi e degli oggetti circostanti il nostro Osservatorio nominati dal Toaldo e da altri scrittori di quel tempo, e perciò e per evitare che vadano nuovamente disperse e perchè altri, se vi sarà mai chi voglia occuparsi di tale argomento, non rifaccia il lavoro mio, stimo utile di pubblicarle.

I documenti inediti dai quali ho ricavato le più copiose notizie appartengono al nostro Museo Civico e sono:

A) La parte intestata: *Nel Castello Pubblico* da pag. 59 a pag. 66 del Codice manoscritto, segnato *B. P. 393,* che ha per titolo: *Nuovo Catasto e distinta descritione di tutte le case etc. nella Città di Padova - 1729;*

B) Rapporto, datato dal Castello di Padova li 22 novembre 1779, di *Pier Antonio de' Rossi,* Ufficiale Direttore e Governatore del Castello, agli Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori Provveditori alle Fortezze;

C) Rapporto, datato da Padova li 16 gennaro 1779 M. V. (1780), di *Simon Vidali* Corneta de' Dragonieri, Ingegnere, all'Illustrissimo ed Eccellentissimo Sig.[r] Provveditore il Signor Domenico Michiel Podestà e Vice Capitano di Padova;

D) Rapporto, datato da Padova ai 18 gennaio 1779 M. V., di *Domenico Michiel* Podestà, Vice Capitano di Padova ai Provveditori alle Fortezze;

E) Rapporto, dato dal Magistrato alle Fortezze li 22 febbraio 1779 M. V. e firmato *Giacomo Zusto* P.r, *Pietro Zaguri* P.r ed *Angelo Diedo* al Serenissimo Principe (Senato);

F) Rapporto, datato da Padova li 11 dicembre 1781, di *Simon Vidali* Colonnello de' Dragonieri, Ingegnere all'Ill.mo ed Eccel.mo Padron Col.mo il Sig.r Alvise Mocenigo p.° Cav.e, Capitano e Vice Podestà.

I documenti da *B)* ad *F)* formano parte del mazzo intitolato: *Mura vecchia - Castello vecchio* e di essi feci, alcuni anni sono, trarre copia che mi fu gentilmente collazionata dal Direttore di allora signor Pietro Baita. — Nell'occasione di questa pubblicazione avrei voluto passare nuovamente in rassegna le carte di quel mazzo per poter accertarmi che nulla mi fosse sfuggito d'importante allo scopo attuale; ma il mio desiderio non potè essere appagato perchè in quella parte d'inventario dell'Archivio antico eseguita finora non apparisce che vi sia il gruppo di documenti avente la designazione sopra detta e mancano indicazioni per trovarlo nella congerie delle carte che rimangono ancora da inventariare.

La citazione dei documenti da *A)* ad *F)*, ricorrendo più volte nel presente scritto, sarà per brevità limitata alla sola lettera che precede il rispettivo titolo. Ma degli altri documenti inediti fornitimi dall'Archivio Universitario, dall'Archivio di Stato in Venezia o che si trovano nell'Archivio di quest'Osservatorio, indicherò la provenienza al luogo stesso in cui mi occorrerà di riportarli integralmente o di darne qualche estratto.

Capitolo I

Tavole illustrative del Castello.

Quanto alla estensione dell'intero edifizio, al numero, all'ampiezza e alla distribuzione delle sue parti, al suo aspetto esteriore preso da varî punti di vista, credo bastino, per darne una idea, le quattro tavole che vanno unite al presente scritto,

sulle quali non sarà inopportuno che io aggiunga qualche spiegazione. La prima tavola rappresenta:

La Pianta del Castello verso il 1767. - I documenti che mi hanno servito per disegnare questa tavola, la cui scala è di *un millimetro per metro,* sono:

1° la *Pianta Terrena della Torre del Castello, e sue adiacenze,* senza data e firmata *D. Domenico Cerato.* - Appartiene all'Archivio dell'Osservatorio e rappresenta nella scala di *uno* a *duecento* lo stato al pian terreno delle fabbriche intorno all'Osservatorio poco prima che di questo venisse incominciata la fabbrica;

2° la *Pianta del Castel Vecchio di Padova* alli 30 marzo 1774 alla scala di *uno* a *duecentoquaranta* (di sette pollici per 100 piedi) e manoscritta senza firma di autore; ma probabilmente essa pure del Cerato. Sta fra le carte dell'Osservatorio;

3° la ben nota *Pianta di Padova* del Valle del 1781.

La riproduzione fotozincografica di questa e delle altre tavole è stata eseguita nelle officine dell'Istituto Geografico militare sotto la immediata direzione dell'egregio sig. Colonnello A. Botto, per cortese concessione del sig. Direttore di quell'insigne stabilimento, al quale mi sia permesso esprimere anco in questo luogo, i miei più vivi e sentiti ringraziamenti.

a) *Descrizione della pianta.*

L'area su cui sorgeva il Castello era limitata a ponente e a mezzodì dalla mura vecchia della città *(q q q . .)* e un po' più in là dai due rami (tronco maestro e canale naviglio) nei quali *il Bacchiglione* (1), *ingrossato di una parte del Brenta per via*

(1) Il Toaldo indica latinamente questo fiume col nome *Medoacus* (Saggi scientifici e letterari dell'Accademia di Padova, Tomo I, pag. 295 - Padova, 1786) seguendo evidentemente l'opinione del Gennari che il *Medoacus minor* di Plinio non fosse altro che il Bacchiglione, mentre il *Medoacus maior* era il Brenta (Gennari - Dell'antico corso de' fiumi in Padova e ne' suoi contorni ecc.; Padova, 1776; a pag. 6). Il Gloria però, un secolo dopo il Gennari, (Gloria - Studi intorno al corso de' fiumi principali del territorio padovano dal secolo I a tutto il secolo XI. Memoria letta nella tornata del 18 febbraio 1877 della R. Accademia di Scienze, lettere ed arti in Padova, vol. XXVII della *Rivista Periodica*

del canale Brentella (1), si divide dopo il suo ingresso in città. Sugli altri due lati l'area stessa era limitata dalla fossa *(B. B...)*, la quale, spiccandosi dal tronco maestro, da cui riceveva l'acqua, procedeva dapprima verso est-nord-est e ripiegandosi poi ad angolo retto verso sud-sud-est sboccava di sotto ad una vôlta nel canale naviglio.

Di quella fossa (ora interamente colmata) potea vedersi sul posto alcuni anni fa, e forse si trova ancora, ma occultata, qualche traccia del punto in cui cominciava e di quello in cui finiva, e, stando alla pianta del Valle, potrebbe credersi che nel 1781 fosse ancora piena d'acqua. Ma dal documento *(F)* risulta che, appunto in quell'epoca, essa era *ridotta a collivazione* e conceduta in investitura dal pubblico al nobile Andrea Maldura.

Ciò fa ritenere che la fossa del castello fosse già arrivata ad un tale grado di interramento da non permettere più l'accesso alle acque del fiume, se non forse quando esso era in piena, e pertanto in condizione di far progredire l'interramento coll'aggiunta di nuovi materiali che le acque, ridotte nella fossa quasi stagnanti, a motivo della piccola differenza di livello fra i punti d'ingresso e di uscita, non potevano più tenere in sospeso e portare nelle acque correnti del canale naviglio.

L'interramento della fossa del castello era già avvenuto altra volta, poichè si legge nel Zendrini (2) che i rettori di Padova avevano nel 1586 comandato « che fossero cavate le fosse « del Castel vecchio sino al solido fondo e vi fosse fatta una in-

Padova, Randi, 1877 a pag. 148 e seguenti) ha dimostrato che i due Medoachi di Plinio e della Tavola Peutingeriana erano i due rami nei quali, prima del 589 il Brenta si divideva a Friola, e che passando, dove parzialmente si mescolavano, ambidue per Padova, procedevano poi sempre fra loro disgiunti fino al mare - Il Bacchiglione che aveva il nome di *Evrone*, e poi ebbe quelli di *Retrone* e di *Bacalone* (Gloria, ibid. pag. 177) passava pure per Padova mantenendo il suo corso sempre disgiunto dai due rami del *Medoacus*.

(1) Questo canale che, staccandosi dal Brenta a Limena sbocca nel Bacchiglione a Brusegana, fu fatto scavare dal Comune di Padova nel 1314 - Vedi Gennari, Op. cit. a pag. 81 e anche Gloria, Op. cit., a pag. 201.

(2) *Zendrini Bernardino* - Memorie storiche dello stato antico e moderno delle Lagune di Venezia ecc. Padova, Seminario, 1811 (due volumi in 4°) volume I, pag. 318.

« testadura si all'entrare come all'uscire, così che in qualunque
« escrescenza non potessero mai le acque entrare in dette fosse,
« onde non venissero di nuovo ad interrarsi, lasciando tuttavia
« un foro in ambedue le dette intestadure per dar qualche moto
« alle acque nel tempo delle magre ».

Probabilmente il provvedimento non fu per intero attuato, o non fu abbastanza efficace per impedire che, nei due secoli successivi, l'interramento si riproducesse, ed è anche probabile che, divenendo sempre minore l'importanza del castello, sia poi anche andata diminuendo la cura necessaria per conservare alla fossa una sufficiente profondità.

q. q. q.... - Mura vecchie della città. Di esse il Portenari stampava nel 1623 (1):

« Le muraglie vecchie girano tre miglia, le quali sono di
« tanta altezza che non solamente scoprono con gratioso spetta-
« colo tutta la città, ma con scale portatili è impossibile ascen-
« derle, e sono di tanta larghezza che due uomini vi possono
« comodamente camminare al pari tra li merli nella sommità
« loro e parimente sono tanto massicce, e forti, che ne gli arieti,
« ne altre macchine militari antiche le potrebbero penetrare, e
« se fossero terrapienate secondo la usanza delle muraglie mo-
« derne, farebbero anco gran resistenza all'artiglierie. Sono tutte
« intorno merlate, munite di torrioncelli, et in particolare hanno
« sopra le porte torri eminenti accomodatissime per scoprire gli
« andamenti dell'inimico e per ferirlo da lontano colle balliste
« maggiori. Sono circondate dal fiume e dai luoghi suburbani.
« Hanno quatordeci porte publiche di fabrica magnifica alle quali
« corrispondono sopra il fiume altrettanti ponti di pietra....
« Queste muraglie furono cominciate dalla Republica di Padova
« l'anno 1195 (2) dal ponte di S. Leonardo fino al ponte di

(1) Della felicità di Padova | di Angelo Portenari Padovano agostiniano | Libri nove | etc. Padova, Tozzi, 1623 a pag. 86.

(2) Nel Tomo VIII del Muratori: *Rerum italicarum scriptores* (Mediolani 1726) a pag. 367 sotto l'anno MCXCV si legge:

« Dominus Paganus de Turre de Mediolano Potestas Paduae. Hoc anno factus fuit pons lapideus ab Omnibus Sanctis: *et hic incoepit facere fieri muros circa civitatem Paduae* ».

« S. Giovanni, e nell'anno 1210 (1) fu fatta la porta di Torri-
« celle con le muraglie fino a S. Michele, et in altri tempi fu-
« rono fatte altre porte, et altri pezzi di muraglie. Ma Ubertino
« da Carrara terzo Signor di Padova nell'anno 1339 finì di fab-
« bricarle ove non erano.... Fece anco quel corridore per il quale
« dal palazzo di corte sopra dieci archi eminenti si va alle pre-
« dette muraglie tra il ponte di S. Benedetto e quello dei Tadi,
« e si può anche andare in Castello e circondare tutta la città ».

Il corridore cui accenna il Portenari, dandone una chiara idea nella incisione che accompagna il testo, non esisteva più nel 1781, perchè non se ne vede più traccia nella pianta del Valle, ma dovrebbe credersi che fosse ancora in piedi nel 1767 se il Cerato nella sua pianta indica come *mura che va al Capitaniato* quella che dall'Osservatorio è diretta verso il nord. Ognuno può vedere che di quel corridore rimane ancora visibile in *Via Accademia* il luogo nel quale era impostato il primo dei dieci archi che lo portavano dalla reggia carrarese parallelamente e in mezzo alle due vie Tadi e Patriarcato fino sulla vecchia mura, nella via ora detta *Colmellon.*

Il circuito delle vecchie mura venne più tardi interrotto, prima che per la demolizione di porzioni delle mura stesse, per la demolizione del viadotto sopra il maggior numero delle porte. Infatti, stando alla pianta del Valle, apparisce che nel 1781 fossero coperte soltanto le porte di ponte S. Benedetto, di ponte S. Leonardo, di ponte Molino e di ponte Altinate, così che in quell'epoca non sarebbe stato possibile andare sopra le mura dall'Osservatorio oltre la porta di S. Tommaso e oltre quella di S. Maria di Vanzo.

Nel Tomo VIII del Muratori: *Rerum italicarum scriptores* Mediolani (1726) a pag. 735 si legge: « Anno Domini MCXCV facta fuerunt moenia circa Paduam a ponte S. Leonardi, usque ad Monasterium Sancti Benedicti ».

(1) Nel Tomo VIII del Muratori: *Rerum italicarum scriptores* (Mediolani 1726) a pag. 179 (Cronaca del Rolandino) « Iterum vero sequenti anno scilicet MCCX Jacobus de Audito Potestas Paduae fecit fieri Portam Turrisellarum, et muras illi portae collaterales ». Ed a pag. 369 della nota dei Podestà sotto l'anno MCCX. « Dominus Jacobus Audito de Placentia Potestas Paduae. Hoc anno facta fuit Porta Turrisellarum, et factus est murus civitatis inde usque ad Sanctum Michaelem ».

M - Torre maggiore. — Essa venne ridotta ad uso di Osservatorio astronomico dal 1767 al 1777. Sorge da terra sopra un'area quadrata del lato di m. 10.30 con muri prospettanti i quattro punti cardinali ed aventi lo spessore di m. 2.75, che essi mantengono su tutti quattro i lati fino a 9 metri dal suolo. A questa altezza la torre è attraversata orizzontalmente dal piano di una vôlta cilindrica a generatrici est-ovest, la quale ha le sue imposte a sei metri da terra. Il vano racchiuso inferiormente da questa vôlta coi muri della torre, era prima del 1767 completamente cieco ed accessibile soltanto per un largo foro dal centro del sovrapposto pavimento. Apparisce da disegni del Cerato che in quell'epoca il vano fosse, a circa quattro metri di distanza da terra, diviso in due minori da un palco avente nel mezzo un'apertura per la comunicazione da un vano all'altro. La stanza sovrapposta a questi due vani, nella quale ora è la Scuola di Astronomia, aveva la stessa porta d'ingresso che ha attualmente, e sopra alla porta una sola finestra, scavate l'una e l'altra nel muro di levante. Era fama che quella stanza (la quale per molti anni avanti il 1767 servì anche per deposito di polveri da fuoco) insieme colle due ad esse sottoposte, fossero le prigioni nelle quali, fra il 1242 ed il 1259, Ezzelino aveva fatto o lasciato morire un gran numero di padovani. A questa e ad altra circostanza, di cui è notizia nella Storia di Pietro Gerardo che sarà citata più avanti, allude la seguente iscrizione fatta scolpire in pietra, e fissare nel 1618 sul muro che sta di fronte all'ingresso nella stanza suddetta, dal padovano Sebastiano Galvano, custode del Castello.

CIVES ·
PIIS · CARCEREM · ASPERGITE · LACHRYMIS ·
QVEM · MAJORES · VESTRI · CRVORE ·
HVC ·
ÆTATIS · SEXVS · CONDITIONIS · MORVM ·
NVLLO · DISCRIMINE · HABITO ·
QVOS ·
ACCIOLINVS · TERTIVS · DE · ROMANO ·
INHVMANITER .
VIVOS · DETRVSIT ·
INEDIA · DOLORE · DESPERATIONE ·
NONNISI · MORTVOS · ATQVE · CONSVMPTOS ·
EXTRAXIT ·
INTER · TOT · INNOCENTES ·
ZILIVS .
QVOD · INCREDIBILI · FERITATE ·
HOC · VIVENTIBVS · CONDIDIT · SEPVLCRVM ·
NOCENS · MORTVVS · EST ·
VESTRAM · HINC · AGNOSCITE · FELICITATEM ·
QVI · OPTIMVM · PRINCIPEM · NACTI ·
INVIDIÆ · NON PIETATI · LOCVM · RELIQVISTIS ·

SEBASTIANVS · GALVANVS · PATAVINVS · ANNONA ·
ET · TOTO · BELLICO · APPARATV · A · SERENISS · VENETA · REP ·
IN · HAC · ARCE · SVÆ · FIDEI · COMMISSIS · TETERRIMO .
CARCERI · HÆC · EX · HISTORIIS · INSCRIBENDA · CVRAVIT ·
ANNO · DOMINI · CIↃ · IↃCXIIX ·

Della iscrizione del Galvano la prima parte si conserva tuttora, ma fissa al muro di mezzogiorno anzichè a quello di ponente della stanza medesima. Quanto alla seconda parte (meglio direbbesi la seconda lapide) si può ritenere, fino a prova in contrario, che essa sia scomparsa verso il 1846, nella occasione in cui le due lapidi furono staccate dal muro di ponente per rendere possibile nel loro luogo l'apertura di quella grande finestra che ora si vede e che colle altre quattro finestre, tre delle quali

aperte nel 1767, illumina abbondantemente la stanza. Forse la seconda lapide non fu ritenuta degna di conservazione, perchè essendo più dell'altra vicina al pavimento avrà presentato troppo considerevoli guasti occasionati dal fatto che la stanza era allora da oltre sessant'anni (come lo fu anche dappoi fino al 1882) la sede dell'officina meccanica dell'Osservatorio.

Le due finestre che ora danno luce e la porta a pian terreno che dà accesso a quel vano che prima era interamente cieco, furono aperte nel 1767, e intorno al 1770 al di sopra della porta fu murata la lapide su cui si legge scolpito il famoso distico del *Boscovich* (1):

MCCXLII
QUAE QUONDAM INFERNAS
TURRIS DUCEBAT AD UMBRAS
NUNC VENETUM AUSPICIIS
PANDIT AD ASTRA VIAM
MDCCLXVII

Per finirla colle antiche memorie di questa torre dirò che sull'intradosso della vôlta di quella stanza in cui è la iscrizione del Galvano, ancora nel 1882 si vedevano le tracce di una *grande arma dei Carraresi* (il carro) dipinta a fresco: esse furono fatte scomparire (previo parere favorevole del chiarissimo prof. Gloria) quando, intorno all'epoca ora detta, la stanza fu ristaurata e ridotta all'uso attuale di Scuola.

A - Ingresso al Castello sopra ponte levatoio.

a - Stalla.

b. b. x - Strada scoperta che fiancheggiava il Castello sui lati di levante e di tramontana. Era sostenuta a sua volta dalla *falsa braga o sia parapetto di fortificazione che si usava nei bassi tempi* (doc. *F*).

(1) Vedasi nella *Monatliche Correspondenz*, vol. VII, pag. 442 la nota a piè di pagina.

A_1 - Androne a vòlta: sopra una parete di esso veniva stampato *a chiare note* nel 1776 il *proclama di Pietro Manin* che si vedrà più avanti (v. Capitolo V).

C - Torre minore del Castello. Nel 1729 era già « tutta ro-« vinosa ed in pericolo che le ale che la circondavano (in alto) « precipitassero con total rovina delle case contigue, e ciò per « essere stata scoperta affatto l'anno scorso, et impiegato tutto « quel materiale nel far il coperto della seguente casa n.° I » (doc. *A*). Nel 1807 ne fu demolita la parte superiore ed oggi la si vede, coperta di un tetto di tegole a quattro falde, sporgere ancora sopra i tetti vicini, presso all'ingresso nell'interno della Casa di Pena. Il Salomoni nel 1701 (Urbis Patav. Inscriptiones pag. 544) scriveva: « Spectantur adhuc Tyranni insignia genti-« litia marmori, in fronte magne alterius Turris ad orientem, « insculptae ». Infatti nel quadro ad olio del Museo rappresentante il castello veduto dalla sua piazza, si riconosce sulla facciata orientale della torre minore la posizione che era occupata dallo stemma di Ezzelino. Nel 1807 esso fu levato dal posto che aveva occupato per circa 560 anni, e dal sig. Pietro Pietrobelli, soprintendente alla fabbrica della Casa di Forza, donato al conte Giovanni De Lazara, che lo fece murare nel muro di sinistra entrando nell'atrio del suo palazzo a S. Francesco, ora palazzo Giusti. Sotto lo stemma il De Lazara fece anche murare una lapide con epigrafe analoga dell'abate Lanzi, dove erroneamente è detto che lo stemma si trovava sovrapposto alla porta d'ingresso nel castello. Stemma e lapide si trovano ora nel Civico Museo (Loggia quarta, arcata sesta) in seguito a donazione (1874) dei nobili signori Malmignati eredi del conte Nicolò De Lazara. (V. *Del Museo Civico di Padova,* Cenni storici ecc. Padova 1880, pag. 30).

D - Cortile maggiore. Probabilmente in questo cortile erano le tre grandi vasche di pietra di Nanto che ora si veggono nella *Loggia Quarta* del Museo Civico sotto i numeri VII, VIII e IX e portano la iscrizione comune a tutte tre:

ANNO DOMINI · MCCCLXXVI · DE · MENSE . DECEMBRIS
JVSSVM · FVIT · PER · OFFICIALES · MAGNIFICI · ET
POTENTIS · D · FRANCISCI · DE · CARRARIA · CARRIGERVM
VII · DVCIS · PADVAE · HANC · VRNAM · FIERI.

Infatti, che questa iscrizione fosse scolpita nelle vasche del castello lo dice il Salomoni alla pag. 544 qui sopra citata riportandola senza millesimo e senza data dopo queste parole: *In urnis lapideis, quae adhuc intra Castrum extant.* Quelle vasche servivano, almeno in origine, di abbeveratoi e, quando il castello fu convertito nell'attuale casa di pena, due di esse furono trasportate all'Abbazia di Carrara dove si trovavano ancora nel 1869 quando fu pubblicata la Guida del Selvatico (v. pag. 432) e di là, prima del 1880, passarono al Museo a tener compagnia alla terza vasca che era rimasta a Padova e nel 1859 era posseduta dal tagliapietra Antonio Gradenigo che in quell'anno la donò al Museo (v. Gloria - Cenni storici sopra citati, pag. 19).

E. E. E - Portico con loggia sovrapposta. Se si deve credere al Verci, e non si avrebbe ragione per negargli fede, circa il mezzo di questa loggia, ancora verso il 1779 era incastrata nella muraglia all'altezza di sei piedi un'arma di Ezzelino, scolpita in pietra tenera di Nanto, della quale egli, alla pag. 190 del Tomo I della sua Storia degli Ecelini (Bassano 1779), riporta la figura incisa in rame sopra disegno fatto eseguire colla maggiore possibile diligenza dal prof. Cerato. Della esistenza di questo stemma non ho trovato notizie in verun altro luogo, nè mi consta dove sia andato a finire.

S - Chiesetta dedicata alla B. V. di Loreto di cui la festa ricorreva il 10 dicembre (v. Protogiornale del Vanzi, n° 7, pag. 174).

Q - Cortile minore (ora cortile dell'Osservatorio).

z - Portone di comunicazione fra i due cortili (ora manca).

N - Cortiletto contenente la scala di accesso alla torre *M* ed alle mura *q. q. q.* (Questa scala fu demolita nel 1769 e sostituita con quella per cui attualmente si sale all' Osservatorio. V. Rapporti mensuali del Cerato nell'Archivio Universitario).

u - Passaggio dal cortile minore al cortiletto.

v - Portone basso con cancello di ferro pel quale si usciva dal castello sul piazzale dello *squero* e si scendeva alla riva del canale. Fu demolito dalle fondamenta il muro nel quale era il portone e ricostruito colla forma attuale nel 1768, applicando al nuovo e molto più alto portone il grande cancello che ora si vede. (Rapporti Cerato).

s - Ingresso alla rampa *p p* che conduceva sulla mura e nei granai al secondo piano del lato settentrionale del castello (non esiste più).

O. P - Case che nel 1767 erano diroccate e che furono negli anni prossimi successivi convertite nell'attuale abitazione degli astronomi, che comprende anche il locale in cui, per oltre quarant'anni, fu la Scuola di Architettura.

I quartieri abitabili nell' interno del castello avevano ognuno sulla porta d' ingresso un *numero d'ordine* in taluni casi accompagnato dal S. Marco (doc. *A*).

Le case ai numeri 1 (casa del *Capo Maggiore* prima del 1776 e poi casa del *Direttore*), 10 (casa del *Monizioniere* abitata dopo il 1767 dal *Maestro di Architettura* abate Cerato), 16 (casa del *Castellano*) e 11 (piccola molto e senza speciale destinazione) avevano stanze al pian terreno ed al primo piano.

Sopra la porta della casa n° 10 e sotto lo stemma del Doge Memmo (che resse il corno ducale da 24 VII 1612 a 29 X 1615) era la iscrizione così ricordata dal Salomoni alla pag. 544:

« Super ostio domus Custodis Armamentarii, sub stemmate
« Ducis Memmi.

3) Quisquis dehinc eris, annonae, apparatus bellici Custos, hac domo juncta ex duabus, Sebastiani Galvani industria, summorum Patronorum auxilio, Principisque decreto, diu feliciter utere, et fruere ».

Anche nella casa del Castellano (n° 16) erano due iscrizioni che il Salomoni ricorda così:

« In superlimitare janua Cubiculi aedium Provisoris.

4) Christus Rex venit in pace,
Deus homo factus est.
IB. MA.

« Inferius, ubi olim Carrariensium insignia nunc (1701)
« Equile, in parvo lapide, cum stemmate.

5) Hippolitus Theopolus Praefectus Praesidii M . D . VII
et M . D . XIX iterum.

Le case coi numeri dal 2 al 9 inclusivamente erano al primo piano, ed ognuna di esse aveva la sua porta d'ingresso sulla loggia, mentre quelle coi numeri 12, 13, 14 e 15, non che i quattro magazzini *F, F, F, F,* erano al pian terreno del lato settentrionale del castello ed aveano le porte d'ingresso sotto il portico.

Le case o quartieri distinte coi numeri 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14 (in totale nove) erano tutte simili fra di loro, ed ognuna di esse era composta di due stanze, delle quali una a mezzodì con finestra sulla loggia, l'altra a tramontana con finestra guardante sulla fossa.

Le case n.° 5 (sala d'armi fino al 1769), n.° 12 e n.° 15 erano ciascuna di una sola stanza.

g ed *h* - Scale di pietra che dal pian terreno conducevano alla loggia del primo piano.

R_1 R_2 - Quartieri di riserva per soldati.

T. U. Y - Orto, casa e cortile di ragione privata. Dai documenti che io vidi non ho potuto rilevare il nome del loro proprietario.

V - Luogo dove, sul canale Naviglio, è attualmente il ponte dell' Osservatorio eretto nel 1806. Molto anticamente vi era nello stesso luogo un ponte levatoio che dava la comunicazione fra il castello e la *Cittadella vecchia* (v. la Pianta di Padova del Portenari) la quale, da alcuni, appoggiandosi all'autorità dello Scardeone, si ritiene incominciata a costruire nel 1359; ma forse faceva parte di quelle costruzioni che, secondo i Gatari, ebbero principio quindici anni più tardi (1374). La Cittadella vecchia racchiudeva l'attuale piazza della Cavallerizza in cui aveva i suoi locali l'Accademia Delia (1) (Pianta di Padova del Valle).

X - Ponte di legno (indicato anche nelle tavole del Portenari) che fu demolito intorno al 1880 quando venne aperto al pubblico passaggio l'attuale ponte di ferro.

r. r. r - Muraglione di sostegno del terrapieno G_1.

Le aree e fabbriche seguenti, contigue al castello o comprese in esso, nel catasto del 1729 sono indicate come di proprietà del nobil Homo Foscarini, nella pianta del 1767 figurano come proprietà della nobil Donna Bianca Morosini Vendramin, nella pianta del 1774 sono indicate come appartenenti a Cà Vendramin e nel doc. *F* è detto che appartengono per antico acquisto al nobil Homo signor Agostino Mocenigo.

G_4 - Passaggio scoperto che dal cortile grande del castello sotto alla rampa *p p* e attraverso la vecchia mura della città

(1) Questa Accademia ebbe quasi due secoli di vita cioè dal 1608 al 1801 ed avea per iscopo l'*ammaestramento negli esercizi cavallereschi e nelle buone discipline militari.* (V. Favaro - Le Matematiche nell'arte militare secondo un autografo di Galileo Galilei, nella Rivista d'artiglieria e genio. Roma 1886; e Favaro - Galileo Galilei e lo Studio di Padova, volume II. Firenze, Le Monnier, 1883).

conduceva nell'orto G_6 compreso fra la mura, il fiume e le due case H_1 ed H_2. In fianco al passaggio G_4, alla dritta, era il luogo coperto G_5 appartenente allo stesso proprietario.

H_1, H_2, H_3 - Case con piano terreno e piano superiore che si affittavano. Nel muro di ponente della casa H_3 all'altezza del primo ramo della scala scoperta ad esso addossata, è pur oggi visibile, anche dalla sponda opposta del fiume, una cornice pentagonale di pietra con cimiero e mensoletta protettrice sovrapposta. Essa sembra così antica, come il muro di cui fa parte, ed ha forma molto simile a quella della cornice che circondava lo stemma di Ezzelino del quale il Verci ha dato la figura (v. sopra). È lecito supporre che entro a quella cornice fosse pure uno stemma, forse quello di Ezzelino, e che esso sia stato distrutto a colpi di martello forse subito dopo la cacciata del tiranno?

H_4 - Portico con stanze sovrapposte.

G_2 - Orti limitati ad ovest e sud-ovest dal muraglione *r r r* ai quali si accedeva per il passaggio *t*.

G_3 - Piazzale dello squero.

L - Squero.

K - Casetta dello squerarolo.

π e $\pi\rho$ - Proiezioni orizzontali del punto di vista e dell'asse del quadro per la prospettiva esterna del castello levata dall'Urbani (tavola seconda).

λ e $\lambda\mu$ - Proiezioni orizzontali del punto di vista e dell'asse del quadro per la veduta interna (tavola terza).

$\gamma\delta$ - Piccola base trigonometrica di 100 piedi padovani, pari a metri 35,64, misurata dal Toaldo nel cortile del castello per determinare indirettamente l'altezza della torre dell'Osservatorio

come esempio proposto al § 82 nella trigonometria che precede le tavole trigonometriche.

$\alpha\beta$ - Altra piccola base trigonometrica di 61 tese parigine, 2 piedi, 7 pollici e 6 linee, pari a metri 119,74, misurata dal Toaldo stesso sopra la mura vecchia della città a partire dalla galleria contigua alla specola fino alla torretta che sta sopra la porta di S. Tommaso allo scopo di dedurre per via indiretta (e colla misura di alcune direzioni) la distanza e l'azimut della casa del Poleni e di altri punti della città dalla specola, d'onde la differenza delle coordinate geografiche (v. pag. 23 e seguenti §. §. 70 a 80 inclusivi dell'opera citata).

$\alpha\varepsilon$ - Rappresenta la direzione della visuale che dall'estremo meridionale α della base venne allora diretta al campanile di S. Agostino (demolito insieme colla rispettiva chiesa nel 1819) (1).

La punteggiata che forma un angolo di 40 minuti primi colla meridiana, dalla parte di ovest, rappresenta la direzione della perpendicolare comune alle due facciate di tramontana e di mezzodì della torre, e mostra quindi la deviazione delle quattro faccie della torre dalla perfetta loro orientazione rispetto ai punti cardinali.

b) *Vedute prospettiche del Castello.*

Nel Museo Civico di Padova si conservano due vedute prospettiche all'acquarello, le quali rappresentano il castello di Padova, e più particolarmente i suoi lati orientale e settentrionale, da due punti di vista rispettivamente uno interno e l'altro esterno. Esse furono fatte nei primordi di questo secolo, forse quando si meditava di trasformare il castello nell'attuale *Casa di Pena* e si fecero evidentemente per tramandare ai posteri un ricordo del vecchio edifizio allora condannato a sparire. Autore di quelle

(1) Vedi Guida di Padova e dei principali suoi contorni di Pietro Selvatico - Padova, Sacchetto, 1869 a pag. 329-331.

e di altre vedute di Padova fu *Marino* (1) *Urbani* pittore di qualche vaglia, il quale era nato a Venezia nella parrocchia di S. Stino il 10 marzo 1764 e morì in Padova il 10 giugno 1853 nella parrocchia di S. Daniele (2). Da quegli acquarelli dell'Urbani e da altri due dell'autore medesimo, che non vidi in originale, furono tratte per opera di Fioravante Pinuti di Verona le incisioni in rame delle tavole 22, 23, 24, 25 che corredano l'opera intitolata: *Cenni storici - sulle Famiglie di Padova - e - sui monumenti dell' Università - premesso - un breve trattato sull'arte araldica - con tavole* - Padova - coi tipi della Minerva - 1842.

E dalle due tavole 23 e 24 sono tratte colla fotozincografia quelle due che accompagnano la presente memoria sotto le quali ho fatto apporre le due iscrizioni: *Esterno dell'antico castello di Padova al principio del secolo XIX* ed *Interno dell'antico castello di Padova alla fine del secolo XVIII* (3) poichè a tali epoche si riportano rispettivamente (a quanto mi diceva il signor Rizzoli) i costumi delle persone ivi figurate.

La bella riproduzione fotozincografica ottenni alcuni anni fa dall'Istituto Geografico Militare di Firenze per cortese concessione del sig. Generale Ferrero in quel tempo suo direttore, ed ora ambasciatore d'Italia alla Corte di Londra.

Rispetto alla tavola rappresentante l'esterno del castello, credo necessaria un'avvertenza, anche per mettere in rilievo un errore abbastanza grossolano nel quale è incorsa la Guida di Padova del Selvatico (4). Evidentemente l'Urbani volle conservare memoria nel suo quadro della sola parte antica, poichè ebbe

(1) Non *Lorenzo* come dice la Guida del Selvatico a pag. 384. Un Lorenzo Urbani fu fra il 1850 ed il 1866 professore di disegno e di architettura nelle Scuole Reali Superiori a S. Giovanni Laterano in Venezia, ora Istituto tecnico Fra Paolo Sarpi.

(2) Queste notizie sull'Urbani devo all'egregio signor Rizzoli conservatore del Museo Bottacin presso il Museo Civico di Padova.

(3) Ho preferito la denominazione *Antico Castello di Padova* all'altra *Castello di Ezzelino* delle incisioni originali, perchè, all'infuori delle due torri, la costruzione ivi rappresentata è, nella massima parte almeno, del tempo dei Carraresi (v. più avanti).

(4) Guida | di Padova | e | dei principali suoi contorni | di | Pietro Selvatico. Padova, Sacchetto, 1869.

cura di scegliere il punto di vista nella piazza del castello, così che la torre minore gli impedisse di vedere quasi interamente quella parte che, non molti anni addietro, era stata radicalmente trasformata e ammodernata, cioè la torre maggiore col sovrapposto Osservatorio Astronomico. E per rendere la sua intenzione manifesta, quasi presentisse l'equivoco nel quale taluno avrebbe potuto più tardi cadere, fece sì che la torre dell'Osservatorio non rimanesse interamente nascosta dalla torre minore, ma sporgesse alquanto alla sinistra di questa col suo angolo sud-est, come si vede nel disegno. Il non aver posto attenzione a questa circostanza indusse il compilatore della Guida, o chi per esso, a credere erroneamente che la torre rappresentata dall'Urbani nel centro del suo quadro (dal quale è cavata la xilografia della Guida a pag. 283) fosse la torre maggiore del castello e che la torre minore non esistesse già più al tempo in cui era stato fatto il disegno (1).

c) *La torre maggiore del Castello di Padova nel 1767 prima della erezione dell' Osservatorio Astronomico (veduta dalla piazzetta di S. Michele).*

Nella raccolta di disegni del Cerato che si custodiscono all'Osservatorio, i quali rappresentano le condizioni degli edifizî che dovevano nel 1767 essere ridotti ad uso di Specola, è, oltre alle piante dei varî piani della torre e luoghi adiacenti, anche il disegno della facciata meridionale della torre maggiore e della parte di mura del castello a cui erano ridossate a tramontana le case diroccate da convertire nella casa di abitazione per gli astronomi. Vi sono inoltre due tavole, la prima delle

(1) Nella pinacoteca del nostro Museo Civico è conservato un dipinto ad olio in tela, largo m. 0,67, alto m. 0,50, rappresentante l'aspetto del castello quale esso doveva essere avanti il 1767, giacchè la torre maggiore vi è raffigurata sotto l'antica forma. Il punto di vista è un po' più al nord ed un po' più vicino al castello del punto scelto dall'Urbani per la sua prospettiva esterna. Il quadro fu donato al Museo dall'egregio cav. Michele Lanari mentre egli era ancora vivo.

quali rappresenta in proiezione ortografica sul piano est-ovest dell'asse della torre, quella parte dell'interno di questa e delle case vicine che sta al sud del piano ora detto, e la seconda rappresenta, pure in proiezione sullo stesso piano, l'interno delle fabbriche medesime, che sta al nord.

Dalla pianta risulta, che le condizioni materiali del piazzale davanti alla torre doveano nel 1767 essere eguali a quelle del 1781, le quali sono rappresentate prospetticamente nella veduta dell'Osservatorio che è sul contorno della pianta del Valle, e in proiezione orizzontale dalla pianta medesima.

Prendendo quindi dai disegni del Cerato gli elementi per ricostruire la prospettiva della torre e della più vicina parte del Castello, e dalla pianta del Valle la prospettiva del piazzale, l'abilissimo prof. Lava, da me pregato, compose il disegno a penna da cui colla fotozincografia è stata tratta la tavola che porta la iscrizione formante il titolo di questo paragrafo.

Si vede che sul piazzale era uno *squero* o cantiere per la costruzione e il riattamento di barche, il quale, benchè costituisse una specie di tormento per gli astronomi, non potè venire demolito che mezzo secolo più tardi, cioè fra il 1817 ed il 1831, giacchè esso apparisce ancora nella veduta dell'Osservatorio che è inserita nella Guida del Moschini a pag. 235, ma non più nella vignetta che accompagna la pianta di Padova dell'Avanzi che è del 1831 (1). Il Santini, che per settant'anni fu la vita del nostro Osservatorio (dal 1807 al 1877), mi narrava qualche volta dei grandi disturbi che da quello *squero* venivano alle osservazioni astronomiche e alla quiete degli astronomi, e delle premure ch'egli fece per il suo allontanamento.

Ma non fu solo il Santini a deplorare la presenza di quella causa disturbatrice. Nel *Diario* ossia *Giornale* per l'anno bisestile 1788, vi è un articolo intitolato *Notizie della Specola,* cui devono certamente aver prestato mano gli astronomi, il quale,

(1) Pianta di Padova | tratta dalle Mappe Censuarie | con le odierne innovazioni | dedicata | al Sig.r Andrea D.r Meneghini | in occasione delle sue Faustissime Nozze | con la Signora Catterina Fabbri di Udine | delineata ed incisa dall'Ing. Archit. Natale D'Avanzi - 1831 (Editore Zambeccari).

dopo avere, fra altro, accennato alla suppellettile scientifica posseduta dall'Osservatorio, così continua:

« Ma, Dio buono, ora che giovano agli astronomi ed ai stu-
« denti, cannocchiali e pendoli, se una infelice circostanza so-
« vente impedisce di adoperarli? Ridotta essendo a buono stato
« la specola, parve che Ezzelino di sì bell'opra concepisse una
« cruda invidia, e timore insieme che perdasi la memoria delle
« sue orribili crudeltà, e perciò movesse tutta la corte infernale
« per ottenere da Plutone una ciurma di ministri capaci di far
« abbandonare agli astronomi la strada dai veneti aperta al cielo,
« essendo che insorse assai più orrendo il sussurro di una fab-
« brica di cimbe, tristi simboli del tragitto, che di lì fecero al-
« l'ombre eterne tante sciagurate anime (1).

« Esisteva già presso la Torre alta del Castel Vecchio, ove
« ora è la specola, un rappezzatore di barche, il quale non pro-
« duceva strepito che potesse disturbare gli studi e il necessario
« riposo; ma il fatto è che, appena fu la specola provveduta suf-
« ficientemente di strumenti e sul momento che era per siste-
« marli, venne a piantarvisi un poderoso fabbricatore, il quale
« condusse una moltitudine di lavoranti. Lo strepito di quella
« fabbrica, che in tutto l'anno si fa sentire, e comincia coll'alba
« chiara, e seguita fino alle ore 24, è sovente così alto che non
« lascia sentire la numerazione dei secondi in tempo delle os-
« servazioni, è così rimbombante sotto li vôlti delle camere, delle
« scale, della meridiana, e su per la specola, così ineguale, disto-
« nante, orrido ed ingrato col puzzo della pece e col fumo delle
« paglie accese per quei lavori, che non si esagera, se si dice,
« che non si può vivere; e ricorda il tremore, il rimbombo, il
« puzzo ed il tuono descritti dal Tasso nel Quarto della sua Ge-
« rusalemme, all'occasione del concilio orrendo di Plutone: ora
« si giudichi se possono gli astronomi vegliare la notte per dor-
« mire il giorno; se possono intraprendere una qualche serie
« lunga e regolare di sottili osservazioni, e se possono soddisfare
« ai giusti desiderî degli studenti ».

(1) Qui allude al distico del Boscovich che ho riportato alla pag. 181.

Capitolo II

Memorie degli storici e dei cronisti intorno alle origini del Castello.

Il Portenari a pag. 87 della sua opera già citata, dice del Castello di Padova: « Congiunto alle dette muraglie (le antiche « mura della città) appresso la chiesa di S. Tomaso si vede il « Castello fortissimo per batterie da mano, e di fabbrica bene « intesa, nel sito del quale erano anticamente li palazzi della « nobile famiglia del Vo. Fu fatto questo Castello da Ezzelino « il tiranno, la cui fabbrica durò dall'anno 1237 al 1242. Le due « alte torri, una delle quali risguarda la città, l'altra la cam- « pagna, furono chiamate le Zilie, perchè il loro architetto fu « certo Zilio Milanese. Si ritrova nel primo solaio di quella che « risguarda la campagna, una bocca a guisa di sepoltura, per « la quale il crudelissimo tiranno calava con funi gli infelici Pa- « dovani in horrendissime prigioni a morir di fame, come in più « luoghi scrive Pietro Gerardi. In conformità di che Sebastiano « Galvano Castellano di detto castello nell'anno 1618 ha posto « nel muro il seguente elegantissimo epitaffio intagliato in pietra ». E qui il Portenari riporta la iscrizione che ho già riferito alla pag. 180.

I principali fatti, qui asseriti dal Portenari e nel suo epitaffio dal Galvano, trovano il loro fondamento nei seguenti passi della Storia di Pietro Gerardo (1) dal Portenari stesso citata.

A carta 43 *verso* leggesi in essa:

« ...... et così ogni giorno Ezzelino hor questo hor quello « incolpando di tradimento; parte incarcerava, et parte confinava « in varij luochi; onde molti si nobili qual popolari comminciando

(1) Vita et Gesti d'Ezzelino | terzo de Romano, de l'origine al fine di sua | famiglia, sotto la cui tirannide manca|rono di morte violenta più di | XII millia Padovani. | Autore Pietro Gerardo Padovano suo | contemporaneo. | Distinta in nove libri, ne quali s'ha la cognitione | de le guerre de la Marca Trivisana e di mol|te altre cose, de gli anni MC sin'à MCCLXII. |
e nell'ultima pagina
| In Venetia per Giovanni de Farri et fratelli | Ne l'anno MDXLIII.

« conoscere la tirannide d'Ezzelino comminciar esser intolera-
« bile; fuggiano de la citá per salvar la vita: lasciando moglieri,
« figliuoli, et facultà: contra quali procedeva come ribelli de lo
« imperio, publicando, et confiscando lor beni, et imprigionando
« le moglieri, et figliuoli: rovinando lor palazzi, et torri fin su
« li fondamenti ». Segue la enumerazione delle case e torri demolite appartenenti a dieci cospicue famiglie, indi continua a carte 44 *recto:* « ..... la qual destrutione de palazzi, case, et
« torri fu fatta in meno d'un mese. Il che non poco difformò la
« città: per esser tutte quelle merlate, eminenti et superbe: pa-
« rimente pose in commune tutte le facultadi, et beni de li pre-
« fati fuggiti: come de ribelli e de inimici de l'imperatore: et
« de le rovine et prede *(pietre)* de le prefate case con de le altre
« molte, ch'ogni giorno facea, fece fabricar in su 'l cantone della
« città appresso san Tomaso una fortezza con due eminenti et
« alte torri: una verso la citá, l'altra verso la campagna, dove
« per memoria pose le sue armi, le quali in hodierno giorno si
« veggono, il medesimo anno del mese di Giugno 1237 ».

A carte 60 *recto* e *verso:*

« ..... al qual tempo (settembre 1242) fu finito il castello,
« il qual Ezzelino fece far in Padoa a San Tomaso con l'estremo
« dolore de Padoani, il perchè conoscendo tal fortezza esser fatta
« per sua totale distruttion, stavano di mala voglia: massime
« quelli, che amavano il ben publico, et che desideravano libe-
« rarsi da tal servitude; in questo castello fece horrendissime
« prigioni tanto oscure, e tant'erte che da niuno loco non vi in-
« trava luce ne aere, et il primo che togliesse il possesso de la
« più horrenda di tutte, fu Zilio architetto Milanese, il qual fu
« quello che le dissegnò et costrusse, ponendoli tutto suo ingegno
« per farle horrende, et infernali. Idio volendolo punire di qualche
« suo peccato, lo fece venir in sospetto d'Ezzelino, imputandolo
« che con alcuni altri havesse detto mal di lui, et detto che si
« vorrebbe a furor del popolo cacciarlo del mondo, si che fu
« portato in castello, et intruso in prigione, dove finì la sua vita,
« e dal suo nome queste prigioni dapoi si nominorno le Zilie
« intrato l'anno 1243 ».

Ma, senza negare ogni valore alla storia del Gerardo, come fecero alcuni autori, credo si possa, riguardo alla medesima, ac-

cettare le conclusioni alle quali, dopo un diligente esame critico, è arrivato il prof. Antonio Bonardi e sono: 1ª, è assodata l'autenticità della scrittura di Pietro Gerardo; 2ª, la composizione del libro devesi riportare al principio del secolo XIV, non essendo ancora finito prima del 1314 (1). Allora, mancando al Gerardo la qualità di contemporaneo, attribuitagli dal *Fausto da Longiano,* che fu il primo a pubblicarne per le stampe la storia nel 1543, le sue affermazioni non possono venire accettate come verità quando, sopra un medesimo fatto, contraddicono a quelle di un cronista veramente contemporaneo.

Tale è il caso delle epoche 1237 e 1242, nelle quali il Gerardo pone rispettivamente il principio e la fine della erezione del castello. Poichè, secondo il Rolandino (2) che scrisse al tempo dei fatti ch'egli racconta e che ha in parte veduti, il castello, anzichè finito, sarebbe stato appunto incominciato ad edificare nel 1242. Infatti egli scrive:

« Hoc eodem anno, mense augusti, incoeptum est castrum, « quod Eccelinus fecit in Padua fieri circa Eclesiam Sancti Tho- « masii (3), ipsam Eclesiam circumdatam et clausam in castro ».

L'anonimo autore (che pare vivesse intorno o poco dopo il 1424) della Mantissa aggiunta all'antichissima cronaca manoscritta del Monaco Padovano col titolo: « Quaedam scitu digna de civitate Paduae subsequuntur » scrive d'accordo col Rolandino: « Castrum Sancti Tomasii de Padua fuit coeptum aedificari « anno Domini MCCXLII per Eccelinum » (Muratori Rer. ital. script. Tomo VIII, pag, 736).

Il Verci, che è il principale fra gli storici moderni degli Ezzelini (Storia degli Ecelini di Giambattista Verci. In Bassano, 1779) segue anch'esso l'autorità del Rolandino (Tomo II, pag. 214, §. XIV).

(1) Miscellanea della R. Deputazione Veneta di Storia Patria - Serie II - Tomo II, 1894 (v. pag. 143).

(2) Liber chronicorum, sive memoriale temporum de factis in Marchia, et prope ad Marchiam Tarvisinam, Rolandino auctore. Stampato nel Tomo VIII dei *Rerum Italicarum Scriptores* del Muratori (v. pag. 240).

(3) L'attuale chiesa di S. Tommaso, eretta nel 1624, nulla ha da fare con quella che rimase chiusa nel castello e che sarebbe stata poi distrutta dallo stesso Ezzelino.

Il 1242 scolpito nella lapide ove è il distico del Boscovich sta dunque ad indicare l'anno nel quale fu incominciato a fabbricare il castello di Ezzelino, ma, all'infuori delle due torri, non è chiaro in che cosa questo consistesse, nè so se le storie e le cronache del tempo contengano qualche notizia in proposito. Invece nella cronaca padovana del padovano *Galeazzo Gataro*, la quale conservavasi manoscritta nella Biblioteca Estense di Modena (1) e fu pubblicata per le stampe dal Muratori nel volume XVII dei *Rerum Italicarum Scriptores* (Milano 1730) a pag. 211 *E*, sta scritto sotto l'anno 1374:

« L'edificatione del Castello di Padova,

« Martedì adì XXIX di marzo col nome di Dio, e del Con-
« fessore Messer San Prosdocimo, e San Daniele, e Santa Giustina
« protettori di questa benedetta città di Padova, detta una so-
« lenne messa, fu principiato il castello della città di Padova
« di Capo da S. Tomaso, e di presso la torre di Messer Azelino.
« Alla qual edificatione fu eletto per farla il provido huomo
« Maestro Nicolò dalla Bellanda ingegnere del predetto Signor
« *(Francesco da Carrara)*. Et in questo giorno promesse di darlo
« compito di ogni ragione fortissimo infino a IV anni prossimi,
« che deve venir, non gli mancando le cose opportune per quello
« finire ».

Nella cronaca di Andrea Gataro, figlio di Galeazzo, stampata dal Muratori nel volume stesso a fianco di quella del padre, il fatto medesimo è narrato come segue: « Dubitando Messer Fran-
« cesco da Carrara Signore di Padova della vita sua, e massime
« per gli casi occorsi due volte, deliberò di assicurarsi il più
« che potesse, e fece pensiero di fare un castello forte nella città
« di Padova; et avuto consiglio da un valente Ingegniere, no-
« minato Maestro Nicolò della Bellanda e mostratigli più luoghi
« della città ove si dovesse fare, che stesse meglio, alla fine de-
« liberarono di farlo a S. Tomaso, et a S. Agostino, ove erano e

(1) Chronicon Patavinum italica lingua conscriptum ab anno 1301 usque ad annum 1406 auctore Andreae De Gataris nunc primum prodit ex manuscripto codice Bibliothecae Extensis. Adnectitur Eadem Historia, qualis scripta fuit a Galeatio Gataro Andreae Patre, Et ipsa nunc primum luci reddita ex manuscripto Codice Bibliothecae Estensis.

« sono le Torri del perfido Messer Eccelino da Romano, come in « luogo più forte della città. E così gli dette principio nel giorno « e millesimo scritto, che fu allì 9 di maggio 1374 etc. ».

Siccome i Gatari padre e figlio fiorirono nella seconda metà del decimoquarto secolo e sul principio del successivo, la loro autorità deve essere preferita a quella dello Scardeone (vissuto un secolo e mezzo dopo) e del Calderio, alla quale il Portenari si appoggia per dire: « Fu ristorato questo castello *(il castello « di Ezzelino)* accresciuto et adornato da *Francesco da Carrara « il vecchio nel 1359* » tanto più che, in questo punto almeno, sembra che il Calderio abbia copiato lo Scardeone. Invece non vi è motivo per dubitare del Portenari quando egli soggiunge: « l'arme del quale (Francesco da Carrara) si vede dipinta in « molti luoghi del cortile et improntata nelle lame di ferro delle « porte di esso Castello ». Anzi quest'ultima affermazione si può ritenere quale una prova presuntiva che il castello fu fatto edificare dal Carrara, come dicono le cronache dei Gatari, poichè il Portenari stesso, poche righe più avanti, riguarda come indizio sicuro che il luogo fortificato detto il Soccorso fosse stato fatto costruire dai Carraresi il vedersi al suo tempo il *carro* improntato sul catenaccio del portone (1).

Ma un documento molto significativo in appoggio all'asserzione dei Gatari (se questa ha bisogno di appoggio) si ha nella iscrizione conservataci dal Ferretto nella sua raccolta manoscritta posseduta dalla Biblioteca Patria del nostro Museo (2).

Alla pag. 28 del Tomo II egli scrive:

« Il vasto recinto che una volta si chiamava Castello (il Fer- « retto scriveva verso il 1810) presentemente è separato dalla « Specola suddetta e si chiama Casa di Forza ultimamente isti- « tuita dal presente Governo. Nello scavarsi del terreno per

(1) Anche il Marin Sanuto nel suo *Itinerario per la Terraferma Veneziana nell'anno 1483* (Padova, Seminario, 1847 a pag. 25) asserisce che il castello di Padova fu fatto dai Carraresi.

(2) Iscrizioni sacre e profane della città di Padova parte omesse nelle sue collezioni MDCCI e MDCCVIII dal P. Jacopo Salomonio e parte le posteriormente scoperte, e poste: raccolte e con varie annotazioni illustrate da me D. Giacomo Ferretto di Monselice, Parte seconda MDCCCX.

« piantare nuova muraglia, fu scoperto un antico Pozzo, formato « di pietre di macigno (1), in una delle quali vi è scolpito « quanto segue:

MCCCLXXIV · DIE · XII · JVNII ·
PATAVII · SCEPTRVM · QVI · TEN-
VERVNT · CARRIGERVM · FRANCISCVS ·
HEROS · SEPTIMVS · CONSTRVCTOR ·
HVJVS · FABRICAE ·

« Questa pietra fu trasportata all'Abbazia di Carrara luogo una « volta di quei Principi ». Presentemente essa si trova nella *Loggia Quarta; Arcata Terza* del Museo Civico sotto il n° VI.

Come si è veduto poco addietro, il racconto di Pietro Gerardo e la cronaca di Andrea Gataro, pongono la edificazione di ambedue le torri del castello al tempo di Ezzelino e nell'asserire questo conviene credere che abbiano seguito la comune tradizione, la quale si mantenne, così fra gli eruditi come fra gl'indotti, fino alla seconda metà del secolo decimottavo.

Ma, contro la generale credenza, il Gennari nel suo libro intitolato: *Dell'antico corso de' Fiumi in Padova e ne' suoi contorni* ecc. (Padova, 1776) sostenne (pag. 14) che la torre maggiore non fu fatta da Ezzelino, come quell'altra di levante nella quale erano scolpite le di lui insegne, poichè nel suo luogo stesso fino dal secolo *decimo* esisteva un'alta torre, detta *Torlonga* che faceva parte del più antico castello di Padova (della cui esistenza parlano pure i documenti riferiti dal Gennari) rizzato, secondo lui, nel secolo decimo per difesa dei cittadini contro le irruzioni barbariche, e segnatamente contro gli Ungri che dalla Pannonia per la Marca del Friuli vennero in queste contrade fra l'899 ed il 950 (pag. 14 e 15).

(1) Secondo il giudizio dell'egregio signor Ingegnere Cordenons la pietra non sarebbe macigno ma calcare di Sossano. Essa è alta 30 centimetri e abbraccia un arco la cui corda è di 56 centimetri mentre la freccia è di centimetri 12,7. Perciò il diametro interno del pozzo cui la pietra apparteneva era di m. 0,744.

Ma se colla scorta dei documenti portati dal Gennari deve ammettersi che un castello ed un'alta torre sieno esistiti nei secoli decimo ed undecimo dove Ezzelino fece fabbricare il castello che da lui prese il nome, non è provato che nel 1242 esistessero ancora, anzi è lecito credere che già nel 1210 non fossero più in piedi se il Rolandino dice di quell'anno: *Hoc anno facta fuit porta Turrisellarum, et factus est murus civitatis inde usque ad S. Michaelem,* non nominando affatto nè la torre nè il castello ai quali quel muro avrebbe pur dovuto congiungersi.

Da quanto è stato discorso fin qui sembra dunque potersi ritenere:

1° che nel luogo ove è la torre dell'Osservatorio sorgeva fino dal decimo secolo un'alta torre detta *Torlonga,* la quale già nel 1210 più non esisteva;

2° che ambedue le torri sono ezzeliniane e furono incominciate nel 1242 insieme con quell'edifizio che fu detto il castello di Ezzelino, e che poi, a non lungo andare, o fu parzialmente demolito o cadde spontaneamente in rovina;

3° che quel castello di Padova, la cui esistenza si prolungò fino al 1807 e nel quale rimasero incorporate le due torri ezzeliniane, non che una parte del vecchio castello caratterizzata dallo stemma di Ezzelino ricordato dal Verci, fu incominciato a fabbricare nel 1374 sotto il dominio di Francesco da Carrara.

Capitolo III

Usi ai quali serviva il Castello.

Anche dopo perduta ogni importanza come arnese di guerra, il castello serviva ad alcuni usi importanti.

a) Prima del 1709 erano custodite *munizioni da guerra* nel piano terreno della grande ala meridionale (R_1 ed R_2) addossata alla vecchia mura della città; *artiglierie con altri attrezzi militari* in quattro magazzini *(F, F, F, F)* al piano terreno

dell'ala settentrionale (1); *polveri da fuoco* nella torre maggiore *(M)* dove era ed è la lapide del Galvano; *armi pubbliche,* cioè armature di ferro, moschetti a cavalletto, aste e molti fucili posti in rastrelliera intorno alle pareti (v. doc. *A*), nella Sala n.° 5 al primo piano dell'ala settentrionale.

Quei materiali, dai quali era costituito il *totus bellicus apparatus* affidato alla custodia, prima del Castellano, poi del Monizioniere, furono in varie volte allontanati dal castello. Prima (cioè verso il 1709) furono asportate le *munizioni da guerra* e le *artiglierie* rimanendo nei luoghi occupati da queste ultime soltanto pochi *letti da cannone* e *molti mazzi di picche* (doc. *A*). Il 21 marzo 1767, per ordine del Magistrato all'artiglieria, affine di lasciare a disposizione dell'Eccellentissimo Magistrato de' Riformatori dello studio la torre per costruirvi una specola, la torre maggiore fu, per opera del Maggiore Gasparoni mandatovi espressamente da Venezia, sgombrata dalle polveri (2) che ancora vi rimanevano *per gli esercizi degli artiglieri e delle cernide* e le chiavi di essa torre furono quel giorno stesso dal Cancelliere Prefettizio consegnate dietro ricevuta all'architetto Don Domenico Cerato, mentre a racchiudere le polveri fu destinato apposito torresino eretto sul bastione dei Crociferi (v. Arch. Univ. Busta 588).

Nel 1769 tutte le armi della Sala n.° 5 detta *Sala delle armi pubbliche* (doc. *A*) e quelle ancora rimanenti nei magazzini *F,* furono trasportate in arsenale (s' intenda nell'arsenale di Venezia, v. doc. *B*) così che verso il 1770 il castello era affatto privo di armi e di munizioni.

b) Pure prima del 1709 i tre piani superiori del lato meridionale e, forse anche, il secondo ed ultimo piano del lato settentrionale servivano ad uso di *granai* alla dipendenza del *Magistrato all'annona.*

(1) A questo proposito veggasi anche: *Inventario di armi e munizioni nel Castello di Padova V Aprile 1553* pubblicato da Domenico Urbani di Geltof nei Documenti Padovani - Estratti dalla Raccolta Veneta - Serie I, Tomo I. Dispensa 2ª. Venezia 1866, tip. Antonelli edit.

(2) Rimasero però le polveri in qualche luogo del Castello fino al 31 marzo del 1768 poichè nel registro Meteorologico del Toaldo sotto questa data si legge: *Oggi fu trasportata la Polvere da questo Castelvecchio al nuovo Casello nel Bastion de' Cruciferi.*

c) Dopo che, nel principio del secolo decimottavo, l'ala meridionale del castello rimase sgombra dalle munizioni da guerra e dalle vettovaglie, essa fu convertita in *quartieri di riserva per soldati* (doc. *A*) dei quali potea contenere circa *due compagnie* (doc. *B*). Pare per altro che rare volte o mai si presentasse l'occasione di alloggiarvi soldati; poichè i quartieri suddetti, ridotti più tardi presso che inabitabili per il cattivo e quasi rovinoso stato dei tetti, furono accordati parzialmente in uso ai pubblici appaltatori per custodirvi le *schiavine,* i *cavalletti* ed i *paglioni* inservienti alla milizia: e verso il 1777, cioè dopo il fatale incendio che distrusse la pubblica fabbrica denominata lo *Stallone,* i quartieri medesimi furono impiegati a contenere inoltre i *fieni ed altri attrezzi occorrenti per la Cavalleria* (v. doc. *D*).

d) A partire dalla metà del secolo scorso (doc. *B*) venivano nel castello custodite ed istruite le reclute, dal momento in cui erano state arrolate fino a quello in cui andavano a raggiungere i corpi rispettivi. Sembra che in questo intervallo non fosse loro concesso di mai uscire dal castello e che perciò nei giorni festivi rimanessero prive di messa, poichè nel castello di Padova vi era bensì la chiesetta (*S* nella pianta) (i sacri arredi della quale e gli ornamenti provenivano dalle offerte di persone private) ma non vi era cappellano stipendiato come, al dire del Rossi, era costume vi fosse in ogni castello (ibid.).

e) Dopo gli usi un abuso. — Nella sua relazione sullo stato del castello nel 1779 (doc. *B*), il comandante De Rossi, con parole piene d'indignazione e di ribrezzo, invoca la rimozione di un grave abuso, la cui origine, egli dice, risaliva al reggimento dell'Eccellentissimo Cavalli (cioè al 1765). Il brano della relazione che tratta questo argomento sembrami così caratteristico dei costumi e delle idee del tempo, che non so astenermi dal riferirlo testualmente.

« Dopo tutto ciò, *egli dice,* devo significare all'EE. VV. a
« mio scarico in qualunque disgrazia che potesse accadere, che
« Iddio Signore tenga lontana, siccome in un luogo terreno di
« questo Castello esistono quei infami legni con tutti gli attrezzi
« inservienti all'esecuzione dell'ultimo supplizio per li rei con-
« dannati dalla Giustizia, necessarî bensì ad essere custoditi dai

« Sbirri, ma non mai in un Castello destinato per le Milizie, dove
« attròvansi degli Uffiziali, dove vi sono le Pubbliche Scuole
« d'Astronomia e di Architettura sostenute dai suddetti Profes-
« sori, e dove per Militare Diritto non devono introdursi Sbirri
« e particolarmente il Carnefice. Esistevano questi attrezzi infami
« negli anni decorsi in un luogo appartenente a Sbirri, e nel
« reggimento del fu Ecc.mo Cavalli abusivamente furono traspor-
« tati in questo luogo del Castello, la di cui chiave non deve
« stare in mano di alcuno degli abitanti perchè insigniti di no-
« bile, o almeno di onesto carattere, e molto meno dovrà esistere
« in mano mia. Questo luogo è aperto, e comunica con archi
« con tutti gli altri Luoghi terreni, dei quali io tengo le chiavi,
« dove tutte le travature sono simili alla Lesca, e vi si può in-
« trodurre, rimanendo aperta la porta, chiunque volesse com-
« mettere un delitto con attaccarvi il fuoco, e talvolta potrebbe
« anco succedere involontariamente. Restano perciò supplicate
« L'EE. VV. colle più fervide preci, a scanso d'ogni disordine,
« et a preservazione di quel decoro che si deve ad un Pubblico
« Castello, ed agli onorati abitanti del medesimo, a commettere
« a questa Ecc.ma Carica di ordinare al Contestabile di rilevare
« questi infami attrezzi da questo Castello, e di custodirli dove
« egli credesse più opportuno..... ». Negli atti dell'autorità pro-
vocati dalla Relazione del Rossi, non è alcun cenno di provve-
dimenti in proposito; ma è molto probabile che, data la realtà
e la gravità evidente dell'abuso (avuto anche riguardo alle nuove
condizioni del castello) esso sia stato tolto forse per comandi
dati verbalmente.

CAPITOLO IV

Gli abitanti del Castello.

1° - Il *Castellano* di Padova (come il castellano di ogni altra città di qualche importanza soggetta alla repubblica di Venezia) *era capo del presidio militare, che ne custodiva il castello: a lui erano affidate le armi, le munizioni, le vettovaglie: dipen-*

deva anch'egli dal Capitanio (1). Tali essendo le sue attribuzioni, era conveniente ch'egli avesse l'abitazione entro il castello, ed infatti la casa del Nobil Homo Castellano era, come vedemmo nella descrizione della pianta, quella che portava il n.° 16 ed occupava tutta la parte del lato orientale del castello al sud dell'androne d'ingresso. La carica temporaria di Castellano veniva conferita direttamente dal Senato ad un gentiluomo veneziano, e pare fosse cosa non comune che una medesima persona venisse due volte nominata a quest'ufficio, se Ippolito Tiepolo volle che il marmo ricordasse ai posteri essere egli stato il *Praefectus Praesidii* nel 1507 e di nuovo nel 1519 (v. epigr. nella descrizione della pianta) (2). Ma a mano a mano che andavano radicalmente trasformandosi i sistemi militari di difesa in rispondenza coi successivi perfezionamenti delle armi da fuoco, il castello perdette ogni importanza come luogo forte riducendosi alla condizione di semplice magazzino di munizioni. Allora il Castellano, come capo dei soldati, dovette incominciare a trovarsi a disagio nel domicilio del castello, e, consentendogli di andar ad abitare altrove, il Capitano dovette trovar giusto di sbarazzarlo della responsabilità della custodia di quanto nel castello si conteneva addossandola intera al Monizioniere, che così veniva ad essere il capo effettivo del castello con dipendenza diretta dal Capitano. Avvenne per tal modo, che la casa del Castellano rimase per forse due secoli disabitata, e andò a poco a poco nell'estrema rovina (doc. *C*). Sembra poi che il Castellano di Padova non avesse in seguito veruna ingerenza sul castello, perchè in tutti gli Atti dello scorso secolo da me veduti, riferentisi a questa fabbrica, il Castellano non figura aver parte alcuna, e non già perchè tale carica fosse soppressa o scoperta perchè anzi ai 30 di luglio del 1776 il patrizio veneto Gerolamo Contarini, che il

(1) V. Cappelletti G. - Storia di Padova, vol. II, pag. 11 (Padova, Sacchetto, 1874-75).

(2) Dal diario di Marin Sanudo si sa che questo Ippolito Tiepolo era ancora Castellano di Padova nel giugno 1509 quando Padova si diede all'Imperatore (vol. VIII): che tornati a Padova i Veneziani, ed essendo Padova assediata dall'Imperatore fu in una delle ultime sortite fatto prigioniero; ma riuscì a fuggire dopo 40 giorni, senza pagare taglia, in novembre del 1509 (vol. IX).

Toaldo dice *arce huic praefectus* (1) (e io, intenderei Castellano di Padova) si trovava alla specola ad osservare l'eclisse della luna.

2° - E già al principio del 1600 doveva essere oramai caduto in dissuetudine che il Castellano di Padova abitasse nel castello e vi figurasse, conforme a diritto, come suo capo, se il Portenari nel passo citato qui indietro, dice il Galvano (certo a titolo di onore non a lui contendibile da altri) *Castellano di detto castello,* facendo così intendere che egli ne era il capo effettivo, mentre in realtà la carica permanente della quale andava investito il Galvano era quella di *Monitioniero,* come si può riconoscere dalle relazioni dei Capitani Cappello, Dolfin, Priuli lette in Senato rispettivamente negli anni 1622, 1625 e 1629 dopo usciti di carica (v. Museo Civico *B P.* 1015). Forse incominciò soltanto col Galvano la supremazia del *Monizioniere* nel castello, se a lui fu conceduto di formare per sè e successori un comodo domicilio riunendo due case in una sola (v. inscrizione ricordata nella descrizione della pianta) che prese poi il n.° 10 e ritenne sempre il nome di *Casa del Munizioniere* fino al 1767 (2) in cui fu occupata dall'architetto della specola abate Cerato e dal professore Toaldo (3). E che dal Galvano in poi fosse al monizioniere, oltre che la custodia delle munizioni e vettovaglie, affidata anche la cura di sopraintendere e provvedere alla manutenzione della fabbrica, puossi arguire dal passo della Relazione del Capitano Mocenigo letta in Senato il 28 settembre 1638 (Museo Civico *B P.* 1015) là dove dice: « Il Castello, ove si tengono le « pubbliche munizioni, sebbene dalla diligenza di Messer Pietro « Bordato Munitioniero viene per quello si può ben tenuto ecc. ». Ma al principio del 1700 anche l'importanza del castello come pubblico magazzino diviene quasi nulla e, per conseguenza natu-

(1) V. Saggi scientifici e letterari dell'Accademia di Padova - Tomo I, pag. 279 (Padova, 1786).

(2) Secondo asserzione del Cerato la casa era già vuota nel 1767 essendo soppressa la carica di munizioniere. Pare che la custodia del castello dalla soppressione del munizioniere fino al 1775 fosse affidata al capo maggiore dei Bombisti.

(3) Da una nota del Toaldo alla prima pagina del suo registro Meteorologico risulta ch'egli andò ad abitare alla Specola (e si deve intendere in casa con Cerato) sulla fine del 1767.

rale, più tardi (1728) si trova che il monitioniere può contentarsi di occupare soltanto il pianterreno della casa n.° 10 che fino allora aveva abitato per intero, e che nel piano superiore vada a prendere gratuito domicilio il Capitano riformato *Gastaldis* (doc. *A*).

3° - Finalmente, asportate nel 1767 le polveri e le ultime armi nel 1769, la carica di monizioniere viene soppressa, e la custodia e il governo del castello vengono affidate, prima al capo maggiore (1776) poi ad un ufficiale *delle ordinanze* col titolo di direttore e governatore del castello assegnandogli per domicilio le case ai n.° 1 e n.° 2 che prima costituivano la *casa del Capo maggiore*.

4° - Al servizio delle artiglierie e delle munizioni da guerra, ed alla manutenzione delle armi erano anticamente addetti cinque *capi provvisionati bombardieri* (dei quali uno aveva il titolo di capo maggiore) e il *capo provvisionato armaiuolo* (doc. *A*). Quest'ultimo abitava la casa n.° 8, il capo maggiore, come ho detto or ora, le case n.° 1 e n.° 2 e gli altri quattro avevano il loro domicilio nelle case ai numeri 3, 4, 7, 13, 14, 15. In seguito alla soppressione generale dei provvisionati avvenuta nel 1709 alcune di queste rimasero libere; ma la casa n.° 1 fu poi sempre occupata gratuitamente, fino al 1775, dal capo maggiore dei bombardieri o bombisti poichè quella casa nella pianta del 1774 è denominata ancora, *casa del Capo maggiore* (1). Anche la casa n.° 7 era nel 1729 tuttavia occupata gratuitamente da uno dei capi provvisionati aboliti, e la casa n.° 8 continuò ad essere occupata dal *capo armaiuolo* al quale era pagato dal pubblico uno stipendio per la custodia e manutenzione della *Sala d'armi* (n.° 5). Dopo la morte dell'armaiuolo in carica e il trasporto delle armi in arsenale, la casa n.° 8 continuò ad essere abitata gratuitamente dalla famiglia del defunto per benigna superiore concessione.

5° - Quando nel 1750 venne istituita la *Cerna* (2), al Capitano della medesima furono dall'Eccellentissimo Senato asse-

(1) I Bombisti furono soppressi dal Senato verso il 1775: la casa del capo maggiore fu conceduta con lettera del 30 maggio di quell'anno al De Rossi.

(2) Nel documento *B*, che deve essere una copia, sta scritto veramente: Sera. Io vi ho sostituito la parola *Cerna*, poichè le reclute si dicevano allora anche *cernide*, parendomi che il senso della scrittura chiamasse un vocabolo

gnati i necessarî quartieri (doc. *B*). Uno di questi era nel castello dove al tempo debito si ammassavano e si istruivano le *reclute*. Gli uffici relativi erano affidati ad un *sergente e a due soldati*, i quali avevano il loro alloggio gratuito presso al quartiere assegnato alle *reclute* in talune di quelle case rimaste vuote dopo la soppressione dei capi provvisionati bombardieri.

6° - Il *portinaio* o *chiavarino* del castello nel 1675 abitava la casa n.° 6, nel 1729 la casa n° 15 e nel 1781 abitava due piani della torre *C* all'ingresso del castello. Esso non aveva stipendio e, a detta del Vitali (doc. *F*), doveva usare particolare vigilanza affinchè non fuggissero dal castello le *reclute*, quando ve ne erano.

7° - Oltre alle persone dimoranti stabilmente nel castello per debito di ufficio, ve ne erano altre, specie negli ultimi tempi, che vi abitavano gratuitamente per esplicita, oppure per tacita, concessione della suprema autorità locale in riguardo ai meriti dei concessionari, o a titolo di semplice carità, ed altre, talvolta che vi stavano a domicilio coatto.

Un esempio storico di quest'ultimo caso, anche senza risalire al tempo di Ezzelino, s'incontra già in quei tempi meno remoti dai nostri nei quali il castello la pretendeva a luogo forte e ciò era ancora all'epoca della lega di Cambrai (1509). Per parecchi lustri avanti quell'epoca (cioè dal 1478 al 1509) il castello di Padova potè darsi il vanto di accogliere fra le sue mura, dove anche piantarono famiglia i figli naturali di Giacomo II ultimo re di Cipro, Eugenio e Giovanni Lusignano, qui fatti custodire dalla repubblica per le sue buone ragioni, non che, per qualche tempo (1478-1503), anche una loro sorella e la nonna loro per via di padre (1).

Ma che il castello servisse, almeno in certi casi, da reclusorio, anche negli ultimi tempi della sua grama esistenza, se ne

equivalente a *Leva* o a *Reclutamento*. Devo però dire che le ricerche fatte, dietro mia preghiera, nell'Archivio di Stato in Venezia, non hanno condotto alla scoperta di verun documento che valga a giustificare oppure a condannare la mia interpretazione.

(1) Vedi fra altri, il diario di Marin Sanudo, vol. III (pag. 788) e vol. VIII (354, 373, 427, 524) e l'appendice qui in fine.

può avere una prova scorrendo l'elenco degli abitanti del castello intorno al 1781, da me compilato sui documenti e che qui riferisco.

a) *Ab. Giuseppe Toaldo.* Pubblico Professore di Astronomia (nelle case *O. P.* ricostruite).

Ab. Vincenzo Chiminello. Astronomo aggiunto (ibidem).

Gio. Battista Rodella. Custode.

b) *Ab. Domenico Cerato.* Pubblico Maestro di Architettura (casa n.° 10 già del Munizioniere).

c) *Pier Antonio De' Rossi.* Alfiere del Reggimento Alberti, Comandante entro il Castello (case n.° 1 e n.° 2).

d) *Sergente Romanin* e *due soldati* aventi l'incarico di ammassare e custodire le reclute (case n.° 3 e n.° 4).

e) *Marco Perrò.* Alfiere giubilato de' Nazionali (n.° 7).

f) *Giuseppe Vannuzzi.* Armaiuolo senza pubblico stipendio. Era figlio del defunto capo armaiuolo già stipendiato dal Pubblico per la custodia e manutenzione delle armi, ed abitava in Castello insieme colla numerosa famiglia sua e del defunto per benigna superiore concessione (case n.° 8, 9, 12).

g) Il *prete Zanolini* con *due vecchie sorelle* inferme. Questo prete incorse per criminali materie nella indignazione dell'Eccelso Consiglio dei Dieci, fu reputato pazzo e fu rinchiuso in Castello sotto il reggimento del Nobil Homo Procurator Giovanelli ciò è a dire nel 1769. Verso il 1781 egli aveva già scontato la sua pena, ma, essendo ridotto a mendicità, fu dall'abate Cerato lasciato abitare, a titolo di carità, nel piano terreno della sua casa (n.° 10) a lui spettante per intero, dove per quanto sembra il Zanolini avea trascorso gli anni della sua reclusione (doc. *B* ed *F*).

h) La famiglia *Montini* abitava a pian terreno sotto la casa n.° 5 per concessione fattale a titolo di carità dal Procurator Giovanelli (1769) (doc. *F*).

l) Un pazzo *Mazzoleni* era ricoverato temporariamente nella casa n.° 5 già *armeria*. Verso la fine del 1781 stava per uscire essendo guarito (doc. *F*).

m) Una vecchia *sorda* e *cieca* con suo figlio abitava per carità nella casa n.° 6 (doc. *F*).

n) Il *Chiavarino*, di cui non è rimasto il nome, abitava nella torre *C* all'ingresso del castello e invocava un piccolo assegno annuale per compenso delle sue funzioni (doc. *F*).

Capitolo V

Regolamento interno del Castello proclamato da Pietro Manin.

Ridotta a nulla l'importanza del Castello come luogo forte e anche come deposito di armi, di munizioni e di vettovaglie, cessato inoltre per il Castellano l'obbligo della residenza in esso e diminuita colla importanza anche l'autorità del monizioniere; era inevitabile che dovessero col tempo introdursi fra gli abitanti taluni abusi non tollerabili, e che il Capitaniato, reso accorto di tali abusi, cercasse di toglierli con ordini opportuni.

Già nel 1751 era stato fatto un decreto a tale scopo, ma convien credere che non ottenesse un effetto lungamente durevole, se fu più tardi trovato necessario di richiamarlo solennemente in vigore traendone principale motivo dal fatto che, nel frattempo, era andato compiendosi e che è bene qui ricordare un po' particolarmente.

Nel 1767 i Riformatori dello Studio di Padova ordinarono che la torre maggiore del Castel vecchio fosse ridotta ad uso di Osservatorio Astronomico, incaricando di sopraintendere alla fabbrica l'architetto sacerdote Domenico Cerato, il quale infatti ancora nel marzo di quello stesso anno fece incominciare i lavori (1).

(1) V. L'insegnamento di astronomia e meteore del prof. Lodovico Riva e i documenti relativi alla fondazione dell'Osservatorio Astronomico di Padova - Padova 1885 (vol. I disp. III^a degli *Atti* e *Memorie* della r. Accademia di scienze lettere ed arti di Padova).

La fabbrica dell'Osservatorio durò dieci anni e due mesi, cioè dal 24 marzo 1767 al 31 maggio 1777; ma la casa dell'astronomo, nella quale dovea aver posto anche la scuola di architettura fondata con terminazione del dì 12 aprile 1771 (1) e i luoghi principali della specola erano già finiti due anni prima, così che l'11 settembre del 1775 il Toaldo potè stabilirvisi e l'anno dopo incominciare le sue operazioni, prima fra le altre il tracciamento della meridiana sopra un piano di marmo incassato nel pavimento della Sala Meridiana.

Il nuovo edifizio, già così importante per il suo scopo scientifico, offriva anche dal poggiuolo della sua sala ottagona, decorata nell'autunno 1772 e nella primavera 1773 (v. rapporti mensuali del Cerato) con bellissimi affreschi di argomento astronomico da Giacomo Ciesa Vicentino (2), il sempre ammirabile panorama della

(1) Da lettera di Cerato del 7 agosto 1771 apparisce che le lezioni di architettura incominciarono nell'abitazione di lui nella domenica 4 agosto 1771 con più di *settanta* presenti *fra giovani* e *genti dell'arti* (Arch. Univ. *B* 588).

(2) Nel Diario ossia Giornale per l'anno bisestile 1788, dove a pag. 72 son date *Notizie sulla Specola*, si legge: « Nell'Osservatorio superiore vi sono delle « pitture a fresco ideate dal mentovato signor Ab. Toaldo e dipinte dal signor « Giacomo Ciesa Vicentino: offrono queste la fascia del zodiaco colle figure « dei suoi dodici segni, e colle stelle che a queste appartengono; al di sopra « il sistema di Copernico espresso per mezzo delle favole, ed attorno i muri in- « feriormente sonovi questi otto celebri astronomi: Tolomeo, Copernico, Ticone, « Galileo, Keplero, Newton, Montanari e Poleni ». E dai resoconti del Cerato rilevasi che la spesa incontrata per quelle pitture fu di lire venete 1694.

Già nel 1846 il Santini in un rapporto al Rettore lamentava che le pitture delle vòlte avevano grandemente sofferto per l'umidità procedente per filtrazioni dalla sovrapposta terrazza e ne proponeva il ristauro contemplando in questo la ricostruzione del selciato che ricopriva la vòlta. Fu allora eseguita soltanto quest'ultima parte del lavoro, la quale però non valse ad impedire l'ulteriore deperimento delle pitture ed il loro parziale distacco, insieme coll'intonaco retrostante, dall'intradosso della vòlta, così che, dieci anni dopo, si dovette procedere allo scrostamento della maggior parte dell'intonaco che minacciava di cadere. Nel 1860 fu eseguita la completa reintonacatura e ridipintura della sala dandole l'aspetto attuale. Ora non si vedono più le otto grandi figure delle pareti, e nella vòlta è rappresentato un cielo stellato alla cui base sono sedici medaglioni dipinti in ognuno dei quali è una testa col nome di uno dei sedici astronomi: Ipparco, Tolomeo, Copernico, Galileo, Keplero, Cassini, Newton, Maraldi, Bradley, Lagrange, Laplace, Herschel, Gauss, Bessel, Piazzi, Oriani.

pianura veneta, e non è quindi meraviglia se i personaggi illustri di passaggio per Padova, venivano invitati oppure si inducevano spontaneamente a visitarlo.

A questo proposito piacemi riferire un brano di lettera diretta dal Cerato ai Riformatori sotto la data del 30 giugno 1776, nella quale, oltre a dar conto dei lavori compiuti nel mese, dice: *il signor P. P. Toaldo su l'aspettativa che cotesti Principi viaggiatori possano onorare questa specola, allestisce tutti quelli pochi strumenti che si ritrova avere e li ripone nella camera della meridiana nella quale è posto il gnomone e tirata la linea.*

Questo fatto della erezione della Specola, congiunto all'altro della istituzione della Scuola di Architettura con sede prossima alla Specola stessa e della possibilità che, oltre al passaggio quotidiano pel Castello degli studenti di astronomia e di architettura, anche personaggi illustri nazionali ed esteri vi accedessero, dovette indubbiamente dar occasione all'autorità di richiamare in vigore gli ordini di polizia altra volta emanati e ad incaricare persona idonea per sopraintendere alla loro osservanza.

Perciò troviamo che nel 1776 il Capitano Vice-Podestà Pietro Manin incominciò dal nominare un comandante entro al castello nella persona dell'alfiere Pier Antonio De' Rossi, e ad emettere un decreto contenente le discipline da osservarsi nell'interno del castello medesimo. Questo decreto, in forma di proclama, venne pubblicato e stridato la mattina del 1° agosto sulla pubblica Piazza delle Erbe e nel Pubblico Castello, previo il suono della tromba e le altre formalità, alla presenza di molti abitanti ed ascoltatori, dal pubblico trombetta Giovanni Basilio Cavalieri. Il proclama stesso venne poi stampato, come era prescritto, sotto il vôlto all'ingresso del castello (1), ed era di questo tenore:

(1) Questo proclama è trascritto da una copia di mano dal Cerato la quale si conserva nell'Archivio Universitario *B* 588, e fu levata dal muro per cura del Cerato medesimo dietro istanza del De' Rossi datato da Venezia col 9 maggio 1779.

NOI

PIETRO MANIN PER LA SERENISSIMA REPUBBLICA

DI VENEZIA

CAPITANIO E VICE PODESTÀ DI PADOVA

Risoluta questa carica di rinnovare il Decreto fatto da S. E. Francesco Tiepolo fu Capitanio e Vice Podestà sin dall'anno 1751 in data 25 marzo, e registrato in questa nostra Cancelleria Ordin.[a] Prefett.[a] per regolare li troppo avanzati abusi introdotti in questo Pubblico Castello con inosservanza delle leggi (per quelle massime riguardo li Pubblici Recinti, che devono essere custoditi con gelosia per il Pubblico interesse), con perturbazione della quiete degli abitanti, e con fomento a gravi scandali in occasione particolarmente di sacre funzioni nelle vicine chiese; perciò:

Si fa pubblicamente sapere, ed espressamente intendere, che non vi sia alcuno, che sotto qual si sia immaginabile pretesto ardisca introdursi, nè far introdurre il detto Recinto, gente per giuocare alle palle, tamburini, pallone, e carte, nè altro giuoco: e meno fare alcun'altra cosa, che riuscir debba di pregiudizio, disturbo, e scandalo agli abitanti del medesimo sotto pena di bando, galera ed altre maggiori ad arbitrio della giustizia, e di essere discacciato dal luogo, e privato di quella carica che tenesse dal Pubblico chiunque si facesse lecito di contravvenire al Pubblico comando.

Rispettabile in oltre divenuto essendo il suddetto Castello per l'erezione in esso fatta della Pubblica Specola, e Scuola di Architettura civile, si proibisce nella più risoluta forma, che niuno degli abitanti, non solamente nel Recinto del detto Castello, ma anco al di fuori, intraprenda far caccia di Tori, nè vi lasci in qualunque ora sì del giorno, che della notte, venire a pascolare nelle due corti, o per altra causa fermarsi, qualunque genere di animali quadrupedi e particolarmente porci e scrofe, nè formar raccolta di letame, scopature, ed altre immondizie, portando gli escrementi di detti animali, e la fermentazione de' letamai non piccolo pregiudizio alla salubrità dell'aria, oltre l'indecente vista di tali materie alla frequenza delle persone, che vengono alla detta specola e scuola, in pena a' contrafacenti della perdita degli animali, e di ducati dieci per cadauno animale, o letamaio che venisse trovato, da essere applicati a benefizio della Pubblica cassa del Magistrato della Sanità di questa città di Padova.

Perciò sarà merito del Magistrato suddetto a mandare di tratto in tratto il suo Capitanio per vedere se viene osservato il Pubblico comando, e dare ordine ai soliti cariolanti di asportare fuori del Castello le scopature, ed immondizie che successivamente dagli abitanti del detto Castello vengono gettate dalle Logge e Finestre.

Che la Porta del detto Recinto, che dà ingresso alla parte della Piazza debba chiudersi con chiave nella stagione d'inverno alle ore tre della notte da S.ta Giustina sino all'ottava di Pasqua; ed in tempo di estate dall'ottava di Pasqua sino a S.ta Giustina alle ore due, e non più; ed il Restello di ferro per cui si esce al canale, sia chiuso parimente con chiave alle ore venti-

quattro, le quali chiavi intanto, sino ad altre disposizioni, avranno da consegnarsi dal Chiavarino in mano dell'alfiere Pierantonio de' Rossi del Reggimento Alberti comandante entro il detto Castello, nè dovranno altrimenti aprirsi le Porte, se non in caso di necessità degli abitanti del medesimo, nè prima del far del giorno.

Le chiavi poi della salita, e del marchiapiede sopra le mura vecchie, tanto verso il Capitaniato, che verso Torreselle, stante che ora ambedue le dette porte danno la comunicazione alla Specola e Scuola d'Architettura, dovranno essere gelosamente custodite dalli Professori d'Astronomia, e di Architettura abitanti nelle Pubbliche case adiacenti, e confinanti coll'istesse mura, con espressa proibizione di aprirle a chi si sia, se non col comando dell'Ecc.mo Rappresentante, e ciò per evitare la maggior rovina delle medesime mura causata dall'abuso dei solazzieri, che verrebbero a passeggiarvi sopra; e levare li disturbi a que' luoghi, che presentemente servono di studio.

A fine però resti ad ognuno nota la Pubblica volontà, che dovrà essere inalterabilmente eseguita, sarà questo Proclama pubblicato a suono di tromba in detto Castello, e registrato nella Cancelleria nostra ordinaria Prefettizia a perpetua memoria, et indi impresso a chiare note sopra un muro del Pubblico Castello per l'effetto suddetto. Sic mandamus etc.

Padova, li 4 agosto 1776.

PIETRO MANIN Cap.o V.ce Pod.tà

SPIRIDIONE MINOTO Cancell. Pref.io

Capitolo VI

Stato del Castello e della sua piazza anteriormente ed intorno al 1781 — Giudizio del Podestà Michiel sul Comandante De-Rossi — Provvedimenti proposti — Fine del Castello.

Il prof. Toaldo abitava già da quattro anni nella casa annessa all'Osservatorio, e la fabbrica di questo da due anni era terminata, quando nel 1779 furono nominati ed insediati l'astronomo aggiunto D.r Vincenzo Chiminello (nipote del Toaldo e suo cooperatore volontario anche negli anni precedenti fino dal 1776) ed il custode-meccanico Giov. Battista Rodella, fu collocato a posto (in agosto, settembre ed ottobre) il grande quadrante murale di Ramsden e l'Osservatorio potè dirsi completamente organizzato sebbene mancasse ancora di qualche strumento cui si provvide più tardi.

In quell'anno stesso, con ducali del 23 settembre, l'Eccellentissimo Senato confermava l'alfiere De-Rossi nella carica di Ufficiale Direttore e Governatore del Castello, alla quale tre anni innanzi era stato in via provvisoria nominato dal Manin. Il Rossi allora, dopo di avere ottenuto (1) regolarmente in consegna le chiavi del Castello ad eccezione di talune, che erano state perdute e che dovette far rifare, e di quelle dei magazzini delle forniture militari, stimò giunto il momento di presentare agli Eccellentissimi Provveditori alle Fortezze il rapporto in queste pagine più volte citato (doc. *B*), nel quale sullo stato delle fabbriche sta scritto: « .... questo Castello è ridotto alla desolazione, e può « giustamente assomigliarsi ad un corpo assalito da varî malori « e vicino a perire, allora quando non vi si apprestino gli op- « portuni rimedî. Questo Castello era in malo stato fino dal- « l'anno 1758 che fu ristaurato con grave dispendio Pubblico, ma

(1) Dietro istanza fatta al Magistrato alle Fortezze e conseguente lettera di questo all'Eccellentissimo Rappresentante, che diede mandato al *pubblico Fante* di fare la consegna.

« con poco vantaggio, per la venalità dei Capi Mistri, a' quali era
« commesso il ristauro, che meritamente potrebbesi nominare
« piuttosto un abbellimento, nè mi diffondo su tal materia per
« non suscitare una giusta indignazione agli animi troppo ze-
« lanti di VV. EE. Dopo l'anno citato, che forma il periodo
« d'anni ventiuno, non vi fu alcun ristauro, ed in ora il Castello
« è ridotto in varie parti periclitante. Il Coperto della Porta
« d'Ingresso, che per necessità varie volte al giorno si deve
« passare dagli abitanti, è cadente; i *Quartieri di riserva* sono
« rovinosi..... Li quartieri abitati sono in pessimo stato, e vi-
« cini a pericolare, il coperto del corridore che conduce ai luoghi
« abitati è rovinoso, ed imarcito dalla pioggia, quale a' suoi tempi
« molesta li meschini abitanti ecc. ».

Il rapporto del Rossi richiama l'attenzione dell'autorità anche sopra il disordine nel quale si trovava la piazza del Castello, e così scrive: « questo conte Giordano Capo di Lista si è fatto
« lecito senza alcuna pubblica concessione di fare una vasta esca-
« vazione, fonda la metà di un uomo, in questa piazza del Ca-
« stello dipendente anch'essa dall'autorevolissimo Magistrato di
« VV. EE., necessaria per istruire soldati, per eseguire prove
« militari e per rassegnar truppe, come di tratto in tratto suole
« accadere, e che al presente sarebbe difficile da eseguire mercè
« l'escavazione suddetta, e siccome non si dà forse alcuno (Ca-
« stello) che non abbisogni della rispettiva piazza troppo neces-
« saria alla propria difesa, così questa dovrassi sempre conside-
« rare una vera e principale appartenenza del Forte stesso. Fino
« da qualche mese, quantunque non confermato in figura d'Uffi-
« cial Direttore, ho cercato ne' migliori modi di farlo desistere
« da una tal mala operazione, ma furono vane le mie opposi-
« zioni, e nel diverso tempo che in questo anno mi trattenni in
« Venezia, Egli a più potere volle secondare il proprio arbitrio
« ed ultimamente era arrivato a rovinare la strada, che diret-
« tamente conduce al Castello. Questa Piazza, Eccellentissimi Si-
« gnori, e nei secoli decorsi e nel presente, fu sempre denominata
« col solo titolo di Piazza del Castello. Nel tempo che l'Eccel-
« lentissimo quondam Giulio Antonio Contarini (1) attrovavasi in

(1) 1768.

« Padova come Podestà e Vice Capitano, questa Piazza fu rego-
« lata con una retta eguaglianza con il taglio di alcuni arbori,
« che esistevano da una parte della medesima, e ciò in forza
« di replicate istanze fattegli dal defunto Colonnello Contarini,
« che attrovavasi in questo Presidio e che desiderava istruire
« due compagnie del proprio Reggimento, et al presente si cerca
« la distruzione della medesima. Attrovandosi fori di città alla
« Provvigione del Canape questo Eccellentissimo Rappresentante,
« e non essendo riduzione in cotesto Ecc.mo Magistrato stante
« le Ferie, ho creduto opportuno di fortemente oppormi col rispet-
« tabile nome dell'Ecc.mo Magistrato e come richiede l'addossata
« mansione confermata dall'Eccellentissimo Senato, e mi riuscì
« di far sospendere ogni ulterior escavazione. Questo Cavaliere,
« oltre all'arrogarsi ciò che appartiene per diritto a VV. EE. pre-
« giudica in due modi agli abitanti del Castello suddetto, primie-
« ramente col privarci di una strada necessaria, ed in secondo
« luogo ci molesta nella salute, mercè il ristagno dell'acque pio-
« vane, che senza il necessario scolo si putrefanno; questa esca-
« vazione eccita il genio d'ognuno che vuole servirsi ad arbitrio
« di Terra e di Sabbia, e sono pochi giorni che questo Signor
« Bolis, come uno de' Presidenti alle strade, voleva servirsi di
« parecchio sabbione, ed avendomi fatto chiedere licenza per
« estraerlo, io gli diedi in risposta che non aveva la facoltà di
« arbitrare, e che certamente non acconsentivo a ciò, soggiun-
« gendoli, che la Piazza del Castello dipende unicamente dal-
« l'EE. VV.: non so quanto abbia Egli aggradito questa risposta,
« ma, per quanto mi fu asserito, come Presidente alle strade
« pretenderebbe di operare come egli crede ».

Il Podestà e Vice Capitano di Padova Domenico Michiel a cui dal Magistrato alle Fortezze fu trasmesso per informazioni e proposte questo rapporto, dovette trovare in esso qualche cosa non solo di inesatto, ma anche di offensivo per la propria autorità, perchè nella risposta al Magistrato oltre che confutazioni ad alcune asserzioni del Rossi, sono anche espressi giudizî molto sfavorevoli sul di lui carattere, anzi direi ostili: tuttavia le condizioni di fatto delle fabbriche e della piazza sono riconosciute dal Michiel medesimo per organo del Vidali (doc. *C*) ch'egli avea incaricato già dal 22 dicembre di fare i più accurati esami e

praticare le più diligenti osservazioni per riconoscere con precisione e chiarezza i restauri che abbisognano nelle fabbriche del Castel Vecchio.

« Il primo ristauro (dice il Vidali) è richiesto dai quartieri
« di riserva che sono a sinistra dell'ingresso..... Questo gran
« fabbricato lungo 200 piedi si appoggia alle mura vecchie, le
« quali sono fatte di pietre di macigno, che lascia dei vacui in-
« tervalli per cui, insinuandosi la pioggia che scola dal tetto
« dei quartieri, immarcì tutte le intestature dei travi del terzo
« solaro. Questo, in parte cadendo, fece la rovina dei due piani
« inferiori, facendo tre gran buchi del diametro di piedi 10 circa.
« Io propongo di risarcir questo danno coll'otturare questi buchi
« e col tavellare le mura vecchie sul piano della strada coperta
« aprindo in essa dei fori per li quali possi scolar l'acqua con
« felice esito all'altra parte.

« Inutile sarebbe maggior lavoro se si volesse innalzare il
« tetto del Quartiere e far che l'acqua direttamente scolasse al
« di là delle mura. Per questa opera si rende necessario il
« dispendio di lire 30 mille e per eseguir quello che l'umiltà
« mia giudica più opportuno il dispendio è di sole venete lire 2728.
« La casa dell'eccel.mo Castellano che si attacca al fabbricato
« suddetto e si stende verso la porta d'ingresso è affatto rovi-
« nosa, e cadente a segno che non è possibile senza grave rischio
« introdursi per esaminarla. L'iminente declivo della medesima
« sarà di precipitare quallora non si provveda. Il ristauro ad
« oggetto di risarcirla costarebbe lire 24 mille, e per ridurla
« comodamente abitabile ascenderebbe la spesa al doppio.

« Anche la parte di fabbricato a destra dell'ingresso abbi-
« sogna moltissimo di ristauro. Il corridore o Loggia esterna
« sostenuta con archi è tutta guasta e tanto il pavimento della
« stessa quanto quello delle stanze è in varî luoghi sfondrato.
« Colpa di questo danno è l'egual rovina del tetto che manca
« di legname, tavelle e di coppi, e dal quale cadendo l'acqua
« delle pioggie marcisce i soleri. Servendosi però di quel legname
« che fosse ancor buono, come pure di quelle tavelle e coppi, la
« spesa occorrente per questo risarcimento sarà di L. 3722.

« Il tetto della fabbrica della Porta d'ingresso, ed il solaro
« della stanza del chiavarino non mai ristaurati abbisognano di

« essere rinnovati atteso il continuo passaggio degli abitanti, non
« che il concorso all'Osservatorio Astronomico, ed alle scuole
« di architettura civile: sembra questa la parte più integrante
« degli esposti su bisogni, ed occorrerà per il suo ristauro la
« spesa di L. 2171.

« Sicchè monta in pieno la somma di L. 8621 . . . .

« Per ultimo esporrò alla S. V. che la Piazza esterna detta
« del Castello nel modo presente come si trova non può servire
« ad oggetto di Pubblico servizio. Irregolare oltremodo nella sua
« superficie, non è che un ammasso informe di rovinazzi da gran
« tempo depositati e converrebbe per decoro di quel luogo e per
« comodo universale ridurla ad una retta eguaglianza, spianan-
« dola e procurandogli scolo colle dovute declività. La prova
« del suo smoderato alzamento si è che il centro di questa piazza
« è cinque piedi più alto delle porte d'ingresso (del Castello) e
« delli piani delle porte che son nelle mura vecchie, dovendo
« anche discendere dall'altezza suddetta per andare nella strada
« dei RR. PP. Riformati ».

Riconosciuta in tal modo, per mezzo di persona tecnica, la realtà dei disordini lamentati dal Rossi, il Podestà Michiel non credette di lasciar passare sotto silenzio le accuse lanciate dal neo-direttore del Castello direttamente al Capodilista e al Bolis e indirettamente alla suprema autorità locale da sè stesso impersonata, per cui, dopo di avere nella sua lettera al Magistrato discorso sulle varie cose formanti l'oggetto del rapporto del Rossi, rispetto alla Piazza così egli scrive: « Per verità non saprei qua-
« lificarla per Piazza d'appartenenza al Castello, ma piuttosto un
« non molto esteso accidentale Piano in vicinanza allo stesso
« Castello, che servì sempre a privato comodo per reposizione
« de' rovinazzi, e de' materiali in copia pur colà trasportati nel
« recente incontro dell'escavo di questi interni canali. Attrovasi
« perciò ingombrata a grado, che supera di molto in elevatezza
« il livello delle Porte delle Mure Vecchie e dell'altre d'ingresso
« dell'indicato Castello. Attenta questa Nobile Presidenza alle
« strade, istituita con speciali replicati Decreti dell'Ecc.mo Senato
« all'esercizio delle ispezioni ad essa incombenti, conobbe indi-
« spensabile, per riguardi di polizia e di ornamento della città,
« il suo sgombramento. Per questo, procurando di combinare col

« pubblico risparmio lo spaccio di quel luogo, si serviva ella per
« l'esigenze dell'interno riattamento delle strade, e lasciò pure a
« comodo de' privati, che ne abbisognavano per occasione di Fab-
« briche, che facessero il trasporto della sabbia, e rovinazzi ivi
« esistenti, onde rendere eguale, comodo, decente quel sito. Infatti,
« approfittando alcuni di quei materiali, dietro l'insinuazioni della
« suddetta Presidenza, averanno incominciato a valersene. Era
« tra questi il conte Giordano Capodilista, che, per indole e per
« nobile educazione, alieno affatto dall'esercitar il minimo ar-
« bitrio si era, colle predette intelligenze, persuaso a far levare
« da quel Luoco qualche quantità di essi rovinazzi. Il conte Gio-
« vanni Bolis, pure uno dei componenti la detta Presidenza alle
« strade, ne aveva per l'occorrenza delle medesime ordinato
« l'asporto; ma, oppostosi agli agenti sì dell'uno che dell'altro,
« il custode Rossi, con incompetenza di autorità, lo sospesero
« nella riserva di rassegnare le proprie istanze alla carica che
« in allora attrovavasi in Montagnana per la Pubblica provvista
« de' Canapi. Frattanto, posti anche in riguardo gli altri, restò
« così per una capricciosa opposizione sospeso l'incominciato
« sgombro della predetta piazza, che sarebbe, per vero dire, de-
« siderabile che fosse ridotta ad un piano eguale e corrispon-
« dente al livello ed altezza delle Porte, e dell'ingresso di detto
« Castello, come parimenti riflette il nominato Ingegnere, un'opera
« di tal natura, verificabile senza pubblico dispendio colla libertà
« a' particolari di togliere di questi rovinazzi, interessa i riguardi
« del Pubblico comodo, quelli di polizia e potrebbe soltanto, ser-
« vire anco quel piano per i militari esercizî ed evoluzioni ac-
« cennate dal mentovato custode, sebbene non appositamente as-
« segnato a tali usi, tenendo il Castello internamente la sua
« naturale piazza.

« Fu sempre sino ad ora considerato questo esterno Piano
« d'appartenenza alle ispezioni de' nobili Presidenti alle strade.
« Anzi accordatane una parte d'esso ne' trascorsi mesi con in-
« vestitura a certo Alvise Piacon dall'Ecc.mo Magistrato alle
« Rason Vecchie, ne' momenti ch'era per assumere il possesso,
« sulli ricorsi della prefata nobil Presidenza, sostenuti dalli De-
« putati di questa magnifica città, ne seguì il taglio dell'investi-

« tura stessa, avendo conosciuto la Virtù di quell'Ecc.ma Magi-
« stratura incompetente la disposizione.

« Ora comprenderanno VV. EE. colla Loro insigne pene-
« trazione, quanto inattendibili siano i rapporti del menzionato
« custode, che sebbene istituito in questa carica più per carita-
« tevoli oggetti di somministrargli forse un alloggio, ed un mo-
« tivo di ferma dimora in Padova, di quello sia per vera essen-
« zialità di pubblico servigio, vagheggia in presente di sottrarsi
« dalla dovuta dipendenza verso la medesima, tende a procurarsi
« caratteri di autorità, e tenta di promoversi occasioni di comodo,
« e di vantaggio, ciò venendo anco comprovato dall'astute arbi-
« trarie piccole riparazioni da lui fatte per le quali dalle polizze
« trasmesse a VV. EE. risulta il dispendio che professa aver
« incontrato.

« Ad ogni modo non verrà accordato verun arbitrio rap-
« porto all'additata Piazza se pria non mi derivino l'autorevoli
« determinazioni di Cotesto Eccellentissimo Magistrato a cui con
« candore, e lungi da qualunque parzialità, ho esposto quanto mi
« risultò dalle usate diligenze e personali sopraluochi. Rimettendo
« quindi la citata relazione colle carte ad essa inserte, confido
« di aver appieno incontrate le rispettabili Loro Commissioni, ed
« a cadauna di VV. EE. bacio divotamente le mani ».

In seguito a questa lettera del Michiel, i tre Provveditori Giacomo Zusto, Pietro Zaguri ed Angelo Diedo componenti il Magistrato alle Fortezze firmano sotto la data del 28 febbraio 1779 (More Veneto) un loro rapporto al *Serenissimo Principe,* (il Senato) che così incomincia:

« Dal Direttore del Castel Vecchio di Padova Pier Antonio
« de' Rossi ci vennero rappresentati varî disordini che corrono
« in quel Castello, tra' quali riputiamo il massimo la degezione
« di alcune fabbriche che tanto per la loro importanza, quanto
« per i varî oggetti di carità, meritano li riflessi di V. S. e le
« sovrane Sue previdenze.

« Per verificare però con tutto il fondamento e previsione
« il loro stato, la loro essenzialità, e le provvidenze adottabili,
« rivolsi al Pubblico Rappresentante Nobil Homo Michiel per il
« sopraluogo eseguito dal noto suo zelo e per l'ulterior esame, e
« relativo fabisogno, che inseriamo in copia a V. S., dal mede-

« simo ordinato all'Uffiziale Mag.r Vidali; abbiamo ritratto tutte
« quelle nozioni che servir possono di base alla perfetta cogni-
« zione della materia.

« A tre fabbriche si riduce la necessità del ristauro, omet-
« tendosi la casa del Nobil Homo Castellano, che, per essere af-
« fatto diroccata, non potrebbe essere suscettibile di altro ri-
« stauro..... ». Da qui in poi il rapporto riproduce quasi testualmente la relazione del Vidali e conchiude: « Restringendo dunque
« il dispendio in pieno a L. 8621, per la preservazione delli tre
« accennati luoghi, il quale potrebbe fursi, per l'indicazione del
« fabisogno, ridursi a minor summa, e mediante il noto zelo del
« Pubblico Rappresentante, non possiamo che rassegnare a V. S.
« l'emergente per quelle deliberazioni che la Sapienza Sua cre-
« derà più consentanee ai riguardi di carità e del reale suo
« servizio ».

Quanto alla Piazza del Castello il Magistrato medesimo provvide di sua autorità ordinando con lettera del 26 aprile 1780 al Pubblico Rappresentante in Padova che, per opera dei Presidenti alle strade della Fedelissima città, sieno tolte da quella piazza tutte le deformità presenti, ed impedite costantemente le venture.

E Giacomo Nani Kavalier Capitano V. Podestà risponde il 9 maggio, che egli ha insinuato a questi nobili Presidenti Deputati alle strade di continuare colla solita benemerita loro diligenza perchè restino possibilmente e decentemente appianate le difformità nel terreno della Piazza.... ma che essi, venerando con comendabile rassegnazione il Pubblico precetto, gli esposero trovarsi sopra la piazza medesima quantità riflessibilissima di rovinazzi, e sabbia, condottavi da remoti e più vicini tempi, ed essere perciò impossibile che in breve tempo la piazza medema sia ridotta a quel perfetto livello a cui vorrebbero rimetterla....

Rispetto ai ristauri non sono riuscito a trovare verun documento della deliberazione presa dall'Eccellentissimo Senato; ma sarei inclinato a ritenerla favorevole, sebbene alquanto tardiva, poichè, sotto le reggenze del Capitano Vice Podestà Alvise Mocenigo, il Simon Vidali Ingegnere e non più Maggiore ma Colonnello dei Dragonieri, presenta al medesimo colla data dell'11 dicembre 1781 un rapporto per dimostrare quali Fabbriche del

Castello erano di Pubblica ragione, quali erano abitate e quali disabitate e quali abbisognavano di restauro tornando a dire che la spesa necessaria per i restauri era sempre di L. 8621.

È chiaro però che quei restauri, ritenuto che sieno stati eseguiti, non potevano avere per effetto di migliorare sensibilmente le condizioni generali del Castello, e che le pubbliche amministrazioni non potevano indursi a fare spese considerevoli per quel fabbricato, se prima non si fosse presentata la possibilità di destinarlo a qualche scopo tanto utile da giustificare il grave dispendio necessario per la quasi completa ricostruzione di esso. Tale possibilità si presentò, poco dopo l'aggregazione di Padova al Regno italico (11 novembre 1805), in seguito alla idea felice di convertire il vecchio Castello in una casa di reclusione per i condannati ai lavori forzati a tempo. L'incarico di compilare il progetto fu allora affidato al neo-eletto (18 dicembre 1806) professore di Architettura Daniele Danieletti (1), al quale fu poi anche dato l'altro di dirigere i lavori di trasformazione e di ampliamento che furono intrapresi nell'anno 1807.

(1) Daniele Danieletti nacque in Padova nella Parrocchia di S. Michele il 3 maggio 1756: morì pure in Padova in Parrocchia di S. Sofia il 9 agosto 1822 (v. Zabeo Ab. Prosdocimo - Daniele Danieletti - Padova, Minerva 1823).

APPENDICE alla pag. 206.

Fra le lettere dei Capi del Consiglio di X, anno 1477, ve n'ha una in data 9 marzo, che commette a N. Contarini di condurre madre e figli del Re Giacomo a Venezia, ed un'altra 8 maggio, dalla quale risulta che a questa data i suddetti personaggi trovavansi già in questa città.

Mancano le lettere di tale serie per l'anno 1478, ma supplisce la serie « Misti » pur del Consiglio di X. Nel Registro 19 di questa si trovarono le seguenti notizie.

1478 - 15 luglio. — Supplicando la famiglia reale di Cipro « propter pestem hic vigentem habere locum ad quem se custodire possit a periculo » le si destina « in nostro castello Padue domus et habitatio sua ».

Si scriva al Capitano di Padova che « dicte familie Regie provideat de pulcriori et digniori habitatione que sit in illo castello » ed il castellano invigili che « aliquis forensis aut alia persona sicut in castellum intrare non potest, ita nec domine nec pueris nec puelle homo alloqui possit, sine licentia rectorum Padue ». A guardia della famiglia regia vadano in quel castello gli stessi che la custodivano qui in Venezia (da carte 79).

1478 - 9 dicembre. — In seguito a denuncia fatta al consiglio si stabilisce che il Capitano di Padova mandi « ad presentiam nostri dominij » Marco De Buora deputato « ad custodiam matris condam Regis Cypri »: ed il giorno dopo mandi Tomaso da Brescia deputato « in domo ipsius domine » in modo però che l'uno non conosca l'invio dell'altro (tratta da carte 98).

N. B. A carte 99 c'è notizia sul processo del De Buora al quale si sostituisce altra persona nel suo ufficio nel castello di Padova.

1479 - 22 gennaio. — Attesi i demeriti di Andrea da Pola deputato « ad custodiam domine Mariete matris condam Regis Jacobi ingrato ipse domine » gli si sostituisce Cristofolo Nuzio maestro dei figli del defunto Re stesso (da carte 108).

1479 - 28 settembre. — Quod pro consulenda materia *de trahendo matre regis Cypri de Castello Padue,* providendo castello illo et litteris legendis in hoc consilio audiendis sapientes consilij et terre firme vocentur ad hoc consilium pro consulendo, non ponendo ballotam (da carte 154).

N. B. A carte 155 in data 29 settembre si fanno provvisioni per la sicurezza del castello di Padova e nulla più. La liberazione dei Lusignani non seguì, e lo prova la seguente parte.

1480 - 14 gennaio. — Quod Carolus de Pergamo qui erat in castello Padue et nunc est cassus per ea que dicta et lecta sunt banniatur de Padua et Paduano donec domina Marieta illic steterit (da carte 171).

Le notizie di quest'Appendice mi furono gentilmente comunicate, su mia domanda, dal Chiarissimo Direttore del R. Archivio di Stato di Venezia signor Comm. Federico Stefani, al quale mi è grato esprimere anche per le stampe, i miei più vivi ringraziamenti.

INDICE

USI GIURIDICI GRECI E NORME GIURIDICHE ROMANE

NOTA PRIMA DEL SOCIO EFFETTIVO

Prof. BIAGIO BRUGI

(Tendenza dell'odierna letteratura del diritto attico).

Non è una memoria, ma una nota bibliografica che sarà seguìta da altre. I cultori del diritto greco classico (il numero, a dir vero, è troppo scarso fra noi), malgrado una fiorente letteratura, cui la Francia apporta largo contributo, sono tutt'altro che soddisfatti dei risultati ottenuti. Meno male che sappiamo dove sta il difetto e qual'è la meta cui dovremmo tendere! Si parla ancora di antichità giuridiche greche e il libro classico di Hermann è giunto alla quarta edizione uscita da poco a cura del Thalheim (1895), quello del Busolt alla seconda nel manuale del Müller (1892). Taccio del Gilbert pure recente (vol. I, 2ª edizione 1893, II 1885) e di altri i quali non si riferiscono direttamente alle antichità giuridiche. Dentro questa cornice delle antichità resta un numero non indifferente di monografie che tentano di disseppellire e ricomporre i frammenti della vita sociale ellenica sotto ogni aspetto. Noi le raccogliamo a fatica e manchiamo affatto di quei sussidî di orientamento e di provvista di materiali che ha non pure la dotta Germania, ma la Francia (1), che alcuni così detti uomini pratici credono tuttora la terra del

(1) Fra le migliori monografie debbo appunto ricordare quella del professore Beauchet, *De la polygam. et du concubinat à Athènes* (*Nouv. rev. hist. de dr. fr. et etr.* 1895). Giurista e storico egli è davvero competente in questi studi.

puro commento ai codici articolo per articolo o delle speculazioni di borsa, senza un culto della scienza in sè e per sè! Ivi accade che un professore di storia del diritto si rechi ad Atene presso una colonia scientifica nazionale per seguitarvi studi di diritto attico e ravvivarli con la luce del paese che gli fu culla. La Francia appunto (dove il 90 l'accademia delle scienze morali e politiche premiava la bella opera del Guiraud sulla proprietà fondiaria in Grecia fino alla conquista romana) c'inviò il 93 un interessante libro, ardito nel titolo, più che nel contenuto: *La science du droit en Grèce*. Ne è autore il Dareste consigliere alla corte di Cassazione e noto, oltrechè per altri suoi interessanti scritti, per una bellissima versione delle orazioni civili e politiche di Demostene (1875, 1879) e per avere dal 1890 incominciato con l'Haussouillier e il Reinach una raccolta (o scelta direi io) delle inscrizioni giuridiche greche. Ad una totale raccolta la Germania ha già provveduto. Mi rallegrai pel libro del Dareste e subito ne discussi altrove il contenuto (1). Egli è un giurista e sa dare alla parola greca e alla notizia frammentaria di un classico il giusto valore che hanno in diritto. Diciamolo francamente. Molta parte della odierna letteratura sul diritto greco viene da eruditi, da filologi, da storici, da *maîtres de conférences* nelle facoltà di lettere in Francia, da dotti direttori e professori di ginnasi tedeschi. Manca loro una sufficiente cultura giuridica; non possono procedere agli scavi nel sacro territorio dell'Ellade con criterî che conducano alla meta. Il Dareste e il Mitteis, secondo me, accennano bene come si dovrebbe frugare in quel suolo. Il primo vuole ricostruire la scienza del diritto in Grecia, le *droit positif et pratique* (2) e si spinge persino a dire che basta gettare l'occhio sui frammenti del trattato delle leggi di Teofrasto per convincersi che la scienza del diritto fu coltivata così in Grecia come a Roma (3). Anzi Aristotile e Teofrasto avrebbero fondato la scienza delle legislazioni comparate (4).

(1) *Arch. giur.* LIII pag. 513 sg.
(2) *La science du droit* (Paris 1893) pag. 315.
(3) Op. cit. pag. 7-8.
(4) Op. cit. pag. 7.

Osservazioni, come già tentai mostrare (1), esagerate; ma naturale reazione ad una letteratura di antichità giuridiche greche, giuridica solo a mezzo e che ci stanca con tante notizie disgregate e soffoca tre righe di testo sotto una ciclopica mole di citazioni frammentarie di oratori, di filosofi, di comici ecc. Io sono ben lungi dal disconoscere la dottrina e la pazienza del Thalheim, ma anche la quarta edizione del libro dello Hermann è fatta a questo modo. E guarderei con occhio di miope se gli muovessi rimprovero per aver trascurato qualche punto, a dir vero di somma importanza giuridica: ad es. l'esistenza nel diritto attico del c. d. acquedotto coattivo (2), che sembrava una novità dei nostri statuti dei tempi di mezzo. Bisogna avere il coraggio di dire che il testo dello Hermann, ottimo punto di partenza non è più un comodo punto d'arrivo. Il Thalheim mostra nella prefazione alla citata quarta edizione di aver esattamente compreso il programma del Mitteis, ma lo dichiara « tuttora impossibile ad essere attuato ». Il Mitteis si propose un interessante compito: studiare il diritto popolare in antitesi al diritto imperiale nelle provincie orientali dell'impero romano. L'opera uscita il 1891 è un tentativo, ma degno di gran lode malgrado imperfezioni e qualche esagerazione. I misteri dell'editto provinciale romano cessano a poco a poco e nuovi papiri ci mostrano ogni giorno come il diritto romano (puro nella scuola e nei libri che tornano alla luce a frammenti anche in provincia) si combinasse in pratica con gli usi del paese. Il diritto greco-romano comincia sin dalla conquista della Grecia e delle provincie di lingua greca. Il Mitteis non si sa spiegare le notevoli alterazioni del diritto romano in queste, se non col fatto che già al momento del ricevimento del diritto romano, il diritto greco formava un tutto. Se nella parte orientale dell'impero non fosse stata che una quantità di chiusi circoli giuridici di piccolo circuito e di diverso contenuto, questi statuti locali sarebbero stati distrutti senza lasciar traccia di sè, come il diritto siriaco e l'ebraico (3). Se

(1) *Arch. giur.* loco cit.

(2) Cfr. la mia memoria *Arch. giur.* XXX pag. 309 ed ora il Guiraud, il Dareste ecc.

(3) Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht* (Leipz 1891) pag. 61 sg.

noi troviamo che in ampi distretti giuridici si conservarono grandi masse di diritto greco, come il diritto ereditario del libro siro-romano, la dottrina del documento esecutivo, e il diritto dotale, e il gius romano si denaturò nell'età post-classica sotto l'azione del diritto greco, è necessario ammettere che la parte orientale dell'impero fu una regione giuridica con vedute uniformi ed entrò in lotta col diritto romano.

Tralascio qui l'importanza di queste considerazioni pel diritto greco-romano nel senso usuale (condurrebbero a presentarlo in un aspetto nuovo). Pel diritto greco classico son tali che rovesciano a dirittura il piano sin qui seguito. Bisognerebbe ricomporre questo diritto nel suo insieme come un tutto che ha caratteri comuni, porre in evidenza i criterî identici che inspiravano i numerosi statuti delle città greche. Intanto si dovrebbe cominciare da esporre il diritto greco secondo le singole stirpi. Ma noi siamo ancora assai lontani dall'avere qui una delimitazione di confini simile a quella dei filologi pei dialetti greci. A che punto siamo si può giudicare dal Thalheim che ha voluto fare un'esposizione in sostanza statistica e ordinata, dove fu possibile, secondo le stirpi (1). Crede poi che le diversità locali fossero maggiori di quanto suppone il Mitteis. A me sembra che soltanto con criterî esclusivamente giuridici si può giungere a dare un valore concreto ai κοινοὶ νόμοι, alla κοινὰ δίκαια τῆς Ἑλλάδος (2). Filologi, storici, eruditi possono fornirci semplicemente il materiale (che ci auguriamo sempre più ricco), ma per decidere se e quanto è vero il presupposto del Mitteis fa mestieri esaminare se la Grecia classica giunse a formare norme giuridiche e a combinarle in istituti, secondo l'arte romana, o se rimase al periodo iniziale di frammentarî e disgregati usi giuridici, come ce li mostrano i nostri manuali di antichità. Quando anche quegli usi siano stati comuni a molte città o a tutta la Grecia non avrebbero in alcuna guisa constituito un tutto avente grado e dignità di diritto. D'altra parte la esistenza delle norme giuridiche non dipende dalla loro formolazione; poche ne formolarono i Romani,

(1) *Rechtsaltert.* pag. VIII.
(2) Dio Crisost. (Mor.) XXXVII pag. 459.

nè sempre felicemente, eppure sono a Roma le norme di diritto come certi saldi muscoli del corpo che agiscono senza essere veduti. Potrebbe ciò essere accaduto già in Grecia? È difetto dei Greci o della nostra conoscenza del loro diritto? La ricerca dev'esser fatta con distinzioni e avvalorata da esempi secondo le fondamentali categorie dei rapporti giuridici. Di ciò in altra nota.

UN PASSO DI SVETONIO E MATTEO EVANGELISTA

NOTA DEL SOCIO CORRISPONDENTE

Prof. NINO TAMASSIA

Illustri Colleghi,

volle la bontà Vostra, prima ancora ch'io avessi l'onore di appartenere al nostro glorioso Ateneo, che il mio povero nome figurasse fra quelli ond'è così giustamente altera l'Accademia di Padova, la quale mantiene così alte le nobili tradizioni della sua laboriosa attività scientifica.

Sento tutto l'onore che mi avete fatto, e mi propongo di mostrarmene, secondo le forze mie, degno o almeno altamente compreso.

L'essere con Voi tutti unito in questo dottissimo consesso mi ricorda che se scarso e ben dubbio è il valore dell'acquisto fatto con la mia nomina di Accademico, abbondante e certo è invece il vantaggio che posso e debbo trarre dalla conversazione con ingegni preclari devoti alla scienza, e in nome di questa affratellati. Abbiatevi dunque i miei più vivi ringraziamenti; e come primo e piccolo saggio della mia compartecipazione volonterosa al lavoro comune, permettete ch'io V'intrattenga intorno ad un curioso passo di Svetonio, che per quanto mi fu dato sapere, non si accostò finora ad una delle tradizioni messianiche, con le quali pare esso abbia qualche relazione, nel modo, però, e nel senso che io esporrò.

Narra, dunque, Svetonio nella *vita* di Augusto i molti presagi e portenti che annunziarono la nascita del futuro e fortunato dominatore del popolo romano. *Auctor,* continua Svetonio, *est Iulius Marathus, ante paucos quam nasceretur* (Augustus) *men-*

ses, prodigium Romae factum publice, quo denuntiabatur regem populi romani naturam parturire; senatum exterritum censuisse, ne quis illo anno genitus educaretur; eos qui gravidas uxores haberent, quod ad se quisque spem traheret, curasse ne senatusconsultum ad aerarium deferretur (1).

Leggendo questo passo non si può a meno di pensare al racconto di Matteo intorno alla fuga in Egitto di Giuseppe, Maria e Gesù, per isfuggire alla strage degli innocenti ordinata da Erode, che turbato dall'annuncio della nascita di Colui, che doveva, secondo le profezie, reggere il popolo d'Israele, aveva cercato di sopprimere il presunto rivale, facendo uccidere *omnes pueros qui erant in Bethlehem et in omnibus finibus eius, a bimatu et infra, secundum tempus quod exquisierat a Magis* (2).

Ernesto Renan, nella vita di Gesù, nota espressamente che la leggenda del massacro degli innocenti si riferisce probabilmente a qualche atto crudele compiuto da Erode; e cita un passo di Giuseppe Flavio, ov'è narrato che Erode fece uccidere Ezechia capo di briganti, insieme con molti de' suoi. Ircano, infatti, spinto anche dal dolore delle madri degli uccisi, accusò nel sinedrio Erode; cosa che poi, com'è noto, riuscì fatale a' giudici, allorquando Erode ottenne la sospirata corona (3).

Non sembra troppo probabile la connessione tra le due stragi, cioè degl'innocenti e de' briganti, anche largheggiando in fatto di leggende, che alterando un fatto storico lo nascondono quasi sotto le frangie dell'imaginazione popolare.

Il ciclo della leggenda, invece, alla quale appartiene quella della strage degl'innocenti ha delle remotissime relazioni con altre più vetuste fonti, e le accenniamo fuggevolmente, perchè non è necessario scostarsi troppo dall'argomento nostro.

Nelle stesse tradizioni ebraiche, troviamo che Faraone, per indebolire l'oppresso popolo israelitico, comanda l'uccisione dei neonati ebrei di sesso maschile; ma Mosè sfugge all'eccidio e

(1) *Octav. Caes. Aug.* C. 94.

(2) *Matth.* C. II, 16. Vedi anche *Carmina Sybill. Biblioth. vet. Patrum*, I, pag. 345.

(3) *Vie de Jésus*, pag. 242; V^a^ edizione. Cfr. Flavii Josephi, *Antiq. Iudaic.* XIV, 9, 2-4 ed. Didot, pag. 540.

diventa il liberatore della sua gente (1). Se passiamo ad altre fonti orientali, troviamo qualcosa che non è troppo lontano dal concetto che informa la tradizione popolare ebraica. Astiage ha una visione, dalla quale gl'indovini ricavano che il nato da Mandana, sua figlia, avrebbe regnato in vece dell'avo. Ed Astiage subito ingiunge al fedele Arpage di togliere di mezzo il fanciullo, e con esso i suoi timori. Ma il fanciullo è salvato; il resto è noto, perchè si tratta di Ciro (2). E accennerò appena alla leggenda romulea, che ha molta affinità con quella che Erodoto rammenta, a proposito di Ciro (3).

Dunque in Oriente ed Occidente troviamo un vecchio strato, mi si permetta l'espressione, leggendario dal quale benissimo può scaturire il racconto di Matteo, a proposito di Gesù. Fin qui niente di nuovo o di sorprendente. Tuttavia il racconto di Svetonio e di Matteo hanno tali punti di rassomiglianza, che forse permettono di supporre che l'uno e l'altro derivino dalle voci profetiche che l'Oriente faceva udire alte e minacciose all'Occidente; e, soggiungiamo, fors'anche la narrazione romana è d'origine ebraica.

Nessuno meglio e più splendidamente del Renan ha fatto, con la magia affascinante dello stile, la storia della coscienza popolare ebraica dell'età che di poco precede la venuta di Gesù (4). I libri di Isaia e di Daniele alimentavano quello strano fervore del popolo giudaico, in attesa di avvenimenti straordinarî, che dovevano mutare la faccia della terra.

E la recente creazione dell'impero e la novissima pace aggiungevano alimento a quella ebbrezza profetica, che commoveva perfino Virgilio (5). Questo prova la diffusione grandissima di quelle idee. A mio avviso, merita la maggiore considerazione questo fatto: il popolo ebraico è, più sicuramente e frequentemente che le altre nazioni orientali, a contatto con Roma, il tramite ordinario e il banditore di codeste profezie fra gli occidentali.

(1) *Exod.* I e II passim.
(2) Herodot. I, 97 e segg.
(3) Liv. I, 3-4.
(4) *Vie de Jésus*, pag. 17 e segg.
(5) *Ecloga* IV.

A Roma, il popolo ebraico esercita un modesto commercio a Porta Capena (1); e da questo luogo, già sacro ad Egeria, la feminuccia ebrea sale anche alla splendida dimora della dama romana, e vende per poco i suoi sogni, cioè le sue predizioni, alla credula signora, che tende l'orecchio ad essa, fra uno sbadiglio di noia e un tormento inflitto ad un servo (2); e Tiberio stesso sarebbe stato circondato a Capri da uno stuolo di Caldei, certamente indovini anch'essi, ossia banditori di venali profezie sì, ma che dovevano essere attinte alle ispirazioni nazionali (3). E sulla indipendenza dell'elemento ebraico, per rispetto al diritto, è più che vessato un altro passo di Giovenale (4). Nè basta. A Nerone gl'indovini avevano promesso proprio il regno di Gerusalemme, magro conforto pel perduto trono imperiale (5); e nell'età Flavia, era predizione conosciuta da tutto il mondo romano, che un uomo uscito della Giudea presto si sarebbe impadronito del supremo potere (6). E si potrebbe continuare, con facili citazioni; ma credo abbastanza provata l'affermazione che si debba specialmente alle genti ebraiche la conoscenza in Occidento di cotali voci profetiche, le quali precedono la nascita di Gesù e si strascicano anche dopo pel mondo.

Ed ora, per toccar finalmente terra, non ci potremo meravigliare se una delle tante profezie elaborate dall'accesa fantasia ebraica, penetra anche nel mondo romano; e come là in Galilea esse si accentrano nella soave figura del Nazzareno, in Roma si collegano intorno ad Augusto, al quale si doveva un così grande mutamento nella vita politica della società romana e dei destini del mondo. In Oriente Erode, in Occidente il Senato di Roma tentano di uccidere colui che sarebbe designato dalla Provvidenza a creare una nuova condizione di cose. La strage degl'innocenti è il mezzo che la leggenda fa usare al re ebraico ed al Senato, ma senza frutto alcuno.

(1) JUVENAL. *Sat.* III, 13 e segg.
(2) *Op. cit.* VI, 542 e segg.
(3) *Op. cit.* X, 93-4.
(4) *Op. cit.* XIV, 96 e segg.
(5) SVET. *Nero*, c. 40.
(6) *Op. cit.* *Vespas.* c. 4. TAC. *Hist.* V, 13.

Non si ammetta però che Svetonio faccia capo direttamente all'Evangelo, secondo le tradizioni raccolte da Matteo; ma questi e quegli ricorsero ad una fonte comune, dalla quale derivano i due racconti, che, tolta la comune origine, vanno poi per sempre distinti e indipendenti.

Per la storia, del resto, non è assolutamente insignificante il notare l'espandersi d'una leggenda la quale, mentre si adatta a luoghi ed a persone diverse, dimostra quanta gravità la coscienza de' tempi avvertisse negli avvenimenti, da' quali si preparavano e pe' quali si presentivano le più profonde mutazioni sociali, politiche e religiose che mai abbiano modificato i lineamenti del mondo classico morituro.

Non voglio, nè debbo più oltre abusare, illustri Colleghi, della Vostra benevola attenzione, della quale Vi ringrazio vivamente.

Nuova Serie. *Vol. XII. — Disp. III.*

Adunanza ordinaria del 12 Aprile 1896.

Presidenza del prof. comm. A. nob. FAVARO *Presidente.*

Sono presenti i Soci effettivi: FAVARO, BONATELLI, TEZA, RAGNISCO, FERRARIS, POLACCO, LORENZONI, GIRARDI, MEDIN, SACERDOTI, GNESOTTO; i Soci corrispondenti: VICENTINI, TIVARONI.

Giustificarono la loro assenza: BELLATI, CRESCINI, BRUGI e STEFANI.

Il Presidente, accennando alla perdita fatta recentemente da questa r. Accademia per la morte del chiarissimo prof. ERNESTO PADOVA, si astiene dal ricordarne le doti egregie ed i meriti scientifici, per ottemperare così al desiderio espresso dall'estinto.

Letto ed approvato il verbale della precedente adunanza, il Presidente invita il Socio effettivo prof. A. MEDIN a leggere la sua memoria intitolata: *Maddalena degli Scrovegni e le discordie tra i Carraresi e gli Scrovegni.*

La seduta è levata alle ore 14.

Adunanza ordinaria del 3 Maggio 1896.

Presidenza del prof. comm. A. nob. FAVARO *Presidente*.

Sono presenti i Soci effettivi: Favaro, Bonatelli, Teza, Brugi, De Giovanni, Crescini, Medin, Omboni, Girardi, Sacerdoti, Bernardi, Orsolato, Lorenzoni, Breda, Ragnisco, Polacco, Spica, Saccardo, Veronese, Gnesotto; i Soci corrispondenti: Ferrai L. A., Tamassia Nino, Stefani, Vicentini, Turri.

Letto ed approvato il verbale della precedente adunanza, il Presidente invita il Socio effettivo prof. Vittorio Polacco a leggere la sua memoria intitolata: *Di un caso singolare di successione fra coniugi.*

Invita quindi il Socio corrispondente prof. G. Vicentini a fare la sua comunicazione: *Di una esperienza colle correnti di Tesla.*

Il Socio corrispondente prof. A. Stefani comunica all'Accademia i risultati degli esperimenti del D.r Manca: *Ricerche sul digiuno assoluto delle tartarughe.*

La seduta è levata alle ore 15.

MADDALENA DEGLI SCROVEGNI

E LE

DISCORDIE TRA I CARRARESI E GLI SCROVEGNI

MEMORIA DEL SOCIO EFFETTIVO

Prof. ANTONIO MEDIN

Bernardino Scardeone parlando di Lombardo della Seta, il notissimo amico del Petrarca, dice tra altro: « Scripsit etiam de « quibusdam memorandis mulieribus elegans opusculum ad Magda- « lenam Scrovinam, mulierum eius aetatis celeberrimam, quod extat « apud clarum philosophum Lombardum Amulium, ex illius san- « guine oriundum » (1). Purtroppo di questa operetta di Lombardo non vi è più traccia alcuna, e siamo indotti a credere che sia andata smarrita subito dopo il secolo XVI. Per buona fortuna tuttavia lo Scardeone nel capitoletto dedicato a Maddalena Scrovegni riferisce parte dell'elogio (e vogliamo credere la più importante) che il della Seta tessè di lei. Ecco le parole dello storico padovano: « Lombardus Sericus vir probus et litteratis- « simus (ut suo loco dictum est) dicavit [Magdalenae Scroviniae] « libellum *De laudibus aliquot foeminarum gentilium, aut lit- « teris aut armis illustrium.* Hanc unam in operis exordio im- « pense laudans, ita alloquitur: — Dignum ad te opusculum scribere « constitui: neque id quidem frustra (ut arbitror) si eundem vi- « rilem animum ad illustriora quaeque paratum, dum te foeminam

(1) *De Antiq. Urbis Patavii.* Basileae, 1560, pag. 233.

« opere negas, in sublimi loco arcis Minervae, ut dudum consue-
« visti, residere contendis, quem eruditissimis quibusque admi-
« randum trado; quum omnem foeminarum sexum, natura igna-
« vum et inertem, ingenio et literis collustrata virtutum gloria
« transcendas, ita ut in tenebris mortalium tibi ipsa lumen afferas.
« Nam foeminea imbecillitate dimota, ac mollitie, insigniori ma-
« teria ad excellentiora generosum pectus armasti, ac docile in-
« genium sic tuo iucundissimo fomite refovisti, ut non sexui, sed
« discretae naturae obsequens se supra se execedere videreris.
« Ignea namque tibi virtus adest, et ardentis spiritus calor aethe-
« reus, qui terrena linquens, sublimis atque purissimus extol-
« litur. — Et reliqua quae sequuntur. Haec enim et alia eius-
« modi multa in laudem huius praestantissimae foeminae is auctor
« edisserit, quae brevitatis causa praetermitto, hoc elogio vel solo
« contentus, quod nobis huius celeberrimae ea aetate foeminae
« memoriam pene sublatam restituat » (1). Sarebbe falso sup-
porre che queste parole del nostro umanista fossero tutte adu-
latorie, perchè anche Andrea Gataro nella sua cronaca afferma,
che la Scrovegni « passò di formosità di corpo tutte le altre
« donne: fu di tanta scienza nell'arte oratoria, osservando quel
« modo di pronunziare che era bisogno, che ad ogni gran dotto
« del suo tempo si potè uguagliare » (2).

Dopo lo Scardeone, che ravvivò la fama di Maddalena, quanti altri ebbero a parlare di lei, quali lo Zeno (3), il Fabricio (4), il Fracassetti (5) ecc., e tra gli scrittori di cose padovane il Cesa-

(1) Op. cit., pag. 362.

(2) *Rerum Ital. Script*, XVII, col. 788. Si noti che in questa colonna, certo per opera dei raffazzonatori della Cronaca del Gataro, si confondono in una sola due donne di casa Scrovegni, Pietra e Maddalena; confusione del resto che si riscontra in più altri storici così antichi come moderni. Sennonchè Pietra (di cui, com'è notissimo, si è preteso che Dante si fosse innamorato) visse nella prima metà del Trecento; e d'altra parte non v'ha dubbio alcuno che le ricordate parole del Gataro si riferiscono a Maddalena, mentre le successive (che qui non era il caso di riportare) sono dirette a Pietra.

(3) *Dissertazioni Vossiane*, Venezia, 1752, I, 26 e 27.

(4) *Biblioth. lat. mediae et inf. aetatis*, Florentiae, 1858, Tomo IV, 561 e VI, 457.

(5) *Lett. fam. di F. Petrarca*, VIII, 8.

rotti (1), il Dalla Vedova (2), il Petrucci (3), il Dall'Acqua (4) ecc., non fecero che ripetere direttamente o indirettamente le parole di lui; mentre è assai probabile che se si fosse conservata oltre il secolo XVI l'operetta dell'umanista padovano, alcuni tra questi, come, ad esempio, lo Zeno, non avrebbero certo mancato di ricorrere ad essa. Chi aggiunse qualche altra notizia sulla Scrovegni fu Emanuele Cicogna, il quale a proposito di una iscrizione veneziana che si legge sulla fronte della casa al numero 4020 (ora 3035) in campo S. Margherita, dopo avere riassunto quanto dice lo Scardeone, soggiunge: « È però da dolersi che queste « sole memorie rimaste ci sieno di Maddalena, com'osserva op- « portunamente l'avvocato Antonio Piazza patavino in una sua « lettera gentilissima a me diretta. Da' documenti ch'egli m'ac- « cenna di avere esaminati vedesi ch'era figliuola di Ugolino « Scrovigno figlio di Enrico....; e si può conghietturare che « fosse moglie di Francesco Manfredi di antica e doviziosa fa- « miglia di Padova. In un'opera di Giannantonio Muazzo patrizio « veneto, intitolata *Patritiorum* (ms. presso il fu nob. Giuseppe « Priuli) lessi che Maddalena, figlia appunto di Ugolino q. Enrico « q. Rinaldo Scrovigni, morì del 1439. Dall'inscrizione presente « si riconosce la pietà sua nello avere instituito questo ospizio « per povera gente, ristaurato poi nel 1762 da' procuratori di « san Marco de citra, i quali, com'è noto, erano esecutori delle « testamentarie disposizioni di qua del Canal Grande » (5).

Eccettuato il luogo d'origine di Francesco Manfredi che, come vedremo, non era padovano, e l'anno della morte di Maddalena, tutte queste notizie sono esatte. E nei tomi II (pag. 433) e VI (pag. 857) della stessa opera il Cicogna dà notizia del testamento di Maddalena, che allora si trovava nell'archivio del fu monastero di S. Andrea di Venezia.

Non molte purtroppo sono le notizie che io posso aggiungere a meglio lumeggiare la vita di questa nostra umanista culta e

(1) *Lettera all'ab. Denina*, Padova, 1796, pag. 68.
(2) *Bibliografia degli scrittori padovani*, vol. II, pag. 271.
(3) *Illustri donne padovane*, Padova, 1853, pag. 58.
(4) *Cenni storici sulle famiglie di Padova*, Padova 1842, pag. 108.
(5) *Iscriz. Veneziane*, I, 289.

pia, di cui l'unico scritto che rimanga, oltre il testamento, ci porge il destro di riprendere in esame e, per quanto sarà possibile, chiarire la quistione delle discordie tra i Carraresi e gli Scrovegni. — Da Enrico Scrovegni, il figlio di colui che nel settimo cerchio dell'Inferno dantesco

> d'una scrofa azzurra e grossa
> Segnato avea lo suo sacchetto bianco (1),

e da Giacomina Estense (2) nacquero Bartolommeo e Ugolino: il primo, che al pari del fratello ebbe stanza con la sua famiglia a Venezia, a S. Maurizio, ove morì certo poco prima del 1353, come risulta dagli atti di Rafaino Caresini, famoso notaio e cronista della Repubblica, nel 1336, in cui testò il padre suo, non aveva ancora 20 anni. Più giovane era Ugolino, podestà di Belluno negli anni 1361, '62, '69, '70, '71 (3), capitano del popolo a Firenze dal 12 febbraio 1374 fino al 15 giugno 1375 (4), che dal '76 al '90 abitò, se non sempre, certo parecchio tempo a Padova nel palazzo paterno in contrada dell'Arena, e che poi morì esule volontario a Venezia. Fu egli padre di Enrico, Jacopo, Pietro e Maddalena, natigli da madonna Luca figlia di Piero de' Rossi di Parma, il quale morì per ferite riportate sotto al castello di Monselice. Di questa madonna Luca racconta Andrea Gataro, che essendo rimasta orfana, Marsilio e Ubertino da Carrara la vollero sposare a Ugolino Scrovegni, « a que' tempi dotato di beni di fortuna, quanto altro cittadino di Lombardia », ma essa dapprima rifiutò, dicendo « non essere uomo conveniente a lei, perchè ella meritava d'essere maritata ad un Signore, siccome Signora era nata »; poi finalmente acconsentì. Di che in seguito, dopo la nascita dei quattro figli, ebbe a pentirsi, perchè

(1) Canto XVII, 64 e 65.

(2) Vedine il testamento del 1365 in atti del notaio Giovanni Caresini, Archivio di Stato di Venezia, cancell. inf.

(3) Verci, *Storia della Marca Trivigiana*, XIV, pag. 54-72 dei documenti, e F. Pellegrini, *Serie dei Podestà e capitani e dei vicarii o giudici di Belluno dal 1200 al 1420*. Belluno, 1883, pag. 31 e seg.

(4) Gloria, *Territorio padovano*, IV, 130.

s'accorse che il marito la tradiva per una sua ancella: in sulle prime voleva ucciderlo, poi si ritenne, ma giurò di non ricongiungersi mai più con lui, osservando per circa 36 anni « sempre vera, laudabile e ferma castità » (1). E della fermezza dell'animo suo diede essa, come vedremo, nuova e più bella prova allorchè Francesco Novello da Carrara rioccupò Padova.

Il primo documento relativo a Maddalena, che io conosca, si riferisce al matrimonio di lei, e fu già pubblicato dal prof. A. Gloria (2): è una procura fatta in Padova il 20 gennaio del 1376 da Ugolino Scrovegni ad Alberto de' Signorelli, abitante in Ferrara, pel pagamento della dote allo sposo di Maddalena, Francesco del fu Giovanni de' Manfredi di Reggio. Ora, supponendo, com'è assai probabile, che questo pagamento sia stato di poco posteriore alle nozze e che Maddalena fosse allora sui venti anni, essa sarebbe nata verso il 1356; e poichè morì, come vedremo, nel 1429, sarebbe vissuta circa 70 anni. Ignoro se abbia passata la sua prima giovinezza a Padova o a Venezia, ma certo tra il 1370 e il '76 dovè dimorare a Padova col padre, che poi abbandonò per seguire il marito. Il quale tuttavia la lasciò vedova ben presto, come apprendiamo da un altro documento pure ricordato dal Gloria, con cui essa, già vedova, e ritornata nella casa avita in contrada dell'Arena, il 1° gennaio del 1381, elegge a suo procuratore Franceschino di Giovanni da Pergamo (3). E a Padova rimase fino al 1390, quando col padre e con i fratelli esulò a Venezia, ove prese stabile dimora per tutto il resto della sua vita. Infatti è di quella città una procura stipulata dal notaio Antonio Bordo, con la quale essa delega Maddalena, vedova di ser Bartolommeo de' Camporeli di Parma, a riscuotere gli interessi dei prestiti suoi e del fratello Enrico (4).

(1) Cronaca cit., col. 787.

(2) *Monum. dell' Università di Padova*, II, pag. 113.

(3) Op. cit., II, 149.

(4) R. Archivio di Stato di Venezia, Cancell. inf. Questo documento mi fu gentilmente indicato dall'amico prof. V. Lazzarini.

Della fama che secondo il Della Seta e il Gataro la Scrovegni si sarebbe guadagnata con l'ingegno e con gli scritti, ora non ci resta che quell'unico documento cui accennai più sopra, ciò è una sua lettera gratulatoria in latino a Jacopo Dal Verme, quando questi il 18 dicembre del 1388 occupò Padova per Giangaleazzo Visconti, cacciandone Francesco il vecchio e il figlio Novello da Carrara. Ci fu conservata nel codice Campori 1258 dell'appendice, ove la rinvenni di recente, scritto sulla fine del secolo XIV e ora depositato nell'Estense di Modena. Il fatto che la Scrovegni sulla fine del Trecento sapeva giovarsi con sufficiente destrezza della lingua latina, è certo una prova della sua coltura; ma i frequenti passi biblici ond'è infarcita questa lettera non bastano certo a giustificare da soli i grandi elogi che il Della Seta e il Gataro fecero della sua dottrina.

L'epistola, che Maddalena afferma di avere scritta per incitamento del suo consanguineo Ugolotto Biancardo, altro capitano del conte di Virtù (1), si divide in due parti: nella prima sono tutti gli elogi al Dal Verme, gloriosissimo tra gli eroi, la cui vittoria richiamò in mente a Maddalena i salmi Davidici. Esultino, con essa, i Padovani, perchè una luce chiarissima rifulse ora sulla loro infelice città, dileguando la fitta nebbia che l'avvolgeva, e s'inchinino reverenti alla stella risplendente, simbolo di giustizia, di pietà e d'esperienza; al cui segno potranno dirigere il corso della loro gioconda prosperità nel mare della vita, e scegliere un porto sicuro nel lido, ove il nuovo signore, reggendo con clemenza il timone, salverà la loro nave dal naufragio. Egli (e qui comincia la seconda parte) porrà freno ai protervi, darà premi condegni a coloro che malmeritarono, e farà piangere amaramente i crudeli tiranni, che umiliati e depressi pagheranno il fio della loro perfidia, perchè le iniquità ricadono sempre sui loro autori. E qui ritornano in mente alla scrittrice i Salmi e altri passi biblici, per concludere poi che non vi ha sorte peggiore del tiranno, il quale dall'alto della sua potenza precipita nella miseria tra l'unanime plauso de' suoi: i potenti

(1) Il Biancardo era di Parma, sicchè la parentela con la Scrovegni doveva provenire da parte della madre di lei.

perversi vaniscono nel nulla, procurandosi da sè il castigo delle loro malvagità.

Questo in breve il contenuto della epistola, evidentemente modellata sulle norme prescritte dalle *Summae dictaminis* del tempo; onde la sua intonazione retorica e le numerose sentenze bibliche che la infiorano. Ma la importanza sua, chè del resto e per la forma e pel contenuto essa sarebbe niente più che un saggio curioso della coltura e dell'arte di scrivere d'una dama del secolo XIV; la sua importanza, dico, è principalmente storica, però che essa richiama la nostra attenzione sulle vecchie e aspre discordie tra gli Scrovegni e i Carraresi, ai quali ultimi evidentemente sono dirette tutte le invettive contenute nella seconda parte della lettera. Per quale ragione dunque la Scrovegni, appartenente ad una delle più potenti famiglie di Padova, saluta con entusiasmo la nuova dominazione Viscontea e inveisce contro i vinti Carraresi?

I nostri storici mostrano le due famiglie padovane in discordia tra di loro fino dal primo quarto del Trecento; ma poichè esse si dividevano in più rami e frequentissime erano le omonimie, così è duopo distinguere esattamente le persone e i fatti. Rinaldo e Gaboardo Scrovegni, figli di Pietro, contemporanei di Enrico, figlio di Rinaldo, l'usuraio, ma di un altro ramo della stessa famiglia, per aver fatto alleanza con i Macaruffi, avversi ai Carraresi, caddero in disgrazia di questi; e dopo parecchie vicissitudini, che qui sarebbe superfluo narrare, perirono entrambi per opera dei loro rivali (1). Ora, chi volesse vedere in ciò la causa prima delle posteriori inimicizie tra Enrico e i figli suoi con la casa da Carrara, cadrebbe in errore; perchè contemporaneamente a questi fatti Enrico stesso sposò in prime nozze una figlia di Ubertino da Carrara, e Marsilio si unì in matrimonio con Bartolommea di Manfredo, fratello di Enrico Scrovegni: segno evidente che questi non condividevano gli odî nutriti dai loro affini.

Antonio Tolomei asserisce che « la scoperta di documenti, « non conosciuti per lo innanzi, ci fece ricomporre in Enrico

(1) Secondo i Cortusi, sarebbero stati uccisi entrambi nel 1326.

« Scrovegni una figura nuova ed inattesa. Quest'uomo che si cre-
« dette vagheggiare soltanto il riscatto della propria fama nel
« tranquillo godimento delle paterne ricchezze, o la pompa si-
« gnorile delle arti e della gaia vita, ebbe invece un sogno pe-
« riglioso e superbo; con la preminenza delle fortune, con l'uso
« munificente di esse e con le potenti alleanze preparare alla
« propria famiglia la dominazione nel Principato di Padova oc-
« cupato dai Carraresi. Perciò prendeva in moglie la Marchesa
« Jacobina d'Este e dava una figlia in isposa a Marco Cornaro
« Procuratore di S. Marco che fu più tardi doge di Venezia, ed
« un'altra ne prometteva a Paolo Morosini ».

« Tali disegni non rimasero celati ai Signori di Padova, ai
« quali pure era stretto da parentela per un precedente matri-
« monio; quindi fu bandito dalla città ed ebbe confiscati i beni
« per opera di Marsilio da Carrara » (1). Per tutto questo e per
le ricchezze enormi e pei prestiti ch'ei faceva, il Tolomei vede
in Enrico « una strana meschianza di avventuriere e di prin-
« cipe, di trafficante e di soldato, di cupido pei lucri di Rialto
« e di magnifico per le glorie dell'arte, ma in fondo a tutto
« questo una maschia e superba immagine del nostro medio evo
« italiano » (2).

Nulla ci vieta di supporre che i Carraresi fossero gelosi e
sospettosi delle ricchezze veramente straordinarie degli Scrovegni,
le quali se meritarono a Rinaldo, che male le aveva guadagnate,
il terribile castigo inflittogli da Dante, procurarono tuttavia ai
loro possessori i titoli veramente eccezionali per semplici citta-
dini di *magnifici et potentes viri,* onde vengono designati ne' do-
cumenti contemporanei; ma d'altra parte nessun documento af-
ferma, nè lascia nemmeno intravedere che Enrico abbia mai
pensato di soppiantare i Carraresi nel dominio di Padova; e in-
fatti l'animo di lui, ben diverso da quello che il Tolomei im-
maginò, non era tale da fargli vagheggiare simili imprese.

È indubitato che Marsilio da Carrara durante la guerra con
Cangrande della Scala e anche dopo firmata la pace del 1318

(1) *La cappella degli Scrovigni e l'Arena di Padova,* Padova, 1881,
pag. 13 e seg., e *Scritti vari* dello stesso autore, Padova, 1894, pag. 72 e seg.

(2) Opere citate, pag. 17 e 74.

fu sempre legato in amicizia con Enrico Scrovegni zio di sua moglie: ce lo attesta il Mussato nel XII libro del *De Gestis Italicorum* (v. pag. 252 n. 1): ma allorchè nel 1320 Cane mosse di nuovo contro Padova e l'assediò, lo Scrovegni per paura fuggì a Venezia; e stipulata la pace in quell'anno stesso, Ulderico di Walse, vicario di Federico d'Austria, scelse a sua dimora lo splendido palazzo abbandonato da Enrico. Questo fatto, tramandatoci dal Mussato stesso nel XIV libro ancora inedito del *De Gestis* (1), è pure confermato dai Cortusi, i quali dicono che mentre tutti gli altri del partito popolare difendevano la città contro gli assalti dello Scaligero, « Henricus de Scrovignis cum « uxore sua, filia Marchionis Estensis, ivit Venetias maximis « divitiis derelictis » (2). E a Venezia rimase fino al settembre del 1328, in cui per l'editto col quale Cangrande, divenuto signore di Padova, concedeva ai banditi di rientrare in città e di ricuperare i loro averi, ritornò a Padova, offrendo fedeltà allo Scaligero e regalandolo di molti doni. Marsilio da Carrara, che aveva sperato di impossessarsi delle ricchezze abbandonate dallo Scrovegni, restò molto turbato a questo inaspettato ritorno di lui; e nello stesso dì si presentò allo Scaligero, pretendendo dallo Scrovegni una grossa somma di danaro, ch'egli diceva dovuta alla propria moglie per eredità paterna. Cangrande, come quegli che allora voleva compiacere in tutto il Carrarese, s'interpose tra i due; ma Enrico con buone ragioni sostenne di non essere tenuto a nulla, perchè all'epoca delle nozze Marsilio aveva ricevuto diecimila lire, e da allora in poi, durante i molti anni della loro reciproca famigliarità, egli non aveva mai fatto parola di ciò. In ogni caso, anche ammesso che a Marsilio spettasse

(1) Ecco le parole del Mussato gentilmente comunicatemi dall'amico prof. L. Padrin (cfr. dello stesso *Il principato di Giacomo da Carrara* ecc., Padova, 1891, pag. 66): « princ[e]ps autem regius Ulricus vicariatui primum « tribunal constituit palacium mire pulcritudinis altissimum latumque, splen- « didissimis pavimentis, privatum, olim Henrici Scrovegni viri ditissimi, in « presenciarum absentis, qui, Canis adventu ad obscidionem, Venecias pro- « fugus se urbi sue contumacem **imbecillis animi pusilanimitate** contulerat, con- « sendit, in quo curiam hospiciumque sibi delegit ». (Codice Vaticano 2962 a c. 170 *r*).

(2) *Rerum Ital. Script.*, XII, 822.

parte dell'eredità del suocero, Enrico si riteneva ormai sciolto da ogni obbligo, legalmente pel tempo già trascorso, e moralmente per le forti erogazioni onde aveva compensate le usure paterne. Ma poichè Marsilio insisteva nelle sue pretese, Cane per transare la lite propose che Enrico pagasse al Carrarese la somma di cinquemila lire, e lo Scrovegni, pel desiderio che aveva di rimanere a Padova, avrebbe anche dato parte di questa somma; sennonchè Marsilio rimase fermo nella sua prima domanda. Trascorso tutto quel giorno senza venire ad una conclusione, la notte seguente lo Scrovegni, accortosi della potenza insuperabile di Marsilio e temendo della propria persona, fuggì con un suo figliuoletto di nascosto a Venezia, sicchè il Carrarese fece poi man bassa dei beni di lui, ottenendoli in proprietà dello Scaligero. Tutto ciò è narrato nel libro XII del *De Gestis* di Albertino Mussato (1), e chiarisce in modo evidente la ragione

(1) Tanta è l'importanza di questo brano per la nostra quistione, che è necessario riprodurlo integralmente: « Conclamata pace, sub tuto Canis Do-« minio, omnes undique cives Paduae indemnatos secure in Patriam, et bona « revocari magno laudis Canis praeconio edictum vulgatum est. Tunc Henricus « Scrovegnus civis nobilis per ea tempora apud Venetias remoratus ad pacis « huius odorem Paduam concurrens, supplex constitit ante Canem, fidelitatem « civis offerens munere oblato aureorum annulorum cum pretiosis margaritis « Domino suo pro salutatione et ingressu prospero in eiusdem obsequiis, quem « Canis placide strenueque suscepit. Verum Marsilius adventu hoc ingenti tur-« batione molestus captata cum Cane hora in eam diem collocutus est. Canis « Marsilii desideriorum compos, et per eas vicissitudines unanimis in largiendo « quaecumque illi complacuissent, dissensioni tamen se se interponere nobili « urbanitate nisus est, ipsosque ambos convenire sui in praesentia fecit. Pe-« tebat Marsilius multorum millium aes, quod uxori suae ex haeriditate olim « paterna deberi dicebat, Manfredi scilicet Scrovegni olim fratris Henrici prae-« dicti. E contra nihil ex iis teneri Henricus respondebat, cum eo tempore, quo « nepotem suam Marsilio coniugem tradidit, X mille libras constituerit, atque « Marsilio contradiderit, contentumque illis eo tempore satis superque fuisse, « nec abinde per multa pacis civitatis Paduae tempora, cum multa amicitia « ac familiaritate cum eo observatus Marsilius fuisset, quidquam ex eis petiis-« set. Si quid quoque ex fratris olim sui haeriditariis bonis in eum deve-« nisset, iure absolutum tempore, spiritualiterque fuisse ipsum Henricum, cum « avitas usuras pro tota haereditate magni aeris erogatione persolvisset. Mar-« silius dicta Henrici inficiatus, in ea magni aeris petitione persistebat. Canis « medius de transactione et pace curialibus verbis utrinque disserebat. De-

della fuga di Enrico; il quale, anzichè essere bandito da Marsilio per i suoi disegni troppo superbi, memore della trista fine toccata ai suoi congiunti Rinaldo e Gaboardo per opera di un altro Carrarese, rinnovò la fuga del 1318, abbandonando in mano del rivale la sua cospicua sostanza.

Le discordie dunque tra i Carraresi e i discendenti di Rinaldo Scrovegni, l'usuraio, cominciarono solo nel 1328 per opera di Marsilio avido delle straordinarie ricchezze dei suoi congiunti. Nè, per impadronirsene egli poteva desiderare occasione più opportuna del suo ingresso in Padova con lo Scaligero, disposto a favorirlo in ogni modo; ma l'inaspettato arrivo di Enrico avrebbe certo mandato all'aria i suoi disegni, s'ei non avesse trovato il modo di far ritornare lo Scrovegni ond'era venuto. Perduta gran parte de' suoi averi e la speranza di rientrare mai più nella città natale, questi naturalmente non poteva nutrire che sentimenti di odio verso Marsilio da Carrara: onde le aspre e sdegnose parole che gli rivolge nel suo testamento (1).

« disset, ut fertur, Henricus portionem librarum V millium manendi in Urbe « desiderio, Marsilio constanter seu pertinaciter in graviori petitione consi« stente. Per ea indefinita verba dies illa praeteriit. Sed Henricus videns Mar« silii insuperabilem vel tractabilem potentiam, veritus ne forsan personali « coertione gravius urgeretur, noctu cum uno duntaxat puero urbe digressus « Venetias clanculum se transtulit. Post eiusdem discessum in bonis Henrici, « nec minus ac Marsilio placuit, saevitum est omnibus et singulis Marsilio « postulanti ab Cane concessis; palatiis eius magnae altitudinis atque ampli« tudinis Canis contubernalibus deputatis » A. MUSSATI, *Opera*, Venetiis, 1636, pag. 105 e seg. del *De Gestis Italicorum*.

(1) « Cum Dominus Marsylius de Cararia quondam domini Petrezani de « Cararia de Padua contra deum et Justiciam, per violentiam et suam poten« tiam, mihi multis annis elapsis usurpaverit et occupaverit universaliter omnes « meas possessiones, terras, villas, jura et bona quas et que habeo et ad me « rationabiliter spectant in Padua et Paduano districtu, ac in Vincentia et in « Vicentino districtu; et de illis ipse dominus Marsylius et sui factores pro eo « semper postea continue habuerint et perceperint omnes redditus et proventus, « sic quod illis computatis ad equam et debitam pecunie rationem cum multis « animalibus sive bestiis bovinis quas habebam in villis meis et multis vege« tibus quas similiter violenter accepit sive accipi fecit per factores suos usque « ad presentem diem in octo recoltis habuit et recepit ipse dominus Marsylius « et sui factores suo nomine ex dictis redditibus, dictis animalibus et vegetibus « computatis valorem viginti et quinque millium florinorum sive ducatorum

E il Carrarese da parte sua, dopo aver goduto per dieci anni i frutti di tale usurpazione, nelle ultime disposizioni della sua volontà ordina, che qualora andasse estinta la linea mascolina di Ubertino da Carrara (1), i beni tolti a Enrico Scrovegni e a Uguccione di Caonegro passassero a due monasteri da erigersi a Venezia: in siffatto modo ei credè di riparare, senz'altro, ai *male ablata!* (2).

Ma se Enrico non si rappacificò con i suoi oppressori, il figlio suo Ugolino, a quanto dice Andrea Gataro, fu fedele a Francesco il vecchio da Carrara, che, come già sappiamo, lo mandò più volte podestà a Belluno. Sennonchè le vicende successive ci autorizzano a sospettare che il figlio e i nipoti di Enrico si sieno acconciati con i Signori di Padova solo per ragioni di opportunità, al sormontare della potenza di questi; sempre pronti a ridestare gli antichi odî, tutt'altro che spenti nell'animo loro, non appena i Carraresi accennassero a rovina (3). Infatti nel 1388, allorchè il Visconti conquistò Padova, Maddalena scrisse l'epistola gratulatoria al Dal Verme, ed Enrico, fratello di lei, andò ambasciatore a Pavia per comunicare al Conte di Virtù la nuova della vittoria (4). Due anni appresso, quando

« auri, valentium pro quolibet eorum viginti quatuor venetos grossos in ratione « trigentaduorum denariorum parvorum pro quolibet grosso ».... (Testamento inedito di Enrico Scrovegni (12 marzo 1336), conservato nel R. Archivio di Stato in Venezia, Cancell. inf., notaio Rafaino Caresini).

(1) *Antichi Testamenti* editi dalla Congregazione di Carità in Venezia, serie VIII, 1889, pag. 31.

(2) È noto che uno dei primi atti del reggimento di Ubertino fu una specie di legge di manomorta che limitava le eredità e i possedimenti monastici, i quali aumentavano in modo straordinario; ma non sappiamo quale sorte abbiano avuto i beni dello Scrovegni, di cui almeno una parte tuttavia deve essere stata restituita o da Ubertino o da Francesco il vecchio da Carrara a Ugolino, se, come dice il Gataro, questi « era dotato di beni fortuna quanto altro cittadino di Lombardia ».

(3) Della congiura ordita nel 1340 da Vitaliano Denti contro Ubertino da Carrara faceva parte anche un Francesco Scrovegni, che fu condannato al bando perpetuo da Venezia e dal suo distretto; ma questo Francesco dovè appartenere ad un altro ramo della famiglia. Vedi V. LAZZARINI, *Aneddoti di storia Carrarese* in *Nuovo Archivio Veneto,* Tomo III, parte II.

(4) A. GLORIA, op. cit., III, 216.

Francesco Novello si accinse a ricuperare Padova, Ugolino e i figli suoi erano nelle fila dei Viscontei a difesa della città; e a questo proposito è opportuno e interessante ricordare quanto narra il Gataro.

Francesco Novello venne « sopra la Crosara che va verso « S. Bernardo et ivi si fermò. Et il Signore con alcuni huomini « d'arme e Messer Michele da Rabatta venne verso il ponte di « S. Giacomo, ove s'aveva mandata inanti gente scelta; e già « tornati a lui dissero, come alle mura erano gran guardie; et « avevano udito parlare Messer Giacomo e Messer Rigo Scro« vegno ». Giunto alla porta dell'Arena, la fece atterrare, e comandò che chiunque fosse in quella casa e non volesse arrendersi venisse ucciso. Febus Dalla Torre lo pregò che non volesse farsi crudele verso Ugolino Scrovegno e la Casa di questo, « il « quale sempre era stato d'intierissima fede, e degno d'eterne « laudi per tante operazioni fatte per la sua Repubblica, et in « ispecialità alla Nobilissima Casa da Carrara, sì egli come tutti « i suoi passati; e se bene allora alcuno de' figliuoli aveva com« messo qualche errore contra di lui, il padre non ne aveva « colpa ecc. ». Il Novello rispose: « Messer Febus, io conosco, che « tutto ciò che avete detto è la verità; ma io ho avuto tanto « a male le tristi e sozze parole, che essi figliuoli, cioè Messer « Rigo e Messer Piero Scrovegno m'hanno detto questa notte « dalle mura, volendo io pacificarmi con loro, che non mi posso « quietare. E vi ricordo che sono stati molto beneficati da Casa « nostra, che nel tempo che il signore mio padre signoreggiò, « eglino ebbero l'entrata e l'uscita di tutta Casa nostra; e molto « ci confidavame di loro, e più d'ogni altro cittadino. È vero « che Messer Ugolino sempre è stato leale cavaliere; ma gli « figliuoli hanno fatto tristamente a svigliaccarmi, come hanno « fatto questa notte. Ma io voglio fare ciò che volete voi: an« date, e vedete che genti sono in casa con arme; e fidate Messer « Ugolino e chi piace a voi, ch'io son contento; e così vi pro« metto la fede di leale signore ». Febus andò, e non trovò in casa che Madonna Luca Scrovegna, figliuola di Messer Piero dei Rossi: Ugolino e i figli erano nella cittadella. Il Novello mandò a dire a Madonna Luca che desiderava di vederla, ma essa voltò le spalle ai messaggeri, dicendo di non poter andare.

Le fece rinnovare l'invito pel bene suo e de' suoi; tuttavia essa rispose « di non voler venire, perchè con voi non vuol aver a fare, nè dire alcuna cosa ». Il Carrarese indignato mandò allora Febus, per dirle che se non mutava animo, l'avrebbe fatta venire con la forza. Febus cercò di persuaderla in ogni modo; ma la *valorosa donna con fermo e alto animo* così rispose: « Messer Febus, della vostra fatica d'essere venuto qui vi rendo « infinite grazie; ma per parte di chi vi manda, muovere non « mi voglio per venire a lui in alcun atto; perocchè nè a pre- « gare nè a negare l'animo mio (mi) voglio pormi; perchè l'uno « non mi varrebbe, l'altro non voglio che mi valga ». Il Novello, udita la superba risposta di Madonna Luca, comandò che tutta quella casa fosse messa a sacco; e questo durò tre giorni continui, onde Madonna Luca, costretta a fuggire quasi nuda, fu raccolta dal suo fornaio.

Venuto Ugolotto Biancardo in difesa del castello, alcuni nobili che vi si erano rifugiati domandarono di andare in esilio dalla loro patria, e primi Ugolino Scrovegni con Enrico, Jacopo, Pietro e Maddalena, suoi figliuoli, *huomini valorosissimi* (1). È ben vero che nell'istrumento di pace del 1392 tra i Fiorentini, il Marchese d'Este, Francesco da Carrara, i Bolognesi e loro confederati da una parte, e Giangaleazzo Visconti e suoi confederati dall'altra, gli Scrovegni sono i primi nominati tra quei nobili padovani che avevano assentito alla dominazione Viscontea e ai quali ora il Carrarese doveva rimettere ogni condanna, ripristinandoli in tutti i loro diritti (2); ma non mi risulta che alcuno di loro sia ritornato a Padova, mentre è certo che Maddalena rimase sempre a Venezia, ove morì, e che nel 1407 quand'era ancora recente il ricordo dell'eccidio de' Carraresi, Enrico di Ugolino Scrovegni strinse patti di reciproco aiuto con la Repubblica di Venezia in caso di guerra, dichiarandosi suo amico, aderente e raccomandato (3).

(1) Cronaca cit, col. 781 e segg. Queste ultime parole contraddicono alla notizia contenuta in un documento del 19 giugno 1390: « Insuper dicit dictus nuntius, quod in quadam mixta facta ibidem dominus Ugolinus Scrovignus mortuus est » (VERCI, *Storia della Marca Trivigiana*, XVII, 31).

(2) VERCI, op. cit., XVII, pag. 55 dei documenti.

(3) R. PREDELLI, *Commemoriali della Repubblica di Venezia*, III, 323.

Niente si sa degli ultimi anni di Maddalena vissuti in Venezia: la sola notizia che ci sia nota è che il 21 maggio del 1421 essa dettò il suo testamento, il quale venne riconosciuto e autenticato dal Doge, a mezzo di un cancelliere della Repubblica, il 20 aprile del 1429; onde la morte di lei deve essere di poco anteriore a questo giorno e certo posteriore al 28 marzo in che, come vedremo, la Scrovegni fece l'ultimo suo codicillo. Sarebbe superfluo riferire qui tutte le disposizioni contenute nel testamento e nei codicilli che si troveranno in appendice alla presente memoria: tuttavia non sarà inopportuno ricordar quelle su cui giova fermare maggiormente la nostra attenzione.

Nominati i suoi commissarî, prima d'ogni altra cosa lascia 66 ducati d'oro all'anno delle rendite de' prestiti che possedeva nella Camera del Comune di Venezia, sestiere di S. Croce, a benefizio della chiesa di S. Maria dell'Arena, cioè (prelevati alcuni denari in favore del preposto e dei chierici) per paramenti, calici, messali, libri e per la festa dell'Annunziazione. Ben dice il Tolomei, che il figlio di Rinaldo Scrovegni « seppe opporre pel proprio nome una immortale difesa il giorno che si schermì da una terzina dell'Alighieri con una chiesa di Giotto » (1). Questo tempietto venne consacrato con gran pompa il 25 marzo del 1306: indi nel 1331 il Comune di Padova ordinò che il 25 di marzo d'ogni anno « si facesse la processione in questa chiesa, e nel « teatro dell'Arena fosse solennemente rappresentato il mistero del- « l'Annunziazione...: la qual solennità è durata insin all'anno 1600, « nel quale per alcuni abusi e disordini fu levata ». (2). Il legato di Maddalena aveva dunque lo scopo, se non di accrescere, certo di mantenere la solennità di tale festa celebrata nella chiesa eretta dall'avo suo, che vi era sepolto insieme con

(1) Opere citate, pag. 13 e 72.

(2) PORTENARI, *Felicità di Padova*, pag. 486; A. B. SBERTI, *Degli spettacoli e delle feste in Padova* (Padova, 1818), pag. 54. Cfr. anche GLORIA, *Dante in Padova* in *Giorn. stor. della lett. italiana* XVII, 359, e TOLOMEI, *Scritti vari* cit. pag. 59, ove è pubblicato lo statuto per la rappresentazione del Mistero nella festa dell'Annunziata.

la moglie Giacomina Estense (1), ed ove essa stessa ordinava venisse portato il suo corpo vestito di bigio, a modo delle converse di S. Andrea di Zirada in Venezia, e sotterrato avanti la porta della chiesa, sotto al portico. Bisogna credere però che sulla fine del secolo XV i Procuratori di S. Marco cominciassero a non osservare strettamente i voleri di Maddalena relativi a questo legato, devolvendo 46 dei 66 ducati d'oro a vantaggio delle pinzocchere di Venezia, perchè il 26 ottobre del 1496 la confraternita di S. Maria dell'Arena reclamò i suoi diritti, riconosciuti anche dal Consiglio di Padova; il quale a mezzo di ambasciatori domandò, non sappiamo con quanta fortuna, che fosse rispettata la volontà della testatrice (Appendice III). Su altre disposizioni in favore della stessa chiesa dell'Arena e di parecchi ecclesiastici non importa soffermarsi; sí giova ricordare quelle relative all'ospizio fondato da Maddalena.

Nominò sue eredi le sorelle Caterina Gonzaga, vedova di Cecco degli Ordelaffi, e Costanza, con la compagna di lei Caterina di Firenze, a patto che avessero a vivere insieme in una casa o monastero di Padova o di Venezia, ricevendo pel vitto e pel vestito duecento ducati d'oro all'anno. A queste avrebbero potuto aggregarsi, a loro piacimento, anche Margherita figlia di Rizzardo conte di Sambonifacio, vedova di Francesco Buzzacarini, Mattea figlia di Repetino Scrovegni, moglie di Andrea da Curtarolo, e similmente altre dame di buona fama, secondo fosse sembrato opportuno a Caterina degli Ordelaffi, cui tutte le altre avrebbero dovuto ubbidire come a madre. Pel mantenimento di questo ospizio la Scrovegni lasciò la sua possessione di Canale presso S. Lazzaro di Padova con tutte le suppellettili e masserizie che essa aveva a Venezia e a Padova. Seguono altri legati, la maggior parte a scopo pio, ma il più curioso è quello in favore di tutti i suoi fratelli e attinenti, ai quali lascia cinque soldi: « sint taciti et contenti de ipsis ».

Poco dopo il 1421 a questo testamento essa accodò un codicillo reso necessario dalla morte di alcuni suoi legatarî e dal desiderio di beneficare altre persone della sua famiglia, quali

(1) Voglio credere che pure la moglie di Enrico fosse quivi sepolta, perchè nel suo testamento ordinò di essere deposta presso la tomba del marito.

Beatrice Vinciguerra Pallavicini di Parma, moglie di Enrico, fratello di Maddalena, cui viene accordata la preferenza su tutte le altre eredi nominate nel testamento; Caterina figlia di Pietro Scrovegni, moglie di Pataro Buzzacarini, alla quale, tra altro, è data facoltà di entrare nell'ospizio qualora avesse a rimaner vedova; e la già nominata Mattea di Repetino Scrovegni, che acquista un legato di sei ducati all'anno. Con questi nuovi lasciti Maddalena volle forse rimediare in parte alla irrisoria disposizione in favore dei propri parenti; e nel posteriore codicillo del 1429 lasciò duecento ducati d'oro al nipote Jacopo, figlio del fratello suo Enrico, e altri duecento alle eredi, affinchè con l'aiuto di questi potessero acquistare la casa allora abitata da lei per fondarvi l'ospizio: disposizione importante, perchè mentre nel primo testamento era lasciata a loro libera scelta di dimorare o a Venezia o a Padova, in una abitazione a parte o in un monastero, qui è stabilito in modo preciso che l'ospizio deva essere istituito nella casa stessa da lei abitata in campo S. Margherita, in quella casa cioè che ancora oggi porta in fronte l'iscrizione pubblicata dal Cicogna (1).

Queste le notizie da me raccolte intorno a Maddalena Scrovegni, che ho creduto non inopportuno di ravvivare, come quella che a' suoi tempi godè gran fama per l'amore agli studi, e che discendendo da una famiglia potente per ricchezze, destinò la parte toccata a lei in opere di carità e di religione; accoppiando così in sè quelle doti di mente e di cuore, che sono in ogni tempo il più bell'ornamento di una vera gentildonna.

(1) Ecco il testo dell'iscrizione:
Hospitium. Hoc. | Vetustate. Consumptum | Ne. Pia Voluntas | Magdalenae. De Scrovignis. Patavinae. | Effectu. Deficeret | Procuratores. D. Marci. De. Citra. | A. Fundamentis. Restituerunt | Anno. Dom. MDCCLXII.

APPENDICE I (1).

Littera dominae Magdalenae filiae domini Ugolini de Scrovignis de Padua domino Jacobo de Verme, congaudens de acquisitione Paduae facta per dominum Comitem Virtutum etc., quam scripsit propria manu.

Inclitae praestantiae viro militi gloriosissimo domino Jacobo de Verme ut Domino insigniter venerando.

Dum nimium audax, strenui viri domini Ugulotti consanguinei mei hortatione commota, Vobis scribere paro, heroum gloriosissime, morum celebritate colende, functis assueto successu, mihi, infirmiori sexui, connexe Davidicum illud occurrit: *Cantate Domino canticum novum, quia mirabilia fecit. Notum fecit salutare suum, in conspectu gentium revelavit iustitiam suam* (2), *qui exaudivit preces nostras et adduxit nos de lacu miseriae et de luto faecis, et statuit super petram pedes nostros et immisit in os nostrum canticum novum* (3). *Exultate ergo Deo adiutori nostro* (4), laetissimi et vere felicissimi cives, quoniam optata lux clarissima mundi huic vestrae miserrimae urbi nuper affulsit (5), sereno numine coeli et sublato nebulo calamitatis confisae (6). Illustre sidus nobis apparuit divinitus coelo demissum, claritate iocundum, iustitia et pietate perspicuum, celsioris experientiae decus insigne, quod flexis genubus venerandum aestimo atque colendum; ad cuius venerabile signum certo re-

(1) Cod. Campori App. 1258, f. 12. Trovandoci di fronte, non all'originale, ma ad una copia di questa epistola contenente parecchi passi biblici, abbiamo creduto opportuno di pubblicarla con l'esatta ortografia latina, ponendo in nota solo gli errori del codice.

(2) Psalmus 97. 1, 2.

(3) Ps. 39. 3, 4.

(4) Ps. 80. 2.

(5) Il cod. *affluxit*.

(6) *confuxe*.

mige per hoc vitae salum nobis dirigendus est cursus prosperitatis iocundae, ut demum, per tot nequissimos fluctus tempestatis adversae disiecti, tutum legamus in litore portum, ut, resistente (1) carina, e tanto naufragio nobis contingat evadere, nostri Serenissimi ac illustristrissimi Principis Domini nostri clavum regente clementia, qui modum protervis imponet et malemeritos iubebit (2) praemia ferre sua ac flebiles threnos (3) reddere crudelissima sceptra. Ipsius namque clara potentia sinistro pergere gressu protervi coepere tyranni, ad inferiora depressi, exitio eorum infausta passuri; qui, cespitantes transversi per scelerum prava, in sententiam divini iudicii properarunt, non advertentes mala malorum terminanda malis et probris calcanda malignis, profundo aeternae noctis criminum somno demersi, dum paratissimas promunt in se poenas eorum perfidiae, quae adversus meditatam causam (4) celerrimo cursu saepe in suum se convertit excidium, ut culpae suae, sui incerta, ultro succumbat et diro supplicio patiatur adversa. Ubi nempe oriuntur, ibidem terminantur iniqua, et in auctorem redeunt admissa nefanda. Quare *exulto in salutari tuo,* Deus, quia *infixae sunt gentes in interitu quem fecerunt* (5): namque *opera eorum sequuntur illos* (6). Laus ergo, *virtus et gloria* domino *Deo nostro, quia vera et iusta iudicia eius sunt* (7). O Dei vera iudicia, librata examine recto et pondere gravi! Quid enim miserius, quid calamitosius, quid infelicius tyranno crudeli quam, plaudentibus cunctis (8), ex arduo fastigio superbissimoque solio ad infima corruere desolationis infaustae, ut illud intelligat « *Praeterea Deus destruet te in finem* (9), *evellet te de tabernaculo tuo et radicem tuam de terra viventium. Videbunt iusti et timebunt et super eum ridebunt et dicent: Ecce homo qui non posuit Deum adiutorium*

(1) *desistente.*
(2) *iubet.*
(3) *trenas.*
(4) *meditata causa.*
(5) Ps. 9. 16.
(6) Apoc. 14. 13.
(7) Apoc. 19. 1, 2.
(8) *conctis.*
(9) *fine.*

suum sed speravit in multitudine divitiarum suarum et praevaluit in vanitate sua » (1). Verum postremo, dum sceptra cadunt et momento saeva sternuntur imperia, propria et sua oppressa ruina citato cursu malorum, *da illis secundum opera eorum,* Deus, *et secundum nequitiam ipsorum. Secundum opera manuum eorum tribue illis: redde retributionem eorum ipsis* (2) qui ais: *Ponam in pondere iudicium et iustitiam in mensura* (3): *et erunt sicut somnium visionis nocturnae* (4). Evanescunt equidem in nichilo (5) quique perversi magnates et suae demum traduntur puniendi malitiae. Quippe dum quis parat locum iniuriae, et calamitatis suae parat locum iniquae; quia in semet operantur nocentes aviditate nocendi, nec advertunt: nil amplius timendum quam terribilium crudelitatum occursio miserrima. Valete, continuo mihi venerande, cuius praestantiae me, rudissimi ingenii feminam, recommendo.

Magdalena de Scrovignis
scripsit manu propria, uti scit, Paduae.

(1) Ps. 51. 7, 8, 9.
(2) Ps. 27. 4.
(3) Isa. 28. 17.
(4) Isa. 29. 7.
(5) *niculo.*

APPENDICE II (1).

In nomine Dei aeterni Amen. Anno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi 1429 mensis aprilis die 20 indictione 7ª. Rivoalti. Cum rebus publicis praesideamus, aequitati omnium providere debemus, quatenus quod iustum est perficere valeamus.

Nos igitur Franciscus Foscari Dei gratia Dux Venetiarum et cet., cum in nostro ressideremus Palatio cum nostris minori et maiori Consiliis ad utilitatem Reipublicae praesidentes pro parte commissariorum nominâtorum in infrascripta cedula bombicina testamentaria infrascriptae Dominae Magdalenae de Scrovignis olim de confinio Sanctae Margaritae, ipsiusque Dominae Magdalenae propria manu scripta et annotata, nobis fuit expositum, quod cum quaedam Cedula testamentaria scripta, ut praemittitur, manu ipsius quondam Dominae Magdalenae de Scrovignis sit reperta in una capsa in qua erant certae suae pecuniae, per quam ordinat suam ultimam voluntatem, et plurima legata ad pias causas, quae non potest redigi in publicam formam testamenti absque subventione nostri Dominij, dignaretur nostra Serenitas sibi concedere quod dicta cedula testamentaria relevetur in publicam formam per unum ex Cancellariis nostris inferioribus secundum mores nostros Venetiarum cum subscriptionibus solemnitatibus et clausulis opportunis, ut exequi possit intentio dictae defuntae. Cum igitur tam ex iuris ordine, quam nostrae Celsitudinis officio teneamur et velimus semper iustis petitionibus subditorum annuere, cum nostris praefatis Consiliis eandem Ce-

(1) Il testamento fu trascritto dagli atti autentici del notaio Nicolò de Corso, e si trova pure a c. 114-116 del Protocollo III dei Testamenti dell'Archivio dei Procuratori di S. Marco *de Citra* (R. Archivio di Stato di Venezia). Un estratto in volgare di alcune parti di esso è nel Catastico di S. Maria dell'Arena, Tomo unico, a pag. 11 *b* e segg. (Archivio Civico di Padova).

Il codicillo è tolto da c. 270-271 del Protocollo IV dei Testamenti della Procuratia *de Citra;* e un riassunto si legge nella Busta Testamenti n. 287, Atti Crescimbeni (R. Archivio di Stato di Venezia).

dulam testamentariam manu dictae defunctae approbatam, servatis servandis, post examinationem condignam duximus approbandam, mandantes eam per nostrum infrascriptum Cancellarium in formam publicam compleri et roborari pro ut et sicut captum fuit in nostro maiori consilio die 17 aprilis 1429, cuius quidem Cedulae testamentariae de manu dictae Dominae Magdalenae de Scrovignis scriptae, ut praemissum est, tenor sequitur in hac forma et est talis.

Ave Maria gratia plena et cet., In Nomine Domini Nostri Iesu Christi ac gloriosae Virginis Mariae genitricis eiusdem, Amen. Anno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi MCCCCXXI, 1421, de mense madij die 21°.

Ego Magdalena de Scrovignis de Padua, filia q.m spectabilis militis Domini Ugolini de Scrovignis Paduani, relicta q.m egregii militis Domini Francisci Regini, habitans in Venetiis ad praesens in contrata Sanctae Margaritae, sana mente et corpore, et in mea libera voluntate persistens, volo et sic dispono hoc esse ultimum meum testamentum et ultimam voluntatem meam.

Cuius quidem testamenti mei voluntatisque meae executores esse decrevi et relinquo post mortem meam commissarios meos infrascriptos viros, videlicet egregium et sapientem virum utriusque iuris doctorem Dominum Fantinum Dandulo filium quondam spectabilis militis Domini Leonardi Dandulo, et Dominum Petrum Valerio filium q.m Domini Francisci Valerio, cives nobiles Venetiarum, et Antonium de Centonibus filium quondam Domini Hilarij de Centonibus de Parma nunc habitatorem Paduae, quorum altero decedente, loco ipsius ponatur alter nobilis bonae vitae ac famae, Commissarij praedicti viventes eligant ipsum iuxta conscientiam suam.

Item relinquo et sic constituo commissariam meam spectabilem Dominam Dominam Catarinam filiam quondam magnifici Domini Guielmi de Gonzaga, relictam quondam Magnifici Domini Cechi de Ordelaphis attinentem meam.

Primo, amore Iesu Christi relinquo Ecclesiae Sanctae Mariae de Caritate in Arena Paduae ducatos sexaginta sex auri annuatim de prode vel de redditu impraestitorum meorum, quos possideo in Camera Communis Venetiarum, videlicet ad impraestita constituta in sexterio Sanctae Crucis, cum hac conditione:

volo enim, quod illi viri saeculares de fratalea seu Scola Sanctae Mariae de Caritate Paduae in Arena recipiant ducatos LXVI auri de prode meo omni anno, et expendantur in utilitate praedictae ecclesiae, videlicet in paramentis, in calicibus, in missalibus, in libris, in paramentis ante altaria, vel in recuperatione ecclesiae, et in festo Annunciationis Gloriosae Virginis Mariae, et prout praedictis viris apparebit pro meliori, in ornamentis praedictae ecclesiae. Nullatenus volo, quod praepositus cum clericis recipiant aliquid de denariis istis, quinimmo in ornamentis ecclesiae uti supra relatum est disponentur.

Item volo et ordino, quod praedicti viri de fratalea seu Scola Sanctae Mariae eligant unum sacerdotem bonae et honestae vitae [qui] dietim celebret, iusto impedimento cessante, offerens principaliter pro anima mea parentumque meorum etc. Verum qui servit altari debet vivere de ipso, volo et relinquo quod praedicti viri omni anno de redditu meo ducatos XVI auri [habeant], praepositus faciat sibi expensas in domo ecclesiae, nam tenetur facere; dicat officia diurna pariterque nocturna cum caeteris. Deprecor enim predictos viros ut cum diligentia sint solliciti quatenus hoc observetur, negligentia remota, et in conscientia animarum suarum.

Item relinquo unam crucem argenteam in qua est de ligno Crucis, et aliquos libros dictae Ecclesiae Sanctae Mariae in Arena, ad quam volo quod portetur corpus meum vestitum de griso vel bixetto, eo modo quo utuntur conversae Sancti Andree de Zirada in Venetiis, ante fores ecclesiae sub porticu sepelliatur, in quo quidem loco commissarij mei faciant fabricare sepulchrum cum una lapide desuper posito honesto modo. Itaque si anima mea migrabit a corpore Venetiis, cadaver meum portetur Paduam, ibi sepelliatur cum officio defunctorum, et omni anno factum sit annuale pro anima mea per praedictos viros de fratalea Sanctae Mariae in Arena.

Item relinquo amore Iesu Christi canonicis regularibus Sancti Augustini ad praesens habitantibus in ecclesia Sancti Leonardi prope Veronam ducatos auri L.

Et devotis monialibus Sancti Andree de Zirata in Venetiis ducatos auri L, et monialibus Sancti Ludovici L ducatos auri, et monialibus Sanctae Mariae de Angnolis in Muriano ducatos

auri XXV, et monialibus Corporis Christi XXV, et monialibus Sancti Hyeronimi similiter ducatos XXV auri in Venetiis.

Item relinquo meas haeredes Dominam Catarinam praedictam Commissariam meam et sororem suam Dominam Constanciam, et Nicolosam sociam Dominae Catarinae Florentinam, hoc videlicet modo. Quod vivant una simul in una domo, vel in Monasterio Paduae vel Venetiis, pro victu et vestitu annuatim recipiant de prode impraestitorum meorum in Venetiis ducatos auri CC. Et in casu, quo placeret egregiae Dominae Dominae Malgaritae filiae quondam spectabilis militis Domini Rizzardi Comitis Sancti Bonifacij, relictae q.m egregii militis Domini Francisci de Buzzacarinis, sit accepta, uti de melioribus dominabus. Similiter Domina Matthea filia q.m Nobilis viri Repetini de Scrovignis ad praesens uxor Andree de Cortarono sit accepta ad suum libitum. Similiter si aliae Dominae bonae vitae ac famae velint in praedicto Collegio accedere sint receptae, prout apparebit praedictae Dominae Katarinae, quae regat ac gubernet omnia in vita sua, et omnes sibi sint obbedientes, veluti matri, et maiori: si una defficit, aliae succedant usque ad ultimam.

Relinquo praedictis Dominabus possessionem meam de Canale prope Sanctum Lazarum Paduae, et dimitto totam supelletilem meam vel massaricias, quas hic habeo et Paduae, ipsis.

Item dimitto Mariae de Forciis unam domum in Contrata Sanctae Malgaritae Venetiis prope Carmelitos, hoc videlicet modo: si de ista vita praecederet patrem, pater suus succedat in vita sua, post mortem ad haeredes perveniat. In casu quo omnes deficerent, nulla vivente, volo et sic ordino, quod viri praedicti de Fratalea Sanctae Mariae elligant duos sacerdotes ultra praedictum, qui recipiant pro victu et vestitu redditum meae possessionis, et ducatos auri XX pro quolibet de prode impraestitorum meorum annuatim. Et volo quod ipsi expendant pro una domo fienda pro clericis prope Ecclesiam Sanctae Mariae ducatos auri trecentos.

Item dimitto unam Domum Paduae in Contrata Sancti Jacobi prope domum meam Antonio praedicto de Centonibus.

Relinquo omnibus fratribus et attinentibus meis solidos V: sint taciti et contenti de ipsis.

Item volo et sic ordino quod commissarij mei vendant omnia impraestita uti persona mea propria, salvo semper iure legatorum meorum superius praemissorum, ut valeant executioni mandare legata, quae non sint annualia, sed semel facta solutione expirant.

Ressiduum totum distribuatur in usum pauperum Iesu Christi, Amen.

Item dimitto praedictis viris de Fratalea tria paramenta, videlicet unum de velluto cremesi cum Diacono et Subdiacono, et unum de velluto nigro simili modo cum piviale. Et unam planetam fulcitam de panno aurato fino et rubeo. Praedicta paramenta teneant in sua custodia in uno armario, et dent tempore debito clericis, deinde recipiant in sua custodia cum clavibus, itaque clericis nullatenus habeant in sua libertate.

Ego Magdaleaa de Scrovignis de Padua scripsi hoc testamentum manu propria, nec aliud valeat nisi sit scriptum manu mea propria etc.

Ego Magdalena de Scrovignis de Padua, cognoscens omnia dietim inter se variari ac ruere super terram, disposui aliqua addere ac minui in testamento meo existens in Venetiis. Nam aliqui migraverunt, et aliquae supervenerunt. Domina Beatrix filia q.m spectabilis viri Domini Guinciguerrae Marchionis de Pallavisinis de Parma, nunc uxor Domini Henrici militis fratris mei, tunc non accesserat quando primo scripsi hoc. Cui Dominae Beatrici dimitto ipsam esse fore maiorem ac principalem inter Dominas superius nominatas. Et hoc in casu quo sit relicta marito, quod Deus avertat, vivente marito sibi relinquo totam supperlectilem, vel massariciam meam, quam habeo in Venetiis, a minori usque ad maius ad libitum suum de ipsa disponat, ut ad Deum preces porrigat pro anima mea.

Item relinquo Katarinae filiae Domini Petri de Scrovignis uxori Patari de Buzzacarinis unam domum in Padua contiguam et prope murum domui domus in qua habito in solario in Contrata Sancti Jacobi pontis Molendinorum, de qua disponat veluti sibi apparebit, cui dimitto quod sit in Collegio praedictarum Dominarum, si fuerit relicta marito, quod absit. Licet possessio mea sit ordinata superius dimitto propter malos et inimicos laboratores possit vendi, si apparebit praedictis Commissariis meis,

ac praedictis Dominabus fore pro meliori, et de pretio eiusdem disponere ubi maior utilitas vel necessitas sit, hoc relinquo consilio suo et sapientum.

Item relinquo Dominae Mattheae superius nominatae de Scrovignis annuatim donec vivit ducatos auri VI, ne patiatur incommodum in vita sua, postea perveniant ad haeredes meos defficiente ipsa.

Ego Magdalena de Scrovignis de Padua civis et habitatrix Venetiarum scripsi manu propria hoc meum testamentum, nec volo quod aliud valeat nisi sit de manu mea propria. Et si aliqua supervenirent aduc attarem (?). Dimitto notario pro suo praemio ducatos auri XX.

Ad haec autem Nos praefatus Franciscus Foscari Dei gratia Dux Venetiarum etc. Auctoritate nostra nostrique minoris et maioris Consilii tallem virtutem et potestatem damus et concedimus suprascriptis et praenominatis etc. (seguita la solita formula di convalidazione ducale).

Ego Franciscus Foscari Dei gratia Dux manu mea subscripsi.

Ego Franciscus Lauredano Consiliarius Venetiarum manu mea subscripsi.

Ego Troylus Maripetro Consiliarius Venetiarum manu mea subscripsi.

Ego Nicolaus de Curso Ecclesiae Sancti Barnabae plebanus notarius et Aulae inclyti Domini Ducis Venetiarum Cancellarius complevi et roboravi.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen. 1429, 28 martij. Noverint universi et singuli praesentes pariterque futuri hoc perfectum et verum instrumentum inspecturi lecturi et etiam audituri, quod cum egregia et spectabilis Domina, ut praefertur, D. Magdalena de Scrovignis olim filia spectabilis militis D. Ugolini de Scrovignis ad praesens civis et habitatrix Venetiarum in contrata Sanctae Margaritae, ex libera bonorum suorum dispositione suum nuncupativum testamentum condiderit, quod fuit rogatum per quemdam Notarium, de nomine cuius Notarij ipsa Domina in praesenti non recordatur, nunc est quod anno Domini 1429, indictione 7.ª, die 28 mensis martij, praefata Domina

Magdalena sana mente et intellectu ac in existens bona memoria et dispositione, licet corporali aegritudine aliquantulum patiatur, reminiscens, ut dicebat, aliqua in ipso suo testamento omississe, volens illa praesentialiter dicto suo testamento per hos suos Codicillos ad ipsum suum testamentum pertinentes addere, absque innovatione, aliqua tamen reliquorum in dicto suo testamento contentorum, quinimmo ea omnia et singula in dicto suo testamento contenta et specificata per.... istrumentum corroborans et.... (1) ratificans et affirmans in principio medio et fine et qualibet eorum parte, ac volens iubens et ordinans illa omnia et singula perpetua firmitate habere et debere habere, ac ubicumque obtinere, codicillando ordinavit, disposuit, et dicto suo testamento addidit, ut sequitur. In primis cum dicta Domina dicat habere in capsa sua posita in camera sua cubiculari desuper una alia capsa de nugario posita ducatos 400 auri in contantis per hos suos praesentes codicillos adiungendo[s] dicto suo testamento, vult iubet et ordinat quod ex ipsis 400 Ducatis dari debeant, atque dentur ducati 200 auri egregio viro Domino Jacobo, filio q.m Domini spectabilis Domini militis Domini Enrici de Scruvignis, eius nepoti.

Et quod caeteri ducati ducenti sint et dentur in auxilium emendi illam domum, quam ad praesens ipsa Domina habitat, quam dimmittit illis dominabus, ut in dicto suo testamento per eam alias rogato continetur.

Item plus dicto suo testamento per hos praesentes suos codicillos dat et legat quolibet anno perpetuo de prode suorum impraestitorum ducatos decem auri sindico et procuratori Ecclesiae Sanctae Margaritae de Venetiis presenti et futuro, qui quolibet anno dispensari ipsos teneatur in reparatione seu concieriis dictae Domus.

Item plus per hos praesentes codicillos dedit et legavit ex propria conscientia ad repensationem et rerum atque factorum et impensorum ser Bartolameo de Fano aurifici ducatos auri 20.

Item plus vult iubet et ordinat praefata Domina, quod in remissione suorum peccaminum dentur et dari debeant ducati

(1) Lacune del Protocollo.

decem auri Magdalenae eius servitrici, quae numquam in suis necessitatibus eam dereliquit. Item dat et legat venerabili plebano Sanctae Margaritae Ecclesiae ducatos decem auri, ut Dominum teneatur exorare pro anima sua.

Item plus dat et legat cuilibet praesbytero et cuilibet clerico ecclesiae Sanctae Margaritae ducatum unum auri pro quolibet praesbytero et pro quolibet clerico contratae in qua ipsa moratur, ut et ipsi orare teneantur Dominum pro anima sua.

Praeterea completis omnibus praedictis praefata Domina Magdalena illico suo proprio ore dixit talia verba in effectu, quod mihi Notario subscripto praecepit et requisivit praesentibus testibus infrascriptis, hic per me Notarium inseri et scribi, quod talia fuerint: Item dimitto vobis praesbytero Ioanni notario huius mei codicilli ducatos decem auri.

Dicta autem Domina Magdalena hanc suam ultimam voluntatem asseruit esse velle, quam codicillavit et addidit suo testamento, et quam valere iussit voluit et vult, et asseruit esse velle iure codicillorum, et si iure codicillorum valere non posset, quod valeat tamen iure cuiuscumque alterius ultimae voluntatis, quanto melius valere poterit. Dicta elata fuerunt haec in Civitate Venetiarum in domo habitationis dictae spectabilis Dominae Magdalenae de Scruvignis in Camera sua cubiculari praedicta, praesentibus Domino nobile viro Petro Taiapetra q.m Domini Bartolamei, honorabilis Civis et habitanti Venetiarum in Contrata Sancti Raphaelis; Magistro Petro q.m ser Antonij barberio, magistro Joanne Francisci calegario, ser Jacobo Mariano q.m ser Nicolai, nec non ser Stephano Jacobi samitario, civibus et habitatoribus Venetiarum in Contrata Sanctae Margaritae, testibus ad praedicta vocatis et specialiter rogatis.

Insuper praefata Domina dixit ore proprio qualiter hec erat sua voluntas, quam volebat et iubebat et ordinabat perpetuo valere et observari; rogans ideo eosdem, quos supra loco et tempore testimonium veritatis perhibeant de praemissis.

Ego Joannes q.m Domini Bartolamei Crescinbene de Venetiis pubblicus Imperiali ac Venetiarum auctoritate Notarius praedictis omnibus et singulis, ut praemittitur, interfui, et rogatus scribere scripsi et coram ipsis testibus pubblicavi, et signum

meum ad roborationem et confirmationem omnium et singulorum praemissorum apposui consuetum.

1429, mensis Maij 20, indictione 7.ª, de ducali mandato recommendatum fuit praesens testamentum ad Officium Dominorum Officialium de nocte per ser Joannem Bernardum de Angoiosis notarium Curiae Maioris.

APPENDICE III

Archivio civico di Padova, Atti del Consiglio, vol. VIII, fasc. 3, c. 24 *t* [1496, 26 ottobre]. Postremo per spectabilem doctorem d. Antonium Turchetum, olim deputatum, posita fuit pars infrascripti tenoris virtute reservationis quam specialiter sibi fecerat in exitu officij.

Nobilis quondam domina Magdalena de Scrovegnis ex testamento legavit certam quantitatem denariorum ex prode suorum imprestitorum ex sexterio S. Crucis inclyte civitatis Venetiarum, exigendorum et dispensandorum per venerabiles homines de schola sive fraternitate sancte Mariae de l'Arena, pro manutenendo sacerdotes ad curam divinorum officiorum in ea ecclesia, pro emendis calicibus, libris et apparamentis et pro solemnitate annunciationis beate virginis Mariae quotannis fienda in loco Arenae et non ad alium usum aliquo modo. Et ita consuevit observari, salvoque a certo tempore citra magnifici d. procuratores S. Marci ex dicto legato dari faciunt certibus mulieribus pi[n]zocharis in civitate Venetiarum ducatos 46 annuatim et in alios usus, adeo quod schola sive fratalea illa non potest supplere expensibus occurrentibus. Ex quo divina cessant officia in eo loco et alia fieri non possunt necessaria de mente dicte testatricis, cum offensione honoris summi Dei et contra dispositionem testamenti, cum dedecore civitatis quae curam habet et protectionem ecclesiarum et piorum locorum. Et sit omnino bonum providere. Vadit pars quod detur in commissionem oratoribus ituris Venetias, quod nomine istius comunitatis procurent recuperare hoc legatum et non pati quod dispensetur contra voluntatem et ordinationem testatricis, et, si oportuerit, ubique comparere et defendere hanc causam nomine comunitatis.

Pro parte b. 64 }
contrarie b. 5 } et est capta.

DI UN CASO SINGOLARE DI SUCCESSIONE FRA CONIUGI

MEMORIA DEL SOCIO EFFETTIVO

Prof. VITTORIO POLACCO

I

All'eredità di una persona può avvenire si presentino assieme più coniugi suoi. Tale ipotesi, che parrebbe addirittura assurda dato un ordinamento familiare come il nostro rigorosamente monogamico, è resa invece possibile dall'istituto del matrimonio cosidetto putativo. Del quale è nota la definizione, che può dirsi ormai classica, fornita dall'ERZIO (1). « Putativum est quod bona fide et solemniter, saltem opinione coniugis unius iusta, contractum inter personas iungi vetitas, consistit ». È inesatto il dire, come fa l'ESMEIN (2), che il Diritto romano non abbia pensato neppure ad attenuare le conseguenze della stretta logica giuridica, secondo la quale il matrimonio, una volta annullato, dovrebbe rimanere destituito di qualsiasi effetto legale, ad onta della buona fede dei coniugi; vi hanno due passi che provano luminosamente il contrario (3). Certo però che fu merito del Diritto canonico l'avere sviluppati in questa parte i germi deposti nel *Corpus iuris civilis,* traendone, coordinato a sistema, l'istituto del matrimonio putativo. Nel che lo stesso Diritto canonico pro-

(1) HERTII, *De matrimonio putativo commentatio* (pag. 245-285 del Volume I dei suoi *commenti ed opuscoli,* Francofurti, Hart, 1737), §. VII, pag. 251.

(2) ESMEIN, *Le mariage en Droit canonique,* Tomo II (Paris, Larose-Forcel 1891), pag. 33. Egli si appoggia solo alla l. 6 C. 5. 5 e non tiene presenti le altre due di cui alla nota 3.

(3) L. 57. §. 1 D. de ritu nuptiar. 23. 2 di Ulpiano e l. 4 Cod. de incest. et inutil. nupt. 5. 5 degli Imperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio (a. 393).

cedette per gradi: il movente primo fu di provvedere alla sorte dei figli usciti da tali unioni, proclamandoli benignamente legittimi, avuto riguardo all'ignoranza dell'impedimento dirimente in cui versavano i genitori loro od uno almeno di essi. Fu solo più tardi che si pensò anche all'interesse del coniuge di buona fede, trovando equo di assicurare a lui pure, vedremo poi entro quali confini, i vantaggi pecuniarî che gli sarebbero derivati da un matrimonio valido (4). A questi principî si informarono sostanzialmente quasi tutte le moderne legislazioni (5)

(4) Cfr. su questo processo storico Esmein, Op. e Vol. cit, pag. 33-37 Vedi inoltre *Constitutiones pontificiae et romanarum congregationum decisiones ad matrimonium*, Joh. Bapt. Pittono *collectore* (Venetiis, Pitton. excud. 1725), Tomo III, n. 2221, pag. 271-272, contenente una decisione del 4 giugno 1683, dalla quale emerge che il favore del matrimonio putativo concerneva particolarmente i figli in esso concepiti, perchè « ad solum effectum legitimitatis prolis et successionis leviores sufficiunt probationes ». Vi hanno ancor oggi legislazioni che provvedono unicamente alla legittimità dei figli, e del coniuge si occupano solo per accordargli, data la sua buona fede, un diritto di risarcimento in confronto dell'altro coniuge se colpevole. Così per es. il *Codice austriaco* §§. 102, 160, 752, 1265. Vantaggi pressochè insignificanti, oltre al diritto di risarcimento contro il coniuge in colpa, attribuisce il *Landrecht prussiano* al coniuge di buona fede (II, 1, §§. 952-967 e §. 974): e invece largheggia nel riguardo pei figli, cui attribuisce rispetto ai genitori (non però verso la famiglia loro) tutti i diritti di figli legittimi (salvochè di regola portano il nome della madre) senza alcun riguardo alla buona o mala fede di chi ha contratto il matrimonio nullo (II, 2, §§. 50-57). Anche pel recente *Codice spagnuolo* (Art. 69) il matrimonio produce gli effetti civili pei figli ad onta della mala fede d'ambo i coniugi, principio vigente pure in Isvizzera in base alla Legge federale del 24 dicembre 1874 (cfr. Blumer, *Handbuch des schweizerischen Bundesstaatsrechts*, I Bd. (Schaffausen, Baader 1877) pag. 390). — Pel *Codice federiciano* invece (Parte I, Lib. II, Tit. III, Art. I, §. 34, n. 13, cito secondo l'edizione francese comparsa in tre volumi colla data 1751, 1752 senza indicazione di luogo) il matrimonio dichiarato nullo non dovea produrre alcun effetto nè riguardo ai coniugi, nè riguardo ai figli reputati illegittimi; solo si faceva eccezione pel caso in cui l'una delle parti fosse stata *sorpresa ed ingannata* dall'altra: sicchè i vantaggi del matrimonio putativo si accordavano ai figli ed al coniuge non per il semplice fatto della costui buona fede, ma in caso e come conseguenza della frode da lui eventualmente patita.

(5) Cfr. *Cod. maxim. bav. civ.* I, 6, 44, *Codice francese,* Art. 201, 202, *Cod. sassone,* §§. 1628, 1771, 1782, 2054, *Cod. portoghese,* Art. 1091, 1092, 1168, *Codice del Messico,* Art. 302, 303, dell'*Uruguay,* Art. 184, 186, del *Chile,* Art. 122, del *Guatemala,* Art. 192-194, del *Perù* (v. De la Grasserie,

e fra le altre la nostra, donde l'Art. 116 del vigente Codice civile, così concepito: « Il matrimonio dichiarato nullo, qualora sia stato contratto in buona fede, produce gli effetti civili tanto riguardo ai coniugi, quanto riguardo ai figli, anche nati prima del matrimonio, purchè riconosciuti prima dell'annullamento di esso. Se un solo dei coniugi sia in buona fede, il matrimonio non produce gli effetti civili se non in favore di lui e dei figli ». Quando pertanto, in base a questo articolo, il coniuge putativo concorra all'eredità del defunto assieme al coniuge vero o legittimo che dir si voglia, pure superstite, sorge il quesito, dal legislatore non risoluto, circa il modo di provvedere ai rispettivi loro diritti. Come effettuare allora il riparto dell'asse? La risposta è facile e non può suscitare dubbî qualora il defunto non lasci inoltre parenti naturali o legittimi aventi per legge diritto di concorrere anch'essi. Ognuno intende che allora il patrimonio si dividerà in parti uguali fra i due coniugi. Ed è questa la soluzione che troviamo data concordemente da quelli fra i commentatori del Codice Napoleone che si sono occupati del caso nostro (6) ed ai quali l'ipotesi più complicata di compartecipazione di altri successibili non poteva affacciarsi, essendo noto che secondo quel Codice, finchè ci sono o figli naturali o congiunti persino entro il dodicesimo grado, il coniuge superstite nulla raccoglie nella successione *ab intestato*. A questa enormezza riparò in Francia la Legge del 9 marzo 1891, la quale, in omaggio alla dignità del matrimonio ed all'ordine naturale degli umani affetti, chiama sempre il coniuge superstite alla successione legittima del defunto pure in concorso di altri congiunti (7). È ap-

Code civil péruvien (Paris Giard-Brière, 1896) pag. 89-92), *Cod. spagnuolo*, Art. 69, 70, cit. *Legge federale svizzera* del 24 dicembre 1874 (loc. cit.). Adde le Leggi dei *ducati di Altenburg e di Gotha*, citate nel *Trattato di Diritto ecclesiastico* Friedberg-Ruffini (Torino, Bocca 1893), pag. 611.

(6) V. fra altri, Gaudemet, *Du mariage putatif et de ses effets* (Dijon, Rabutòt 1865), pag. 113, Baudry-Lacantinerie, *Précis de Droit civil*, Tomo I (Paris, Larose-Forcel 1882), n. 531, pag. 331.

(7) Intorno a questa Legge si è già formata una ricca letteratura. Io ho potuto consultare i lavori seguenti: Bouvier-Bangillon, *Des droits successoraux du conjoint survivant* in *Revue générale du droit, de la législat. et de la jurisprud.* V, pag. 259-269, 321-336, 532-547, VI, pag. 35-41, 136-155, 237-251,

punto quest'ipotesi di concorso di altri successibili che complica notevolmente la questione, e ad essa volgendo in modo speciale le mie ricerche, sono giunto ad una conclusione non presentata, ch'io sappia, da altri e tale, se non mi illudo, da contemperare le opposte esigenze e gli interessi varî in conflitto con quello spirito di equità ond'è pure informato questo istituto del matrimonio putativo, che al problema somministra occasione ed origine.

II

Nel proporlo, siffatto problema, io ho dovuto dare come presupposto il principio che il diritto di successione sia altro degli effetti civili che rimangono salvi a pro del coniuge di buona fede ad onta dell'annullamento del matrimonio. Ma sulla estensione di questo principio vi ha disaccordo fra i giuristi, nè di tale questione io credo potermi disinteressare del tutto, quantunque il numero maggiore o minore di casi in cui può darsi pluralità di coniugi successibili lasci impregiudicato il quesito, per me capitale, sul sistema da adottarsi nel riparto della sostanza ereditaria. Dicono precisamente alcuni (8) che il coniuge di buona

340-350, Souchon, *Commentaire de la loi* etc. in *Revue critique de législation et de jurispr.* Nouv. Sér. XX, pag. 223-242, Zeglicki, *Exposé des travaux préparatoires de la loi 9-10 mars 1891* etc. nella stessa *Revue*, Nouv. Sér. XXI, pag. 93-107, 171-190, 233-256, Rouard de Card, *Des droits de l'époux* etc. (Paris, Pedone-Lauriel 1891), Gerbault et Dubourg, *Code des droits successoraux des époux* (Paris, Pedone-Lauriel 1892), Josserand, *Des successions entre époux* (Thèse pour le doctorat) (Lyon, Mougin-Rusand 1892), Huc, *Commentaire théor. et prat. du Code civil*, Tomo V (Paris, Pichon 1893), numeri 120-138, pag. 155-176, Brugairolles, *Des droits de l'époux survivant* etc. (Paris, Giard-Brière 1893), Chardenet, *Des droits de succession accordés par la loi au conjoint survivant* (Paris, Larose-Forcel 1893), Floucaud-Penardille, *Des droits de l'époux survivant* etc. (Paris, Rousseau 1894), Lamache, *Commentaire de la loi du 9 mars 1891* etc. (Paris, Marchal-Billard 1895), Thomas, *Des droits du conjoint survivant* etc. (Paris, Marchand-Billard 1896).

(8) In ordine al Codice francese si suole indicare come antesignano di quest'opinione il Laurent. Il vero si è che prima di lui essa fu sostenuta dal Solon, *Théorie sur la nullité des conventions et des actes de tout genre*, Tomo II (Paris, Videcoq 1835), n. 202, pag. 187 e ben più diffusamente dal

fede conserva il diritto di succedere all'altro, in qualunque momento sia stata pronunziata la sentenza di annullamento del matrimonio putativo, quindi anche se essa fu anteriore all'apertura della successione. Si capisce come, accogliendo questa teorica, sia concepibile che una persona contragga via via parecchi matrimonî, che vengano l'uno dopo l'altro annullati, sicchè alla sua morte parecchi coniugi putativi si presentino a reclamare diritti sulla sua eredità. Altri, ed è questa tanto in Francia che in Italia, l'opinione dominante, non ammettono invece alla successione il coniuge putativo che in un solo caso, cioè allorquando la nullità del relativo matrimonio sia stata giudizialmente pronunziata dopo la morte dell'ereditando (9), e però costoro si trove-

GAUDEMET, *Op. cit*, pag. 108-113. Quanto al LAURENT veggansi il Vol. II dei *Principes de Droit civil* (Bruxelles-Paris, Bruylant-Durand 1870), n. 511, pag. 647-648, l'Art. 195 ultimo capoverso del suo *Avant-projet* e sovr'esso i Motivi, Vol. I (Bruxelles, Bruylant-Christophe 1882), n. 3 pag. 408-409. In Italia strenuamente sostiene la medesima tesi il LOMONACO, *Istituzioni di Diritto civile*, 2.ª ediz., Vol. I (Napoli, Jovene 1894), pag. 409-411. Il DE FILIPPIS, *Corso completo di Dir. civ. ital. compar.* mostra di accoglierla nel Vol. IX (Roma, Vallardi 1881) n. 132, pag. 111, ma poi si contraddice nel Vol. XI (Milano, Vallardi 1891), n. 142, pag. 126-127.

(9) Cfr., fra tanti, CHABOT DE L'ALLIER, *Commentaire sur les successions*, Tomo I (Bruxelles, Tarlier 1834), sull'Art. 767 Cod. fr., n. 5, pag. 328-329, DEMANTE, *Cours analytique de Code Napoléon*, Tomo I (Paris, Plon 1851), n. 283 bis VIII, pag. 437 e Tomo III (Paris, Plon 1855), n. 87 bis III, pag. 123, DEMOLOMBE, *Cours de Code Napol.*, Tomo III (*Du mariage* I, Paris, Lahure 1881), n. 370, pag. 547-549 e Tomo XIV (*Des successions* II, Paris, Lahure 1879), n. 172, pag. 232, ARNTZ, *Cours de Dr. civ. fr.*, 2.ᵉ édit. Tomo II (Bruxelles, Bruylant-Christophe 1879), n. 1370, pag. 97, AUBRY et RAU, *Cours de Droit civil français*, 4.ᵉ édit., Tomo V (Paris, Marchal-Billard 1872), §. 460, pag. 52 testo e nota 17, Tomo VI (ib. 1873), §. 606, pag. 337, ACOLLAS, *Manuel de Dr. civ.*, Tomo I, 2.ᵉ édit. (Paris, Marescq 1874), pag. 200, BAUDRY-LACANTINERIE, *Op. e loc. cit.*, HUC, *Op. cit.*, Tomo II, n. 166, pag. 186 e Tomo V, n. 122, pag. 157 e, fra i commentatori della Legge del 1891 citati nella nota 7, BOUVIER-BANGILLON in *Revue générale*, V, pag. 546-547, il quale a ragione lamenta il silenzio serbato dalla predetta Legge su tale questione, ROUARD DE CARD, pag. 14-15, JOSSERAND, pag. 145-146, BRUGAIROLLES, pag. 235, CHARDENET, pag. 157-159, FLOUCAUD-PENARDILLE, pag. 31-33, LAMACHE, n. 82, pag. 25, THOMAS, pag. 48-49. Fra i nostri cfr. PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni di Dir. civ. it.* 2.ª ediz. Vol. II (Firenze, Cammelli 1874), n. 188, pag. 217-218 e Vol. VII

ranno sempre in presenza di un matrimonio legittimo anteriore di data al putativo, perchè qui la causa di nullità del putativo non può essere altro che la bigamia (10).

Le ragioni *hinc inde* addotte hanno tale peso che, non ho riguardo a confessarlo, io rimasi a lungo perplesso fra le due

della 3.ª edizione, in parte postuma (Firenze, Cammelli 1894), n. 95, pag. 117-118, BIANCHI, *Corso di Codice civ. ital.* 2.ª ediz., Vol. V, Parte I (Torino, Unione 1893) n. 176 bis, pag. 765 e segg., RICCI, *Corso teor. prat. di Dir. civ*, 2.ª ediz., Vol. I, Parte I (Torino, Unione 1886), n. 285, pag. 434, BORSARI, *Commentario del Codice civ. ital.*, Vol. I (Torino, Unione 1871), sull'Art. 116, §. 310, pag. 450, MATTEI, *Il Cod. civ. ital.* ecc., Vol. I (Venezia, Naratovich 1873), sull'Art. 116, n. 12, pag. 228, FULCI, *Delle successioni legittime e testamentarie,* Parte I, 2.ª edizione (Messina, Tip. popolare 1873), §. 35, pag. 73, nota 1, LOSANA, *Successioni testamentarie* (Torino, Bocca 1884), pag. 192-193, TODARO DELLA GALIA, *I diritti del coniuge superstite,* Vol. II (Torino, Unione 1886), numeri 430, 431, pag. 286-287 e n. 511, pag. 343-344, VENEZIAN, *Dell'usufrutto*, Vol. I (in FIORE, *Il Diritto civ. ital.*, Parte V, I, Napoli, Marghieri 1895), n. 181, pag. 538-539, PISANI-CERAOLO, *Del matrimonio,* Vol. I (Messina, D'Amico 1885) §. 305, pag. 395-396 comb. col §. 302, pag. 391-392. Finalmente merita di essere ricordato in questo senso FR. MOMMSEN, *Entwurf ein. deutsch. Reichsgesetzes üb. d. Erbrecht* (Braunschweig, Schwetschke 1876), §. 43 (pag. 13) e Motivi sovr'esso (pag. 169).

(10) Debbo, per l'esattezza, notare come taluno, pur concedendo il diritto successorio al coniuge putativo se l'annullamento del matrimonio non seguì in vita dell'ereditando, escluda tuttavia la possibilità di concorso fra lui e il coniuge legittimo, ritenendo che, quando questi poi si presenti, a lui debba il putativo restituire l'intera quota ereditaria, della quale lo si dovrebbe considerare fino allora possessore di buona fede. Così DEMANTE, *Op. cit.*, Tomo I, n. 283 bis VIII, pag. 437 e n. 283 bis XII, pag. 439-440, Tomo III, n. 87 bis III, pag. 123, GERBAULT et DUBOURG, *Op. cit.*, n. 49, pag. 67. Ma non so vedere le ragioni giuridiche di una tal decisione, postochè, come scrive il JOSSERAND, *Op. cit.*, pag. 147, entrambi i coniugi superstiti possono invocare per legge gli effetti civili del matrimonio, risultando dalla combinazione degli Articoli 116, 753 e segg. (202 e 767 del Cod. fr.) ch'essi hanno dei diritti uguali. È quello certamente un espediente comodo, ma arbitrario, onde evitare la difficoltà del riparto nel concorso dei due coniugi, e mi ricorda (sia detto con tutta la venerazione ch'io gli professo) ciò che l'illustre FILOMUSI-GUELFI sostiene quanto al trattamento del genitore naturale nella successione al figlio da lui semplicemente riconosciuto e dall'altro genitore invece legittimato per decreto reale. Il VENEZIAN fu il primo, ch'io sappia, a proporre il quesito, meno inverosimile di quello che a primo aspetto può credersi, tanto che mi consta essersi in questi giorni pronunziato sopra una fattispecie di tal natura il Tribunale di Vicenza (VENEZIAN, *Appunti di Diritto privato*, Macerata, Mancini 1890, pag. 43-47, 65-66, 73, 80-82). Ed egli

teorie. La prima, più favorevole al coniuge, invoca anzitutto la generalità dei termini usati dal legislatore sia francese sia nostro, che dichiarano produrre il matrimonio putativo gli effetti civili a favore di chi lo contrasse in buona fede, senza fare distinzioni di sorta: ora, poichè fra gli effetti civili del matrimonio è indubbiamente il diritto successorio, questo rimarrà integro, si dice, anche se il matrimonio stesso venga annullato in vita dei coniugi, ch'è come dire prima che si verifichi quel fatto, la morte cioè dell'ereditando, che alla successione dà origine. Si deve fingere infatti per ciò che riguarda il vantaggio del coniuge di buona fede che il vincolo coniugale abbia continuato a sussistere anche dopo la sentenza che lo ha annullato. Nessuno contesta, si soggiunge, che i figli nati da un matrimonio simile vengano trattati come legittimi e conservino i diritti successorî verso i loro genitori, qualunque sia il momento in cui la sentenza di nullità fu emanata: ora perchè usare due pesi e due

ammette il concorso del genitore semplicemente naturale col legittimante ovvero coi parenti legittimi di questo, divenuti pure tali per il figlio legittimato, e propone poi il modo onde regolare il riparto dell'asse in simili casi. Il Filomusi invece (*La ricerca della paternità*, IIª lettera al Gianturco nel periodico *La Giustizia*, Anno VI, n. 31 (Roma, 1894), pag. 246) desume dal silenzio della legge, che non ha regolato queste ipotesi di concorso, l'impossibilità che il concorso stesso si verifichi, e ritiene sempre escluso il genitore semplicemente naturale, perchè il legittimante è nella posizione stessa di un genitore legittimo e quindi ha tutti i diritti di questo, sì da raccogliere egli solo l'eredità del legittimato. Certo così la questione si risolve con un taglio netto, ma è poi soluzione giusta? Nol credo: il silenzio della legge rappresenta qui, come nel nostro tema del concorso di più coniugi, una lacuna di essa, non già un deliberato proposito del legislatore di escludere la consuccessione del genitore naturale col legittimante o coi parenti di lui, al che sarebbe occorso invece una dichiarazione esplicita, dal momento che quella consuccessione è resa legalmente possibile dai principî e dagli effetti proprî del riconoscimento da un lato e della legittimazione dall'altro. Alla legittimazione per decreto reale è precisata la sfera d'efficienza nell'Art. 201 Cod. civ., ov'è detto ch'essa produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, *ma soltanto* riguardo al genitore che l'ha domandata. Per l'altro genitore dunque rimangono gli effetti del semplice riconoscimento, come prima, *non più*, ma anche e necessariamente *non meno*. Se poi sia giusto, accertata la possibilità del concorso, il criterio tutto matematico di riparto, proposto dal Venezian, è altra questione esorbitante dai limiti di questa nota già troppo lunga.

misure, adottando invece l'opposto principio riguardo al coniuge di buona fede? Finalmente quando al coniuge di buona fede si neghi il diritto ereditario per essere la sentenza di annullamento anteriore all'apertura della successione, quando gli si neghi il diritto agli alimenti (essendo, si dice, le due questioni strettamente connesse), a che cosa si ridurranno in riguardo a lui gli effetti civili del matrimonio putativo? Nella maggior parte dei casi questi effetti si ridurranno a niente, con manifesta violazione della disposizione del Codice, e, diciamolo ancora, con manifesta violazione dell'equità. Annullato il matrimonio, verranno meno, si conclude, gli effetti che si rannodano intimamente alla sussistenza del vincolo coniugale, ad es. le obbligazioni reciproche della coabitazione, della fedeltà e dell'assistenza; ma tutti quanti gli altri effetti civili, la cui permanenza non si oppone all'annullamento del matrimonio, debbono continuare.

Senonchè queste ragioni, per quanto gravi, non resistono di fronte ad un esame un po' approfondito della genesi storica e del carattere del matrimonio putativo. Già vedemmo che l'ordinamento di esso fu sino ab origine diretto al vantaggio dei figli nati da simili unioni, e solo in seguito, e quasi in via accessoria, si provvide pure all'interesse del coniuge di buona fede. Ed anche razionalmente si spiega il maggiore riguardo pei figli, perchè la filiazione è un fatto permanente su cui nulla può il posteriore scioglimento dell'unione coniugale, mentre invece la qualità di coniuge viene meno con lo scioglimento medesimo; e però cade l'appunto d'incoerenza che gli avversarî ci muovono in quanto conserviamo ai figli di matrimonio putativo quel diritto successorio, che nel proposto caso contestiamo al coniuge. Nello stesso Diritto comune e civilisti e canonisti furono ben lungi dall'accordare al coniuge putativo tutti i diritti del coniuge vero. Per Bartolo quest'equiparazione valeva solo in quanto riguardava taluni privilegî alla ripetizione della dote inerenti (11),

(11) Bartoli, *Commentaria,* Tomo III, *In primam Infort. partem* (Venetiis, ap. Iuntas, 1615), sulla legge *Si concubina* 17 ad lib. XXV tit. 2 Digest. de act. rer. amot. (25. 2), fol. 32, combinato col comm. sulla l. *Si cum dotem* 23 §. fin. *Si mulier* ad lib. XXIV, tit. 3 Digest. sol. matrim. etc. (24. 3) fol. 14.

opinione che varî autori, come Pietro Barbosa (12) ed il Fontanella (13) dicono *communiter recepta;* sta in fatto che, se si vuol trovare nelle opere dei vecchi Dottori quanto riguarda gli effetti del matrimonio putativo fra coniugi, bisogna farne ricerca particolarmente là dove trattano della dote, detta essa pure in tal caso putativa, e il dissenso fra loro sovrattutto si manifesta sul numero delle prerogative della dote vera alla putativa estensibili (14). Ed è notevole altresì la ragione che da più d'uno è addotta di questa estensione di taluni privilegî della dote vera alla putativa: la si ripone esclusivamente nel favor delle doti e nel principio *interest reipublicae mulieres dotes salvas habere propter quas nubere possint,* « quae fuit ratio », dico al proposito

(12) Petr. Barbosae, *De matrimonio et pluribus aliis materiebus in Tit. ff. solut. matrim.* etc. Tomo II (Lugduni, Huguetan 1668) sulla l. *Si cum dotem* 23, §. fin., n. 4, pag. 221.

(13) J. P. Fontanellae, *De pactis nuptialibus,* Tomo II (Genevae, Cramer et Philibert 1752) claus. VII, glossa III, pars I, n. 22, pag. 431.

(14) Veggansi per es., oltre ai citati Barbosa e Fontanella, Baldi, *De dotibus et dotatis mulieribus,* Pars undecima in *De dote, Tractatus ex var. iur. civ. interpretibus decerpti* (Venetiis, ap. Rubinum 1571, pag. 1-222), pag. 185-196, ove sono segnati venti punti in cui la dote putativa va pareggiata alla vera ed altrettanti in cui se ne differenzia, e poi in via di conclusione, al n. 48, pag. 196, è detto « quoad alios effectus circa quos matrimonium verum speciales habet favores *citra ipsam dotem non est facienda extensio ad ipsum matrimonium putativum* non legitime contractum licet inter ignorantes », Joh. Campezii, *Quaestiones de dote et dotis constitutione et privilegiis eius* nella stessa Raccolta (pag. 223-385), Pars prima, quaest. 97, pag. 264-265, che conchiude nello stesso modo di *Baldo,* Rolandi a Valle, *Tractatus de lucro dotis* (Coloniae Agrippinae, ap. Gymnicum 1599), quaest. 97, n. 6 e segg., pag. 365-366, Roder. Suarez, *Tractatus de bonis constante matrimonio acquisitis* (Coloniae Agrippinae, ap. Gymnicum 1590), Tit. I, n. 1 e segg., pag. 6 e segg, D. Marii Giurba, *Lucubrationum Pars prima in omne ius municipale quod statutum appellant S. P. Q. Messanensis suique districtus et totius fere Siciliae* (Amstelaedami, Blaev 1651), Cap. 16, gloss. 2, pag. 688-689, Andr. Tiraquelli, *De legibus connubialibus et iure maritali* (Lugduni, ap. Rovillium 1574), gloss. 8, pag. 502 e segg. — Vero bensì che quest'ultimo, ribattendo molte delle asserzioni pur da lui enunciate nei numeri 235 e segg., pareggia poi in molti altri rapporti, pure estranei alla dote, il matrimonio putativo al vero (numeri 253 e segg., pag. 504-507), ma sempre vi si tratta di rapporti sorti fra coniugi in pendenza del matrimonio, come per es. della invalidità delle donazioni fra loro.

il SUAREZ, « privilegiandi ex parte mulieris matrimonium putativum », d'onde l'ulterior conseguenza che invece « in favorem mariti et uxoris praeiudicium non habet aequale privilegium matrimonium putativum sicut et verum » (15). Quindi generalmente negavasi, per es. al marito putativo il *beneficium competentiae* (16), come d'altra parte era prevalente l'opinione che contestava alla moglie i lucri dotali (17) e non ammetteva poi la reciproca successione in base al capo *unde vir et uxor* (18). Il GONZALES TELLEZ, fra altri, pone come principio fondamentale che il matrimonio putativo « veri matrimonii effectus non operatur praeterquam in casibus specialiter a iure expressis » (19), tanto era forte la tendenza restrittiva circa le conseguenze del matrimonio putativo riguardo ai coniugi. L'ERZIO finalmente adotta questa distinzione fondamentale « quae communi iure insunt nuptiis veris, etiam putativis, saltem bona fide utentem quod attinet, inesse censentur; quae ex iure singulari vel privilegio veris nuptiis tribuuntur, ad putativas citra legem non pertinent », il che lo traeva ad accordare bensì la *b. p. unde vir et uxor* e non invece il diritto alla *quarta uxoria* (20).

Queste limitazioni, diverse in verità dall'uno all'altro autore, concorrono però tutte assieme a raffermare il concetto che la fin-

(15) *Op. e loc. cit.*, n. 16, pag. 13-14.

(16) V. molti dei già citati nella penultima nota, eccettuato il TIRAQUELLO che tiene l'opinione contraria.

(17) Cfr. particolarmente ROL. A VALLE, *Op. e loc. cit.*

(18) Cfr. gli autori predetti, fra i quali molto accentuato il GIURBA, *loc. cit.*, n. 21, pag. 688, che non ammette la reciproca successione *ab intestato* e per di più nega alla vedova putativa indotata e povera la *quarta uxoria* « *filiis etiam superstitibus* ». BALDO poi *(Op. e loc. cit.)* precisa un punto su cui gli altri non si pronunziano, che cioè nella successione, in difetto di parenti, va preferito il Fisco al coniuge putativo superstite, anche se la causa di nullità del matrimonio venga provata dopo l'apertura della successione: « Fiscus excludet putativum coniugem supervenientem a tali successione, *probando nunc impedimentum sic de novo compertum* ». Lungi dunque dall'essere storicamente appoggiata nel Diritto comune la teorica da noi combattuta, persino la nostra, tanto meno ampia, troverebbe in BALDO un poderoso avversario.

(19) EM. GONZALES TELLEZ, *Commentaria perpetua in singulos textus quinque libror. Decretalium Gregorii IX*, Tomo IV (Maceratae, 1766 - Prostant Venetiis ap. haeredes Balleon.) in lib. IV Decret., tit. XVII, cap. II, n. 5, pag. 144.

(20) *Op. cit.*, §. XXI, pag. 264-265 e §. XXXVII, pag. 274-275.

zione legale accampata dai nostri avversarî, per cui il matrimonio si dovrebbe ritenere come se ancora sussistesse, in vantaggio del coniuge di buona fede, anche dopo il suo annullamento, non ha alcuna base storica. Ed anche dal punto di vista della filosofia del Diritto essa appare esorbitante. Tuttociò infatti che la buona fede può pretendere si è che in riguardo ad essa la sentenza di annullamento del vincolo coniugale non abbia, come dovrebbe a rigor di diritto, virtù retroattiva, sicchè il matrimonio cessi bensì per gli effetti che dovrebbero maturarsi in avvenire, ma si finga realmente sussistito per il passato, cioè fino al giorno della dichiarata nullità; in altre parole l'equità esige che la nullità operi in questo caso come se fosse una causa di scioglimento, come opera per esempio il divorzio in quei paesi che lo hanno accolto (21). Ora appunto il divorziato, anche se innocente, non serba il diritto di succedere a chi gli fu sposo, perchè del diritto successorio manca in lui il titolo, cioè la qualità di coniuge, al momento in cui la successione si apre (22), e però l'identica

(21) Scrive appunto il Demolombe, *Op. e Vol. cit.*, n. 361, pag. 539: « Le principe général à cet égard est que le mariage doit être, pour ainsi dire, considéré comme dissous plutôt que comme annulé ». È pure così secondo la *Legge polacca del 23 giugno 1825*, che ha preso il posto del Libro I del Codice Napoleone, se badiamo al Lehr, il quale scrive che per essa « à l'égard de l'époux de bonne foi les règles inscrites dans la loi ou dans son contrat de mariage continuent à sortir effet comme si l'union avait été rompue par le décès de son conjoint au moment de l'annullation » (*Éléments de Droit civil russe*, Tomo I (Paris, Plon 1877), n. 37, pag. 51-52). Esplicito parimenti in questo senso è il *Còdice civile del Messico del 1870*, il cui Art. 302 è così concepito: « El matrimonio contraido de buena fé, *aunque sea declarado nulo*, produce todos sus efectos civiles *en favor de los conyuges, mientras dura*, y en todo tiempo en favor de los hijos ». Il successivo 303 contempla il caso che uno solo dei coniugi sia di buona fede, ed allora ripete la regola stessa in favore di lui e dei figli.

(22) Veggasi, per es., l'Art. 767 Cod. fr. e, in relazione ad esso, l'Art. 1 della citata Legge 9 marzo 1891, nonchè i numerosi suoi commentatori ricordati nella nota 7; così pure il §. 1746 del *Codice sassone*, il quale anzi fa perdere al §. 2055 i diritti successorî al coniuge superstite anche se il divorzio non sia stato ancora pronunziato, ma ne esistessero i motivi, fosse stata dal defunto esperita la relativa azione e l'autorità giudiziaria avesse inutilmente eseguito il tentativo di conciliazione; *Allgem. preuss. Landrecht*, II, 1, §. 732, *Progetto di Cod. civ. germanico*, §. 1547 della definitiva redazione *(Reichstagsvorlage)*,

conclusione, per essere pure identico il motivo, s'impone nell'ipotesi nostra. Che più? Gli stessi avversarî che si fanno forti della generalità dei termini della legge, e ci gridano la croce addosso perchè osiamo distinguere ov'essa non distingue, incorrono infine nello stesso peccato, tanto poco è fondata quella loro pretesa finzione, e però sono costretti ad ammettere che ogni rapporto personale cessa fra i due dopo l'annullamento della loro unione; sicchè, continuando essi a convivere, questa convivenza non sarebbe nè più nè meno che un concubinato, e illegittimi i figli che ne derivassero; ammettono che ciascuno dei due può passare liberamente ad altre nozze, nè si sognano di pretendere che duri nella moglie l'obbligo di riportare l'autorizzazione del suo ex consorte in quei casi per cui la legge richiede il maritale assenso. O che non sono forse anche queste altrettante breccie nel disposto letterale della legge che vorrebbe serbati al matrimonio i suoi effetti civili? Che poi la cosa vada accolta *cum grano salis,* cioè con quelle limitazioni da me dianzi indicate, lo prova, fu notato assai bene (23), lo stesso nostro Art. 116, in quanto dichiara legittimati *per subsequens* i figli nati prima del matrimonio putativo solo in quanto siano riconosciuti prima dell'annullamento di esso.

Finalmente non è vero che con la nostra teorica l'Art. 116 resti in pratica lettera morta, perchè, pure disconoscendo al coniuge di buona fede per l'avvenire il diritto successorio o quello agli alimenti, molti altri ne rimangono, come nota il Coviello, che a rigore dovrebbero sparire, ove si volesse andare sino in fondo e trarre l'ultima conseguenza della nullità pro-

corrispondente al §. 1470 della II^{e}, ed al 1452 della *I^{e} Lesung,* in quanto dispone « Die Auflösung der Ehe tritt mit der Rechtskraft des Urtheils ein »; a proposito della quale disposizione leggesi nei Motivi sul §. 1452 *I^{e} Lesung:* « Von selbst versteht es sich, dass mit der Scheidung auch das gegenseitige Erbrecht der Ehegatten wegfällt, da ein geschiedener Ehegatte kein Ehegatte mehr ist, und daher als solcher nicht mehr erben kann » (*Motive* etc. IV, Berlin, Guttentag 1888, pag. 610). Nella definitiva redazione del Progetto (§. 1909) come già nella *II^{e} Lesung* di esso (§. 1810) vi ha inoltre una disposizione analoga al citato §. 2055 del Codice sassone.

(23) Venezian, *Op. e Vol. cit.*, pag. 539, nota 1.

nunziata. Così ad es. resta l'ipoteca legale della moglie per la dote sino a che questa non venga restituita e la relativa sospensione della prescrizione, resta la presunzione del pagamento della dote passati i dieci anni, il termine di un anno per la restituzione della dote stimata, il beneficio concesso alla moglie di ritenere la biancheria, il diritto di far revocare le alienazioni dei beni dotali, di far annullare i contratti sforniti di autorizzazione maritale, quello ancora, secondo un'opinione assai diffusa, di far annullare come intervenute *inter virum et uxorem* le donazioni fatte da un coniuge all'altro, mentre dovrebbero considerarsi valide come se fatte tra estranei, e simili (24).

Finalmente non è privo di importanza anche questo riflesso che, se il coniuge di buona fede, dopo l'annullamento del matrimonio, passò ad altre legittime nozze, ripugna l'ammetterlo all'eredità del coniuge putativo per una finzione, a dir così, di vedovanza, mentre forse è in vita il secondo e vero suo consorte.

Non disconosco tuttavia che il sistema da me seguito (nè so che altri lo abbia rilevato prima d'ora) apporta questo inconveniente, che cioè chi subito dopo contratte le nozze venne a conoscere l'impedimento dirimente e perseverò tuttavia in esse fino alla morte del coniuge, gli succeda, per non essere stata profferita ancora la sentenza di annullamento, mentre chi invece ne venne assai tardi a conoscenza ed iniziò forse esso medesimo la causa di nullità, mosso da lodevole onestà di costumi, perda simil diritto, per ciò che la sentenza emani anche pochi momenti prima della morte del coniuge. Ma questa discordanza scomparirebbe ove si modificasse un altro principio che regge il matrimonio putativo fra noi, ed anzichè accontentarsi della buona fede iniziale, si adottasse la regola tanto più elevata se-

(24) L. Coviello, Nota a Sentenza 25 aprile 1892 della Cassazione di Napoli in *Giurisprudenza italiana* del 1892, Vol. XLIV, Par. I, Sez. I (col. 818-826), col. 823-824. Però nei riguardi delle donazioni fra persone legate da matrimonio putativo veggasi la limitazione apportata dallo Sterio nel §. V, pag. 19-21 della sua memoria *Delle donazioni tra coniugi*, inserita nell'*Archivio giuridico* del 1895, Vol. LV, pag. 1-62. È per questo che l'assoluta invalidità loro dicemmo suffragata da un'opinione assai diffusa, ma non fra tutti pacifica.

guita pure da taluni Codici moderni, che cioè nei rapporti fra i coniugi *mala fides superveniens nocet* (25).

III

Precisato in tal guisa l'àmbito della proposta ipotesi, veniamo finalmente a dire come si effettuerà il riparto dell'asse quando ci sono inoltre altri congiunti, pei quali pure la legge fissò in misura varia una quota dell'eredità *ab intestato*. E qui noto una volta per sempre che io parlerò sempre di *un* coniuge putativo concorrente col vero, mentre, teoricamente almeno, si può figurare il concorso di *più* coniugi putativi, come avverrebbe per esempio nel caso di trigamia constatata dopo la morte del trigamo, dato che e il secondo e il terzo coniuge suo fossero stati in buona fede. Ciò che si dice di due coniugi concorrenti si applica facilmente, *mutatis mutandis*, se il numero loro è maggiore.

Due soluzioni estreme si affacciano. L'una consisterebbe nel dare per intero a ciascuno dei due la parte che il Codice ha destinata al coniuge. Ma ognun vede che tale criterio sarebbe supremamente ingiusto, perchè il danno derivante dalla presenza del coniuge putativo graverebbe tutto quanto sui parenti, pure chiamati alla successione. Nè solo ingiusto, ma sarebbe altresì inattuabile in certi casi, come per esempio nell'ipotesi che il defunto non abbia lasciati nè discendenti, nè ascendenti, nè figli naturali, nè fratelli e sorelle o loro discendenti, ma bensì altri congiunti entro il sesto grado, chè allora la legge assegna a questi un terzo dell'asse e due terzi al coniuge: i parenti in tal caso rimarrebbero tagliati fuori del tutto e si avrebbe ancora la na-

(25) Così è per es. per il *Codice sassone*, §§. 1628, 2054, che si accontenta invece della buona fede iniziale perchè il matrimonio putativo giovi ai figli, §§. 1771, 1782 e così pure per il *Codice dell' Uruguay*, Art. 184 e per il *Codice del Chile*, Art. 122. Veggasi pure in questo senso il cit. *Entwurf* di Fr. Mommsen, *loc. cit.* Non mi dissimulo però la gravità delle ragioni a sostegno del sistema opposto, le quali sono bene esposte nei citati Motivi sul Progetto di Codice civile germanico *(Erste Lesung)*, sul §. 1258, n. 4, (Vol. IV, pag. 70-71), nonchè dal Bianchi cit. *Corso di Codice civile ital.*, Vol. V, parte I, n. 174, pag. 751-752.

turale impossibilità di dare a ciascuno dei coniugi i due terzi del patrimonio (26).

Si affaccia allora l'altra soluzione estrema, che è quella comunemente adottata sia fra i nostri civilisti (27), sia fra gli scrittori che in Francia si sono fatti ad illustrare la nuova Legge

(26) Tanto che parrebbe impossibile che qualcuno abbia mai pensato a sostenere una così assurda teoria. Pure noi la troviamo accolta da uno scrittore, il TODARO DELLA GALIA, *Op. cit.*, Vol. II, n. 432, pag. 287-288, e n 511, pag. 343-344.

(27) Cfr., fra altri, PACIFICI-MAZZONI, *Delle successioni*, Vol. I (V del *Comment. al Cod. civ.*) (2.ª ed. Firenze, Cammelli 1876), n. 218, pag. 464, BORSARI, *Comment.*, Vol. I, sull'Art. 116, §. 310, pag. 450, BIANCHI FR., *Op. e Vol. cit.*, n. 176 bis, pag. 765. So che questa teoria è pure insegnata dal FILOMUSI-GUELFI all'Università di Roma nel suo Corso sulle successioni. — Merita, poichè siamo agli insegnamenti di nostri esimî Colleghi, una menzione a parte l'opinione del GIANTURCO, *Del diritto delle successioni*, Lezioni raccolte dai signori DE PALO e CLAPS (Napoli, Pierro 1893), pag. 99-100. Egli nega addirittura la possibilità del concorso dei due coniugi, ma in forza di un ragionamento errato nella sua base. La questione di cui il GIANTURCO direttamente si occupa è quella pregiudiziale, già da noi discorsa, se cioè il coniuge putativo conservi il diritto a succedere *dopo pronunziata la nullità del matrimonio*. Ed accedendo anch'egli alla soluzione negativa comunemente adottata, combatte l'opposto avviso d'altri nel modo seguente: « Invero, se il coniuge di buona fede conservasse il diritto a succedere dopo pronunziata la nullità del matrimonio, si verificherebbero inconvenienti gravissimi. Così ad es., pronunziata la nullità di un matrimonio putativo celebrato tra fratello e sorella, potrebbe darsi che il fratello si sposi una seconda volta. E allora come regolare al tempo della sua morte la successione dei due coniugi? O la quota del coniuge superstite si dovrebbe dividere in due, pregiudicando i diritti del vero coniuge superstite, e ciò non è consentito dalla legge; oppure si dovrebbe detrarre dall'asse creditario una duplice quota a favore dei due coniugi, il che sarebbe del pari arbitrario, poichè, essendo la quota spettante al coniuge superstite una detrazione della disponibile, si verrebbe con ciò a diminuire la disponibile medesima. La falsità delle conseguenze rivela la falsità della premessa ». Non ha pensato il GIANTURCO che anche l'opinione da lui adottata rende possibile che al momento della successione si trovino di fronte coniuge vero e coniuge putativo, e ciò nell'ipotesi di bigamia constatata solo dopo la morte del bigamo. Ed allora per essere logico, se tanto gli pare assurdo e irresolubile il caso di concorso successorio di cui stiamo occupandoci, egli avrebbe dovuto concludere che il coniuge putativo *non ha mai* diritti sull'eredità del coniuge defunto, in qualunque tempo la nullità del matrimonio si fosse pronunciata. Il vero si è che la difficoltà di risolvere l'eventuale conflitto fra i due coniugi non è buon

del 1891 (28). Essa consiste nel prendere la quota dalla legge assegnata al coniuge e dividerla in parti uguali fra i due, restando così ferma e inalterata la quota dei parenti, per i quali dunque l'intervento di un coniuge in più non è che un episodio della successione che, a dir così, non li tange. Ma pare a me che lo stesso senso di giustizia che osta alla prima soluzione si ribelli ad accoglier quest'altra, che scaricherebbe sulle spalle del solo coniuge legittimo tutto il danno inerente al concorso del putativo, e menomerebbe inoltre in misura del tutto arbitraria i diritti del putativo medesimo. La iniquità della soluzione appare tanto più evidente se si suppone che i parenti che concorrono siano figli o discendenti derivati tutti quanti dal matrimonio putativo. Allora questo concorso arreca già un gravissimo danno al coniuge vero, costretto a non ricevere niente più che una quota virile in usufrutto, mentre l'avrebbe altrimenti, e molto più estesa, in proprietà, e ripugna l'ammettere che su questo diritto, già tanto ridotto a motivo del matrimonio putativo, i cui figli vengono trattati per legale finzione come legittimi, egli debba subire un'ulterior diminuzione nientemeno che della metà. Nè si dica a favore di cosifatto sistema che, come la quota assegnata alla classe figli, o alla classe ascendenti e simili, rimane invariata qualunque sia il numero dei componenti la classe stessa, ciascuno dei quali percepirà tanto di meno quanti più sono i suoi compagni in quel gruppo, lo stesso debba valere della quota assegnata alla classe coniuge. Quest'argomento, io rispondo, è spe-

argomento per contestare all'un d'essi quel diritto successorio che per legge (Art. 116) gli spetta. Cfr. *supra* nota 10, pag. 278. Finalmente dell'opinione del chiarissimo prof. VENEZIAN, che inclinerebbe a distinguere dalle altre ipotesi quella in cui al coniuge la legge attribuisce un semplice diritto di usufrutto (concorso con discendenti legittimi) avremo occasione d'intrattenerci in seguito.

(28) Si propongono il caso e lo risolvono nel senso indicato nel testo il BOUVIER-BANGILLON, *Op. cit.* in *Revue de droit* etc. V, pag. 547 e JOSSERAND, *Op. cit.*, pag. 147. Il riparto a giusta metà fra i due coniugi era sostenuto già prima della Legge del 1891 da commentatori del Codice francese, pel quale però sappiamo che l'ipotesi di concorso anche di altri successibili, ch'è quella che veramente complica la situazione, non era affatto possibile. Cfr., fra altri, DEMOLOMBE, *Op. e Vol. cit.*, n. 378, pag. 552-558, BOUDRY-LACANTINERIE, *Op. e loc. cit.*

cioso, perchè non considera la intrinseca differenza che corre fra queste diverse classi. Quella dei figli, degli ascendenti, dei fratelli, degli altri congiunti entro il sesto grado sono tali che normalmente consentono pluralità di membri, talchè la legge è discesa altresì a regolare con apposite disposizioni i riparti e subriparti fra essi in seno alle singole classi (29). Questa classe invece del coniuge, se così piace chiamarla, è tale invece che suppone in via *normalissima* l'unicità della persona chiamata a succedere, tanto che il legislatore (lo riconoscono tutti) non ha posto mente al caso *straordinario* di cui noi stiamo occupandoci, ed è appunto per il suo silenzio in proposito che la questione è sorta e si agita. Chi vi dice che, s'egli avesse tenuto presente quel caso straordinario, non avrebbe adottato un sistema di riparto diverso, e diciamolo pure, più equo del vostro? Il matrimonio putativo, che dà un concorrente di più alla successione, si può dire rappresenti un fortuito evento che viene a piombare sulla *famiglia normalmente costituita,* e tutti i membri di essa devono pertanto subirne il peso, il vedovo legittimo non meno che gli altri congiunti.

Questo il solo criterio direttivo ch'io reputo conforme ad equità e giustizia. Praticamente poi come attuarlo? In quale misura, con quale proporzione reciproca distribuire il danno fra le varie persone che alla successione partecipano? La risposta non mi pare difficile, quando si pensi per un momento alla norma dell'Art. 1027, così concepito: « I coeredi contribuiscono tra essi al pagamento dei debiti e pesi ereditarî in proporzione delle loro quote ereditarie ». Se dunque il coniuge putativo avesse per legge diritto non ad una quota dell'asse, ma ad una semplice ragione di credito in confronto all'eredità, per es. alla somministrazione di una data somma di danaro, niuno dubiterebbe che questa gli dovrebbe essere prestata da tutti i compartecipi all'eredità *pro rata,* in proporzione cioè del rispettivo emolumento dall'eredità ritratto. Orbene questa proporzione è così giusta, che noi possiamo ben argomentare per analogia dal predetto articolo e adottarla nel caso nostro, tuttochè il coniuge putativo di buona fede

(29) Vedi Art. 736, 738-741.

abbia diritto ad essere trattato non come semplice creditore, ma come partecipe della eredità. D'altra parte dobbiamo sempre ricordare che, essendo il coniuge putativo pareggiato al legittimo, la risultanza finale dev'essere cosifatta da rispettare non solo l'anzidetta proporzione, ma da assicurare altresì ad entrambi i coniugi una quota identica. Eccoci pertanto in pieno calcolo matematico (30). Chiamando A il coniuge vero, B, C, gli altri congiunti, chiamando A_2 il coniuge putativo, il problema si pone così: È stabilito che un'eredità debba dividersi fra i concorrenti $A, B, C,$ assegnando a ciascuno rispettivamente le quote $\frac{\alpha}{n}, \frac{\beta}{n}, \frac{\gamma}{n}$; interviene un nuovo concorrente A_2; trattasi di fare un nuovo riparto dell'eredità, in modo che siano soddisfatte le seguenti *due condizioni:*

1) che A ed A_2 abbiano quote eguali;

2) che restino invariati i rapporti fra le quote di $A, B, C,$ o, in altre parole, che il danno che pel fatto del nuovo concorrente A_2 ciascuno dei primi dovrà subire, sia proporzionale alle quote originariamente assegnate. Unisco appunto in nota (31) la

(30) E qui mi è caro porgere sentite grazie al mio carissimo Collega ed amico, prof. Francesco Conte Miari-Fulcis, che mi coadiuvò nella formulazione matematica del caso, altrettanto elementare per un cultore di studi matematici quanto sarebbe stata per me imbarazzante.

(31) Va da sè che n, cioè il denominatore comune dell'originario riparto, è $= \alpha + \beta + \gamma$, cioè alla somma dei numeratori, poichè l'assieme delle singole quote $\frac{\alpha}{n}, \frac{\beta}{n}, \frac{\gamma}{n}$, deve dare l'unità, cioè l'asse intero. Ora se chiamiamo α' la parte dell'incognito nuovo denominatore che dovrà venire assegnata al sopravvenuto coniuge putativo A_1, basterà per la risoluzione del quesito dividere l'intera eredità in $n + \alpha'$ parti, che è come dire in $n + \alpha$ parti, visto che le quote dei due coniugi debbono essere uguali. Ora α è quantità nota, e chiamando m la somma di $n + \alpha$ (o di $n + \alpha'$) avremo risolto il problema, assegnando, ad A, B, C, A_2, rispettivamente le quote $\frac{\alpha}{m}, \frac{\beta}{m}, \frac{\gamma}{m}, \frac{\alpha'}{m}$ (dove dire $\frac{\alpha'}{m}$ è come dire una seconda volta $\frac{\alpha}{m}$). Completiamo l'esempio dato nel testo con riferimento a tutti i casi in cui il Codice assegna al coniuge una quota ereditaria in piena proprietà, fermo il dato di un'eredità di Lire 60,000.

soluzione del quesito, e qui mi limito a mostrarne con un esempio pratico l'applicazione. Trattisi di un'eredità di 60,000 Lire. Il defunto lascia coniuge e parenti entro il 6.° grado aventi per legge (Art. 755) diritto ad un terzo dell'asse, cioè a 20,000 Lire, mentre

1.) Coniuge unico $\left(\frac{3}{12}\right)$ 15,000 Ascendenti $\left(\frac{4}{12}\right)$ 20,000 Figli naturali $\left(\frac{5}{12}\right)$ 25,000	1.) $\alpha=3$ $\beta=4$ $\gamma=5$ $n=12$ $\alpha^1=\alpha=3$ $n+\alpha^1=15$ Coniuge vero $\left(\frac{3}{15}\right)$ 12,000 putativo $\left(\frac{3}{15}\right)$ 12,000 Ascendenti $\left(\frac{4}{15}\right)$ 16,000 Figli naturali $\left(\frac{5}{15}\right)$ 20,000
2.) Coniuge $\left(\frac{1}{3}\right)$ 20,000 Ascendenti o figli naturali o fratelli e sorelle o loro discendenti $\left(\frac{2}{3}\right)$ 40,000	2) $\alpha=1$ $\beta=2$ $\gamma=0$ $n=3$ $\alpha^1=\alpha=1$ $n+\alpha^1=4$ Coniuge vero $\left(\frac{1}{4}\right)$ 15,000 putativo $\left(\frac{1}{4}\right)$ 15,000 Ascendenti (o figli naturali ecc.) $\left(\frac{2}{4}\right)$ 30,000
3.) Coniuge $\left(\frac{1}{2}\right)$ 30,000 Genitore naturale $\left(\frac{1}{2}\right)$ 30,000	3.) $\alpha=1$ $\beta=1$ $\gamma=0$ $n=2$ $\alpha^1=\alpha=1$ $n+\alpha^1=3$ Coniuge vero $\left(\frac{1}{3}\right)$ 20,000 putativo $\left(\frac{1}{3}\right)$ 20,000 Genitor naturale $\left(\frac{1}{3}\right)$ 20,000
4.) Coniuge $\left(\frac{2}{3}\right)$ 40,000 Parenti entro il 6.° grado $\left(\frac{1}{3}\right)$ 20,000	4.) $\alpha=2$ $\beta=1$ $\gamma=0$ $n=3$ $\alpha^1=\alpha=2$ $n+\alpha^1=5$ Coniuge vero $\left(\frac{2}{5}\right)$ 24,000 putativo $\left(\frac{2}{5}\right)$ 24,000 Parenti ecc. $\left(\frac{1}{5}\right)$ 12,000
5.) Coniuge solo (tutto l'asse) 60,000	5.) $\alpha=1$ $\beta=\gamma=0$ $n=1$ $\alpha^1=\alpha=1$ $n+\alpha^1=2$ Coniuge vero $\left(\frac{1}{2}\right)$ 30,000 putativo $\left(\frac{1}{2}\right)$ 30,000

il coniuge a due terzi, cioè a Lire 40,000. Supponiamo ora che intervenga in più il coniuge putativo. La divisione si farà allora per quinti, due dei quali pel coniuge legittimo, che scenderà dunque da 40 a 24,000, due per il putativo, che avrà 24,000 esso pure, ed uno per i parenti del defunto, che scenderanno dunque da 20 a 12,000. Nel che si hanno perfettamente le proporzioni volute.

IV

Non mi dissimulo che la soluzione da me proposta presenta una certa difficoltà di applicazione nel caso di concorso con discendenti legittimi, chè allora la quota del coniuge non è più in proprietà, ma in usufrutto (Art. 753). Come operare la distribuzione proporzionale su quantità eterogenee, l'usufrutto del coniuge da un lato, la piena proprietà spettante ai figli dall'altro?

Un acuto giurista, il VENEZIAN, pure lontanissimo dalle conclusioni nostre, inclinerebbe a trattare diversamente questo caso di usufrutto dagli altri. Precisamente nei casi in cui la quota ereditaria del coniuge è in proprietà egli crede che, concorrendo il legittimo col putativo, dovrebbero ripartirsela fra loro a metà senza intaccare per nulla la quota degli altri successibili (32). Invece esprime dei dubbî su questa soluzione (ch'è pure, lo sappiamo, quella comunemente e senza distinzioni adottata) allorchè trattasi di concorso con discendenti legittimi e quindi di una quota ereditaria spettante al coniuge in usufrutto. In questo caso gli fa impressione l'argomento che non vi ha poi ragione di intaccare i diritti del coniuge, tanto per non sacrificar quelli dei discendenti consuccessibili. Dice esservi quindi un conflitto, che non si può risolvere se non arbitrariamente e conclude proponendo, bensì con molte riserve, un partito più favorevole ai due coniugi. « Fermandoci al testo della legge, possiamo osservare », egli dice, « che la determinazione della quota virile d'usufrutto è l'antecedente esplicito a cui solo implicitamente consegue la limitazione

(32) Cit. *Appunti di Diritto privato*, pag. 33 (n. VI) e pag. 37 (n. VIII).

del diritto ereditario dei discendenti; ed essendo fissata in riguardo all'unico coniuge, varia di necessità quando ci si trovi in presenza di due o più coniugi con pari diritto. Tutt'al più una limitazione assoluta della porzione che in favore del coniuge può esser tolta ai discendenti si trova nel capoverso dello stesso Art. (753), secondo cui non può esser mai maggiore del quarto dell'eredità. Se vi siano, poniamo, sei figli e due coniugi, questi pur ricevendo ciascuno la quota virile eguale a $\frac{Y}{8}$ [con Y il nostro Autore rappresenta il valore dell'usufrutto al principio della sua durata] non vengono insieme a togliere ai discendenti più del quarto » (33).

Parecchie osservazioni critiche mi suggerisce questo sistema eccletico del VENEZIAN. La fondamentale obbiezione è tratta appunto dal suo ecclετismo. In questo caso dell'usufrutto gli par giusto tutelare i diritti dei coniugi, sacrificando gli altri successibili, negli altri casi, tutto all'opposto, sacrifica i coniugi perchè i parenti che con essi concorrono non abbiano a subire danno di sorta. Ora non si sa vedere una ragione plausibile di tale disparità di trattamento, che presenta sempre qualche cosa di eccessivo o per l'una parte o per l'altra. Chè certo l'accidentalità del consistere il diritto ereditario del coniuge in una quota di usufrutto piuttostochè di proprietà piena non può rendere razionale nell'una ipotesi un modo di dirimere il conflitto, giudicato nell'altra ipotesi irrazionale ed ingiusto. Tanto meno può influire la forma onde il legislatore si è espresso, l'avere cioè dichiarata un'aliquota fissa nei casi in cui assegna al coniuge un diritto di proprietà, mentre invece con formula generica ha commisurato questa aliquota al numero dei figli allorchè trattasi di usufrutto. Quella formula generica è in modo sintetico comprensiva di altrettante quote fisse quanto è il numero possibile di figli concorrenti assieme al coniuge. Gli è come se il legislatore avesse detto: quando i figli sono uno, o due, o tre hanno diritto a $\frac{3}{4}$ in piena proprietà più $\frac{1}{4}$ di proprietà nuda ed il coniuge ad $\frac{1}{4}$ di usufrutto; quando i figli sono quattro hanno diritto a $\frac{4}{5}$ in piena

(33) *Ibid.*, pag. 26-28 (n. III).

proprietà, più $\frac{1}{5}$ di proprietà nuda, ed il coniuge ad $\frac{1}{5}$ di usufrutto, e così via. È pertanto un argomento del tutto formale ed inconferente alla ragione del decidere quello contenuto nell'osservazione del VENEZIAN che « la determinazione della quota virile d'usufrutto è l'antecedente esplicito a cui solo implicitamente consegue la limitazione del diritto ereditario dei discendenti ». E però la soluzione non può e non deve essere che una sola per tutti i casi, sia di usufrutto o di proprietà piena il diritto ereditario del coniuge.

Quando poi il VENEZIAN, che in massima ha tanto largheggiato a favor dei coniugi concorrenti con discendenti legittimi, inclina a limitare però le quote loro di usufrutto nel senso che, sommate assieme, non sorpassino il quarto fissato dal capoverso dell'Articolo 753, mi pare cada in una certa inconseguenza. Egli ammette infatti che sino a quel limite la presenza di un coniuge in più menomi le ragioni dei figli, i quali dovranno tollerare che una parte maggiore del patrimonio ereditario rimanga vincolata ad usufrutto; per qual motivo dunque dovranno essi cessar dal subire il benchè minimo danno, il quale invece ricada per intero sui coniugi, quando rimarrebbe loro altrimenti meno di tre quarti in assoluta proprietà? Ma questo limite del quarto, come tutto il disposto dell'Art. 753, è stato dettato in vista del concorso di un solo coniuge assieme ai discendenti, che è il caso *normale* e il *solo* che il legislatore ebbe presente: non potete dunque tenere inalterato il limite stesso nel caso *anormale* di cui stiamo trattando, dopo di aver posto come massima che se i coniugi son due anzichè uno, debbano pure esser due anzichè una le quote virili di usufrutto.

Finalmente mi piace rilevare una inesattezza in cui parmi caduto il VENEZIAN nell'esemplificare il sistema, per il quale egli propende. Felice inesattezza, io soggiungo, perchè contiene un tacito involontario riconoscimento del criterio di riparto da me sostenuto nel presente lavoro. Contro coloro che vogliono divisa a giusta metà fra i due coniugi l'unica quota virile d'usufrutto, per il motivo che non deve la presenza di un coniuge in più nuocere ai discendenti, egli osserva che « la stessa ragione che vi è per non intaccare i diritti dei discendenti potrebbero addurre l'un contro l'altro i coniugi *per esigere l'assegnazione*

della intera quota virile di usufrutto ». Quando poi nell' esempio dei sei figli e due coniugi, per dimostrare che stiamo ancora entro i limiti del quarto, dice spettare a ciascuno dei coniugi $\frac{Y}{8}$ viene ad assegnare e all'uno e all'altro meno della virile, che sarebbe, se il coniuge fosse uno solo, $\frac{Y}{7}$. In altre parole questo esempio, punto rispondente alle premesse in base alle quali il VENEZIAN combatte l'opinion dominante, comincia già ad attuare il sistema da noi propugnato, che cioè il danno della presenza del coniuge putativo debba ricadere ad un tempo e sul coniuge legittimo (che ha l'usufrutto di un ottavo, anzichè di un settimo) e sui discendenti (che hanno vincolato a favor dei due coniugi due ottavi, pari ad un quarto, anzichè un solo settimo del patrimonio). Certo però che non lo attua con quella giusta proporzionalità ch'è da noi vagheggiata.

Accertato che il criterio direttivo dev'essere sempre lo stesso, riprendiamo la proposta questione circa il modo di applicarlo quando il concorso con discendenti legittimi riduce la quota del coniuge a semplice usufrutto. Pare a me che la difficoltà derivante dall'essere eterogenee, come si disse, le quantità su cui operare il calcolo, si vinca rendendole omogenee con la capitalizzazione dell'usufrutto, giusta le norme che pure si seguono nella comune pratica degli affari. Una capitalizzazione d'usufrutto ad intenti fiscali la troviamo pure divisata dal patrio legislatore, precisamente nella Legge sulle tasse di registro (34) e, per non uscire dal tema delle successioni fra coniugi, è pure alla capitalizzazione dell'usufrutto spettante al coniuge superstite che converrà appigliarsi, giusta l'opinione ch'io credo più attendibile, per soddisfare l'obbligo ad esso incombente di imputare alla propria quota quanto in piena proprietà gli pervenisse per convenzioni matrimoniali e lucri dotali (Art. 756). Occorrerà parimenti, per l'esattezza del computo, concretare in una cifra il valore della nuda proprietà spettante a ciascuno dei discendenti assieme ad una quota di proprietà piena, valore che sarà naturalmente

(34) Art. 16 della Legge 13 settembre 1874, n. 2076, serie 2ª.

in ragione inversa di quello dell'usufrutto giusta la capitalizzazione fattane col duplice criterio del tempo di sua probabile durata e di un determinato tasso d'interessi. Riservo ad una Appendice lo svolgimento di siffatte operazioni, accompagnate dal relativo esempio numerico. E nell'Appendice stessa si troverà applicato questo medesimo processo al capoverso dell'Art. 753, che, nelle due ipotesi che ci siano uno o due figli, decampa dalla misura della virilè per assegnare al coniuge non più di un quarto in usufrutto. Basta infatti sviluppare la formula generica dell'Art. 753 nel modo che abbiam fatto più sopra, per convincersi che non vi ha ragione di operare in questi due casi diversamente che negli altri.

Fin qui si è trattato sempre del concorso di due coniugi nella successione *ab intestato*. Ma va da sè che le idee esposte nel presente lavoro troverebbero corrispondente applicazione se fosse il caso di successione testamentaria per ciò che riguarda la quota di riserva (Art. 812-814).

V

Ad occuparmi del tema che forma oggetto della presente memoria un duplice movente mi trasse. Parvemi anzitutto che la singolarità del caso non fosse poi tale da escluderne la perfetta praticità. Chi consideri per un momento la odierna facilità e frequenza di emigrazioni da paese a paese, anzi dall'uno all'altro emisfero, e le profonde divergenze di sistemi legislativi in vigore presso i varì popoli in quanto riguarda le condizioni essenziali per poter contrarre matrimonio, i modi di celebrarlo, le formalità preliminari e le cause di scioglimento del vincolo coniugale, si persuaderà di leggieri come possano presentarsi non di rado casi di matrimonio putativo e con essi la possibilità dell'esaminato conflitto successorio.

Basta sfogliare qualche raccolta di giurisprudenza nostra e d'oltralpe, per constatare il numero relativamente considerevole di sentenze pronunciate in tema di matrimonio putativo, una fra le quali abbastanza recente della Cassazione di Napoli ebbe

a decidere sul tema analogo della spettanza al coniuge putativo del diritto alimentare, su di che abbiamo pure, in applicazione del Diritto francese, due giudicati, l'uno del 26 maggio 1879 della Corte d'Algeri, l'altro del 16 gennaio 1895 della Corte d'Appello di Parigi (35).

(35) La Cassazione di Napoli riconobbe il diritto alimentare nel coniuge di buona fede, pur dopo la dichiarata nullità del matrimonio, colla sentenza del 25 aprile 1892 in causa Novelli-Moreau, già sopra ricordata nella nota 24, e censurata dal COVIELLO (cfr. la stessa nota) e dal GIANTURCO (citate *Lezioni sulle successioni*, pag. 99). La medesima tesi è presupposta come vera nelle sentenze del Tribunale civile della Senna (4.e ch.) in data 1 agosto 1894 e della Corte d'Appello di Parigi (1.e ch.) in data 16 gennaio 1895, nella causa Dumsday Lherie c. Lhérie, inscrite in DALLOZ, *Réc. pér.* 1895, 2.e partie pag. 518, nonchè nel *Journal du Droit internat. privé (Clunet)*, XX, pag. 1057 e segg.; nel quale ultimo però a torto si soggiunge essere stata quella la prima volta in cui si era presentata la questione della spettanza del diritto agli alimenti al coniuge putativo. Chè infatti la questione era stata discussa parecchi anni prima davanti la Corte d'Algeri (1.e ch.) e da essa risoluta con sentenza del 26 maggio 1879 in causa Ahmed c. Aïcha, e nel senso affatto opposto (DALLOZ *Réc. pér.* del 1880, 2.e partie, pag. 161). Sul terreno del Diritto, ed allo stato attuale della legislazione, noi crediamo doversi accogliere quest'ultimo partito per considerazioni analoghe a quelle svolte nel sostenere che la dichiarazione di nullità del matrimonio, pronunziata in vita delle parti, fa venir meno il reciproco diritto successorio ad onta della loro buona fede. Quando infatti si consideri la natura giuridica dell'obbligo alimentare, risolventesi in una serie di obbligazioni che si rinnovano di momento in momento semprechè ne perdurino gli estremi, come per es. quello del bisogno dell'alimentando (Art. 144), si rende palese l'erroneità della tesi sostenuta nella sentenza della Suprema Corte di Napoli ed approvata da un commentatore di essa (il sig. G. F. nel *La Legge*, XXXIII, Vol. I, pag. 87), la tesi cioè che qui si tratti di un *diritto già definitivamente quesito* nell'atto del matrimonio, e l'erroneità pure di quella più temperata del RICCI (*Corso teor. prat. di Dir. civ.*, 2.a ediz. Vol. I, Parte I, (Torino, Unione 1886), n. 285, pag. 435), il quale parla anch'egli di un diritto ormai *quesito* « se il bisogno degli alimenti esisteva già da parte di uno dei coniugi anteriormente alla sentenza di annullamento e l'altro coniuge trovasi in condizione di somministrarli ». Riconosciamo invece giusto, *ma de lege ferenda*, il ragionamento che leggesi nella ricordata annotazione del *La Legge* sulla sentenza della Cassazione napoletana, che cioè « per ragioni evidenti di *convenienza e di equità* si può sostenere che non deve rimanere privo d'ogni soccorso chi, contraendo matrimonio in buona fede, avrà creduto di provvedere così al proprio sostentamento ». Che più? Vi ha persino uno scrittore eminente, il FORTI, che manifesterebbe il voto non si facesse al proposito distinzione fra buona e mala

Ma più ancora poterono sull'animo mio (ed ecco il secondo movente) le parole di un collega pur valoroso, il già lodato prof. VENEZIAN, il quale, propostosi il nostro quesito, specialmente in ordine al testè esaminato Art. 753, finisce col dichiarare ugualmente arbitraria ogni soluzione di esso, quasichè non ci fosse possibile di evitare o il danno esclusivo del coniuge legittimo o quello, pure esclusivo, dei parenti, costretti a dibatterci fra lo Scilla e il Cariddi delle due teorie estreme (36). Già abbastanza si lamentano tuttogiorno le oscillazioni e le incertezze della giurisprudenza pratica, perchè non si debba fornirvi nuovo

fede, il che troverei in verità eccessivo. Egli lasciò scritto: « In ogni caso poi di nullità mi parrebbe che per un giusto riguardo alla comunanza passata tra i coniugi il ricco potesse essere tenuto almeno agli alimenti necessarî inverso l'altro coniuge indigente. E per questo non crederei dovesse farsi troppo sottile distinzione tra la buona e mala fede, prevalendo ad ogni altro rispetto il fatto della coabitazione sotto colore di matrimonio. Ma qui esprimo piuttosto un desiderio che una massima di giurisprudenza ». (FR.u FORTI, *Istituzioni di Diritto civile*, Vol. II (Firenze, Cammelli 1863), pag. 402). Io farei voti pertanto acciocchè il legislatore italiano, regolando più diffusamente in una futura revisione del Codice il matrimonio putativo, sancisse che l'obbligazione alimentare perdura a favore del coniuge di buona fede anche dopo la sentenza di annullamento, obbligazione che dovrebbe però cessare quando l'alimentando passasse a nuove nozze. È così precisamente secondo la Legge che vige nelle *provincie baltiche* dell'impero russo (Cfr. LEHR, *Op. e Vol. cit.*, n. 49, pag. 64). Singolare finalmente è il sistema adottato dal *Progetto di Codice civile germanico* (§§. 1328, 1330 della *Reichstasgvorlage*). Posto che uno solo dei coniugi fosse di buona fede, egli può, dopo dichiarata la nullità di matrimonio, scegliere fra questi due partiti: o far valere tutte le conseguenze giuridiche di siffatta nullità, oppure esigere di esser trattato nei riguardi economici, e in particolare per quanto concerne l'obbligo del mantenimento, come se il matrimonio fosse stato sciolto per divorzio dichiarato per colpa dell'altra parte (cioè del coniuge, a cui la causa di nullità era nota). Il quale obbligo di mantenimento a carico del divorziato colpevole trovasi poi disciplinato nel §. 1559. Il debito alimentare assume così l'aspetto di indennità dovuta per colpa, consistente nell'aver il coniuge di mala fede lasciato ignorare l'impedimento all'altro coniuge. Siamo allora nel caso dell'Art. 127 del nostro Codice, in relazione al quale puranco non può escludersi che il giudice pronunzi l'indennità sotto forma di prestazione di alimenti. — La portata del nostro quesito è invece più ampia, come quello che riguarda pure l'ipotesi di coniugi entrambi innocenti.

(36) V. il brano riferito *supra* a pag. 292-93 testo e nota 33; e inoltre il citato *Trattato dell'usufrutto* ecc. Vol. I, pag. 541, nota 3.

alimento col dichiarare, nel silenzio del legislatore sovra una od altra questione, arbitrario del pari qualsiasi partito; il che si risolve nel dire al giudice, costretto sempre a sentenziare sulle questioni a lui sottoposte se non vuol rendersi colpevole di denegata giustizia, essere indifferente affatto ch'egli scelga nel bivio la strada che più gli talenta. Modestia nelle proprie conclusioni, franca dichiarazione dei proprî dubbî ed incertezze sono certamente lodevoli pregi nel giurista come in qualsiasi scienziato, ma è cosa bene diversa e non altrettanto lodevole questo concetto di arbitrarietà, il quale implica una confessione di impotenza, incompatibile col carattere scientifico proprio delle giuridiche discipline. La Scienza del Diritto, se vuol meritare veramente un tal nome, deve illuminare e guidare costantemente con la razionalità indefettibile de' suoi criterî quanti sono chiamati ad applicare praticamente la legge, nè vi può essere lacuna nel Diritto positivo che questa Scienza non sappia e non debba colmare, ricorrendo, come vuole l'Art. 3 del Titolo preliminare del Codice, ai principî generali del Diritto, dato che l'analogia di legge non basti. Ora, sia qualunque il senso in cui siffatta espressione « *principî generali del Diritto* » vogliasi accogliere, o alluda all'equità, o al cosidetto Diritto naturale, o all'assieme dei criterî che informano il nostro sistema giuridico positivo, la norma direttiva nei casi dubbî non potrà mancare mai. E quella che nel nostro caso abbiamo proposta ci pare risponda per l'appunto a codesti principî generali del Diritto in qualunque dei tre sensi predetti si intendano, se veramente è proprio del Diritto quel concetto di *proporzione* che sta racchiuso nella nota definizione dantesca, e se è vero altresì l'insegnamento del Vico, che l'umana ragione identifica con la stessa giustizia, in quanto *utilitates dirigit et exaequat, quod est unum universi iuris principium unusque finis* (37).

(37) *De uno universi iur. principio* ecc., traduzione GIANI (Milano, Lombardi 1855), n. XLIII, pag. 215-216.

APPENDICE

Formulazione e soluzione matematica del quesito nel caso dell'Art. 753.

Al coniuge vero, che concorra con n (es. 7) figli all'eredità d'un patrimonio P (p. es. di 336,000 lire) spetta l'usufrutto di una parte $\frac{P}{n+1}$ (= 42,000), mentre ciascun figlio avrà, fino alla cessazione dell'usufrutto, la proprietà assoluta di una parte $\frac{P}{n+1}$ (= 42,000) e la proprietà nuda di un'altra parte $\frac{P}{n(n+1)}$ (= 6000).

Si supponga ora che all'eredità stessa concorra altresì un coniuge putativo.

Intervenendo questo secondo coniuge a perturbare il riparto stabilito dalla legge, senza che questa nulla provveda in proposito, ma col diritto allo stesso usufrutto che gli spetterebbe se fosse legittimo, bisognerà assegnare a lui l'usufrutto di una porzione determinata in modo, che il danno conseguente al coniuge legittimo, a ciascuno dei figli ed a lui stesso sia proporzionale alle quote che loro spetterebbero in circostanze normali. Affine di poter stabilire questo danno percentuale costante fa d'uopo ridurre omogenee le diverse quote, determinando il valore attuale del capitale corrispondente all'usufrutto, e del capitale posseduto in nuda proprietà. Supponiamo che le condizioni del coniuge vero siano tali da poter stabilire in ν_1 (p. es. 12) anni la durata probabile del suo usufrutto.

Il capitale, la cui proprietà assoluta è equivalente al godimento dell'usufrutto del capitale $\frac{P}{n+1}$ (= 42.000), è al tasso r (es. 5°/₀ = 0.05) e per ν_1 (12) anni

$$P\frac{1-(1+r)^{-\nu_1}}{n+1} \; (= 18.613{,}27).$$

Il valore attuale della nuda proprietà $\frac{P}{n(n+1)}$ (= 6000), la quale diventerà assoluta dopo ν_1 anni, è

$$P\frac{(1+r)^{-\nu_1}}{n(n+1)} \; (= 3.340{,}96).$$

Per modo che la condizione del coniuge vero e degli n figli stabilita dalla legge equivale alla seguente:

Il coniuge vero ha la proprietà assoluta di

$$P\frac{1-(1+r)^{-\nu_1}}{n+1} \; (= 18.613{,}27).$$

Ciascuno degli n figli ha la proprietà assoluta di

$$P\frac{1+\frac{1}{n}(1+r)^{-\nu_1}}{n+1} \; (= 45.340{,}96).$$

L'intero patrimonio deve cioè venir diviso in $n+1$ (= 8) parti, assegnandone poi $1-(1+r)^{-\nu_1}$ (= 0.443173) al coniuge vero e ripartendo le rimanenti $n+(1+r)^{-\nu_1}$ (= 7.556827) tra i figli. A ciascuno di questi ne toccherà quindi

$$1+\frac{1}{n}(1+r)^{-\nu_1} \; (= 1.079547).$$

Qualora all'eredità concorresse in unione agli n figli il solo coniuge putativo, a lui pure spetterebbe l'usufrutto della parte $\frac{P}{n+1}$ (= 42,000). Questo usufrutto, supponendo che la sua

durata probabile si possa stabilire in ν_2 (p. es. 15) anni, equivarrà al capitale

$$P\frac{1-(1+r)^{-\nu_2}}{n+1} \;(=21.797{,}29)$$

cioè al coniuge putativo dovrebbero venir assegnate $1-(1+r)^{-\nu_2}$ $(=0.518983)$ delle $n+1$ $(=8)$ parti nelle quali fosse diviso l'intero patrimonio.

Volendo ora fare una divisione del patrimonio in modo, che sia costante il danno percentuale di ciascuno degli n figli sulla quota che gli spetterebbe se con essi concorresse il solo coniuge legittimo, e di ciascuno dei due coniugi sulla quota che gli spetterebbe se fosse solo a concorrere cogli n figli, converrà dividere il patrimonio in modo che le quote del coniuge legittimo, del putativo e di ciascun figlio siano rispettivamente proporzionali ai numeri

$$1-(1+r)^{-\nu_1}\;(=0.443173),\quad 1-(1+r)^{-\nu_2}\;(=0.518983),$$

$$1+\frac{1}{n}(1+r)^{-\nu_1}\;(=1.079547).$$

Ciò si otterrà dividendo il patrimonio in

$$n+1+1-(1+r)^{-\nu_2}=n+2-(1+r)^{-\nu_2}\;(=8.51893)$$

parti, ed assegnandone

$1-(1+r)^{-\nu_1}$ $(=0.443173)$ al coniuge legittimo

$1-(1+r)^{-\nu_2}$ $(=0.518983)$ al coniuge putativo

$1+\frac{1}{n}(1+r)^{-\nu_1}$ $(=1.079547)$ a ciascuno dei figli

Per modo che

Al coniuge legittimo spetterà la proprietà assoluta di

$$P\frac{1-(1+r)^{-\nu_1}}{n+2-(1+r)^{-\nu_2}} \;(=17.479{,}33)$$

Al coniuge putativo spetterà la proprietà assoluta di

$$P \frac{1 - (1+r)^{-\nu_2}}{n+2-(1+r)^{-\nu_2}} \ (= 20.469{,}38)$$

A ciascun figlio spetterà la proprietà assoluta di

$$P \frac{1 + \frac{1}{n}(1+r)^{-\nu_1}}{n+2-(1+r)^{-\nu_2}} \ (= 42.578{,}76).$$

E si avrà il danno percentuale costante

$$100 \frac{1 - (1+r)^{-\nu_2}}{n+2-(1+r)^{-\nu_2}} \ (= 6.092077)$$

Siccome però in pratica a ciascuno dei due coniugi deve venir assegnata una quota in usufrutto e non in proprietà piena, così bisogna ora calcolare i due capitali i cui usufrutti per ν_1 e per ν_2 anni sono equivalenti rispettivamente ai due capitali attuali

$$P \frac{1 - (1+r)^{-\nu_1}}{n+2-(1+r)^{-\nu_2}} \ (= 17.479{,}33),$$

$$P \frac{1 - (1+r)^{-\nu_2}}{n+2-(1+r)^{-\nu_2}} \ (= 20.469{,}38)$$

impiegati al tasso r. Questi due capitali sono eguali fra loro ed eguali a

$$P \frac{1}{n+2-(1+r)^{-\nu_2}} \ (= 39.441{,}34).$$

Ognuno dei figli avrà quindi la proprietà assoluta di

$$P \frac{1 - \frac{1}{n}(1+r)^{-\nu_2}}{n+2-(1+r)^{-\nu_2}} \ (= 36.731{,}05)$$

e la proprietà nuda di

$$P \frac{2}{n} \frac{1}{n+2-(1+r)^{-\nu_2}} \ (= 11.268{,}95)$$

metà della quale diventerà proprietà piena dopo ν_1 anni, l'altra metà dopo ν_2 anni.

CASI SPECIALI DELL'ART. 753 CAPOVERSO.

1° *Caso speciale:* un figlio legittimo.

$P = 336{,}000 \qquad \nu_1 = 12 \qquad \nu_2 = 15.$

Al coniuge vero l'usufrutto di $\frac{P}{4}$ ($= 84{,}000$).

Al figlio la proprietà piena di $\frac{3P}{4}$ ($= 252{,}000$) e la proprietà nuda di $\frac{1}{4}P$ ($= 84{,}000$).

Capitalizzando si ha:
Al coniuge vero in proprietà piena

$$\frac{P}{4}\left(1 - (1+r)^{-\nu_1}\right) \; (= 37.226{,}55).$$

Al figlio in proprietà assoluta

$$\frac{P}{4}\left(3 + (1+r)^{-\nu_1}\right) \; (= 298.773{,}45).$$

Se insieme al figlio legittimo concorresse il solo coniuge putativo, a questo spetterebbe l'usufrutto di $\frac{P}{4}$ ($= 84{,}000$) ossia la proprietà assoluta di

$$\frac{P}{4}\left(1 - (1+r)^{-\nu_2}\right) \; (= 43.594{,}57).$$

Concorrendo col figlio legittimo i due coniugi, bisognerà assegnare in proprietà assoluta

al coniuge vero $\qquad P\,\dfrac{1 - (1+r)^{-\nu_1}}{5 - (1+r)^{-\nu_2}} \; (= 32.951{,}25)$

al coniuge putativo $P \dfrac{1 - (1+r)^{-\nu_2}}{5 - (1+r)^{-\nu_2}}$ (= 38.587,95)

al figlio $P \dfrac{3 + (1+r)^{-\nu_2}}{5 - (1+r)^{-\nu_2}}$ (= 264.460,79).

Il danno percentuale è

$$100 \frac{1 - (1+r)^{-\nu_2}}{5 - (1+r)^{-\nu_2}} \quad (= 11.485,24).$$

Ciò è equivalente all'assegnare
a ciascuno dei due coniugi l'usufrutto di

$$P \frac{1}{5 - (1+r)^{-\nu_2}} \quad (= 74.353,00)$$

al figlio la proprietà piena di

$$P \frac{3 - (1+r)^{-\nu_2}}{5 - (1+r)^{-\nu_2}} \quad (= 187.294,00)$$

e la proprietà nuda di

$$P \frac{2}{5 - (1+r)^{-\nu_2}} \quad (= 148.706,00).$$

2° *Caso speciale:* due figli legittimi.

$P = 336,000$ $\nu_1 = 12$ $\nu_2 = 15$.

Al coniuge vero l'usufrutto di $\dfrac{P}{4}$ (= 84,000).

A ciascun figlio la proprietà piena di $\dfrac{3}{8}\, P$ (= 126,000)
e la proprietà nuda di $\dfrac{1}{8}\, P$ (= 42,000).

Capitalizzando si ha:
Al coniuge vero in proprietà assoluta

$$\frac{P}{4}\left(1 - (1+r)^{-\nu_1}\right) \quad (= 37.226,54).$$

A ciascun figlio in proprietà assoluta

$$\frac{P}{8}\left(3 + (1+r)^{-\nu_1}\right) (= 149.386{,}72).$$

Se insieme ai due figli legittimi concorresse il solo coniuge putativo, a questo spetterebbe l'usufrutto di $\frac{P}{4}$ (= 84,000), ossia la proprietà assoluta di

$$\frac{P}{4}\left(1 - (1+r)^{-\nu_2}\right) (= 43.594{,}57).$$

Concorrendo coi due figli entrambi i coniugi, bisognerà assegnare in proprietà assoluta

al coniuge vero $\quad P\frac{1-(1+r)^{-\nu_1}}{5-(1+r)^{-\nu_2}} (= 32.951{,}25)$

al coniuge putativo $\quad P\frac{1-(1+r)^{-\nu_2}}{5-(1+r)^{-\nu_2}} (= 38.587{,}95)$

a ciascun figlio $\quad \frac{P}{2}\,\frac{3+(1+r)^{-\nu_1}}{5-(1+r)^{-\nu_2}} (= 132.230{,}40).$

Il danno percentuale costante sarà

$$100\,\frac{1-(1+r)^{-\nu_2}}{5-(1+r)^{-\nu_2}} (= 11.485{,}24).$$

Ciò è equivalente all'assegnare
a ciascuno dei due coniugi l'usufrutto di

$$P\,\frac{1}{5-(1+r)^{-\nu_2}} (= 74.353{,}00)$$

a ciascuno dei due figli in proprietà assoluta

$$\frac{P}{2}\,\frac{3-(1+r)^{-\nu_2}}{5-(1+r)^{-\nu_2}} (= 93.647{,}00)$$

a ciascuno dei due figli in proprietà nuda

$$P\,\frac{1}{5-(1+r)^{-\nu_2}} (= 74.353{,}00).$$

Deduzione delle formule.

Il capitale $\frac{P}{n+1}$ al tasso r produce alla fine di ogni anno l'interesse $\frac{P}{n+1} r$. Dopo ν_1 anni si avrà pertanto una somma che risulterà dall'accumularsi degli interessi del capitale $\frac{P}{n+1}$ alla fine di ciascuno dei ν_1 anni e degli interessi composti di questi.

L'interesse $\frac{P}{n+1} r$ del capitale $\frac{P}{n+1}$ ottenuto alla fine del primo anno sarà diventato $\frac{P}{n+1} r + \frac{P}{n+1} r^2 = \frac{P}{n+1} r (1+r)$ alla fine del secondo, e $\frac{P}{n+1} r (1+r) + \frac{P}{n+1} r^2 (1+r) = \frac{P}{n+1} r (1+r)^2$ alla fine del terzo e quindi $\frac{P}{n+1} r (1+r)^{\nu_1 - 1}$ dopo ν_1 anni.

L'interesse $\frac{P}{n+1} r$ del capitale $\frac{P}{n+1}$ ottenuto alla fine del secondo anno sarà diventato $\frac{P}{n+1} r (1+r)^{\nu_1 - 2}$ alla fine degli ν_1 anni.

E così di seguito, per modo che la somma accumulata alla fine dei ν_1 anni sarà:

$$\frac{P}{n+1} r (1+r)^{\nu_1-1} + \frac{P}{n+1} r (1+r)^{\nu_1-2} + \frac{P}{n+1} r (1+r)^{\nu_1-3} +$$

$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots + \frac{P}{n+1} r (1+r)^2 + \frac{P}{n+1} r (1+r) + \frac{P}{n+1} r =$$

$$= \frac{P}{n+1} r \left((1+r)^{\nu_1-1} + (1+r)^{\nu_1-2} + (1+r)^{\nu_1-3} \ldots\ldots\ldots\right.$$

$$\left. + (1+r)^2 + (1+r) + 1\right) \text{ (1)}$$

(1) Per comprendere il passaggio alle formule che seguono, bisogna osservare che quella che le precede ed alla quale la presente nota è apposta contiene una progressione geometrica, di cui la ragione è $1 + r$. Ora bisogna

$$= \frac{P}{n+1} r \frac{1-(1+r)^{\nu_1-1}(1+r)}{1-(1+r)} = \frac{P}{n+1} r \frac{1-(1+r)^{\nu_1-1}(1+r)}{1-1-r}$$

$$= \frac{P}{n+1}\left[1-(1+r)^{\nu_1-1}\right] = \frac{P}{n+1}\left[(1+r)^{\nu_1-1}\right]$$

Si tratta ora di trovare il valore attuale C della somma $\frac{P}{n+1.}\left[(1+r)^{\nu_1-1}\right]$ che è conseguibile soltanto dopo ν_1 anni. Avremo per ciò la relazione

$$C(1+r)^{\nu_1} = \frac{P}{n+1}\left[(1+r)^{\nu_1-1}\right]$$

cioè

$$C = \frac{P}{n+1}\left[1-\frac{1}{(1+r)^{\nu_1}}\right] = P\frac{1-(1+r)^{-\nu_1}}{n+1}$$

sapere che la somma dei termini in una qualsiasi progressione geometrica è uguale al primo termine di essa meno l'ultimo moltiplicato per la ragione, il tutto diviso per 1 meno la ragione stessa. Indicando cioè con S questa somma, con a_1 il primo termine della progressione, con a_n l'ennesimo, con q la ragione (nel caso nostro $1+r$), i matematici insegnano che

$$S = \frac{a_1 - a_n q}{1-q}$$

DI ALCUNE ESPERIENZE COLLE CORRENTI DI TESLA

NOTA

di

G. VICENTINI e G. PACHER

Nella circostanza che ci siamo occupati della produzione di fotografie coi raggi di Röntgen, abbiamo costruito un trasformatore di Tesla, che ci servì fra l'altro per eseguire alcune esperienze che qui brevemente riferiamo.

Volendo studiare la forma delle scariche che si possono produrre nei condensatori incompleti col trasformatore di Tesla ne abbiamo costruiti due con lastre di vetro (delle dimensioni di cm 50×50) armate con foglia di stagnuola sopra una sola faccia.

Questi due condensatori li abbiamo messi l'uno sopra l'altro, colle faccie non armate rivolte all'interno ed affinchè queste non si toccassero le abbiamo separate con quattro cubi di abete del lato di 5 cm. Le due armature le abbiamo poi fatte comunicare coi poli del trasformatore.

Allorquando i cubi sono disposti colle fibre parallelamente ai condensatori, delle scariche vivacissime e rumorose si producono lungo la loro superficie, in posizioni continuamente variabili. Tali scariche hanno i caratteri di quelle che si ottengono direttamente fra i poli del trasformatore per piccole distanze esplosive. Quando però i cubi hanno le fibre normali ai piani dei condensatori, le scariche preferiscono seguire la via segnata dalle fibre ed allora si manifesta un fenomeno molto curioso. Ad ogni scarica una o più striscie luminose assai espanse, vivacissime, di un colore porporino abbagliante, attraversano i cubi e data la grande rapidità colla quale le scariche si succedono

in punti ognora variabili il fenomeno assume un aspetto attraentissimo e tale da destare ammirazione.

Altro modo per ottenere il fenomeno comodamente senza l'impiego dei condensatori incompleti si è quello di ricorrere ad una semplice tavoletta di legno dolce (20 × 30 cm) dello spessore di circa mezzo centimetro, avente un lato normale alle fibre guernito per breve tratto con una lamina metallica. Se si pone questa in comunicazione con uno dei poli del trasformatore mentre l'altro, tenuto direttamente colla mano, si fa scorrere sulla tavoletta, scoccano delle scintille rumorose, che allorquando sono abbastanza lunghe, penetrano alquanto nel legno, assumendo l'aspetto di quelle poco fa descritte; provocano cioè delle striscie luminose di un centimetro circa di larghezza, di un color sanguigno, simile a quello che si osserva quando si guarda una mano contro i raggi diretti del sole.

Nel caso della tavoletta la formazione delle striscie luminose è accompagnata da un rumore secco, come di schianto; e facendo l'esperienza al buio, ad ogni scarica si vede formarsi come una pioggia di scintille, costituite da minuzzoli di legno lanciati in aria e illuminati, che si trovano poi sparpagliati all'ingiro. La tavoletta stessa, dopo l'esperienza è tutta scheggiata e qua e là si mostrano delle fibre parzialmente strappate dalla massa compatta.

Questi fenomeni assai curiosi e sorprendenti, mostrano una diversità di azione delle scariche di un rocchetto di Tesla in confronto di quella delle scintille di un ordinario rocchetto d'induzione.

In fatti se si abbandona il trasformatore di Tesla ed in sua vece si adopera il solo grande rocchetto di Ruhmkorff che lo eccita, i risultati che si ottengono sono differenti.

In questo secondo caso, specialmente tenendo un polo sopra una delle faccie della tavoletta, e l'altro sulla seconda, le scintille che attraversano il legno lo bruciano.

Se i due reofori sono vicini sulla stessa faccia della tavoletta, le scariche si manifestano col noto inviluppo luminoso rossastro, caratteristico delle scintille dei grandi rocchetti di induzione, ma molto più espanso, e soffiando contro di esse, l'aureola si

separa, lambendo il legno sotto forma di una fiamma ordinaria, la quale pare dovuta in parte alla combustione del legno. Di fatti questo annerisce, contemporaneamente si formano dei fumi densi ed il legno stesso si carbonizza. Da questo momento la parte carboniosa continua a bruciare lungo il tragitto tortuoso della scarica assumendo, specialmente in determinati punti, splendore intenso, paragonabile a quello dei carboni dell'arco voltaico.

Raramente la scarica del rocchetto penetra un po' profondamente e per brevissimo tratto, lungo una qualche fibra della tavoletta, e solo allora si ha l'accenno alla formazione del nastro luminoso porporino anzi descritto.

Se si tenta di far passare la scarica del rocchetto attraverso ad un cubo di legno, essa ne lambisce la superficie, anche che i due reofori sieno applicati rispettivamente nei punti di mezzo delle due faccie del cubo, che sono normali alla direzione delle fibre. Con quest'ultima disposizione, le scariche a tensione e frequenza elevate, seguono invece direttamente le fibre centrali.

Abbiamo anche impiegato il semplice rocchetto per ripetere l'esperienza descritta per prima, coi due condensatori incompleti separati coi cubi; ma si ottengono dei fenomeni luminosi limitatissimi. Sulle faccie nude delle lastre di vetro, si formano dei deboli fiocchi luminosi, attorno alle basi dei cubi, e di caratteristico si nota solo la produzione di tanti rumori, che si succedono col ritmo dell'interruttore che fa agire il rocchetto.

Abbiamo cercato di modificare in varî modi l'esperienza, anzi descritta, colle scariche di Tesla, ma senza ottenere grandi vantaggi.

Un lungo cilindro di legno, impregnato in parte con mercurio, non ha dato risultati più appariscenti.

Cubi di legno imbevuti di acqua e di soluzioni di vario genere, non mostrarono più la scarica colorata. In queste condizioni interviene una speciale conduttività, che impedisce la formazione delle scariche disruttive.

Il fenomeno da noi qui descritto dei nastri luminosi porporini assai espansi è dovuto certo ad una colorazione delle scariche, che si vedono per trasparenza attraverso al legno e ad una maggiore facilità colla quale le correnti a tensione e frequenza elevate attraversano il legno nella direzione delle sue fibre.

Passeremo ora a descrivere un'altra esperienza molto caratteristica.

Si disponga su di un tavolo un condensatore incompleto come uno di quelli che hanno servito per la prima esperienza, coll'armatura al di sotto. Questa si faccia comunicare con uno dei poli del trasformatore; e sulla superficie scoperta si appoggi un filo sottile, variamente ripiegato, o meglio terminato in una lamina metallica di piccolissimo spessore a contorno molto frastagliato, e si metta quindi il filo in comunicazione col secondo polo. Ponendo in attività l'apparecchio, da tutte le punte e dagli orli in genere, delle lamine, partono scariche ramificate, di lunghezza piuttosto limitata che richiamano alla mente, per la forma, le scariche dei condensatori incompleti, studiate dal Rossetti. Giova far notare che l'aspetto di esse, cambia sensibilmente col senso della corrente eccitatrice del rocchetto di Ruhmkorff. Esse provocano un rumore secco, che non ha nulla di particolare; ma appena si porta al di sopra del condensatore un corpo di superficie anche poco estesa, ad esempio la mano, si ha la produzione di un suono musicale di altezza variabile, dipendente dalla distanza fra il condensatore e la superficie del corpo avvicinato.

Ricorrendo ad una lamina metallica, ad un disco, ad una lastra di ebanite, di vetro, il fenomeno riesce ancora più sensibile. Quando la distanza fra la lamina e la lastra del condensatore è piuttosto grande si ha un suono metallico, relativamente grave, che si produce ad ogni scarica eccitatrice del trasformatore; facendo diminuire gradatamente questa distanza e rendendo in tal modo sempre più bassa la colonna d'aria racchiusa fra il condensatore e la lamina soprastante, il suono aumenta d'altezza, diviene sempre più acuto, tantochè ad un certo istante (colonna alta circa 1 cm) si produce un sibilo così acuto, da lacerare gli orecchi. Impicciolendo ancora lo strato d'aria, il suono oltrepassa il limite dei suoni percettibili e non si sente più.

Collo spostamento rapido, ma a scatti, dall'alto in basso e viceversa della lamina, si ottiene una sorprendente successione di suoni musicali molto distinti ed intensi.

Se poi, impiegando una lamina o un disco di metallo, lo si appoggia sul condensatore incompleto, in modo che lo tocchi

in un punto, o lungo tutto uno spigolo e resti inclinato su di esso di un angolo molto piccolo, e perciò comunichi anche colla laminetta frastagliata, si nota un fenomeno sonoro, diverso dal precedente.

La scarica del trasformatore, nelle nuove condizioni, si manifesta specialmente lungo l'orlo di contatto della lamina, sotto forma di numerose e fitte scintilline le quali provocano uno stato di vibrazione particolare nel metallo, producendo una specie di scroscio, che rappresenta benissimo quello di una pioggia temporalesca.

I suoni sopra descritti, che possono raggiungere un grado di altezza molto elevata somigliante allo stridio acuto di certi insetti, e che cambiano rapidamente coll'aumentare della distanza della lamina dal condensatore incompleto, fanno subito riconoscere che dipendono sovratutto dalla altezza della colonna d'aria che si pone in oscillazione. L'apparecchio, tanto semplice, anzi descritto costituisce una vera *sirena elettrica*.

Tanto per metterci nelle condizioni di note esperienze acustiche, abbiamo tentato di riprodurre il fenomeno con una disposizione analoga a quella delle fiamme cantanti.

Anzichè ad un condensatore incompleto piano, abbiamo ricorso ad uno cilindrico, formato semplicemente introducendo un foglio di stagnola in un tubo da saggi, del diametro di circa un centimetro. Fatta comunicare la stagnuola con uno dei poli del trasformatore, abbiamo introdotto il tubo, col fondo rivolto in alto, nell'interno di una canna di vetro molto larga, disposta verticalmente. Dalla parte più alta di questa abbiamo fatto arrivare sul condensatore incompleto, il reoforo comunicante col secondo polo. In questa maniera quando agiva l'apparecchio, le scariche ramificate si limitavano ad una porzione molto ristretta del piccolo condensatore incompleto.

Alle singole scariche corrispondeva uno scoppio più rinforzato di quello che si ha per le scariche libere; e ciò per l'azione del tubo entro il quale avvengono; ma facendo variare l'altezza della colonna d'aria vibrante, coll'alzare e coll'abbassare la canna esterna, per una determinata posizione di essa si otteneva un suono musicale che da tubo a tubo non variava in modo sensibile.

Il suono si produce più netto e più intenso capovolgendo dei bicchieri al di sopra del condensatore cilindrico.

Un fenomeno analogo a quello delle fiamme cantanti, caratterizzato da una grande varietà di suoni, con tubi diversi, non si può dunque riprodurre nel nostro caso.

Abbiamo tentato di ripetere le esperienze, impiegando direttamente le scariche del rocchetto di Ruhmkorff, ma non riuscimmo ad ottenere nulla. Alle singole scariche si ha solo un accenno alla produzione del fenomeno e niente di più.

È dunque necessario per la produzione del fenomeno della *sirena elettrica* l'alta frequenza delle correnti di Tesla.

Si può osservare che colla misura della colonna d'aria compresa fra i due piani, dovrebbe essere facile stabilire il numero delle oscillazioni corrispondenti ai singoli suoni prodotti. Per il caso del sibilo acutissimo, abbiamo infatti trovato un numero di vibrazioni corrispondente a quello del limite superiore della percettibilità dei suoni; ma avendo eseguite delle esperienze con colonne d'aria più grandi, limitate fra due piani, trovammo che la risonanza non si ottiene colle lunghezze che si potrebbero stabilire in base alle regole ordinarie. Ma su questa questione dovremo ancora ritornare.

Laboratorio di Fisiologia della R. Università di Padova

IL DECORSO DEL DIGIUNO ASSOLUTO NELLE TARTARUGHE

RICERCHE DEL

Dott. GREGORIO MANCA

I. Introduzione.

Riguardo al digiuno delle tartarughe si ha un numero discreto di dati, ma questi sono per la massima parte incompleti, mancanti delle indicazioni di temperatura, dell'umidità dell'ambiente ecc. In alcuni casi non si sa nemmeno se il digiuno sia stato assoluto o relativo (con somministrazione di acqua). In tutti i modi anche nelle esperienze più attendibili e più ricche di dettagli non si badò ad altro che ad indicare la perdita di peso integrale e la durata del digiuno. Mancano completamente ricerche intorno all'influenza del peso del corpo, dell'età, della temperatura ecc. sul decorso del digiuno. Non avendosi alcun gruppo di esperienze sistematiche sull'argomento, è naturale che le idee comunemente accettate a questo riguardo siano incomplete, insufficienti, non scevre da errori, e che rimangano completamente inesplicate molte apparenti contraddizioni, e che persino per la durata possibile del digiuno non si abbia alcun concetto generale che serva a rendere ragione delle grandi differenze trovate da' diversi osservatori.

Riporterò brevemente i dati che si hanno nella letteratura fisiologica.

Redi (1) parla di tartarughe terrestri che avrebbero vissuto per *18 mesi;* non indica se queste tartarughe fossero tenute

(1) *Degli animali viventi negli animali viventi*, ediz. di Venezia, 1741, pag. 55.

all'asciutto, o se avessero a loro disposizione acqua da bere o da bagnarvisi.

Blumenbach (1) ricorda alcune tartarughe che sarebbero vissute *6 anni* senza mangiare.

Dumeril e Bibron citano esempi di tartarughe vissute per più d'un anno senza nutrimento (2).

Chossat (3) sottopose a digiuno relativo una tartaruga del peso iniziale di gr. 365.45, cui dava a bere dell'acqua. Essa visse solamente *40 giorni.* Questa durata della vita è troppo breve; nemmeno in questo caso abbiamo particolarità riguardo alla temperatura ed all'umidità dell'ambiente. Dalle mie esperienze tanto sul digiuno assoluto, che sul digiuno relativo, si vedrà che questa osservazione di Chossat non ha alcun valore: ci tratta di un comportamento del tutto eccezionale, dovuto probabilmente al fatto che l'animale digiunava già molto tempo prima che fosse sottoposto ad esperienza, come del resto suppone anche lo Chossat (4).

(1) *Kleine Schriften,* pag. 123 (cit. da Bérard, *Cours de physiologie,* I, pag. 536).

(2) « Les Cheloniens peuvent jeûner très long-temps. Nous avons vu une Emyde à long col rester plus d'une année sans prendre de nourriture, et beaucoup d'espèces de genres différents ont offert la même particularité » (*Erpetologie générale,* Paris, Roret, 1834, tomo I, pag. 147); « ... les Tortues, surtout celles de terre ou de la famille des Chersites, tombent dans une sorte d'engourdissement ou de léthargie pendant lequel on ne leur voit exécuter aucun mouvement: ce qui leur permet de garder une abstinence volontaire ou forcée pendant des espaces de temps considerables, qu'on croit même avoir été prolongés au delà d'une année. Ce fait était déja connu par Aristote, mais depuis il a été constaté par Redi, Blaës, Gautier, et nous-mêmes avons pu le vérifier sur une espèce de Chélodine, rapportée vivante de la Nouvelle-Hollande... » ibid. pag. 402.

(3) « Récherch. expérim. sur l'inanition » (*Mém de l'Acad. d. Sciences;* tomo VIII, *d. Sav. Etrang.;* Paris, 1843, pag. 478).

(4) Non conosco i risultati ottenuti a questo riguardo da J. Jones che fece esperienze su grossi cheloni americani *(Emys serrata, Emys terrapin, Testudo polyphemus)* perchè non ho potuto vedere la sua Memoria: *Investigations chemical and physiological, relative to certain American Vertebrata* (New-Jork, 1856); il sunto che ne dà lo Chossat (negli *Archives des sciences physiques et natur.,* Nouv. pér. tomo III, pag. 42 e seg. 1858) è, da questo punto di vista, insufficiente.

Brehm parla di una testuggine palustre che nel Giardino delle Piante di Parigi sarebbe vissuta *6 anni* « senza prendere cibo » (1) e delle tartarughe greche che sarebbero capaci di stare « senza alcun nocumento quasi un anno senza cibo » (op. cit. pag. 35).

Ch. Richet (2) cita l'esempio di una tartaruga che avrebbe digiunato, al freddo, per *26 giorni* (non si parla della continuazione del digiuno) ed il peso iniziale da gr. 440 sarebbe disceso a gr. 435.

Richet e Rondeau (3) fecero delle esperienze sulle tartarughe dentro blocchi di gesso: una sarebbe campata *80 giorni* (dal 15 maggio all'8 agosto 1882), un'altra fu trovata viva ancora dopo *108 giorni* (dall'8 luglio al 15 novembre 1882). Altre quattro furono sottoposte al medesimo esperimento agli 8 di luglio del 1882, una di esse morì prima del 15 di novembre, le altre tre morirono nel mese di dicembre del medesimo anno; invece una quinta che fu lasciata all'aria libera morì molto prima. In tutte queste esperienze di Richet e Rondeau si tratta di digiuno assoluto (anche per la 5.ª?) con esclusione completa dell'acqua, in condizioni di temperatura discretamente note. L'influenza che le condizioni di immobilizzazione e di umidità, create dallo stato speciale in cui venivano messi gli animali, può aver esercitato sulla durata del digiuno sarà discussa in seguito.

In questo lavoro pubblico i dati riferentisi a tredici tartarughe *(Cistudo Europaea)* sottoposte a completa privazione di alimenti e di acqua in condizioni di temperatura dell'ambiente accuratamente notate, e in condizioni di umidità naturali, quali cioè erano date dall'aria dall'ambiente.

Le tartarughe erano tenute in vasi di vetro completamente asciutti, a larga apertura, sottoposti ne' casi di esperienze simul-

(1) *Vita degli animali* pag. 31 del volume su' Rettili. Traduz. italiana.

(2) « L'inanition » (*Rev. Scientifique*, 1889, 1.° sem. pagine 641, 711, 801; 2.° sem. pag. 106; e nei *Travaux du Laboratoire de Physiologie*, tomo II, pag. 292, nota 1.ª; Paris, 1893).

(3) « Sur la vie des animaux enfermés dans du plâtre » (*Bull. de la Soc. de Biol.*, 1882, pag. 692, e ne' *Travaux* citati, tomo II, pag. 330 e 331).

tanee alle medesime condizioni di temperatura, umidità e luce. Nelle pesate e nei calcoli ho tenuto gli stessi metodi seguiti ne' lavori già pubblicati intorno al digiuno delle lucertole. Una sola difficoltà si presentava nell'esporre i risultati, cioè nello stabilire se le perdite del peso del corpo si dovessero calcolare sulla base del peso complessivo del corpo, compreso il carapace, oppure sulla base del peso del corpo con esclusione del peso del carapace. Chossat aveva scelto questo secondo modo di calcolare, perchè, secondo lui, « les enormes écailles, ne partecipant plus au mouvement nutritif, doivent être considérées comme étrangères en quelque sorte à l'animal » (op. cit. pag. 478). Il Richet (1) a proposito della tartaruga, di cui già parlai, sottoposta a digiuno per 26 giorni, calcola la perdita per chilogramma e per ora tenendo conto anche del carapace. Io non ho scelto definitivamente nè l'uno nè l'altro metodo; perchè mi pare che l'affermazione di Chossat, che il carapace non prenda alcuna parte nel movimento di nutrizione, sia esagerata, e d'altra parte comprendo benissimo che i dati ottenuti tenendo conto anche del carapace non sono esattamente confrontabili con quegli ottenuti sugli altri animali che hanno la pelle nuda o coperta di scaglie poco sviluppate, perchè in complesso il carapace rappresenta una buona parte del peso del corpo, parte che, benchè qualche perdita debba subire nel digiuno, pure si comporta in modo pochissimo attivo. A tener conto anche del carapace, più che dall'importanza sua, che credo minima, nel ricambio materiale propriamente detto durante il digiuno, sono stato condotto dal concetto che io mi son venuto facendo del meccanismo della morte e delle cause delle perdite del peso negli animali a sangue freddo privati di alimenti e di acqua in ambiente relativamente secco: mi pare che in tutti questi fenomeni l'importanza della progressiva disidratazione sia tanto grande che, in suo confronto, diventa quasi trascurabile tutto quanto si riferisce strettamente al ricambio materiale. Ho ragioni per credere che anche il carapace prenda parte in queste perdite di acqua, ma non ho ancora dati sufficienti intorno al rapporto tra peso del carapace e il peso dal corpo negli animali

(1) *Travaux* citati, tomo II, pag. 292, nota 1ª.

normali, ed in quegli morti per inanizione, sia in ambiente umido che in ambiente secco, per stabilire qualche cosa di preciso. Riservandomi a tornare in altri lavori su tutti questi punti speciali, per ora riporto le cifre delle perdite calcolate ne' due modi, tanto tenendo conto del carapace, quanto escludendolo; in seguito si vedrà a quale delle due serie di dati bisogni dare la preferenza per poter fare un sicuro confronto con le perdite presentate dagli altri animali.

II. Dati e risultati generali.

I dati generali sono riportati nella tabella I. Le tredici esperienze si possono dividere in due gruppi; le prime cinque sono state fatte nel laboratorio di fisiologia di Torino nel 1892, le ultime otto sono state fatte a Padova a cominciare da' primi di aprile del 1894 e del 1895. Siccome tanto nel 1894 che nel 1895 gli animali furono sottoposti a digiuno nello stesso giorno dello stesso mese (o con differenza di 1-2 giorni), le condizioni dell'ambiente riguardo a temperatura e ad umidità dell'ambiente furono in tutto il decorso dell'esperienza presso a poco le stesse ne' due diversi anni, e questo risulta oltre che da' dati, della temperatura esterna (1), anche dalla grande uniformità de' risul-

(1) Ecco, senza calcolare valori medî, le temperature osservate nell'ambiente:

1894, Aprile, giorno *5,* 4.15 pom. temp. 18°, 50; giorno *7,* 3.20 pom. 19°, 50; *10,* 4.30 pom., 21°; *19,* 4.5 pom. 18°, 50; nella giornata maximum 21°, minimum 15°; *20,* massimo e minimo come nel *19; 21,* 4.10 pom. 16°, massimo 20°, minimo 14°; *22,* 3.30 pom. 16°, 50; *23,* 4.5 pom. 16°, 50; *24,* 4.5 pom. 17°, 50; *26,* 4.17 pom. 21°; *27,* 5.5 pom. 20°, 50; *28,* 5.20 pom. 19°. *Maggio,* giorno *16,* 7 pom. 22°, 50. *Giugno, 3,* massimo 21°, minimo 20°; dal *4* al *6,* massimo 24°, 50, minimo 21°; dal *6* all'*11,* massimo 25°, minimo 21°; dall'*11* al *16,* massimo 21°, minimo 18°; dal *16* al *18,* massimo 20°, minimo 19°.

1895, Aprile, giorno *3,* 3 pom., 11°; *4,* 3 pom., 12°, 5; *5,* 11 ant., 11°, 50; *6,* 11 ant., 12°; *7,* 5 pom. 12°; *9,* 4 pom. 12°; *10,* 4 pom. 13°; *11,* 3 pom. 13°; *12,* 11 ant. 14°; *13,* 11 ant. 14°, 50; *14,* 3 pom. 12°; *15,* 3 pom. 11°; *16,* 2 pom. 11°,50; *17,* 3 pom. 12°; *18,* 3 pom. 12°; *19,* 5 pom. 11°; *20,* 5 pom. 12°; *21,* 5 pom. 12°,50; *22,* 9 ant. 14°; *23,* 3 pom. 15°; *24,* 5 pom. 13°; *25,* 4 pom. 15°,50;

tati ottenuti. Appunto su questi risultati del secondo gruppo di animali io insisterò nel cercare le leggi speciali del decorso dell'inanizione, giacchè le esperienze del primo gruppo furono fatte in mesi diversi, e quindi in diverse condizioni di temperatura ecc.

Considerando nel loro insieme tutte le esperienze, e nella tabella II ho riportato appunto i dati più importanti della tabella I, il peso iniziale massimo (e parlando di peso iniziale intendo, salvo speciale indicazione, accennare sempre al peso del corpo compreso il carapace) fu di grammi 418.50, il peso iniziale minimo di gr. 33.20.

Limitando le considerazioni agli animali del 2.° gruppo (cioè dalla tartaruga 6.ª alla 13.ª) il peso iniziale massimo fu di gr. 418.50, il peso iniziale minimo di 33.20. Il peso minimo starebbe quindi al massimo, come 1:12.99. Il *peso iniziale medio* fu di gr. *182.52;* ponendo questa media = 100, il peso iniziale massimo assumerebbe il valore di 229, il peso iniziale minimo quello di 17. — Volendo confrontare il peso iniziale medio delle tartarughe (sempre quelle del 2.° gruppo) con quello delle lucertole sottoposte parimenti a digiuno assoluto, ricorderò che nella prima serie di esperienze (1) il peso iniziale medio delle lucertole era di gr. 2.72, nella seconda serie di esperienze (2)

26, 11 ant. 16°; *27,* 12 ant. 16°; *28,* 11 ant. 16°; *29,* 7 pom. 15°. *Maggio, 1,* 6 pom. 16°; *2,* 3 pom. 16°; *3,* 3 pom. 16°; *4,* 3 pom. 16°; *5,* 3 pom. 15°; *6,* 11 ant. 15°, 50; *7,* 11 ant. 16°; *8,* 5 pom. 16°; *9,* 4 pom. 17°; *10,* 11 ant. 17°; *11,* 5 pom. 19°; *12,* 11 ant. 19°; *17,* 10 ant. 17°; *18,* 11 ant. 16°, 50; *20,* 6 pom. 18°; *22,* 4 pom. 18°; *23,* 4 pom. 19°. 50; *24,* 5 pom. 20°; *25,* 6 pom. 20°, 50; *26,* 11 ant. 19°, 50; *27,* 11 ant. 20°; *29,* 11 ant. 21°; *31,* 11 ant. 21°. *Giugno, 1,* 11 ant. 21°; *7,* 11 ant. 22°; *8,* 11 ant. 21°; *9,* 11 ant. 22°; *10,* 11 ant. 22°, 50; *11,* 11 ant. 22°; *12,* 12 ant. 22°, 50; *14,* 11 ant. 21°, 50; *15,* 6 pom. 23°; *18,* 5 pom. 23°; *19,* 6 pom. 23°, 50; *20,* 3 pom. 23°, 50; *21,* 11 ant. 23°; *22,* 6 pom. 23°; *23,* 11 ant. 24°, 50; *24,* 5 pom. 25°; *25,* 3.30 pom. 25°; *26,* 4 45 pom. 23°; *27,* 5.30 pom. 24°, 50; *28,* 4 pom. 24°, 50; *30,* 12 pom. 25°, 50. *Luglio, 1,* 4.15 pom. 26°, 50.

(1) « Il decorso dell'inanizione negli animali a sangue freddo » (*Giornale di medicina veterinaria pratica,* fascicoli 8.° e 9.° del 1895; riassunto negli *Arch. ital. de Biol.,* tomo XXIII, pag 243).

(2) « Il decorso dell'inanizione assoluta nelle lucertole » seconda Nota (*Bull. della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali,* tomo VI, n. 2, 1896).

il peso iniziale medio era di gr. 2.17. Ponendo 2.72 = 1, il peso iniziale medio (182.50) delle tartarughe assume il valore di 67; mettendo 2.17 = 1 il medesimo peso iniziale medio delle tartarughe assume il valore di 84.

Riferendomi parimenti al complesso degli esperimenti, ho trovato che la durata massima della vita fu di ore 2640, la minima di ore 616.

Nel 2.° gruppo di tartarughe, la durata massima fu di ore 2300, la minima di ore 1155. Il minimo sta al massimo, come 1:1.99. La *durata media* fu di *ore 1445*, ponendo questa media = 100, si ha che la durata massima assume il valore di 145, la durata minima il valore di 79. Tanto dalla proporzione 1:1.99, quanto dall'altra 100:145:79, confrontate, rispettivamente, con quelle del peso iniziale 1:12.99 e 100:229:17, risulta con la massima evidenza che le variazioni della durata della vita sono molto limitate in confronto di quelle del peso iniziale. — Nelle lucertole sottoposte a digiuno assoluto osservai fatti simili: nella prima serie di esperienze, ponendo il peso iniziale medio = 100 si aveva, rispetto al massimo ed al minimo, la proporzione 100:210:33, e ponendo = 100 la massima durata della vita si aveva la proporzione 100:172:34; nella seconda serie di esperienze (lucertole parimenti sottoposte a digiuno assoluto) pel peso iniziale s'ebbe la proporzione 100:303:31, per la durata della vita 100:204:23.

Volendo confrontare la durata media della vita (ore 1445) del 2.° gruppo di tartarughe, con quella delle lucertole, sottoposte parimenti a digiuno assoluto, ricorderò che le lucertole della prima serie di esperienze ebbero una durata media della vita eguale ad ore 194, e quelle della seconda serie una durata eguale ad ore 316. Mettendo 194 = 1, la durata media di ore 1445 assumerebbe il valore di 7.44; e ponendo 316 = 1, la durata media assumerebbe il valore di 4.57. A questi rapporti 1:7.44 e 1:4.57 corrispondono, riguardo al confronto tra i pesi iniziali, rispettivamente, i rapporti 1:67 e 1:84; è inutile insistere nell'enorme diversità di questi rapporti, e sulla loro importanza, che diventa ancora maggiore quando si ricordi che tanto le lucertole che le tartarughe erano sottoposte a digiuno contempo-

raneamente (o in epoche eguali d'anni diversi) nello stesso locale, vale a dire in condizioni di ambiente presso a poco eguali.

Riguardo alla perdita integrale percentuale (compreso il carapace) nel complesso delle esperienze si va da un minimo di 10.3 % ad un massimo di 36.74 %. Il valore 10.3 % ha tanto maggiore valore in quanto che fu osservato in una tartaruga di discreto peso iniziale (gr. 200) che ebbe un'enorme durata di vita (ore 2640) e che aveva cominciato a digiunare a' 10 di febbraio (in Torino). Questo è probabilmente uno di quei casi in cui, specialmente in ragione della bassa temperatura dell'ambiente, nella causa della morte ebbe piccola o trascurabile parte la perdita d'acqua, ed in cui il carapace rimase quasi estraneo alle perdite del peso del corpo. Maggiore discussione su questo punto sarà fatta in seguito.

La perdita integrale percentuale (compreso il carapace) massima del 2.° gruppo di tartarughe fu di 36.74 %, la minima di 22.64 %. Questa sta alla perdita massima, come 1:1.62. La *perdita percentuale* media fu di 27.25. Mettendo questa media = 100, la perdita massima assume il valore di 134, la minima di 83. Confrontando queste oscillazioni 1:1.62 e 100:134:83 con quelle del peso iniziale medio (1:12.99 e 100:229:17) e della durata della vita (1:1.99 e 100:204:34) si vede che anche in queste esperienze sulle tartarughe si verifica il fatto, già riscontrato nelle ricerche sulle lucertole, che la perdita integrale percentuale è la quantità che subisce oscillazioni meno estese.

Volendo confrontare questa perdita integrale percentuale media (compreso il carapace) del 27.25 % con quelle trovate per le lucertole, dirò che nella prima serie di esperienze le lucertole presentarono una perdita integrale percentuale media del 30 %, e nella seconda serie del 31.88 %. Ponendo 30 % = 1, la perdita integrale percentuale delle tartarughe diventerebbe del 0.90; e ponendo 31.88 = 1, la perdita integrale percentuale delle tartarughe diventerebbe del 0.85. Il confronto di queste proporzioni 1:0.90 e 1:0.85 con quelle de' pesi iniziali delle tartarughe e delle lucertole (1:67 e 1:84) e della durata media della vita (1:7.44 e 1:4.57) porta una nuova evidente conferma del fatto della grande fissità delle medie indicanti le perdite integrali percentuali anche in animali di specie diverse e

presentanti enormi differenze nel peso iniziale e nella durata della vita.

Prendendo in considerazione la perdita integrale percentuale (non compreso il carapace) del secondo gruppo di tartarughe, si trova un massimo del 45.01 % ed un minimo del 29.48. Il minimo sta al massimo, come 1:1.42. La perdita percentuale media fu di 36.04, mettendo questa = 100, il massimo assumerebbe il valore di 124, il minimo di 81. Il confronto di questi rapporti 1:1.42 e 100:124:81, con questi del peso iniziale medio (non compreso il carapace (1) 1:10.59 e 100:200:19) e della durata della vita (1:1.99 e 100:204:34) porta alle medesime conclusioni di quelle già viste a proposito della perdita integrale percentuale media (compreso il carapace).

La perdita integrale percentuale media (non compreso il carapace) di questo gruppo di tartarughe (dalla 6.ª alla 13.ª) fu di 36.04 %; come ho già detto, nelle lucertole della prima serie di esperienze fu del 30 %, e nella seconda serie del 31.88. Mettendo 30 = 1 si avrebbe che la perdita integrale percentuale media delle tartarughe assume il valore di 1.20; ponendo 31.88 = 1, la perdita delle tartarughe assume il valore di 1.13. Il confronto di questi rapporti 1:1.20 e 1:1.13 con quegli trovati tra i pesi iniziali delle tartarughe (non compreso il carapace) e delle lucertole, e tra la durata media della vita, porta al medesimo risultato indicato a proposito della perdita integrale percentuale calcolata tenendo conto del carapace.

Restano ancora da considerare le perdite orarie percentuali.

Comincierò da quella ottenuta sulla base del peso iniziale complessivo, tenendo conto cioè anche del peso del carapace. —

(1) Nel calcolare le relazioni tra peso iniziale, durata della vita, perdita integrale percentuale, mi sono, nelle pagine precedenti servito costantemente del peso iniziale compreso il peso del carapace, e di questo dato mi servirò anche in seguito. Per altro date le piccole differenze ne' rapporti tra media, maximum e minimum tanto ne' pesi iniziali considerati tenendo conto del peso del carapace (si hanno allora i rapporti 1:12.99 e 100:204:34) quanto se il peso del carapace si sottrae (si hanno allora i rapporti 1:10.59 e 100:200:19), i risultati rimangono presso a poco gli stessi qualunque sia il peso iniziale che (con o senza carapace) si prende per punto di confronto.

Prendendo in considerazione tutte le esperienze, la perdita minima fu del 0.0039 %, la massima del 0.03704. La perdita minima 0.0039 % corrisponde alla perdita integrale percentuale minima del 10.3 % (tartaruga n.° 1) e va interpretata nel medesimo modo. — Nel secondo gruppo di esperienze (tartarughe da 6.ª a 13.ª) le perdite orarie percentuali vanno da un minimo di 0.01307 ad un massimo di 0.03704. Queste quantità stanno tra loro come 1:2.35. La perdita oraria percentuale media fu di 0.02004, questo valore sta a' valori di massimo e minimo sopra indicato, come 100:153:60. Queste relazioni 1:2.35 e 100:153:60 confrontate con quelle, già riportate, del peso iniziale, della durata della vita, della perdita integrale percentuale, indicano che le oscillazioni della perdita oraria percentuale sono leggermente più estese di quelle della perdita integrale percentuale, ma - in linea generale - meno estese di quelle degli altri valori medi. — Nelle lucertole della prima serie di esperienze la perdita oraria percentuale media era del 0.156 %; in quella della 2.ª serie, del 0.0902. Mettendo la perdita media delle tartarughe, 0.02004 = 1, la perdita media della prima serie di lucertole assume il valore di 7.28, quella della seconda serie il valore 4.50. Siccome le perdite orarie percentuali si ottengono dividendo le perdite integrali percentuali per la durata della vita, non è da meravigliarsi se i rapporti 7.28:1 e 4.50:1 tra le perdite orarie percentuali delle lucertole e delle tartarughe sono quasi esattamente l'inverso di quegli trovati nella durata della vita de' medesimi animali (1:7.44 e 1:4.57) e ciò perchè la perdita integrale percentuale fu invece di poco differente nelle esperienze sulle lucertole e sulle tartarughe. Questo fatto è una nuova dimostrazione della grande tendenza della perdita integrale percentuale a comportarsi come una costante, in modo che la durata della vita e la perdita oraria percentuale siano con molta approssimazione, quantità inversamente proporzionali.

Riguardo alla perdita oraria percentuale calcolata sulla base del peso iniziale dopo aver sottratto il peso del carapace, non ho che da prendere in considerazione le tartarughe dalla 6.ª a 13.ª. In queste la perdita oraria andò da un minimo di 0.01948 ad un massimo di 0.03766, cioè come da 1 a 1.93. La perdita oraria percentuale media fu di 0.02629; supponendo questo va-

lore eguale a 100, il massimo ed il minimo diventano, rispettivamente, 143 e 74. Queste relazioni 1:1.93 e 100:143:74 confrontate con quelle ottenute per gli altri valori medî che finora ho preso in esame, portano alle medesime conclusioni indicate a proposito della perdita oraria percentuale (compreso il carapace). — Mettendo $=1$ la perdita oraria percentuale media (0.02629) di queste tartarughe, le perdite orarie percentuali medie (0.156 e 0.0902) delle lucertole delle due serie di esperienze diventano, rispettivamente, eguali a 5.92 e a 3.43.

III. *Peso iniziale.*

Volendo studiare l'influenza del peso iniziale sulla durata della vita, sulla perdita integrale percentuale ecc. ho rivolto la mia attenzione ai dati della seconda serie di tartarughe (dalla 6.ª alla 13.ª) ottenuti in condizioni di esperienza molto affini. Per rendere più facili i confronti, ho diviso le 8 tartarughe di questa serie in due gruppi, nel primo sono comprese le tartarughe del peso iniziale (tenendo conto del carapace) da gr. 32.20 a 133.90, nel secondo il peso iniziale va da gr. 153.70 a gr. 418.50. Il peso iniziale medio del primo gruppo è di gr. 78.57, quello del secondo gruppo è di gr. 285.47. Calcolando i valori medî della durata della vita, della perdita integrale percentuale ecc. corrispondenti agli animali de' due gruppi, ho trovato le cifre riportate nella tabella III, dalla quale risulta che con l'aumentare del peso iniziale:

1.° aumenta la durata media della vita;

2.° diminuisce la perdita integrale percentuale (tanto calcolata tenendo conto del carapace, quanto sottraendo il peso di questo);

3.° diminuisce la perdita oraria percentuale (tanto calcolata tenendo conto del carapace, quanto sottraendo il peso di questo).

Questi risultati verranno discussi minutamente ne' seguenti capitoli; intanto, basti notare che nelle tabelle analoghe calcolate per le esperienze sulle lucertole della prima e della seconda serie di ricerche, riguardo alle relazioni tra peso iniziale

e durata della vita, e perdita oraria percentuale si hanno i medesimi risultati.

IV. *Durata della vita.*

Per stabilire le relazioni tra la durata della vita e le altre condizioni di esperimento, serve la medesima serie di animali, i cui dati sono discussi nel capitolo precedente.

Nella tabella IV le 8 tartarughe sono distinte in due gruppi a durata di vita crescente. Da questa tabella risulta, come dalla tabella precedente, che, col crescere del peso iniziale, cresce anche la durata della vita; infatti, a pesi iniziali medî di grammi

120.27 240.02

corrispondono durate della vita di ore

1193 1647;

e nella tabella precedente, a pesi iniziali medî di grammi

78.57 285.47

corrispondevano durate medie della vita di ore

1277 1563.

Analoghi risultati trovai nelle ricerche sulle lucertole; nella prima serie di esperienze a pesi iniziali (tabella IV) di grammi

1.50 2.96 5.13 6.18

corrispondevano durate medie della vita in ore

175 202 227 286,

e a pesi iniziali (tabella XIII) di grammi

1.75 2.37 2.63 4.56 2.75

corrispondevano durate medie della vita in ore

137 170 222 272 318;

nella seconda serie di esperienze, a pesi iniziali medî (tabella VII) di grammi

1.25 2.56 4.97

corrispondevano durate medie della vita in ore

305 387 411,

e a pesi iniziali medî (tabella XI) in grammi

1.33 1.79 3.14 2.17 3.67

corrispondevano durate medie della vita in ore

168 259 366 459 520.

Dalla tabella IV risulta inoltre, che con l'aumentare della durata della vita:

1.° diminuisce la perdita integrale percentuale (compreso il carapace);

2.° aumenta la perdita integrale percentuale (non compreso il carapace);

3.° diminuisce la perdita oraria percentuale (calcolata tanto tenendo conto del carapace quanto sottraendo il peso di questo).

Questi ultimi risultati verranno discussi ne' capitoli seguenti.

V. *Perdita integrale percentuale.*

Anche per i confronti di questo capitolo servono i dati delle 8 tartarughe (dalla 6.ª alla 13.ª) della seconda serie di esperienze.

Comincierò della perdita integrale percentuale ottenuta tenendo conto del carapace. Nella tabella V sono i dati medî delle 8 tartarughe distinte in due gruppi, a seconda della perdita integrale percentuale crescente.

Per i rapporti tra il peso iniziale e questa perdita, la tabella V offre i seguenti risultati: a pesi iniziali medî in grammi

157.07 208.22

corrispondono perdite integrali

31.11 23.43.

Col crescere del peso iniziale diminuirebbe la perdita integrale percentuale; nella tabella III si avevano pesi iniziali

78.57 285.47

corrispondenti a perdite integrali percentuali

29.28 25.27,

vale a dire il medesimo fatto: pesi iniziali crescenti, perdite integrali percentuali decrescenti.

Nella prima serie di esperienze sulle lucertole, a pesi iniziali medî (tabella IV) in grammi

1.50 2.96 5.13 6.18

corrispondevano perdite integrali percentuali

32.87 29.3 30 29.1,

e a pesi iniziali (tabella VI)

1.91 2.61 3.76 3.07

perdite integrali percentuali

37.2 33.2 24.8 23.6.

Nella seconda serie di esperienze sulle lucertole, a pesi iniziali medî (tabella VII)

1.25 2.56 4.97

corrispondevano perdite integrali percentuali

30.27 30.03 29.61,

e a pesi iniziali (tabella IX)

1.81 2.04 3.17 1.31

corrispondevano perdite integrali percentuali

23.27 27.16 32.39 37.

Tranne che in quest'ultima tabella IX (2.ª serie di esperienze sulle lucertole), tutti gli altri confronti ora riportati depongono in favore del concetto che, tanto nelle tartarughe che

nelle lucertole, col crescere del peso iniziale diminuisce la perdita integrale percentuale. Questo fatto è in completo disaccordo con quello trovato da Chossat (op. cit. tab. XIV, pag. 466), secondo il quale, nelle tortorelle, col crescere del peso iniziale, aumenta anche la perdita integrale percentuale. Non per questo il risultato cui le mie esperienze conducono è meno importante; accennato timidamente nelle ricerche già pubblicate sulle lucertole, ora riceve sufficiente dimostrazione, e merita speciale attenzione; sull'interpretazione di questa apparente anomalia nel digiuno degli animali a sangue freddo tornerò quando avrò raccolto in questo punto speciale materiali più copiosi.

Riguardo al rapporto tra questa perdita integrale percentuale e la durata della vita, nella tabella V a gruppi aventi, rispettivamente perdite integrali percentuali

23.43 31.11

corrispondono durate della vita

1283 1558;

nella tabella IV a perdite integrali percentuali

26.41 28.12

corrispondevano durate della vita

1647 1193.

Il disaccordo tra questi risultati indica che probabilmente tra la perdita integrale percentuale e la durata della vita non esiste alcun rapporto, o, se esiste, ha influenza molto scarsa.

Per le lucertole, nella prima serie di esperienze, a perdite integrali percentuali (tabella VI)

23.6 24.8 33.2 37.2

corrispondevano durate della vita

152 229 171 222,

e a perdite integrali percentuali (tabella XIII)

28 29 31 34 32 31

corrispondevano durate della vita

88 137 170 222 272 218.

Nella tabella VI di questa serie di esperienze esisterebbe solo un leggierissimo accenno ad aumento della perdita integrale percentuale col prolungarsi della vita, nella tabella XIII questo fatto acquista maggiore evidenza.

Nella seconda serie di esperienze sulle lucertole, a perdite integrali percentuali (tabella IX)

23.27 27.16 32.39 37

corrispondevano durate della vita

203 294 367 404

e a perdite integrali percentuali (tabella XI)

26.99 30.75 29.53 32.27 29.20

corrispondevano durate della vita

168 259 366 459 520,

anche in questa serie di esperienze, mentre nella tabella XI è solo dubbiamente accennato il crescere delle perdite integrali percentuali col crescere della durata della vita, questo fatto è evidentissimo ne' dati della tabella XI. In conclusione, nelle lucertole sembra verificarsi la legge trovata da Chossat (op. cit. tab. XVII, pag. 471), per gli uccelli, che con l'aumentare della durata della vita aumenta anche la perdita integrale percentuale; per le tartarughe invece i dati sono contradditori. Per altro tanto per le tartarughe che per le lucertole, prima di venire intorno ad una conclusione definitiva su questo punto speciale, bisogna avere materiali più abbondanti.

Ora esaminerò le relazioni della perdita integrale percentuale ottenuta eliminando il peso del carapace.

Per il confronto de' dati di questa perdita ed il peso iniziale, nella tabella III a pesi iniziali

78.57 285.47

corrispondono perdite integrali percentuali

39.66 35.81 ;

nella tabella VI a pesi iniziali medî

195.20 208.22

corrispondono perdite integrali percentuali

32.99 43.43.

Il disaccordo in questi risultati, rende necessarie, su questo punto speciale, altre osservazioni, prima di una conclusione definitiva.

Per il confronto de' dati di questa perdita e della durata della vita, nella tabella IV, a perdite integrali percentuali medie

36.01 38.56

corrispondono durate della vita

1193 1647

e nella tabella VI a perdite integrali percentuali

32.99 43.43

corrispondono durate della vita

1283 1693;

è evidente il fatto dell'aumentare della perdita integrale percentuale con il prolungarsi della vita; anche su questo risultato bisogna tornare con altri materiali.

VI. *Perdita oraria percentuale.*

Prenderò prima in considerazione la perdita oraria ottenuta sulla base del peso iniziale in cui è compreso anche il peso del carapace, e poi quella ottenuta sottraendo il peso del carapace.

Per vedere le relazioni tra la perdita oraria percentuale (compreso il carapace) e gli altri valori medî, senza riportare nuove tabelle speciali, serviranno le tabelle già viste ne' capitoli precedenti.

Dalla tabella III risulta che col crescere del peso iniziale diminuisce la perdita oraria percentuale: questo fatto lo trovai anche nelle esperienze sulle lucertole (per la prima serie di esperienze, veggasi la tabella IV, per la seconda serie veggansi le tabelle V e VII).

Dalla tabella IV risulta che col crescere della durata della vita diminuisce la perdita in questione. Analogo risultato ebbi

per le lucertole (per la prima serie di esperienze, veggasi la tabella XIII, per la seconda serie veggasi la tabella XI).

Dalla tabella V risulta che col crescere della perdita integrale percentuale (compreso il carapace) cresce leggermente anche la perdita oraria percentuale in questione. Nelle lucertole si ebbero, da questo punto di vista, risultati contradditori; nella prima serie di esperienze (veggasi la tabella VI) s'ebbe leggiero incerto accenno ad aumento simultaneo delle due perdite (integrale ed oraria), invece nella seconda serie s'ebbe piuttosto accenno, parimenti incerto, a diminuzione della perdita oraria con l'aumentare della perdita integrale percentuale. Anche su questi punti, di secondaria importanza, bisognerà tornare in modo speciale con altre osservazioni.

Le medesime tabelle già esaminate servono anche per lo studio del comportamento della perdita oraria percentuale calcolata sottraendo il peso del carapace.

Dalla tabella III risulta che col crescere del peso iniziale diminuisce la perdita in questione.

Dalla tabella IV si ha che col prolungarsi della vita diminuisce la perdita oraria percentuale.

Dalla tabella VI si ha che, con l'aumentare della perdita integrale percentuale (non compreso il carapace) aumenta anche la perdita oraria percentuale in questione.

Questi risultati sono analoghi a quegli trovati per la perdita oraria calcolati, senza escludere il peso del carapace.

VII. *Variazioni della perdita di peso durante le varie fasi del digiuno* (1).

Riguardo alle curve della diminuzione del peso si possono prevedere le seguenti possibilità:

1.ª se il ricambio materiale delle tartarughe sottoposte a digiuno assoluto si comporta come quello degli animali a sangue

(1) Questo capitolo è riportato in brevissimo riassunto; i fatti indicati, riceveranno in seguito maggiore svolgimento.

caldo, si avrà che le perdite orarie percentuali andranno gradatamente decrescendo fino alla fine del digiuno (e della vita); nell'ultimo giorno (o negli ultimi giorni) si può aver un improvviso aumento;

2.ª per quanto riguarda la sola influenza della traspirazione (complessiva), le perdite orarie percentuali andranno gradatamente decrescendo;

3.ª tenendo conto dell'influenza della temperatura sul ricambio materiale, essa agirà nel senso, per le temperature dell'ambiente che si ebbero nelle mie esperienze, di aumentare l'intensità del ricambio con l'aumentare della temperatura. Quindi, da questo punto di vista, gli animali che digiunarono dal febbraio al giugno, dovranno presentare perdite orarie percentuali progressivamente crescenti;

4.ª per quanto riguarda l'influenza della temperatura dell'ambiente sulla traspirazione, questa aumenta con l'aumentare della temperatura. Quindi, anche da questo punto di vista, dal febbraio al giugno, le perdite orarie percentuali dovranno presentare un progressivo aumento;

5.ª per quanto riguarda l'influenza dell'umidità dell'aria dell'ambiente sulla traspirazione, si viene alle medesime conclusioni indicate per l'influenza della temperatura sulla traspirazione.

Si hanno quindi due gruppi di influenze, le une agiscono nel senso di diminuire progressivamente le perdite orarie percentuali, le seconde nel senso di aumentarle. Al primo gruppo appartiene l'azione dello stato d'inanizione, indipendentemente dalle variazioni dell'ambiente, sul ricambio materiale e sulla traspirazione, al secondo l'azione della temperatura e dell'umidità dell'ambiente sul ricambio e sulla traspirazione. Supponendo, e questa ipotesi è molto vicina al vero, che nel caso di digiuno assoluto, negli animali a sangue freddo, il ricambio materiale è così lento che presenta variazioni - sia per influenza del decorso del digiuno, che per la temperatura dell'ambiente - troppo piccole perchè si rendano evidenti in queste esperienze, e che invece la maggior parte de' fenomeni osservati sia dovuta alla continua perdita di acqua per mezzo della traspirazione, rimane da fissare in special modo l'attenzione sulle variazioni della di-

sidratazione in funzione della temperatura e dell'umidità dell'ambiente. Di modo che si hanno ragioni per ammettere a priori che le perdite orarie percentuali devono presentare un progressivo aumento nelle esperienze in cui il digiuno decorse dalla stagione fredda alla calda. Si ha anche ragione di supporre, che, quando si tratta di periodi di esperienza brevi e quindi corrispondenti a differenze sulla temperatura dell'ambiente piccole, le perdite orarie percentuali subiscano variazioni molto limitate, e possano anche presentare oscillazioni dovute sia al diverso comportarsi degli animali, sia alle altre influenze (decorso del ricambio ecc.) che non sono evidenti ne' casi di forti differenze di temperatura.

Tutte queste previsioni trovano completa conferma ne' dati delle esperienze. Confrontando le perdite orarie percentuali dei singoli animali si vede che, indipendentemente da' periodi del digiuno, si ha un aumento delle perdite in questione con l'aumentare della temperatura dell'ambiente. Lo stesso fatto si osserva confrontando le perdite orarie percentuali medie di vari animali sottoposti a digiuno in diverse stagioni, a temperature dell'ambiente diverse.

Mentre nel caso delle lucertole, sottoposte a digiuno assoluto, era possibile avere degli indizî sulle variazioni del ricambio, indipendenti dalle modificazioni dell'ambiente, ne' vari periodi del digiuno, perchè la durata della vita non era maggiore di 8-10 giorni, durante i quali le differenze di temperatura e d'umidità dell'ambiente la maggior parte delle volte erano molto piccole e trascurabili, invece nel caso delle tartarughe le variazioni proprio del ricambio sfuggono all'esame, perchè le esperienze durano 3-4 mesi, lungo i quali la temperatura e l'umidità dell'ambiente subiscono variazioni estesissime. Perciò rinuncio, per ora, a far servire i dati nelle perdite orarie percentuali riportati nella tabella I per i calcoli delle variazioni orarie percentuali ne' vari periodi del digiuno. Un'idea esatta di queste variazioni si potrà aver solo quando sia con precisione determinata l'influenza della temperatura e dell'umidità dell'ambiente sulle perdite di peso, e si abbiano esperienze condotte costantemente nelle medesime condizioni di temperatura e di umidità.

TABELLE

7

TABELLA

Numero d'ordine delle tartarughe	TEMPO			Peso assoluto del corpo (in grammi)	Perdita di peso dal principio alla fine del digiuno				
					Ore	Perdite percentuali			
						compreso il carapace		non compreso il carapace	
	mese	giorno	ora			integrale	oraria	integrale	oraria
1	II	10		200.00					
	III	7		196.00					
	»	17		194.50					
	IV	4		191.50					
	»	25		187.75					
	V	11		184.80					
	VI	3		174.40	2640	10.3	0.00390		
2	»	6		77.80					
	»	10		75.70					
	»	17		72.32					
	»	23		70.30					
	»	29		68 25					
	VII	10			816				
3	XI	22	2 p.	333					
	»	24	4 p.	332					
	»	27	3 p.	331.60					
	XII	19	2 p.	324.20					
4	XI	22	»	340.7					
	»	24	4 p.	340.5					
	»	27	3 p.	339.35					
	XII	19	2 p.	335.50					
5	XI	22	»	267.20					
	»	24	4 p.	267.00					
	»	27	3 p.	266.50					
	XII	19	2 p.	261.50					
6	IV	14	4 p.	299.70					
	»	12	5 p.	291.50					
	»	15	4 p.	288.70					
	»	24	»	280.50					
	V	9	7 p.	266.90					
	»	22	»	245.20					
	»	25							
	»	26	4 p.	239.70	1248	23 32	0.01868	29.48	0.0236
7	IV	4	»	133.90					
	»	12	5 p.	133.50					
	»	15	4 p.	131.30					
	»	24	»	126.90					
	V	9	7 p.	120.20					
	»	22	»	110.10					
	VI	2	3 p.	103 50					
	»	8							
	»	9	4 p.	96.50	1584	27.91	0.01761	40.47	0.025[illegible]

generali.

Perdita di peso nei vari periodi		Osservazioni
r e	Perdita oraria percentuale (compreso il carapace)	
		Anno 1892. Comincia digiuno assoluto.
)0	0.00333	
10	0.00297	
36	0.00458	
)4	0.00387	
34	0.00409	
52	0.00529	La trovo morta.
		Anno 1892. Comincia digiuno assoluto.
96	0.02802	Dal 6 giugno al 29, ore 552, perdita integrale percentuale (compreso il carapace) *12.275* °/₀, perdita oraria percentuale (compreso il carapace) *0.02802.*
38	0.02654	
14	0.01937	
14	0.02020	
		La trovo morta.
		Anno 1892. Comincia digiuno assoluto.
50	0.00600	Dalle 2 p. del 22 XI, alle 2 p. del 19 XII, ore 684, perdita oraria percentuale *0.00407* (compreso il carapace).
71	0.00536	
26	0.00424	
		Anno 1892. Comincia digiuno assoluto.
0	0.00117	Dalle 2 p. del 22 XI, alle 2 p. del 19 XII, ore 684, perdita oraria percentuale *0.00235* (compreso il carapace).
1	0.00476	
6	0.00215	
		Anno 1892. Comincia digiuno assoluto.
0	0.00149	Dalle 2 p. del 22 XI, alle 2 p. del 19 XII, ore 684, perdita oraria percentuale *0.00329* (compreso il carapace).
1	0.00261	
6	0.00536	
		Anno 1894. Comincia digiuno assoluto.
3	0.01417	
1	0.01352	
5	0.01314	
3	0.01335	
2	0.02605	
		È viva.
3	0.02411	La trovo morta. Il carapace pesa grammi 96.20.
		Anno 1894. Comincia digiuno assoluto.
3	0.00544	
1	0.02319	
5	0.01551	
3	0.01452	
2	0.02692	
	0.02306	
		È ancora viva.
	0.03998	La trovo morta. Il carapace pesa grammi 41 50.

Numero d'ordine delle tartarughe	TEMPO			Peso assoluto del corpo (in grammi)	Perdita di peso dal principio alla fine del digiu			
					Ore	Perdite percentua		
						compreso il carapace		non com il cara
	mese	giorno	ora			integrale	oraria	integrale
8	IV	4	4 p.	42.70				
	»	12	5 p.	42				
	»	15	4 p.	41.30				
	»	24	»	38.90				
	V	9	7 p.	34.80				
	»	22	»	30	1155	29.74	0.02574	
9	IV	3	3 p.	418.50				
	»	6	11 a.	417.20				
	»	7	6 p.	416.70				
	»	9	2 p.	415.40				
	»	12	11 a.	412.90				
	»	13	»	411.50				
	»	15	3 p.	409.50				
	»	17	»	407.40				
	»	21	11 a.	405.70				
	»	22	3 p.	404.90				
	»	23	4 p.	404 00				
	»	24	»	403.00				
	»	25	6 p.	402.40				
	V	1	»	397.20				
	»	3	»	394.90				
	»	7	»	390.80				
	»	10	11 a.	387.90				
	»	12	3 p.	384.70				
	»	17	11 a.	376.70				
	»	20	6 p.	373.30				
	»	23	4 p.	370 20				
	»	24	11 a.	369 00				
	»	25	»	367.70				
	»	26	»	365.50				
	»	27	»	364.00				
	»	28	»	362.50				
	»	29	»	360.90				
	»	30	10 a.	359.00				
	»	31	11 a.	356.70				
	VI	1	»	355.20				
	»	2	»	353.40				
	»	3	»	351.90				
	»	4	»	350.40				
	»	5	»	349.40				
	»	6	»	347.40				
	»	7	»	345.40				

.A I.

Perdita di peso nei vari periodi		Osservazioni
r e	Perdita oraria percentuale (compreso il carapace)	
		Anno 1894.
193	0.00838	
71	0.02346	
216	0.02690	
363	0.02751	
312	0.04420	La trovo morta.
		Anno 1895.
68	0.00456	
31	0.00386	
44	0.00708	
69	0 00872	
24	0.01412	
52	0.00932	
48	0.01066	
92	0.00400	
28	0.00700	
25	0.00888	
24	0.01029	
26	0.00569	
144	0.00897	
48	0 01206	
72	0.01441	
65	0.01141	
52	0.01536	
116	0.01813	
79	0.01129	
70	0.01185	
19	0.01705	
24	0.01466	
24	0.02491	
24	0.01708	
24	0.01716	
24	0.01837	
23	0.02286	
25	0.02560	
24	0 01750	
24	0.02108	
24	0.01754	
24	0.01775	
24	0.01185	
24	0.02379	
24	0.02396	

Numero d'ordine delle tartarughe	TEMPO mese	giorno	ora	Peso assoluto del corpo (in grammi)	Perdita di peso dal principio alla fine del digiu… Ore	Perdite percentuali compreso il carapace in-tegrale	oraria	non comp… il carap… in-tegrale	…
	VI	8	11 a.	344.00					
	»	9	»	342 50					
	»	10	»	340.50					
	»	11	»	338.70					
	»	12	12	337.00					
	»	14	11 a.	334.00					
	»	15	6 p.	332.00					
	»	18	5 p.	326.90					
	»	19	6 p.	324.40					
	»	20	3 p.	324.20					
	»	21	11 a.	322.90					
	»	22	6 p.	320.50					
	»	23	11 a.	319.00					
	»	24	6 p.	317.20					
	»	25	3 p.	315.50					
	»	26	4 p.	313.40					
	»	27	5 p.	311.20					
	»	28	4 p.	309.20					
	»	30	12 a.	306.40					
	VII	1	4 p.	304.20					
	»	2	»	302.00					
	»	3	»	300.00					
	»	4	5 p.	297.50					
	»	5	»	295.20					
	»	6	4 p.	293.50					
	»	7	5 p.	291.20					
	»	8	11 a.	289.50	2300	30.08	0.01307	44.82	0.01
10	IV	3	3 p.	274.00					
	»	6	11 a.	268.70					
	»	7	6 p.	267.90					
	»	9	2 p.	266.40					
	»	12	11 a.	263					
	»	13	»	261.70					
	»	15	3 p.	258.90					
	»	17	»	256.70					
	»	21	11 a.	253.70					
	»	22	3 p.	252.40					
	»	23	4 p.	251.70					
	»	24	»	250.50					
	»	25	6 p.	250					
	V	1	»	243.90					
	»	3	»	243.50					

BELLA I.

Perdita di peso nei vari periodi		Osservazioni
Ore	Perdita oraria percentuale (compreso il carapace)	
24	0.01687	
24	0.01720	
24	0.02429	
24	0.02200	
25	0.02040	
47	0.01893	
31	0.01832	
71	0.02163	
25	0.03056	
21	0.00290	
20	0.02000	
31	0.02396	
17	0.02760	
31	0.01806	
21	0.02547	
25	0.02660	
25	0.02808	
23	0.02791	
44	0.02056	
28	0.02550	
24	0.03012	
24	0.02758	
25	0.03212	
24	0.03220	
23	0.02500	
25	0.03212	
18	0.03238	La trovo morta. Il carapace pesa grammi 130.70. Anno 1895.
68	0.02867	
31	0.00958	
44	0.00931	
69	0.00760	
24	0.02058	
52	0.02057	
48	0.01794	
92	0.01813	
28	0.01828	
25	0.01104	
24	0.01982	
26	0 00765	
144	0.01625	
48	0.00341	

segue T

Numero d'ordine delle tartarughe	TEMPO			Peso assoluto del corpo (in grammi)	Perdita di peso dal principio alla fine del digiuno				
					Ore	Perdite percentuali			
						compreso il carapace		non compreso il carapace	
	mese	giorno	ora			integrale	oraria	integrale	oraria
	V	7	6 p.	237.80					
	»	10	11 a.	234.60					
	»	12	3 p.	231.80					
	»	17	11 a.	224.70					
	»	20	6 p.	221.10					
	»	23	4 p.	218					
	»	24	11 a.	216.90					
	»	25	»	215.90					
	»	26	»	214.70					
	»	27	»	213.20					
	»	28	»	211.70					
	»	29	»	210.20					
	»	30	»	207.90					
	»	31	3 p.	205.40	1392	25.04	0.01798	34.76	0.02497
11	IV	4	»	153.70					
	»	6	11 a.	152.70					
	»	7	6 p.	152.30					
	»	9	2 p.	151.40					
	»	12	11 a.	149.90					
	»	13	»	149.00					
	»	15	3 p.	147.70					
	»	17	»	146 40					
	»	21	11 a.	145.00					
	»	22	3 p.	144.20					
	»	23	4 p.	143.60					
	»	24	»	143.20					
	»	25	6 p.	142.70					
	V	1	»	139.60					
	»	3	»	138.20					
	»	7	»	135 90					
	»	10	11 a.	134					
	»	12	3 p.	132 40					
	»	17	11 a.	128.10					
	»	20	6 p.	125.90					
	»	23	4 p.	124.00					
	»	24	11 a.	123.40					
	»	25	»	122.70					
	»	26	»	121.90					
	»	28	»	120 00					
	»	29	10 a.	118.90	1315	22.64	0.01721	34.18	0.02599
12	IV	4	3 p.	105.50					
	»	6	11 a.	105.00					

LA I.

Perdita di peso nei vari periodi		Osservazioni
Ore	Perdita oraria percentuale (compreso il carapace)	
72	0.03261	
65	0.02004	
52	0.02294	
116	0.02553	
79	0.02029	
70	0.02028	
19	0.02655	
24	0.01920	
24	0.02312	
24	0.02891	
24	0.02929	
24	0.01570	
24	0.04552	
20	0.06010	La trovo morta. Il carapace pesa grammi 76.70.
		Anno 1895.
44	0.01508	
31	0.00844	
44	0.01040	
69	0.01434	
24	0.02500	
52	0.01676	
48	0.01833	
92	0.01039	
28	0.01964	
25	0.01640	
24	0.01158	
26	0.01342	
144	0.01506	
48	0.02087	
72	0.02311	
65	0.02036	
52	0.02151	
116	0.02788	
79	0.02173	
70	0.02155	
19	0.02542	
24	0.02354	
24	0.02712	
48	0.03245	Pare morente.
23	0.03982	La trovo morta. Il carapace pesa grammi 51.90.
44	0.01075	Anno 1895.

seg

Numero d'ordine delle tartarughe	TEMPO			Peso assoluto del corpo (in grammi)	Perdita di peso dal principio alla fine del digiuno				
					Ore	Perdite percentuali			
						compreso il carapace		non comp il carap	
	mese	giorno	ora			in-tegrale	oraria	in-tegrale	or
	IV	7	6 p.	104.50					
	»	9	2 p.	103.90					
	»	12	11 a.	102.30					
	»	13	»	101.50					
	»	15	3 p.	100.20					
	»	17	»	99.50					
	»	21	11 a.	98 40					
	»	22	3 p.	97.80					
	»	23	4 p.	97 20					
	»	24	»	96.70					
	»	25	6 p.	96.20					
	V	1	»	93 70					
	»	3	»	92.50					
	»	7	»	90.90					
	»	10	11 a.	89.10					
	»	12	3 p.	87.80					
	»	17	11 a.	84.40					
	»	20	6 p.	82.70					
	»	23	4 p.	81.50	1177	22.74	0.01932	33.56	0.0268
13	IV	4	3 p.	33.20					
	»	6	11 a.	33.00					
	»	7	6 p.	32.80					
	»	9	2 p.	32.50					
	»	12	11 a.	31.90					
	»	13	»	31.50					
	»	15	3 p.	30.80					
	»	17	»	30.40					
	»	21	11 a.	30					
	»	22	3 p.	29.70					
	»	23	4 p.	29 50					
	»	24	»	29.20					
	»	25	6 p.	29.10					
	V	1	»	27.50					
	»	3	»	27					
	»	7	»	26.30					
	»	10	11 a.	25.40					
	»	12	3 p.	24.70					
	»	17	11 a.	23.10					
	»	20	6 p.	22.10					
	»	23	4 p.	21					
	»	24	10 a.	21	1195	36.74	0.03074	45.01	0.0376

BELLA I.

Perdita di peso nei vari periodi		Osservazioni
Ore	Perdita oraria percentuale (compreso il carapace)	
31	0.01535	
44	0.01302	
69	0.02230	
24	0.03258	
52	0.02273	
48	0.01452	
92	0.01201	
28	0.02175	
25	0.02452	
24	0.02141	
26	0.01988	
144	0.01804	
48	0.02666	
72	0.02361	
65	0.03046	
52	0.02805	
116	0.03336	
79	0.02549	
70	0.02072	La trovo morta, ieri era viva. Il carapace pesa grammi 34.
44	0 01368	
31	0.01954	
44	0.02077	
69	0.02675	
24	0.05220	
52	0.04444	
48	0.02704	
92	0.01429	
28	0.03571	
25	0.02692	
24	0.04233	
26	0.01315	
144	0.03483	
48	0.04452	
72	0.03600	
65	0.05264	
52	0.05298	
116	0.05563	
79	0.05473	
70	0.07110	La trovo morta. Il carapace pesa grammi 6.10

TABELLA II.

Dati principali della tabella precedente.

Num. d'ord. delle tartarughe	Il digiuno comincia nel	Peso iniziale in grammi	Durata del digiuno in ore	Perdite percentuali: compreso il carapace, integrale	Perdite percentuali: compreso il carapace, oraria	Perdite percentuali: non compreso il carapace, integrale	Perdite percentuali: non compreso il carapace, oraria	*Osservazioni*
1	10. II. '92	200.00	2640	10.3	0.00390			
2	6. VI. '92	77 80	816					Nelle prime 552 ore di digiuno, perdita integrale percentuale, compreso il carapace 12.275, perdita oraria percentuale 0.02802.
3	22. XI. '92	333.						Nelle prime 684 ore di digiuno, perdita oraria percentuale, compreso il carapace, 0.00407.
4	id.	340.70						Nelle prime 684 ore di digiuno, perdita oraria percentuale, compreso il carapace, 0.00235.
5	id.	267.20						Nelle prime 684 ore di digiuno, perdita oraria percentuale, compreso il carapace, 0.00239.
6	4. IV. '94	290.70	1248	23.32	0.01868	29.48	0.02362	
7	id.	133 90	1584	27.91	0.01761	40.47	0.02554	
8	id.	42.70	1155	29.74	0.02574			
9	3. IV. '95	418.50	2300	30.08	0.01307	44.82	0.01948	
10	id.	274 00	1392	25.04	0.01798	34.76	0.02497	
11	4. IV. '95	153.70	1315	22.64	0.01721	34.18	0.02599	
12	id.	105.50	1177	22 74	0.01932	33.56	0.02681	
13	id.	33 20	1195	36.74	0.03074	45.01	0.03766	

TABELLA III. *Divisione in gruppi a peso iniziale crescente.*

Gruppi	Numero di animali apparte-nenti a ciascun gruppo	Peso iniziale (compreso il carapace) (in grammi)			Durata della vita (in ore)	Perdite percentuali			
						compreso il carapace		senza il carapace	
		minimo	massimo	medio		in-tegrale	oraria	in-tegrale	oraria
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*l*
I	4	32.20	133.90	78.57	1277	29.28	0.02335	39.68	0.03000
II	4	153.70	418.50	285.47	1563	25.27	0.01673	35.81	0.02351

TABELLA IV. *Divisione in gruppi a durata della vita crescente.*

Gruppi	Numero di animali apparte-nenti a ciascun gruppo	Durata della vita (in ore)			Peso iniziale medio (com-preso il ca-rapace) (gr.)	Perdite percentuali			
						compreso il carapace		senza il carapace	
		minima	massima	media		in-tegrale	oraria	in-tegrale	oraria
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*l*
I	4	1155	1248	1193	120.27	28.12	0.02362	36.01	0.02603
II	4	1315	2300	1647	245.02	26.41	0.01646	38.56	0.02394

TABELLA V. *Divisione in gruppi a perdita integrale percentuale (compreso il carapace) crescente.*

Gruppi	Numero di animali apparte-nenti a ciascun gruppo	Perdita integrale percentuale (compreso il carapace)			Peso iniziale medio (in gram.)	Durata della vita (in ore)	Perdita oraria percentuale (compreso il carapace)
		minima	massima	media			
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*
I	4	22.64	25.04	23.43	208.22	1283	0.01854
II	4	27.91	36 74	31.11	157.07	1558	0.02179

TABELLA VI. *Divisione in gruppi a perdita integrale percentuale (non compreso il carapace) crescente.*

Gruppi	Numero di animali apparte-nenti a ciascun gruppo	Perdita integrale percentuale (non compreso il carapace)			Peso iniziale medio (in gram.)	Durata della vita (in ore)	Perdita oraria percentuale (senza il carapace)
		minima	massima	media			
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*
I	4	29.48	34.70	32.99	208.22	1283	0.02534
II	3	40.47	45.01	43.43	195.20	1693	0.02701

Nuova Serie. *Vol. XII. — Disp. IV.*

Adunanza ordinaria del 14 Giugno 1896.

Presidenza del prof. comm. A. nob. FAVARO *Presidente.*

Sono presenti i Soci effettivi: Favaro, Teza, Polacco, Medin, Crescini, Omboni, De Giovanni, Keller, Veronese, Spica, Landucci, Lorenzoni, Ragnisco, Bellati, Orsolato, Breda, Sacerdoti, Gnesotto; i Soci corrispondenti: Pollini, Vicentini, Verson, Stefani.

Letto ed approvato il verbale della precedente adunanza e comunicati i titoli dei libri mandati in dono alla r. Accademia, il prof. Lorenzoni presenta i trattati di Geometria rettilinea e sferica ecc. del Comm. Ing. Francesco Caldarera ed informa del contenuto delle opere stesse.

Il Presidente quindi invita il Socio effettivo prof. A. De Giovanni a leggere la sua memoria intitolata: *Della ematuria nevropatica.*

Il Socio effettivo prof. V. Crescini legge: *Fra due trovatori alla corte del marchese d'Este.*

Il Socio effettivo prof. G. Omboni legge: *Di un criterio facile, proposto dal prof. Agostini, per i pronostici del tempo.*

Il Socio corrispondente prof. E. Verson legge: *La borsa copulatrice nei lepidotteri.*

Adunanza privata.

Il Socio effettivo prof. G. Veronese legge, anche a nome del Socio effettivo prof. L. Landucci, la relazione sul consuntivo del corrente anno, accennando alle cure ed ai meriti del prof. A. Sacerdoti, Amministratore-Cassiere, e propone all'Accademia di accettarne le conclusioni.

L'Accademia approva ad unanimità e si associa al voto di plauso proposto dal Presidente per le intelligenti e proficue cure prestate dal prof. A. Sacerdoti.

Il Presidente quindi invita l'Accademia alla votazione per la nomina del Vice-Presidente.

Riuscì eletto il Socio effettivo prof. Pierandrea Saccardo per il biennio 1896-97, 1897-98.

Ritiratosi il prof. GNESOTTO, si procede alla nomina del Segretario per le Lettere. Fu confermato il prof. FERDINANDO GNESOTTO.

In fine l'Accademia dà facoltà alla Presidenza di procedere all'estrazione a sorte dei lèttori per il p. v. anno accademico.

La seduta è levata alle ore 15.

Nell'adunanza della Presidenza tenuta il giorno 13 luglio 1896, furono designati dalla sorte per le letture del venturo anno accademico i seguenti Soci effettivi:

Classe di Scienze fisiche, mediche e matematiche

SPICA - SACCARDO - BERNARDI - VLACOVICH - TAMASSIA - VERONESE - ROMANIN-JACUR.

Classe di Scienze morali, letteratura ed arti belle

RAGNISCO - GIRARDI - SACERDOTI - GLORIA - BONATELLI - FERRAI - LANDUCCI.

SULLA EMATURIA NEUROPATICA

E

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLE NEFRITI

MEMORIA DEL SOCIO EFFETTIVO

Prof. ACHILLE DE GIOVANNI

Direttore dell' Istituto di Clinica medica della R. Università

Quando in un ammalato si verifica il fenomeno dell'urina sanguinolenta, od anche sanguigna, dato che non si trovino fatti generali e nemmeno locali per concludere la diagnosi di una malattia del rene, oppure di avvelenamento, oppure di qualche altro processo morboso generale discrasico od infettivo, si suole ammettere la diagnosi di Ematuria essenziale, idiopatica, o detta anche neuropatica.

Parrebbe che di questa dovessero trattare sufficientemente i libri in appositi capitoli; invece generalmente non ne fanno che cenni più o meno vaghi.

Eppure l'argomento è interessante dal lato scientifico, è utile dal lato pratico, e a trattarne ci vengono innanzi delle questioni che non sono mai state discusse.

Io ho avuto occasione di studiare alcuni casi di questa forma morbosa, ho anche constatato in me stesso il fenomeno della ematuria, quindi disertai già sull'argomento nel vol. I° de' Commentari di Clinica medica nel 1888.

Essendomisi presentato un altro caso interessantissimo, ho potuto confermare alcune cose scritte e meglio comprendere alcune altre, quindi credo non ozioso riferire brevemente l'une e l'altre con qualche considerazione.

Principierò a dire che il caso è singolarmente interessante, perchè l'ematuria mostrò indubbi rapporti con altre sofferenze

addominali: — la paziente poi, oggetto del mio studio, da tempo non breve, tratto tratto era colta da sciolta di ventre, e poscia vedeva la urina farsi sanguinolenta. Ma venne un'epoca nella quale l'ematuria non cessò come sperava l'inferma edotta dalle precedenti esperienze; continuò invece dei mesi e sentendosi via via addebolita nelle forze chiese soccorso nella mia Clinica. Vi rimase poco tempo e guarita tornò a domicilio. Per cinque anni il fenomeno non si ripetè; ma poscia, senza causa nota, rinnovossi ed anche allora durò dei mesi. Visto che non accennava a diminuire e tanto meno a scomparire, si rivolse per la cura a noi; ma questa volta i rimedi che apprestammo rimasero senza effetto. Io tenni in osservazione la paziente lungamente e confermai un fatto singolare, che cioè, malgrado tutti i giorni e per oltre sei mesi perdesse sangue attraverso i reni, tuttavia lo stato generale della paziente non accennava a quel deperimento che sarebbesi temuto e che non manca mai quando l'ematuria è sintoma dell'una o dell'altra delle ricordate affezioni locali, o generali.

Inutile ricordi che ogni esame portava ad escluderla ed a ribadire la diagnosi di ematuria idiopatica, o neuropatica, che dire si voglia e che nell'urina il reparto microscopico era sempre quello - sangue e puro sangue.

La paziente abbandonò la Clinica quale v'era entrata e a domicilio, dopo qualche tempo, senza cura alcuna vide a poco a poco che le sue orine tornavano normali, chiare e limpide.

Ma tre anni dopo riapparve l'ematuria. Questa volta il fenomeno veniva insieme con altri di un certo deperimento generale e quando la malata si presentava a noi per la terza volta fummo impressionati come se fosse in preda a più grave malanno di quello che la storia lasciavaci supporre. A questo giudizio concorreva anche il fatto che erasi notevolmente cambiato il reparto microscopico delle urine. In vero, nel sedimento di queste in luogo di constatare come l'altre volte, come in tutti i casi analoghi, solo globuli rossi del sangue, con questi si avevano blocchi considerevoli di globuli bianchi coi caratteri dei globuli embrionali. Di più i soliti rimedi che adoperammo insistentemente, modificavano, non guarivano il fenomeno della ematuria. Però, sospesa ogni medicazione, ci dedicammo alla

così detta cura aspettante. Se non che, tornando frustranee le nostre ricerche per scoprire qualche fatto patologico nuovo, giudicando il nuovo reperto uroscopico come effetto di neuroparalisi vascolare da un punto di vista tutto nostro, ci demmo ad un altro tentativo terapeutico, e - a dir vero - con effetto pronto e pieno. Le urine tornarono normali affatto.

Questi sono i fatti, in base ai quali ho confermato, che vi sono casi di ematuria cronica, recidiva, quasi periodica; ho confermato la origine loro neuropatica; di più ho constatato una varietà di reperto uroscopico importantissimo dal lato scientifico e dal lato pratico.

Dal lato pratico perchè dimostra, contro ciò che si professa, che anche quando nella urina si trovano in abbondanza elementi bianchi insieme coi rossi, non può invalidarsi, solo per questo la diagnosi di ematuria essenziale, o neuropatica.

Dal lato scientifico, perchè lo studio dell'organismo della paziente sull'indirizzo della morfologia clinica ci consente comprendere la patogenesi della ematuria, che è quanto dire della anomalia d'innervazione vaso-motoria, la quale generalmente si ammette senza dimostrare come avvenga, come operi.

Nel caso nostro avevasi un organismo cogli attributi che costituiscono una combinazione morfologica del tipo 2.° cioè con sufficiente sviluppo del torace e del ventre, ma con un certo grado di ipermegalia epatica unito ad un eccesso di sviluppo della metà destra del cuore e del sistema venoso prevertebrale. Ciò porta ad ammettere una condizione idraulica anche intravertebrale, quindi midollare, che negli individui formati come la nostra paziente, è causa di addoloramenti lombali, di sofferenze nervose ed anche di mieliti a seconda delle individuali disposizioni organiche. Se quindi nel caso concreto ci domandiamo come mai potessero insorgere le anomalie vaso-motorie per cui andava congestionandosi il rene e così alterandosi la sua secrezione, noi possiamo rispondere, che ciò proveniva dal fatto, che il centro spinale, proprio nel segmento dal quale s'irradiano i nervi che vanno a molti punti dell'addome e al rene, sottostava a quando a quando al disagio cagionatovi dal torpore circolatorio - quello stesso torpore circolatorio che faccvasi sen-

tire in tutto l'addome, quando la turbata innervazione produceva fenomeni intestinali e fenomeni renali.

Non ho d'uopo di chiamare la testimonianza de' Clinici, nè quella degli sperimentatori, per provare che, alterata la funzione de' nervi possono prodursi alterazioni circolatorie negli organi. A dir vero io mi fido poco degli esperimenti quando si tratta di illustrare fenomeni che avvengono in modo che gli esperimenti non sanno esattamente riprodurre. Tuttavia nel caso concreto e *Brown-Sequard* e *Vulpian* e *Schiff* e *Lepine* e *Capitan* e qualche altro non fanno che ribadire quello che l'osservazione clinica ed anatomo-patologica avevano già formalmente constatato, che, cioè, certe lesioni nervose centrali possono cagionare emorragie nei visceri.

Ma a noi ora si presenta un'altra questione, perchè non si tratta di sola emorragia nel caso nostro, sì bene di emorragia e di molti globuli bianchi, sì da costituire un sedimento nel quale figurano elementi, che per la quantità non sono in proporzione con quelli che circolano nei vasi. D'onde provenivano questi globuli bianchi?

Data la stasi nel rene, si ammette che avvenga la diapedesi dei globuli bianchi. Dopo gli esperimenti di *Konhheim* non si parla e non si vuole parlare d'altro. Io non sono del parere degli altri intorno alla importanza del fenomeno della diapedesi. Non lo nego, ma non posso attribuirgli la parte che tutti vanno dicendo.

Mi induce a dire ciò il risultato delle stesse mie osservazioni fatte già nel 1875 e confermate tre anni or sono qui nel mio Istituto dal prof. *Castellino* e nell'Istituto anatomo-patologico di Berlino, dal D.r Yamagiva aiuto al *Virchow*.

Ecco i fatti: — Quando avviene una stasi nei capillari propriamente detti, i vasi cambiano aspetto, si deformano, si fanno gozzuti, emettono una specie di talli, o speroni, cavi e pieni di sangue e che sono insenature vasali, le quali s'assotigliano nella parete e lasciano fuoriuscire il contenuto. Questo è il sangue della ematuria. Ma nel mentre i vasi capillari si alterano nel modo che dissi, nella loro parete ha luogo un altro fenomeno biologico, cioè la produzione nucleare, la moltiplicazione quindi degli elementi bianchi, i quali si aggiungono ai rossi in modo

che il sangue, che si unisce alla urina e fa sedimento quando queste sono versate, presentasi costituito da èlementi rossi o bianchi in modo da non corrispondere, anatomicamente parlando, al tipo del sangue circolante.

Per questi fatti adunque si costituiva nel caso nostro non solo una varietà clinica della ematuria, ma potevamo vedere nella storia stessa del caso, una vera evoluzione del processo morboso che le dava origine. Imperocchè il fenomeno stesso ematurico era quale generalmente osservasi negli anni precedenti, e solo in quest'ultimo anno, col maggiore deperimento della donna, aveva acquistato il carattere che ho descritto.

Il che vuol dire, che se negli anni precedenti la neuro-paralisi vasale produceva l'ematuria, ultimamente avveniva anche un altro fenomeno, quello della irritazione formativa nelle pareti protoplasmatiche dei capillari renali perchè questi elementi avevano perduto la naturale resistenza.

Che poi tutto fosse proveniente dalla alterata innervazione, lo dimostra il fatto clinico evidentemente, quando da un giorno all'altro l'ematuria, che aveva continuato malgrado l'impiego di efficace medicazione, scomparve con tutti i suoi sintomi: l'urina riprese i caratteri normali e la paziente abbandonò la sala clinica.

Della quasi improvvisa guarigione parebbe causa l'avere cambiato medicazione; infatti aveva sostituito agli altri rimedi la iniezione ipodermica della stricnina.

L'azione di questa, veramente, si esercita sul sistema nervoso vaso-motore; è quindi un rimedio che è indicatissimo secondo il concetto patogenetico della ematuria. Ma fu così tenue la dose del rimedio, così immediato l'effetto terapeutico, d'altronde è così noto che alcune ematurie del genere medesimo possono improvvisamente sospendersi, che non mi so permettere la conclusione per me lusinghiera d'avere sicuramente contribuito alla guarigione del caso. Però mi limito a riferire gli avvenimenti col proposito di ritentare la prova quando che sia, per meglio svelare i rapporti che esistere possono tra la medicazione e l'andamento dei fenomeni morbosi.

Riassumendo: Il caso che ho studiato può dirsi di *Ematuria neuropatica cronica e recidiva colla variante nel sedimento della urina,* dove insieme cogli elementi anatomici della

ematuria si trovarono quelli *della irritazione formativa dei capillari del rene.*

Come appendice farò seguire qualche considerazione a proposito delle nefriti, più propriamente a quelle a decorso subdolo, con incertezze di sintomi generali con urine di uno speciale colorito dato dalla presenza di sangue, o di emoglobina.

Ebbene queste urine esaminate con metodo possono somministrare un criterio per giudicare del processo morboso e per scorgere qualche indicazione curativa. Bisogna osservarle con metodo, cioè tenere separate quelle che vengono emesse nelle ore diurne, da quelle che sono emesse nelle ore notturne. Si vedrà che queste ultime hanno una colorazione più intensa delle prime. Avendo osservato queste cose per parecchi giorni di seguito, si rileverà pure, che la differenza che passa tra le urine diurne e le notturne può darsi altresì fra le urine di alcuni giorni rispetto a quelle di alcuni altri - quella più colorata coincide con alcuni fenomeni generali di malessere, o con anomalie digestive, od altro, da rendere quasi necessaria la conclusione, che anche nel corso delle nefriti possa intervenire la influenza nevropatica a modificare la espressione, o la intensità, dirò meglio, della espressione semeiotica della urina.

Se guidati da questi concetti si darà mano alla medicazione più appropriata, si gioverà senza dubbio all'andamento della malattia. — Io ho fatto ricorso utilmente alla stricnina. Ho veduto, specialmente in due casi gravissimi, scemare il fenomeno ematurico, che posso dire sovrapposto alla nefrite, ed avviarsi una tale diuresi da diminuire quindi notevolmente gli edemi sparsi per tutto il corpo ed alleggerire così la sintomatologia più minacciosa per cui era in pericolo la esistenza.

Chi non avesse confidenza nella stricnina - che per me la merita intera - può adoperare qualunque altro mezzo di analoga attività. Quello che importa a me concerne la nozione scientifica - cioè l'intervento della neuro-paralisi vascolare nel quadro delle nefriti, non che la applicazione della nozione stessa. Che sia per ciò chiamato in campo un rimedio o l'altro, basta si arrivi allo scopo. Si sa del resto che spesso in pratica osservasi il medesimo rimedio fallire in individui, giovare invece in altri.

Conclude anche l'appendice: *la ematuria neuro-paralitica può complicare l'andamento delle nefriti croniche e costituire speciale indicazione terapeutica.*

Seconda presentazione del caso di ipermegalia epatica congenita del prof. De Giovanni.

L'Autore rammenta che quattro anni innanzi ebbe l'onore di presentare una donna, la quale era stata affidata alle sue cure coi sintomi di grave cirrosi epatica, che durava da due anni; rammenta come egli non avesse potuto constatare questa malattia, e come avesse spiegato i sintomi quale effetto di una mostruosità viscerale - l'ipermegalia congenita del fegato; e rammenta finalmente quale programma terapeutico escogitasse ed effettuasse (escisione delle pareti addominali, riforma della igiene dietetica) con immediato vantaggio della paziente.

Per quattro anni questa si attenne scrupolosamente alle prescrizioni più igieniche che farmaceutiche; e così ha potuto sensibilmente modificare il suo vizio di conformazione e realmente trasformarsi in modo da assumere aspetto più giovanile e sano, resistendo in pari tempo alle fatiche contadinesche cui deve sottoporsi per vivere.

Possiamo dire, aggiunge l'oratore, che noi abbiamo così constatato gli effetti mediati e successivi di un metodo curativo, il quale venne ideato seguendo i criteri della diagnosi fatta, non già dietro dati empirici, ma scientifici, quali sono quelli che si possono rilevare coll'esame morfologico del paziente.

Conseguentemente questo caso offre singolare importanza scientifica: costituisce un vero esperimento clinico, dal quale emerge la prova migliore a conferma della praticità dell'indirizzo morfologico applicato nella indagine clinica.

Conferma che all'eccedente sviluppo della linea xifo-ombellicale corrisponde l'ipermegalia del fegato congenita; conferma che all'eccedente sviluppo del cuore destro corrisponde eccesso di sviluppo dell'albero venoso; conferma la patogenesi della ascite e la sua facilità a riprodursi sebbene non esistesse la supposta cirrosi epatica; e conferma finalmente la importanza dell'atto operativo fatto precedere alla riforma della igiene, della quale attendevansi i risultati curativi che vennero riconquistati dopo quattro anni dalla diagnosi.

DI UN CRITERIO FACILE

PROPOSTO DAL PROF. J. AGOSTINI

PER

I PRONOSTICI DEL TEMPO

NOTA DEL SOCIO EFFETTIVO

Prof. GIOVANNI OMBONI

È certo che gli agricoltori, nello scegliere i giorni opportuni per falciar l'erba, per raccogliere le messi e per fare altri particolari lavori, sarebbero ben contenti di avere una *guida sicura* per *prevedere a qualche giorno di distanza il tempo bello e il tempo brutto;* e altrettanto contenti di possederla sarebbero tutti quelli, che hanno da fare gite in campagna per lavori d'ingegneria, per divertimento, per la caccia, ecc., oppure delle escursioni scientifiche, artistiche, ecc. Ma, questa guida *sicura,* non è possibile averla, nè dalle previsioni degli Istituti meteorologici, nè dall'uso del barometro e degli altri istrumenti meteorologici, perchè, tanto dalle notizie fornite da quegli Istituti, quanto dalle osservazioni, che ognuno può fare sulla pressione atmosferica, sulla temperatura e umidità dell'aria, sui venti, ecc., non si possono trarre che delle *probabilità.* E le probabilità, che sono fornite dagli Istituti meteorologici, si riferiscono piuttosto a perturbazioni generali che a fenomeni locali, e preannunziano le variazioni atmosferiche in un luogo speciale quando si sono di già manifestate in regioni vicine, servendo, quindi, unicamente a pronostici a breve scadenza. Inoltre, nei villaggi e alla campagna non è facile venire a conoscenza delle pubblicazioni degli Istituti meteorologici; sono ben poche le persone, che possono acquistare il barometro, l'igrometro, ecc., e sanno adoperarli bene, per dedurne le condizioni meteoriche future; ed anche le osservazioni fatte cogli istrumenti meteo-

rologici fanno soltanto prevedere il tempo che, si avrà poche ore dopo.

D'altra parte, gli *indizî empirici,* che sono forniti dalle rondini, che volano rasentando il suolo, dall'aspetto del cielo al tramonto, dal gracidare delle rane, dalla importunità delle mosche, dal sale bagnato, ecc., non sono sempre sicuri, e si hanno troppo tardi, cioè in ore troppo vicine a quelle, in cui il tempo deve cambiare dal bello al brutto.

Ciò posto, mi pare bene di rammentare e raccomandare, dopo averlo esperimentato per qualche anno, un *criterio facile e semplice per pronosticare il tempo,* che fu indicato, anni addietro, dal professore J. Agostini; perchè può essere adoperato da chiunque e in qualunque luogo, non richiede osservazioni con istrumenti, ha la singolarissima prerogativa di far prevedere il tempo a parecchi giorni di distanza, e lo fa prevedere appress'a poco con lo stesso grado di *probabilità,* con cui lo fanno prevedere le notizie fornite dagli Istituti meteorologici e le osservazioni barometriche, termometriche, ecc.

Io lo venni a conoscere parlando col prof. Agostini, quando egli era qui a Padova, come insegnante di Fisica nel R. Liceo, e leggendo un breve scritto pubblicato da lui nel 1882, nel *Giornale di agricoltura, industria e commercio pel Regno d'Italia;* e consiste nel fatto, accertato per un buon numero di anni dall'Agostini, che *le condizioni meteoriche di un giorno tendono a ripetersi, coi medesimi caratteri, ma con maggiore o minore intensità, nel settimo giorno successivo* (anticipando talvolta, nel sesto, in primavera, e posticipando talora, nell'ottavo, nell'autunno), e ciò *per due, tre o quattro settimane, e talora perfino per cinque.*

Con questo criterio, se si osserva che il tempo è bello o brutto in un dato giorno, si può *pronosticare che probabilmente si avrà appress'a poco lo stesso tempo nel settimo (oppure nel sesto o nell'ottavo) giorno successivo;* e, *da quello, che succede in una settimana, si può pronosticare, appress'a poco e con probabilità di indovinare, quello, che avverrà nella settimana successiva, ed anche in due o tre altre settimane successive; — probabilmente* e *con probabilità d'indovinare,* perchè, come tutti sanno, il tempo non presenta tutta quella uniformità e monotonia, che risulterebbe dal continuo ritorno delle stesse con-

dizioni meteoriche in tutte le settimane o almeno per molte settimane di seguito, ma, di tanto in tanto, come fu bene osservato dall'Agostini, *sopravvengono delle variazioni, che spostano il suaccennato periodo ebdomadario.*

Il prof. Agostini, nel suo scritto, per chiarire il modo da lui seguito per applicare il criterio suindicato, si esprime così: « piove, supponiamo, un giovedì, e, dopo, il tempo si mette al « sereno: allora io pronostico la pioggia nel mercoledì o nel « giovedì successivo. Se in questi giorni non piove, si avrà al- « meno una disposizione alla pioggia, maggiore che nei prece- « denti; trascorsi essi colla sola disposizione alla pioggia, si dovrà « attendere fino al martedì o mercoledì dell'altra settimana, chè, « prima, con grandissima probabilità, non pioverà. Badando a « ciò, da una settimana all'altra, conosciamo i giorni, in cui può « aspettarsi una perturbazione atmosferica, senza consultare stru- « menti, e nel modo più semplice, essendo sufficiente il segnare « ogni sera nelle pagine d'un calendario l'andamento meteorico « della giornata. Arrivano, però, talvolta, delle burrasche inat- « tese, e sono queste, appunto, che determinano una nuova fase « di quei periodi, che possono essere pronosticati ».

Il prof. Agostini osserva, poi, nel suo opuscolo, che « *nella « stagione invernale* la periodicità è meno manifesta, perchè « spesso dura lungamente una condizione di tempo vario, che « non lascia accentuare i giorni, in cui occorre il rinnovarsi « della fase »; e che, del resto, nell'inverno i pronostici del tempo importano meno agli agricoltori.

Finalmente, il prof. Agostini, discorrendo con me, mi fece notare che ciascuna settimana ha di solito un gruppo di giorni brutti, compreso fra giorni belli, oppure un gruppo di giorni meno belli o più brutti, compreso fra giorni più belli o meno brutti; e che, nello studiare il ritorno dei giorni eguali o almeno somiglianti per le loro condizioni meteoriche, è bene cercare di osservare *se e quando ritorna quel gruppo di giorni brutti, meno belli o peggiori,* e se ritorna diminuito od aumentato, migliorato o peggiorato, ecc.; e aggiunse che *le osservazioni* fatte *in un dato luogo* possono servire soltanto per pronosticare il tempo, che si avrà *in quello stesso luogo.*

Colpito vivamente dalle cose dette e stampate dall'Agostini, mi misi a fare come lui: a notare ogni sera l'andamento meteorico della giornata, per vedere, poi, se avveniva o no, sei, sette od otto giorni dopo, il ritorno di quell'andamento; e il risultato delle mie osservazioni, continuate per parecchi anni, e specialmente in questi ultimi, fu la conferma di quello delle osservazioni dell'Agostini.

Ecco, per esempio, le osservazioni, che ho fatte in quest'anno 1896.

Nel gennaio furono *giorni brutti* (con un po' di nebbia, oppure affatto nuvolosi e ventosi): venerdì, sabato e domenica, 3, 4 e 5, e i successivi mercoledì a sabato, 8 a 11; così che vi furono *due settimane simili,* ma non eguali; e la serie loro fu chiusa da una nevicata nel martedì 14. Poi, dopo quel giorno con neve (martedì 14), *per tutta una lunazione,* il tempo non fu abbastanza variato, da potersene notare bene le variazioni, ma, *cominciata la lunazione successiva,* ebbimo nel febbraio *due settimane simili,* con un po' di nebbia e di nubi nei giorni di giovedì, sabato e domenica, 13, 15 e 16, e in quelli di giovedì e venerdì, 20 e 21.

Ci furono, in seguito, *due settimane simili,* che ebbero neve nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, 24, 25 e 26, e pioggia o almeno cielo nuvoloso in quelli di lunedì, martedì e mercoledì, 2, 3 e 4 marzo.

Passò, in appresso, più di un mese senza grandi variazioni, ma *col principio d'un'altra lunazione* ebbimo pioggia nei giorni di domenica e lunedì 12 e 13 di aprile, e la ebbimo di nuovo in quelli di domenica e lunedì 19 e 20.

Giovedì 23 di aprile fu piovoso; e poi, col lunedì 27, cominciò una serie di *quattro settimane simili,* nelle quali furono sempre brutti (con pioggia o temporali o almeno con cielo nuvoloso o temporalesco) i giorni di giovedì, venerdì e sabato, e furono accompagnati, nella terza e nella quarta, da altri giorni brutti, somiglianti ad essi. In queste quattro settimane fu sempre bello il martedì, e fu accompagnato da un numero sempre minore di altri giorni belli.

Essendo, così, aumentato sempre più il numero dei giorni brutti, l'ultima settimana di maggio ne ebbe quattro, divisi in

due gruppi da tre giorni belli (mercoledì, giovedì e venerdì); la prima settimana del giugno ebbe due soli giorni belli, il martedì e la domenica (seguìta, però da una notte con temporale); e ne ebbe due soli (sabato e domenica, 13 e 14) anche la seconda. L'ultima settimana del maggio e la prima del giugno *non* furono, dunque, *eguali, nè simili;* non furono eguali neppure la prima e la seconda del giugno, ma furono *simili,* perchè ambedue ebbero belle le domeniche (1).

(1) Dalle cose dette nel testo di questa breve Nota, e dalle osservazioni, che feci dopo la sua lettura all'Accademia di Padova nell'adunanza del 14 giugno, risulta che in questo mese furono *giorni belli:* il primo martedì (2), i successivi giorni di domenica e lunedì (7 e 8), e poi quelli di sabato, domenica e lunedì (13, 14 e 15), quelli di venerdì, domenica, lunedì e martedì (19, 21, 22 e 23), e quelli di domenica (con qualche minaccia di pioggia), lunedì e martedì (28, 29 e 30). Furono, dunque, belle o almeno senza pioggia tutte quattro le domeniche del mese; e questo ebbe *tre settimane simili,* perchè in queste furono belli tutti i giorni di domenica e di lunedì, e nelle due ultime anche il martedì.

Aggiungo anche alcune altre osservazioni, fatte da me negli anni 1894 e 1895.

Nel 1894 notai come *giorni egualmente o analogamente brutti* (con pioggia, neve o temporali, o almeno col cielo nuvoloso o temporalesco):

i due mercoledì 14 e 21 del marzo;

venerdì a lunedì 20 a 23 d'aprile, venerdì a lunedì 27 a 30, venerdì 4 maggio, venerdì a lunedì 11 a 14, venerdì a lunedì 18 a 21, e gli ultimi otto giorni del maggio, giovedi a giovedì;

giovedì e venerdì 7 e 8 di giugno, giovedì e venerdì 14 e 15;

martedì 19 e mercoledì 27 giugno;

venerdì 5 ottobre e i successivi venerdì 12, giovedì e venerdi 18 e 19, mercoledì e giovedì 24 e 25, mercoledì 31 ottobre e venerdì 1 novembre, giovedì 8, e venerdì 16;

domenica e lunedì 25 e 26 novembre, e il successivo lunedì 3 dicembre;

venerdì e sabato 7 e 8 dicembre, e i successivi venerdì e sabato 14 e 15.

Nel 1895, *giorni brutti:*

sabato a martedì, 5 a 8 gennaio, domenica a mercoledì 13 a 16, domenica a mercoledì 20 a 23, sabato e domenica 26 e 27;

giovedì e venerdì, 31 gennaio e 1 febbraio, e i successivi mercoledi a venerdì 6 a 8;

lunedì a mercoledì 11 a 13 di febbraio, e i successivi lunedì a mercoledì 25 a 27, sabato a mercoledì 2 a 6 marzo, lunedì a mercoledi 11 a 13;

la notte fra martedì e mercoledi 19 e 20 marzo (con un colpo di vento) e il successivo martedì 26 (con burrasca);

i due lunedì 1 e 8 d'aprile;

Anche il professore Marangoni si occupò di questo argomento. In un suo lavoro, pubblicato nel 1887 (nel vol. 3.° del Bollettino della Sezione fiorentina della Società Africana d'Italia), intorno al *Krempt* (stagione delle pioggie) *ad Entotto,* osservò che, secondo le osservazioni meteorologiche fatte in questo paese dello Scioa dal D.r Traversi, *i massimi di pioggia* ebbero luogo, nel periodo di sei settimane, nei giorni di lunedì e di venerdì, o nei giorni vicini a questi; e soggiunse: « questa curiosa coinci-« denza non può essere casuale, ma conferma sempre più l'esi-« stenza del *ciclo ebdomadario* del prof. Agostini; il qual ciclo « veggo rinnovarsi frequentemente, da qualche anno, qui in « Firenze ».

E nel novembre dello scorso anno il prof. Agostini mi scrisse che, avendo continuato a fare le sue osservazioni a Roma, per quanto glielo permisero le sue occupazioni, ebbe confermata da esse l'esistenza del periodo chiamato *ciclo ebdomadario* dal Marangoni.

Qui si presenta naturale una domanda: come mai, essendo questo ciclo o periodo un fenomeno facile ad essere osservato da tutti, non venne segnalato prima d'ora? La risposta è facile. Il fenomeno è realmente e frequentemente avvertito da tutti coloro, le di cui occupazioni si collegano strettamente col bello e col brutto tempo, frequentando essi i mercati settimanali, di-

giovedì e venerdì 18 e 19 d'aprile, e i successivi mercoledì e giovedì 24 e 25;
sabato e domenica 27 e 28 aprile, e i successivi venerdì a domenica 3 a 5 maggio, e domenica 12 (con temporali);
mercoledì a sabato 15 a 18 maggio, e i successivi mercoledì a venerdì 22 a 24 (con temporali);
sabato a lunedì 1 a 3 giugno, e il successivo lunedì 10 (con temporali);
giovedì 6 giugno, e i successivi mercoledì e giovedì 12 e 13, mercoledì e giovedì 19 e 20, martedì a giovedì 25 a 27 (con temporali);
venerdì a domenica 5 a 7 luglio, e i successivi sabato 13, sabato, domenica e lunedì 20, 21 e 22, lunedì 29 (con temporali);
martedì e mercoledì 1 e 2 ottobre, e i successivi lunedì a mercoledì 7 a 9, martedì a giovedì 15 a 17, mercoledì e giovedì 23 e 24, mercoledì e giovedì 30 e 31;
domenica e lunedì 27 e 28 ottobre, e la successiva domenica 3 novembre;
lunedì a venerdì 16 a 20 dicembre, e i successivi lunedì a giovedì 23 a 26, e lunedì 30.

lettandosi di gite domenicali, ecc.; e noi li udiamo spesso dire che, *quando si mette a piovere un sabato, piove tutti i sabati,* oppure lamentarsi che *piove tutte le domeniche.* Or bene, queste frasi, tradotte in linguaggio esatto, si riducono ad indicare tre, quattro o cinque sabati o domeniche di seguito, eguali o somiglianti fra loro per il brutto tempo, secondo il ciclo ebdomadario dell'Agostini. Questo ciclo, dunque, deve essere stato osservato da molti, da moltissimi, ma nessuno se ne occupò seriamente, osservandolo per mesi ed anni, come fece, pel primo, credo, il prof. Agostini; perchè, mentre sono molte le persone, che avvertono i fatti, pochissime sono quelle, che danno ad essi l'importanza che meritano, e ne fanno oggetto di studio.

È, poi, da considerarsi che, se dalle osservazioni finora fatte sembra provata l'esistenza del ciclo ebdomadario pel tempo bello e brutto, non c'è da meravigliarsene, essendo già tanto numerosi i fenomeni naturali ben noti per la loro periodicità, quali sono, particolarmente, il succedersi del giorno e della notte, l'alternarsi dei venti e delle calme, e parecchi altri cambiamenti, che avvengono nell'atmosfera, e devono influire sullo stesso succedersi del tempo bello e del tempo brutto.

Concludendo, mi pare che coloro, i quali formano oggetto dei loro studî i fenomeni atmosferici, non farebbero male ad occuparsi seriamente anche del periodo settimanale, di cui ho parlato, per istudiarlo in tutti i suoi particolari e nelle sue relazioni con gli altri fatti meteorologici, più o meno bene conosciuti, e per trovarne, se sarà possibile, le leggi e la spiegazione. Naturalmente, io non posso nemmeno pensare a fare questo studio, e mi contento di aver richiamato, sul criterio indicato dal professore Agostini per i pronostici del tempo, l'attenzione di coloro, che si occupano di Fisica e di Meteorologia, ed anche di tutte quelle persone, che potrebbero valersene per prevedere il tempo bello o brutto, a fine d'applicare questa previsione alla scelta dei giorni per i lavori agricoli, per le loro gite, ecc. A proposito della quale previsione aggiungo che l'*uso di detto criterio, combinato con quello del barometro,* può far prevedere *con moltissima probabilità d'indovinare, nelle prime ore di un giorno* (o nella sera precedente) *se quel giorno sarà bello e brutto,* poichè la previsione dedotta dal tempo, che si ebbe sei, sette

ed otto giorni prima, può essere confermata o corretta con quella data dal barometro, il quale, di solito, come è ben noto a tutti, annuncia *abbassandosi* un tempo *brutto* o *meno bello,* ed *innalzandosi* un tempo *bello* o *meno brutto* (1).

(1) Dopo letta questa Nota all'Accademia, il prof. Bellati disse che anche uno scienziato americano trovò un periodo settimanale nella successione dei giorni belli e brutti; che la notizia di ciò fu pubblicata nella *Nature* inglese, alcuni anni addietro, ma dopo il 1882; e che, pur troppo, egli non si ricorda più del nome dello scienziato, nè dell'anno, in cui fu pubblicata la notizia.

LA BORSA COPULATRICE NEI LEPIDOTTERI

NOTA DEL SOCIO CORRISPONDENTE

Prof. ENRICO VERSON

In molti insetti gli organi riproduttori femminei sono provveduti di speciali apparecchi accessori, destinati ad agevolare l'atto dell'accoppiamento e a conservare per qualche tempo in perfetto stato l'umore fecondante che la femmina vi riceve dal maschio. È noto egualmente che questa complessità di struttura raggiunge la sua massima complicazione nei lepidotteri, dove la vagina è riservata alla sola emissione delle ova; ma coesistono a parte una borsa copulatrice munita di proprio accesso, ed un ricettacolo del seme, i quali comunicano ambedue con la vagina solo in via indiretta, pel tramite di appositi canalicoli. Ora s'intende agevolmente che in animalucci i quali generano un grande numero di ova e le depongono talvolta a maggiori intervalli di tempo l'uno dall'altro, la natura abbia provveduto al frequente rinnovarsi del bisogno di umore fecondante, con l'aggiunta di un serbatoio dove raccoglierlo e custodirlo. È anche assai ovvio il rendersi ragione come la vagina, occupata quasi permanentemente da qualche singolo fra le centinaia di ova che attendono di essere emesse, non possa offrire all'organo copulatore del maschio tutto quell'agio ch'esso trova invece incontrastato in una apposita borsa copulatrice. Ma ciò che reca maggiore meraviglia, si è la configurazione di questa stessa borsa copulatrice, apparentemente poco conforme alla destinazione cui deve servire. E poichè nessuno, per quel ch'io mi sappia, ha spinta la propria curiosità oltre al rilevare la presunta incongruenza, io cercherò di mostrare come nella femmina del bombice del gelso almeno, la censurata disposizione miri viceversa a conse-

guire un fine determinato, che forse in nessun altro modo con tanta semplicità si sarebbe potuto ottenere.

La borsa copulatrice rappresenta nel filugello una vescica piriforme, che principia con un ampio orificio ad imbuto capovolto (apertura genitale anteriore); si restringe in un breve collo; manda fuori subito appresso il canalicolo seminale perchè vada ad imboccare la vagina; e da ultimo si espande in un ampio sacco che termina a fondo cieco. A un esame superficiale si resta perciò stupiti che la radice del canalicolo seminale si diparta a così breve distanza dall'orificio esterno della borsa; si rimane perplessi a notare la straordinaria capacità di quest'ultima a malgrado della disposizione così ovvia dello stesso canalicolo che parrebbe dover agevolare l'immediato innoltro dell'umore seminale; non s'intende perchè, ammessa una sosta temporanea del seme entro a quel largo serbatoio, esso abbia poi a prendere per la uscita la via del canalicolo seminale piuttosto che rifare in direzione inversa la strada già percorsa al suo primo ingresso; nè si conoscono la natura ed il significato di certe membrane inviluppate che alla dissezione s'incontrano nel vano dell'organo.

Ma un attento esame della borsa copulatrice che abbia raggiunto il suo stato imaginale, nonchè il paragone con le fasi evolutive che ve l'hanno condotta, ci rendono ampia ragione di ogni cosa.

Nella seconda metà della fase ninfale il collo della borsa copulatrice vien perdendo man mano la primitiva sua forma cilindrica. La parete anteriore di esso da cui sorte il canalicolo seminale per terminare al capo opposto entro alla vagina, subisce un notevole ingrossamento; e le cellole epiteliali ingrandite vi determinano la secrezione di una cuticola assai più abbondante, onde resta intieramente otturata la bocca dello stesso canalicolo seminale. Anche il lume del condotto bursale cessa così di essere circolare in sezione. Esso apparisce anzi affatto appiattito, quando la porzione floscia delle sue pareti cede innanzi alle contrazioni della robusta muscolare e si accascia sull'altra metà irrigidita dalla cuticola enorme che la ricopre.

La secrezione cuticolare non è limitata però al solo collo della borsa copulatrice. Essa si estende anzi egualmente per

tutta la superficie interna, salvo a risultare più copiosa o più scarsa, secondo il maggiore o minore volume delle cellule che la emettono. E si continuerebbe senza interruzione anche nella cuticola dell'integumento esterno, se non lo vietasse il lume in quest'epoca ancora troppo ristretto dell'orificio genitale. Di fronte a quest'ostacolo la continuità cessa; e la cuticola ninfale esterna passa oltre l'orificio, senza affondarvisi.

Se non chè la borsa copulatrice seguita intanto a crescere e ad espandersi; e la cuticola aderente si lascia fino ad un certo punto trascinare dietro e distendere. Ma raggiunto l'estremo limite della sua elasticità, essa finisce per staccarsene completamente. E allora, incipollato entro alle pareti cellulari della borsa apparisce un sacco concentrico, formato di cuticola *ninfale,* che solo nella porzione più bassa del collo rimane attaccato alle cellule generatrici, e del resto si protende libero entro la cavità dell'organo fino al fondo cieco, assottigliandosi man mano, e terminando da ultimo in lembi sfrangiati, che per lo più stanno agglutinati insieme. Nello stesso collo della borsa copulatrice l'isolamento della cuticola ninfale penetra poi così profondo, che la bocca del canalicolo seminale ne resta ora affatto scoperta; e comunica liberamente con lo spazio che la separa dalle pareti cellulari, vale a dire dall'epitelio chitinogeno. Quest'ultimo tuttavia non rimane inoperoso, dopo essersi liberato dalla cuticola ninfale. E negli ultimi giorni che precedono la comparsa della farfalla, esso affrettasi a mettere fuori un'altra cuticola, una cuticola *imaginale:* la quale rimane però strettamente applicata alle cellule che l'hanno prodotta, ed ha la superficie sua tutta irta di minutissime punte sporgenti.

Fin qui nulla di singolare nei procedimenti evolutivi che manifesta questa parte dell'apparecchio sessuale accessorio. Ma ciò che determina la caratteristica funzionalità di essa, si è, che allorquando la crisalide si converte in farfalla, il sacco interno della borsa copulatrice, formato di cuticola ninfale, non viene rimosso insieme alle rimanenti spoglie. Esso rimane anzi in sito, aderente tutto in giro al collo della borsa, o meglio alla piastra copulatrice che, per essere di origine postninfale, non partecipa all'ultima muta.

Così avviene che nell'atto dell'accoppiamento l'umore fecondante eiaculato dal maschio entra direttamente nel sacco costituito da cuticola ninfale. Sotto la pressione che le molteplici contrazioni del corpo esercitano sulle pareti bursali, il seme introdottovi viene spinto verso il fondo del suddetto sacco dove irregolari interruzioni di continuità concedono libera uscita.

Allora gli spermatofori versati nello spazio compreso fra sacco ninfale e pareti della borsa, trovano finalmente una via aperta che consente loro di scendere verso l'orificio del canalicolo seminale. Ma strada facendo vengono spogliati meccanicamente del loro involucro membranaceo per opera degli acuti spini della cuticola imaginale contro cui vanno a strofinarsi. Sicchè restano isolati i singoli filamenti spermatici; e da questa dissociazione traggono le virtù necessarie ad esplicare la loro potenza fecondatrice.

ELENCO

DELLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE E DEI LIBRI

PERVENUTI IN DONO ALLA R. ACCADEMIA

durante l'anno accademico 1895-96

PUBBLICAZIONI PERIODICHE.

Abhandlungen der k. Akademie der Wissenschaften zu Berlin aus dem Jahre 1894. Berlin 1894.

Abhandlungen der matematisch-physischen Classe der k. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Vol XXII, N. 2-5; XXIII, N. 1. Leipzig, 1895-96.

Abhandlungen der philologisch-historischen Classe der k. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Vol. XV, N. 3, 4; XVII, N. 1-4. Leipzig, 1895-96.

Anales del Museo Nacional de Montevideo publicados bajo la dirección de J. Arechavaleta. N. IV. Montevideo 1896.

Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, redigirt von D.r Fr. Ritter von Hauer. Bd. X, N. 1-2. Wien 1895.

Annali di Statistica. Atti della Commissione per la Statistica giudiziaria civile e penale, 1895, sessione I e II. Roma 1895-96.

— Statistica industriale. Fasc. 57-60. Roma 1895-96.

Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. VI, 2, 3; VII, N. 1 e suppl. 2, 3 e suppl.; VIII, N. 1 Philadelphia 1895-96.

Annual Report of the Curator of the Museum of comparative Zoölogy at Harvard College to the President and Fellows of Harvard College for 1894-95. Cambridge U. S. A. 1895.

Annuario della Accademia Pontaniana pel 1896. Napoli 1896.

Annuario della R. Accademia dei Lincei 1896. Roma 1896.

Annuario della R. Università degli Studi di Padova per l'anno scolastico 1895-96. Padova 1896.

Annuario dell' Università Imperiale di Pietroburgo per l'anno 1895-96. Pietroburgo 1896.

— *Programma delle lezioni. Università Imperiale di Pietroburgo.* Pietroburgo 1895.

Annuario statistico Italiano. 1895. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Roma 1896.

Anzeiger der k. Akad. der Wissenschaften. Philosoph.-histor. Classe. XXXII Jahrg. 1895, N. I-XXVII. Wien 1896. XXXIII Jahrg. 1896, N. I-XVIII. Wien 1896.

Archiv für österreich. Geschichte, herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der k. Akademie der Wissenschaften. LXXXI, II Heft. Wien 1895.

Atti del Collegio dei professori della R. Accademia di belle arti di Firenze. Anno 1894. Firenze 1895.

Atti del Consiglio Comunale di Padova. Anno 1895, fasc. I-IV; 1896, fasc. I. Padova 1895.

Atti dell'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti in Bergamo. Vol. XII. Anni 1894-95. Bergamo 1896.

Atti della Accademia di Udine per l'anno 1894-95. III Serie. Volume II. Udine 1896.

Atti della Accademia Olimpica di Vicenza. Anni 1894-95. Vol. XXVIII-XXIX. Vicenza 1896.

Atti della Accademia Pontaniana. Vol. XXV. Napoli 1895.

Atti della fondazione scientifica Cagnola dalla sua istituzione in poi. Volume XIII, che abbraccia gli anni 1894-95. Milano 1895.

Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena. Serie IV. Vol. VI suppl. al fasc. 10, parte 2; Vol. VII, fasc. 4-6, 9-10; Vol. VIII, fasc. 1-3. *Processi verbali delle adunanze.* N. 5-6, 1895; N. 1, 3, 4 1896. Siena 1895-96.

Atti della R. Accademia dei Lincei. Rendiconti. Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali. Anno CCXCII, 1895. Vol. IV, fasc. 1-6, 8-12; 2° semestre. Anno CCXCIII, 1896. Vol. V, fasc. 1-12; 1° sem. Roma 1895-96.

— *Rendiconto dell'adunanza solenne 1895 e 1896.* Roma 1895-96.

Atti della R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Società Reale di Napoli). Serie II, Vol. VII. Napoli 1895.

Atti della R. Accademia di Scienze morali e politiche (Società Reale di Napoli). Vol. XXVII, 1894-95. Napoli 1895.

Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino. Vol. XXX, disp. 12-16; Vol XXXI, disp. 1-11. Torino 1895-96.

Atti della R. Accademia economico-agraria dei Georgofili di Firenze. Ser. IV. Vol. XVIII disp. 2-4; XIX disp. 1. Firenze 1895-96.

Atti della R. Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti. Tomo XXVIII. Lucca 1895.

Atti della R. Accademia Peloritana. Anno X, 1895-96. Messina 1895.

Atti della Società geografica russa. Tomo XXXI, 1-5. Pietroburgo 1895.

— *Resoconto 1894 e 1895.* Pietroburgo 1895-96.

Atti e Rendiconti dell'Accademia Dafnica di Scienze, Lettere ed Arti in Acireale. Vol. III, anno 1895. Acireale 1896.

Atti e Rendiconti dell'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti dei Zelanti e PP. dello Studio di Acireale. Nuova serie. Vol. VI, 1894. Acireale 1895.

Berichte über die Verhandlungen der k. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Math.-physische Classe. 1895, 2-6; 1896, 1. Leipzig 1895-96.

Berichte über die Verhandlungen der k. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philol.-historische Classe. 1895, 1-4. Leipzig 1895-96.

Bibliotheca Mathematica p. G. Eneström. 1895, N. 3-4; 1896, N. 1-2. Stockolm 1895-96.

Boletin de la Comision geològica de Mèxico. N. 1-3. Mèxico 1895.

Boletin Mensual del Observatorio meteorològico central de Mèxico. Mes de enero-marzo, 1896.

Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa. 1895 N. 229-240; 1896 N. 241-253. Indici 1894. Firenze 1895-96.

Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno XIII, 1895, N. 3-12; XIV, 1896, N. 1-4. Roma 1895-96.

Bollettino mensile di bachicoltura diretto da E. Quajat ed E. Verson. Ser. III. Annata I, 1895, fasc. 8-12. Annata II, 1896, fasc. 1-7. Padova 1895-96.

Bulletin de l'Académie d'archéologie de Belgique. 4.° Série des Annales, 2.e partie XXII-XXVII. Anvers 1895-96.

Bulletin de l'Institut international de Statistique. Tomo VIII, première livr.; IX, première livr. Rome 1895.

Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou. Annéo 1894, N. 2-4; 1895, N. 1-3. Moscou 1894-96.

Bulletin de la Société physico-mathématique de Kasan. Deuxième série, Tomo IV, N. 3, 4. Tomo V, N. 1-2. Kasan 1894-95.

Bulletin international de l'Académie des Sciences de Cracovie. 1895 avril-décembre; 1896 janvier-may. Cracovie 1895-96.

Bulletin of the Museum of Comparative Zoölogy at Harvard College. Vol. XXVI N. 1; XXVII N. 2-7; XXVIII N. 1; XXIX N. 1-4. Cambridge U. S. 1894-96.

Bulletin of the United States geological Survey. N. 118-122. Washington 1894.

Circolo (il) giuridico. 1895 Vol. XXVI, luglio-dicembre, e indici; 1896 Volume XXVII, gennaio-giugno. Palermo 1895-96.

Forhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania aar 1894. N. 1-11. Christiania 1894-95.

Giornale Scientifico di Palermo. 1895, N. 1-12; 1896, N. 1-6. Palermo 1895-96.

Jornal de Sciencias mathematicas e astronomicas. Vol. XII, N. 3, 4. Coimbra 1895.

Journal d'hygiène. 1895, N. 981-1005; 1896, N. 1006-1031, 1033, 1034. Paris 1895-96.

Mémoires de la Societé nationale des Sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg. Tomo XXIX. Cherbourg 1892-95.

Memorias y revista de la Sociedad cientifica « Antonio Alzate ». Tomo VIII, N. 1-4; IX, N. 1-6. Mèxico 1894-96.

Memorie dell'Accademia d'Agricoltura, Arti e Commercio di Verona. Serie III, Vol. LXX, LXXI. Verona 1894-95.

Memorie della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. Serie V, Tomo III. Bologna 1892.

Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino. Serie II, Tomo XLV. Torino 1896.

Memorie della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena. Serie II, Vol. XI. Modena 1895.

Memorie del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Classe di Scienze matematiche e naturali. Vol. XVII, fasc. 5-6; XVIII, fasc. 1. Milano 1895-96.

Memorie del R. Istituto Veneto di Scienze, lettere ed arti. Vol. XXV, N. 4-8. Venezia 1895-96.

Mittheilungen des historischen Vereines für Steiermark. XLIII Heft. Graz 1895.

Nova acta Academiae caesareae Leopoldino-Carolinae germanicae naturae curiosorum. Tomo LXIII, LXIV. Halle 1895.

Observations made at the Magnetical and Meteorological Observatory at Batavia. Vol. XVI, 1893; Vol. XVII, 1894. Batavia 1894-95.

Preisschriften gekrönt und herausgegeben von der fürstlich Jablonowski'schen Gesellschaft zu Leipzig. N. XII der math.-naturviss. Section; N. XIX der hist.-nationalökon. Section. Leipzig 1895.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 1894 Part III, 1895 Part I-III. Philadelphia 1894-96.

Proceedings of the American Association for the Advancement of Science for the forty-third meeting held at Brooklyn, august 1894. Salem 1895.

Proceedings of the American Philosophical Society, held at Philadelphia, for promoting useful knowledge. Vol. XXXII N. 143, XXXIII N. 146-149. Philadelphia 1893-96.

Quarterly (The) Journal of the Geological Society. N. 203-206. London 1895-96.

— *Geological Literature added to the library during the year ended Dec. 31, 1895.* London 1896.

Regenwaarnemingen in Nederlandsch-Indië. 1893, Batavia 1894; *1894,* Batavia 1895.

Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. Serie V, Vol. IV fasc. 4-12; V fasc. 1-5. Roma 1895-96.

Rendiconti del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Serie II, Vol. XXVIII, fasc. 14-20; XXIX, fasc. 1-14. Milano 1895-96.

Rendiconto dell'Accademia delle Scienze fisiche e matematiche (Sezione della Società Reale di Napoli). Serie III, Vol. I, fasc. 5-12; II, fasc. 1-5. Napoli 1895-96.

Rendiconto delle sessioni della R. Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna. Anno accademico 1892-93; 1893-94. Bologna 1893-94.

Rendiconto delle tornate e dei lavori dell'Accademia di Archeologia, Lettere e belle Arti (Società Reale di Napoli). Nuova Serie, anno IX, 1895, aprile-dicembre; X, 1896, gennaio-marzo. Napoli 1895-96.

Rendiconto delle tornate e dei lavori dell'Accademia delle Scienze morali e politiche (Società Reale di Napoli). Anno XXXIV, 1895. Napoli 1895.

Report for the year 1894-95, presented by the Board of Managers of the Observatory of Yale University to the President and Fellows.

Rivista di Artiglieria e Genio. 1895 giugno-dicembre; 1896 gennaio-giugno. Roma 1895-96.

Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften. Philosoph.-historische Classe. Bd. CXXXI, 1894. Wien 1894.

— *Register zu den Bänden 121-130.* Wien 1894.

Sitzungsberichte der k. preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1895 N. 26-35, 37-53. Berlin 1895.

Skrifter udgivne af Videnskabsselskabet i Christiania 1894. I Mathematisk-naturvidenskabelig Klasse; II Historisk-filosofisk Klasse. Kristiania 1895.

Smithsonian Institution. An account of its origin, history, objects and achievments. Washington 1895.

Smithsonian Institution. Annual Report of the Board of Regents showing the operations, expenditures and condition of the Institution for the year ending june 30, 1893. Washington 1895.

Smithsonian Institution. Annual Report of the Bureau of Ethnology, 1889-90; 1890-91. Washington 1894.

Smithsonian Institution. Bulletin of the United States National Museum. N. 48. Washington 1895.

Smithsonian Institution. Proceedings of the U. S. national Museum. XVII, 1894. Washington 1895.

Smithsonian Institution. Bureau of ethnology. W. H. Holmes, an ancient Quarry in Indian Territory; J. Mooney, the Siouan tribes of the east; F. Boas, Chinook texts; G. Fowke, archeologic investigation in James and Potomak Valleys. Washington 1894.

— *Smithsonian Contribution to Knoledge.* N. 980, 989. Washington 1894.

Smithsonian Miscellaneous Collections. N. 854, 970, 971, 972. Washington 1894-95.

Studies-Colorado College. Papers read before the Colorado College Scientific Society. Colorado Springs, Colo. 1894.

Transactions of the Academy of Science of St. Louis. Vol. VI, N. 18; VII, N. 1-3. St. Louis 1895.

Transactions of the astronomical Observatory of Yale University. Vol. I, part V. New Haven 1896.

Transactions of the Royal Scottish Society of Arts. Vol. XIV, part I. Edinburgh 1895.

Transactions of the Wagner free Institute of Science of Philadelphia. Vol. 3, part III, march, 1895. Philadelphia.

Tufts College Studies. N. IV. Tufts College. Mass. 1895.

U. S. Department of Agriculture, division of ornithology and mammalogy. Bull. N. 6 e 8. Washington 1895-96.

— *North American Fauna.* N. 8. Washington 1895.

U. S. geological Survey. Annual Report, 1892-93. Washington 1893-94.

U. S. geological Survey. Monographs. Vol XXIII, XXIV. Washington 1894.

L I B R I.

ABETTI ANTONIO. — *L'equatoriale di Arcetri.* Fasc. I.

Detto . — *Il micrometro doppio dell'equatoriale.* Fasc. II.

Detto . — *Osservazioni di asteroidi.* Fasc. III.

Detto . — *Tavole di riduzione delle osservazioni all'equatoriale.* Fasc. IV. (Pubblicazioni del R. Istituto di studi superiori in Firenze, 1896).

AGUILERA Y EZEQUIEL ordoñez JOSÈ G. — *Expeditiòn cientìfica al Popocatepetl.* Mexico, 1895.

ALBANESE DI BOTERNO VINCENZO. — *Nota religiosa.* Modica, 1895.

Archivio Comunale di Jesi. Rubrichella 1° gennaio 1892. Jesi, 1894.

Atti del Consiglio Comunale di Padova. Fasc. 3. Padova, Fratelli Salmin, 1895.

BARUFFALDI D.r L. A. — *Lo stemma, la rocca e la torre apponale di Riva di Trento.* Riva, 1895.

BONARDI ANTONIO. — *L'assedio e la battaglia di Pavia.* Diario inedito. Pavia, Fratelli Fusi, 1895.

BREDA A. — *Beitrag zum klinischen und bacteriologischen Studien der brasilianischen Framboesie oder Boubas.* Wien und Leipzig, 1895.

Catalogo metodico degli scritti contenuti nelle pubblicazioni periodiche italiane e straniere. Parte I, terzo supplemento. Roma, Tipografia della Camera dei deputati, giugno 1895.

BIZZOZERO G. — *Sullo stroma dei sarcomi.* Estratto dall'Archivio delle Scienze mediche, 1878.

Detto . — *Sulla produzione dei globuli rossi del sangue.* Ibid.

Detto . — *Sulla produzione dei globuli rossi del sangue nella vita estrauterina.* Torino 1881, Tip. Celanza e Comp.

Detto . — *D'un nouvel element morphologique du sang et de son importance ecc.* Archives italiennes de Biologie. Turin, Loescher, 1883.

Detto . — *Ueber die Mikrophyten der normalen Oberhaut des Menschen. Mittheilung.* 1884.

Detto . — *Sulla natura delle produzioni leucemiche secondarie.* Nota.

Detto . *Sulla struttura degli epiteli pavimentosi stratificati.* Nota. Archivio per le Scienze mediche. Vol. IX, N. 19.

Detto . — *Sulla produzione e sulla rigenerazione fisiologica degli elementi ghiandolari.* Studi. Ibid. Vol. XI, N. 12.

Detto . — *Sulle ghiandole tubulari del tubo gastro-enterico e sui rapporti del loro epitelio coll'epitelio di rivestimento della mucosa.* Nota prima. Torino, 1888.

Bizzozero G. — *Nuove ricerche sulla struttura del midollo delle ossa negli uccelli.* Torino, 1889.

Detto . — *Sulle ghiandole tubulari del tubo gastro-enterico ecc.* Nota seconda. Torino, 1892.

Detto . — *Idem.* Nota terza. Torino, 1892.

Detto . — *Idem.* Nota quarta. Torino, 1892.

Detto . — *Idem.* Nota quinta. Torino, 1892.

Detto . — *Idem.* Nota sesta. Torino, 1892.

Detto . — *Idem.* Nota settima. Torino, 1892.

Detto . — *Accrescimento e rigenerazione nell'organismo.* Conferenza letta il 3 aprile 1894 all'undecimo Congresso Medico di Roma.

Caldarera Francesco. — *Introduzione allo studio della geometria superiore.* Vol. I. Palermo, 1882.

Detto . — *Primi fondamenti della geometria del piano.* Palermo-Torino, 1891.

Detto . — *Trattato di trigonometria rettilinea e sferica.* Palermo, 1896.

Campagne del Principe Eugenio di Savoia. Ser. I, Vol. VIII. Opera pubblicata dalla divisione storica militare dell'Imperiale R. Archivio di Guerra Austro-Ungarico, fatta tradurre e stampare da S. Maestà Umberto I° Re d'Italia. Torino 1895. - Con Allegati grafici al Vol. VII (Serie I^a) ed al Vol. VIII (Serie I^a).

Cantor Moritz. — *Vorlesungen über Geschichte der Mathematik.* Leipzig, 1896.

Caversazzi Ciro. — *Nota critica sul Tasso.* Ulr. Hoepli. Milano, 1896.

Contuzzi F. P. — *Associazione della Croce Rossa.* Milano, Società editrice libraria, 1896.

Curtze Maximilian. — *Die Handschrift N.° 14836 der königl. Hof. Staatsbibliothek zu München.* Thorn, 1895.

Detto . — *Ein Beitrag zur Geschichte der Algebra in Deutschland im 15 Jahrhundert.* Thorn, 1894.

Detto . — *Mathematische historische Miscellan. ecc.* Stockholm, 1895.

Dandolo Giovanni. — *Discussioni psicologiche.* Padova, Draghi, 1896.

De Giovanni Achille. — *Ippocratismo e sperimentalismo.* Milano, 1896.

Dei Gaizo Modestino. — *La scuola medica di Salerno studiata nella storia e nelle leggende.* Discorso. Napoli, Tip. della R. Università, 1890.

De Toni G. B. — *Terzo pugillo di alghe tripolitane.* Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. Roma, 1895.

Ellero Pedro. — *De la certidumbre en los Iuicios criminales* Madrid, Revista de Legislación y Iurisprudencia, 1896.

Geogical Atlas of the United States. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Washington D. C. 1894.

Iscrizioni ciudiche. G. G. Trusman. Pebeal, 1896.

Landucci Lando. — *Storia del diritto romano dalle origini fino alla morte di Giustiniano.* Vol. I e II. Padova, Sacchetto, 1895-96.

LEGNAZZI E. N. — *Conferenza sull'acquedotto di Bassano.* Padova, Stabilimento tipografico-veneto, 1895.

LEONI GIUSEPPE. — *Della emancipazione nel diritto romano.* Padova, Prosperini, 1896.

MALTESE F. — *Il Problema morale.* Vittoria (Sicilia), 1896.

MARANGONI G. B. — *Idee recenti sulla formazione delle montagne. Corrispondenza del Bertoloni col Parolini.* Bassano, 1896.

PALATINI LEOPOLDO. — *S. Antonio di Padova dalla leggenda alla storia.* Reggio Calabria, 1895.

POLACCO V. — *Note ed appunti sul sistema di diritto civile italiano* (parte generale) di E. Gianturco. Milano, Direzione del « Monitore dei Tribunali », 1896.

Rendiconto morale della gestione amministrativa del Comune di Padova. Padova, Fratelli Salmin, 1895.

Resoconto morale (Pia opera, Ospizio marino e Istituto rachitici). Padova, Crescini, 1896.

Resoconto morale e relazione sul conto consuntivo della Casa di Ricovero di Padova per il 1893. Padova, Tip. del Seminario, 1895.

RUFFINI FERDINANDO PAOLO. — *Delle accelerazioni che nel moto di un sistema rigido con un punto fisso sono dirette a uno stesso punto qualsivoglia dato.* Nota letta nel 1895. Bologna, 1896.

Solenni onoranze a Saverio Scolari VII Aprile 1895. Padova, 1896.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA.

Statistica giudiziaria civile e commerciale per l'anno 1893. Roma, Tipografia Nazionale di G. Bertero, 1895.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Statistica. Popolazione, movimento dello stato civile 1894.

Statistica. Banche popolari, Roma, 1895.

Statistica. Cause di morte negli anni 1893-94. Roma, Tipografia Elzeviriana, 1896.

Statistica delle Società cooperative di lavoro fra braccianti, muratori ed affini al 31 dicembre 1894. Roma, Stabilimento Bontempelli, 1895.

Statistica dei brefotrofi. Anni 1893-94. Appendice al movimento dello stato civile per l'anno 1894. Roma, Tipografia Elzeviriana 1895.

SACCO FEDERICO. — *Essai sur l'Orogénie de la terre.* Turin, Clausen, 1896.

SCHEFFLER HERMANN. — *Das Wesen der Mathematik und der Aufbau. Erster Theil.* Braunschweig, 1895.

SPICA PIETRO. — *Chimica medico-farmaceutica e tossicologica.* Vol. I, parte 1ª. *Chimica inorganica,* con 145 fig. nel testo. Feltre, 1896.

Detto . — *Chimica medico-farmaceutica e tossicologica.* Vol. I, parte 2ª. Feltre, 1896.

VECCHI. — *Per la diffusione dei disegni asconometrici.* Nota. Parma, Tipografia Rossi-Ubaldi, 1893.

VERSON E. e BISSON E. — *Sviluppo postembrionale degli organi sessuali accessori nel maschio del B. Mori.* Padova, Tip. Penada, 1895.

VINCENTI GIUSEPPE. — *Fonografia filologica.* Relazione circa la istituzione di una sezione speciale di fonografia universale a mano presso gli istituti scientifici del regno. Torino, Tip. Roux Frassati e C.°, 1895.

ZACCARIA ANTONIO. — *Uomini politici di Romagna.* Bologna, Tipografia Zanichelli, 1895.

INDICE

Aggiunta all' Elenco dei Soci corrispondenti residenti.

STEFANI prof. ARISTIDE (pag. 4, col. 2, lin. 16)

AVVERTENZA. — Mancano in questo volume le quattro tavole illustrative della Memoria intitolata: *Il Castello di Padova* ecc., poichè il numero di copie delle stesse, che l'autore potè mettere a disposizione dell'Accademia, è alquanto inferiore a quello delle copie in cui si stampano gli *Atti* e *Memorie.*